

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (V, X, XI e XIV Camera e 5 ^a , 10 ^a , 11 ^a e 14 ^a Senato)	»	11
COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	»	12
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	15
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	21
GIUSTIZIA (II)	»	22
DIFESA (IV)	»	28
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	36
FINANZE (VI)	»	43
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	68
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	78
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	89

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	<i>Pag.</i>	107
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	108
AFFARI SOCIALI (XII)	»	117
AGRICOLTURA (XIII)	»	173
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	180
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	181
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO	»	182
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	185

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2803 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (*Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

*Giovedì 15 gennaio 2015. — Presidenza
del presidente Aniello FORMISANO.*

La seduta comincia alle 9.30.

Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 2803 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Aniello FORMISANO, *presidente*, preliminarmente rivolge un sentito ringraziamento al collega Marcello TAGLIALATELA che ha presieduto con equilibrio e competenza i lavori del Comitato nel primo turno di presidenza e formula, altresì, i migliori auguri al Vicepresidente Gianluca PINI, che subentrerà nelle funzioni di Presidente per il prossimo turno.

Gianluca PINI, *relatore*, introduce l'esame del provvedimento, rilevando innanzitutto che esso presenta gli usuali problemi che costantemente si rilevano nei decreti-legge «milleproroghe», di analogo contenuto, aventi cadenza periodica: osserva, ad esempio, che in numerosi casi vengono ulteriormente prorogate l'efficacia e la vigenza di regimi normativi inizialmente previsti come transitori o temporanei; al riguardo sarebbe auspicabile un'assunzione di responsabilità politica per decidere, una volta per tutte, se le relative norme debbano essere stabilizzate o meno nell'ordinamento.

Tiene altresì a sottolineare con particolare evidenza che almeno due disposizioni del decreto in esame intervengono per risolvere problemi derivanti da norme di cattiva qualità che, nel corso del 2014, il Comitato aveva segnalato, prefigurando in sede di esame dei relativi provvedimenti la possibilità di difficoltà applicative e interpretative: tali difficoltà si sono poi effettivamente concretizzate, concorrendo appunto a rendere necessari gli odierni correttivi.

In risposta a una richiesta di chiarimenti di Marilena FABBRÌ, illustra quindi la portata di alcune previsioni del decreto.

Formula quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2803 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

il provvedimento, che si compone di quattordici articoli, cui si aggiunge l'articolo 15 che disciplina l'entrata in vigore, reca disposizioni che intervengono, come fisiologicamente accade per i decreti-legge così detti « milleproroghe », su numerosi ambiti materiali, ma che risultano legate tra loro dalla comune funzione di prorogare o differire termini previsti da disposizioni legislative vigenti, ovvero di introdurre regimi transitori. Incidono altresì sull'efficacia temporale di disposizioni vigenti, pur non recando una proroga di termini, i commi 9 (acconti IRES e IRAP e accise) e 12 (società controllate dalla Ferrovie dello Stato Spa) dell'articolo 10 e il comma 2 dell'articolo 11, che fissa, senza il metodo della novella, il termine entro il quale deve essere completata l'attività del Commissario delegato al ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali in Sardegna interrotte o danneggiate dall'alluvione del novembre 2013;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il decreto non sempre effettua gli opportuni coordinamenti con le preesistenti fonti normative, sulle quali talvolta interviene mediante modifiche non testuali. Diversi interventi di proroga o differimento di termini (si vedano, ad esempio, l'articolo 1, commi 2, 4, 7 e 9, concernenti assunzioni e contratti di lavoro nel settore pubblico; l'articolo 4, commi 1, 3 e 6, concernenti provvedimenti di competenza del ministero dell'interno; l'articolo 9, comma 1, relativo al divieto di conferimento in discarica di rifiuti, nonché ulteriori casi puntualmente individuati nel

seguito) vengono infatti disposti senza novellare il termine precedentemente previsto;

anche in altri casi il decreto non cura gli opportuni coordinamenti con la normativa vigente: è il caso dell'articolo 6, comma 3, che nell'estendere all'anno accademico 2014-2015 i premi per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica previsti dall'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, non modifica i termini ivi previsti per l'emanazione del bando relativo (comma 1: quindici giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 104) e per la comunicazione della graduatoria e l'individuazione dei destinatari dei premi (comma 3: 31 marzo 2014); analogamente il caso dell'articolo 7, comma 3, che proroga l'entrata in vigore di un nuovo sistema di remunerazione del farmaco, senza però intervenire sulla previsione in base alla quale il relativo decreto ministeriale avrebbe dovuto essere adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95;

inoltre il decreto modifica, sia in modo testuale sia implicitamente, disposizioni di recentissima approvazione (ad esempio: l'articolo 1, comma 2, l'articolo 2 e l'articolo 6, commi 1 e 2, incidono sul decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014; l'articolo 3, comma 2, l'articolo 8, commi 2, 7 e 10, e l'articolo 9, comma 4, modificano previsioni introdotte dal decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014; l'articolo 4, comma 3, l'articolo 10, comma 12, e l'articolo 12, comma 1, incidono sul decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014; l'articolo 6, comma 6, proroga un termine fissato dal decreto-legge n. 58 del 7 aprile 2014), circostanza che, come rilevato già in altre occasioni analoghe, costituisce una modalità di produzione legislativa non pienamente conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione;

in almeno due circostanze le proroghe di taluni termini – oltre ad incidere,

come sopra menzionato, su norme di recente approvazione – sono riferite a disposizioni sulle quali il Comitato aveva formulato specifici rilievi, riscontrando a suo tempo profili di criticità che, ora, contribuiscono a rendere necessario un intervento correttivo. Ciò si riscontra, in particolare:

a) all'articolo 6, comma 6, il quale proroga il termine per bandire un corso-concorso per dirigenti scolastici, previsto dall'articolo 1, comma 2-ter del decreto-legge n. 58 del 2014: secondo la relazione illustrativa la procedura «è lunga e complessa» e la proroga si è resa necessaria in quanto è ancora in corso il procedimento per l'avvio della procedura concorsuale; il Comitato aveva rilevato la complessità di tale comma osservando in particolare che esso «individua le categorie beneficiarie con una formulazione, particolarmente ostica sul piano grammaticale, che appare idonea a ingenerare equivoci e dubbi interpretativi circa l'effettiva estensione soggettiva» e rimette all'amministrazione senza vincoli o criteri l'individuazione di una riserva di posti, e dunque aveva posto la condizione (poi non recepita) di riformulare la disposizione in modo che risultasse definito in termini univoci l'ambito soggettivo di applicazione della riserva di posti ivi prevista;

b) all'articolo 10, comma 12, che modifica l'articolo 20 del decreto-legge n. 66 del 2014 quantificando le somme dovute dal Gruppo Ferrovie dello Stato per il concorso al risanamento delle finanze pubbliche: secondo la relazione illustrativa tale intervento ha il «fine di risolvere taluni dubbi interpretativi sorti nell'applicazione della disposizione per le società controllate da Ferrovie dello Stato S.p.a.»; ora, il Comitato, proprio con riferimento al predetto articolo 20 del decreto n. 66, aveva rilevato che il comma 7, nel prevedere l'esclusione di talune società, impiegava «espressioni suscettibili di ingenerare incertezze sull'effettivo significato tecnico-normativo» e aveva formulato un'osservazione richiedendo di valutare l'opportunità di una riformulazione che

individuasse in modo più univoco le società così escluse;

il provvedimento a volte interviene su settori disciplinari che hanno formato oggetto, anche in tempi molto recenti, di una profonda stratificazione normativa, accrescendo l'instabilità delle normative di riferimento. Così, ad esempio, l'articolo 8, comma 9, incide sull'articolo 357 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti pubblici, il quale risulta già modificato, in maniera testuale o non testuale, da altri sei decreti-legge, succedutisi negli ultimi tre anni e mezzo: 13 maggio 2011, n. 70; 6 giugno 2012, n. 73; 18 ottobre 2012, n. 179; 21 giugno 2013, n. 69; 30 dicembre 2013, n. 150; 28 marzo 2014, n. 47;

sul piano dell'efficacia temporale delle disposizioni:

il decreto interviene a volte, con efficacia retroattiva, a differire termini già scaduti; ciò si riscontra, ad esempio, all'articolo 6, comma 4 (che differisce, con efficacia retroattiva, termini già scaduti in materia di riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici) e all'articolo 10, comma 8, che differisce dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014 la sospensione di taluni adempimenti fiscali per soggetti operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa;

il decreto proroga altresì disposizioni di carattere temporaneo, di alcune delle quali andrebbe valutata la trasformazione a regime in quanto, a seguito di successive proroghe, si applicano ininterrottamente anche da numerosi anni. Ad esempio: l'articolo 3, comma 3, proroga al 31 dicembre 2015 il termine, originariamente previsto al 31 dicembre 2010, per l'applicazione della disciplina transitoria in materia di incroci proprietari tra tv e giornali di cui all'articolo 43 del decreto legislativo n. 177 del 2005; l'articolo 4, comma 1, proroga per l'anno 2015, peraltro in maniera non testuale, l'applicazione delle di-

sposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, relative all'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali ed alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, che si applicano dal 2005; l'articolo 4, comma 3, relativo al mantenimento delle contabilità speciali delle province di Monza-Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani, proroga una disciplina a carattere transitorio che avrebbe dovuto cessare il 30 giugno 2008 (articolo 2, comma 2, delle leggi nn. 146, 147 e 148 del 2004, relative all'istituzione delle tre province); l'articolo 7, comma 4, proroga per il 2015 la validità delle tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, di assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale, come determinate dal decreto ministeriale in data 18 ottobre 2012, che a norma dell'articolo 15, comma 16, del decreto-legge n. 95 del 2012 avrebbero dovuto avere validità fino al 31 dicembre 2014; l'articolo 10, comma 5, proroga il regime transitorio relativo alle indennità corrisposte dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi collegiali ed ai titolari di incarichi di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010; l'articolo 10, comma 6, proroga il regime transitorio relativo al contenimento della spesa per l'acquisto di mobili e arredi da parte delle amministrazioni pubbliche, previsto, per gli anni 2013 e 2014, dall'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; l'articolo 12, comma 1, posticipa all'anno 2016 la decorrenza iniziale della disciplina in materia di determinazione forfetaria del reddito imponibile derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti prodotti da coltivazioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate da aziende agricole, di cui all'articolo 22, comma 1 del decreto-legge n. 66/2014 (lettera a)): conseguentemente, anche per il 2015 continua ad applicarsi una disciplina transitoria, con-

tenuta nel comma 1-bis del citato articolo 22, che, in sostanza, differenzia il regime di tassazione in base a dati livelli di produzione (lettera b));

il decreto-legge proroga inoltre in più punti il termine iniziale di entrata in vigore di discipline a regime alcune delle quali avrebbero dovuto trovare applicazione già da alcuni anni. In particolare: l'articolo 3, al comma 1, proroga il termine a decorrere dal quale le imprese produttrici sono tenute a vendere ai distributori al dettaglio apparecchi televisivi dotati del nuovo standard di trasmissione televisiva digitale terrestre e il termine a decorrere dal quale i distributori al dettaglio devono vendere apparecchi televisivi con la nuova tecnologia; il medesimo articolo, al comma 2, proroga diversi termini relativi alle procedure per l'accesso al credito d'imposta per la realizzazione degli investimenti per la banda ultralarga; l'articolo 4, comma 2, proroga ulteriormente il termine di adeguamento alla normativa di prevenzione degli incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto; l'articolo 7, comma 2, reca numerose proroghe incidenti sul procedimento di riorganizzazione della Croce Rossa; l'articolo 8, comma 8, proroga di sei mesi il termine a decorrere dal quale trova applicazione la disciplina sulla qualificazione del contraente generale delle grandi opere, relativamente alla dimostrazione del possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa; l'articolo 9, al comma 1, proroga, in maniera non testuale, la decorrenza della disciplina dei rifiuti non ammessi in discarica – disciplina che avrebbe dovuto trovare applicazione dal 1° gennaio 2007 – e, al comma 3, rinvia l'applicazione della disciplina relativa al SISTRI; l'articolo 10, comma 4, proroga ulteriormente, peraltro in maniera non testuale, il termine entro il quale le SGR e gli OICR devono adeguarsi alla disciplina recata dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44;

altre disposizioni intervengono poi a prorogare il termine per l'adozione di provvedimenti attuativi o applicativi di

norme preesistenti che, conseguentemente, pur vigendo da tempo, non hanno mai trovato attuazione. In proposito: l'articolo 7, comma 3, proroga il termine, inizialmente fissato al 1° gennaio 2013, entro il quale il sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco dovrà essere sostituito da un nuovo metodo, definito con decreto del Ministro della salute; l'articolo 8, al comma 1, differisce il termine per l'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con il quale avrebbero dovuto essere adottate – entro il 26 maggio 2010 – « urgenti disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia »; il medesimo articolo, al comma 4, proroga il termine per l'emanazione del decreto ministeriale relativo alla determinazione delle modalità e dei criteri con i quali vanno corrisposte le somme per le richieste di accesso alle strade gestite dall'ANAS e, al comma 7, amplia il termine entro il quale sono approvati, con decreto ministeriale i contratti di programma sottoscritti dall'ENAC con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale; l'articolo 10, comma 2, proroga a tutto il 2015 l'applicazione del regime della tassazione della produzione combinata di energia elettrica e calore definito con deliberazione n. 16/98 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nelle more dell'adozione di un decreto ministeriale;

alcune disposizioni intervengono inoltre a prorogare disposizioni aventi carattere derogatorio. A titolo esemplificativo, l'articolo 1, ai commi 9 e 10, proroga per l'anno 2015 alcuni regimi derogatori in materia di assunzioni e contratti nel pubblico impiego; l'articolo 4, comma 4, proroga al 30 giugno 2015 il termine (originariamente fissato al 31 dicembre 2012) entro il quale è ammesso l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana che transitino in acque internazionali, a difesa delle stesse da atti di pirateria, ancorché non abbiano frequentato i corsi previsti

dal decreto del Ministro dell'interno n. 154 del 2009; l'articolo 8, comma 3, proroga fino al 31 dicembre 2015 la disciplina che prevede la corresponsione all'appaltatore di lavori di un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, in deroga ai divieti vigenti di anticipazione del prezzo; l'articolo 10, al comma 3, proroga per il 2015, in maniera non testuale, la disciplina derogatoria concernente il regime di opponibilità della cessione del credito, quale garanzia da fornire alla Banca d'Italia per finanziamenti alle banche: lo stesso articolo, al comma 7, proroga il blocco, originariamente previsto per il triennio 2012-2014, dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione per gli immobili condotti da amministrazioni pubbliche e utilizzati a fini istituzionali, e, ai commi 10 e 11, proroga la possibilità di variazioni e rimodulazioni che derogano alle disposizioni in materia di contabilità pubblica di cui alla legge n. 196 del 2009; l'articolo 13 differisce ulteriormente, peraltro in modo non testuale, dal 1° gennaio 2015 al 1° gennaio 2016, l'applicazione alle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI delle norme in materia di contenimento della spesa a carico delle amministrazioni pubbliche;

sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:

il decreto-legge, all'articolo 6, comma 5 (che proroga in maniera non testuale un termine in materia di interventi di edilizia scolastica originariamente fissato nella delibera CIPE n. 22 del 30 giugno 2014), e all'articolo 8, comma 9 (che proroga una disposizione in materia di attestazioni SOA per i contratti pubblici recata dall'articolo 357 del regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici), incide – peraltro in via non testuale – su discipline oggetto di fonte normativa di rango subordinato; tale circostanza non appare coerente con le esigenze di semplificazione dell'ordinamento vigente: si integra infatti una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato,

non appare funzionale alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano « un diverso grado di « resistenza » ad interventi modificativi successivi » [si veda il punto 3, lettera e), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato del 20 aprile 2001];

l'articolo 10, comma 9, in base alla procedura prevista dall'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la potestà di stabilire « l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRPEF e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, e l'aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2016, delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008 » in misura tale da assicurare la copertura dei maggiori oneri risultanti dalle attività di monitoraggio della spesa: si attribuisce così ad una fonte subordinata il compito di modificare disposizioni di rango legislativo secondo una procedura difforme rispetto a quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, che non offre le medesime garanzie individuate da tale ultima procedura, e della quale, come rilevato in altre circostanze dal Comitato, andrebbe altresì valutata la compatibilità con la riserva di legge prevista dall'articolo 23 della Costituzione, in assenza di qualsiasi indicazione relativa alla parametrizzazione dei profili quantitativi della prestazione;

sul piano della chiarezza e della proprietà della formulazione:

la rubrica dell'articolo 5 (« proroga di termini in materia di beni culturali ») dà conto solo parzialmente dell'effettivo contenuto dell'unico comma, il quale invece concerne, più in generale, progetti di accoglienza turistica, basati anche, ma non esclusivamente, sulla valorizzazione di beni culturali;

l'articolo 1, comma 5, concerne « percorsi di mobilità a favore del personale degli enti di area vasta »: tale definizione

abbraccia, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sia le città metropolitane, sia le province, mentre la relazione illustrativa specifica che il riferimento è esclusivamente a queste ultime;

l'articolo 3, comma 2, e l'articolo 12, comma 1, lettera a), rinviano alle norme novellanti piuttosto che a quelle novellate, mentre la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi (paragrafo 12, lettera e)) dispone che « quando si intende riferirsi a disposizioni modificate il riferimento è fatto sempre all'atto che ha subito le modifiche e non all'atto modificante »; inoltre, l'articolo 8, comma 6, nel posticipare l'obbligo di adeguare il parco veicolare delle autoscuole, utilizza una formulazione tortuosa anche perché fa riferimento, anziché direttamente agli articoli 116 e 123 del codice della strada, agli articoli 10 e 3 del decreto legislativo n. 59 del 2011, che li hanno – rispettivamente – novellati, nonché all'articolo 28 del medesimo decreto legislativo, concernente l'entrata in vigore delle sue disposizioni;

l'articolo 13 differisce, per le federazioni sportive nazionali, l'applicabilità « delle norme di contenimento delle spese previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche », con una formulazione generica che è suscettibile di ingenerare dubbi nell'esatta individuazione delle norme che il legislatore intende differire per le federazioni;

infine, il disegno di legge di conversione non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR). L'esenzione dall'AIR è stata disposta dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio, a norma dell'articolo 9, comma 1, del pertinente regolamento motivandola, tautologicamente, con la considerazione che lo schema di decreto-legge riveste carattere di necessità ed urgenza;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e

96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

all'articolo 3, comma 2, all'articolo 8, comma 6, e all'articolo 12, comma 1, lettera a), si proceda a modificare direttamente le disposizioni novellate in luogo di quelle che le hanno successivamente modificate;

sia valutata la soppressione, nella parte in cui incidono su norme contenute in fonti subordinate, delle disposizioni contenute all'articolo 6, comma 5, e all'articolo 8, comma 9, oppure, subordinatamente – ove si intenda mantenerle – si valuti di riformularle nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nelle fonti subordinate mediante atti aventi la medesima forza;

con riferimento all'articolo 10, comma 9 (che in base alla procedura prevista dall'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, demanda ad un decreto ministeriale la possibilità di fissare aumenti tributari a copertura dei maggiori oneri risultanti dalle attività di monitoraggio della spesa), previa valutazione della rispondenza alle previsioni dell'articolo 23 della Costituzione, si riconduca tale disposizione alla procedura prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 per i regolamenti di delegificazione;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 13, comma 1, siano individuate puntualmente, o comunque in modo univoco, le norme per le quali è prorogata la possibilità di deroga.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

si dovrebbero riformulare in termini di novella le disposizioni indicate in premessa che incidono in via non testuale su previgenti disposizioni legislative al fine di prorogare o differire termini da esse previsti;

si dovrebbe curare, nel senso indicato in premessa, il coordinamento con la normativa vigente delle disposizioni introdotte dall'articolo 6, comma 3, e dall'articolo 7, comma 3;

per quanto detto in premessa, si dovrebbe verificare se le disposizioni contenute all'articolo 3, comma 3, all'articolo 4, commi 1 e 3, all'articolo 7, comma 4, all'articolo 10, commi 5 e 6 nonché all'articolo 12, comma 1, debbano mantenere natura temporanea, con l'eventualità di essere soggette a successive proroghe, ovvero possano essere trasformate in previsioni a regime;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1, comma 5, si dovrebbe valutare se sia necessario modificare il riferimento agli enti di area vasta, il quale appare parzialmente disallineato rispetto all'intento esplicitato dalla relazione illustrativa;

la rubrica dell'articolo 5 dovrebbe essere riformulata per dare pienamente conto del suo effettivo contenuto. »

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 9.55.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	10
---	-----------

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Giovedì 15 gennaio 2015.

Il Comitato, che si è riunito dalle 9 alle 9.25, ha proseguito l'istruttoria sulle cariche ricoperte e le funzioni svolte dai deputati ai fini del giudizio sulla ineleggibilità.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione), X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato) e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati e 5^a (Programmazione economica, bilancio), 10^a (Industria, commercio, turismo), 11^a (Lavoro, previdenza sociale) e 14^a (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del vicepresidente della Commissione europea, Jyrki Katainen, sulle politiche dell'Unione europea per la crescita e l'occupazione (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati e dell'articolo 144-quater, comma 2, del Regolamento del Senato della Repubblica, e conclusione*) 11

AUDIZIONI

Giovedì 15 gennaio 2015. — Presidenza del presidente della V Commissione della Camera dei deputati Francesco BOCCIA.

La seduta comincia alle 8.35.

Audizione del vicepresidente della Commissione europea, Jyrki Katainen, sulle politiche dell'Unione europea per la crescita e l'occupazione.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati e dell'articolo 144-quater, comma 2, del Regolamento del Senato della Repubblica, e conclusione).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Jyrki KATAINEN, *vicepresidente della Commissione europea*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Silvia FREGOLENT (PD), Rocco BUTTIGLIONE (AP), Gianfranco LIBRANDI (SCpI), Guido GUIDESI (LNA), Rocco PALESE (FI-PdL), Francesco CARRIERELLO (M5S), Girolamo PISANO (M5S), Giulio MARCON (SEL) e Francesco BOCCIA, *presidente*, e il senatore Paolo GUERRIERI PALEOTTI (PD), ai quali replica Jyrki KATAINEN, *vicepresidente della Commissione europea*.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ringrazia il vicepresidente Katainen per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2803 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 12

SEDE REFERENTE

Giovedì 15 gennaio 2015. — Presidenza del presidente della I Commissione, Francesco Paolo SISTO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici, e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.25.

DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 2803 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 gennaio.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, comunica che è stata avanzata la richiesta di ascoltare in audizione, nell'ambito dell'esame del provvedimento in oggetto, il prefetto di Roma, Giuseppe Pecoraro. È inoltre pervenuta una richiesta di audizione da parte dell'Unione Inquilini.

D'intesa con la presidenza della V Commissione, avverte che l'audizione del prefetto Pecoraro potrebbe aver luogo lunedì 19 gennaio, alle ore 12. Per quanto riguarda la richiesta dell'Unione Inquilini, potrebbe essere messa a disposizione dei deputati la dettagliata relazione già trasmessa dalla predetta associazione.

Le Commissioni concordano.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, avverte, inoltre, che è pervenuto il parere del Comitato per la legislazione.

Il sottosegretario Sesa AMICI, richiamando i rilievi formulati nella seduta precedente da parte del deputato Cozzolino, con riferimento al fatto che il disegno di legge di conversione in oggetto non è corredato dalla relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), fa presente che l'esenzione dall'Air nel caso di specie è stata disposta dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio, a norma dell'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, con la motivazione che lo schema di decreto-legge recante proroga

di termini previsti da disposizioni legislative riveste carattere di necessità ed urgenza.

Emanuele COZZOLINO (M5S) rileva che la motivazione addotta, riferendosi ai presupposti di necessità ed urgenza del decreto-legge, risulta tautologica oltre che poco veritiera, considerato che il predetto decreto reca la proroga di termini già più volte prorogati.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) evidenzia come l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge, proroghi ancora una volta – dal 31 dicembre 2014 al 30 settembre 2015 – il termine per le elezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) nonché il termine – dal 30 marzo 2015 al 31 dicembre 2015 – entro il quale sono da considerarsi non dovuti i pareri (obbligatori e facoltativi) dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola.

Reputa, inoltre, rilevante il contenuto del comma 6 del medesimo articolo 6, che proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 marzo 2015 il termine per l'indizione del primo corso-concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici, in considerazione delle esigenze di copertura di posti vacanti nelle regioni nelle quali sia esaurita la graduatoria del concorso del 2011.

Giuseppe D'AMBROSIO (M5S), nel concordare con le osservazioni svolte dal collega Cozzolino, fa presente che attende dal Governo una risposta in merito al quesito oggetto di due interrogazioni da lui presentate riguardanti la natura delle contabilità speciali delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani. Ricorda, poi, che il provvedimento in esame, all'articolo 4, comma 3, proroga le risorse disponibili sulle predette contabilità speciali ed osserva, al riguardo, che esistono numerose opere pubbliche incompiute nel territorio delle citate province. Ciò, a suo avviso, rende necessario decidere con chiarezza se utilizzare i fondi disponibili sulle contabilità speciali per completare tali opere ovvero se non portarle a termine.

Dorina BIANCHI (AP) chiede se sia possibile svolgere nella giornata di lunedì un'ulteriore audizione, oltre quella del prefetto Pecoraro, riservandosi di indicare il nominativo di riferimento.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, ritiene che la richiesta formulata dalla collega Bianchi possa essere accolta, purché il nominativo sia indicato alla presidenza delle Commissioni riunite in tempi molto stretti.

Rocco PALESE (FI-PdL) segnala in via preliminare la discutibile prassi rappresentata dal sistematico ricorso, sul finire di ciascun anno solare, allo strumento del decreto-legge recante proroga di termini previsti da precedenti disposizioni legislative.

A suo giudizio, infatti, tale tipo di provvedimento spesso denota, tra l'altro, la scarsa capacità di assicurare sul piano amministrativo, non da ultimo a causa delle inefficienze riscontrabili al livello burocratico, la necessaria attuazione a precedenti deliberazioni legislative adottate dal Parlamento.

In secondo luogo, osserva come, per sua natura, il decreto-legge di proroga di termini presenta le caratteristiche di un provvedimento cosiddetto *omnibus*, contenente una pluralità di misure tra di loro scarsamente coerenti e spesso onerose dal punto di vista delle relative implicazioni finanziarie.

Evidenzia, altresì, che tale genere di provvedimento si presta a divenire oggetto, nel corso dell'esame parlamentare, della pressante richiesta di puntuali modificazioni o aggiunte al testo da parte delle diverse forze politiche, a volte anche su sollecitazione di soggetti esterni rappresentativi di interessi settoriali.

Alla luce di tali considerazioni, ferma restando la personale contrarietà rispetto all'adozione dei decreti-legge recanti la proroga di termini, auspica che il testo presentato alle Camere dal Governo possa se non altro mantenere quanto più possibile nel corso dell'esame parlamentare inalterato il proprio contenuto.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, con riferimento alle considerazioni formulate dal deputato Palese, ricorda che, come evidenziato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 22 del 2012, i cosiddetti decreti «milleproroghe», «sebbene attengono ad ambiti materiali diversi ed eterogenei, devono obbedire alla ratio unitaria di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento».

Ricorda che, secondo quanto convenuto nell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 14 gennaio scorso, il termine per la presentazione di proposte emendative al provvedimento in esame scadrà il prossimo martedì 20 gennaio, alle ore 15.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici. C. 106 Realacci (Esame e rinvio)	15
ERRATA CORRIGE	20

SEDE REFERENTE

Giovedì 15 gennaio 2015. — Presidenza del presidente della VIII Commissione, Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.55.

Disposizioni concernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici.

C. 106 Realacci.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Mara MUCCI (M5S), *relatore per la X Commissione*, illustra il contenuto del provvedimento in titolo per le parti che rientrano più direttamente negli ambiti di competenza della X Commissione.

Segnala che la nuova disciplina europea sui prodotti cosmetici – dettata dal regolamento (CE) n.1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio – si applica a partire dal mese di luglio 2013. Tale regolamento ha rifiuto in un testo unico le

norme della direttiva 76/768/CEE (recepita nell'ordinamento nazionale dalla legge n. 713/1986), concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, e tutte le successive modifiche apportate alla direttiva medesima.

Le disposizioni del regolamento sono volte a garantire la tutela della salute e l'informazione dei consumatori, vigilando sulla composizione e sull'etichettatura dei prodotti. Il regolamento prevede inoltre il divieto degli esperimenti sugli animali e la valutazione della sicurezza dei prodotti sia dal punto di vista della tutela della salute umana che dell'ambiente.

L'autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni relative alla sicurezza dei cosmetici (articolo 16 della L. 97/2013) e del regolamento REACH (*Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals*) è il Ministero della salute.

A livello europeo esiste un sistema a partecipazione volontaria di etichettatura ecologica (c.d. Ecolabel, disciplinato dal Regolamento (CE) n. 66/2010), un marchio europeo di qualità ecologica per promuovere prodotti con minore impatto sul-

l'ambiente durante l'intero ciclo di vita e per offrire ai consumatori informazioni accurate, non ingannevoli e scientificamente fondate sull'impatto ambientale dei prodotti. I criteri per il marchio Ecolabel sono determinati su base scientifica e considerando l'intero ciclo di vita dei prodotti, dalla loro elaborazione fino al loro smaltimento.

Entrando nel merito delle disposizioni della proposta di legge, l'articolo 1 individua l'ambito di applicazione della proposta di legge nei prodotti cosmetici, rinviando al riguardo all'articolo 1 della legge 11 ottobre 1986, n. 713. La legge n. 713/1986, che aveva recepito la direttiva 76/768/CEE, definisce come prodotti cosmetici le sostanze e le preparazioni, diverse dai medicinali, destinate ad essere applicate sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo, esclusivo o prevalente, di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, correggere gli odori corporei, proteggerli o mantenerli in buono stato.

Tali prodotti vengono poi elencati, in accordo con la direttiva, nell'allegato I al citato articolo 1 della legge 11 ottobre 1986, n. 713:

creme, emulsioni, lozioni, gel e oli per la pelle (mani, piedi, viso, ecc.);

maschere di bellezza (ad esclusione dei prodotti per il peeling);

fondotinta (liquidi, paste, ciprie);

cipria per il trucco, talco per il dopobagno e per l'igiene corporale, ecc.;

saponi da toilette, saponi deodoranti, ecc.;

profumi, acque da toilette ed acqua di Colonia;

preparazioni per bagni e docce (sali, schiume, oli, gel, ecc.);

prodotti per la depilazione;

deodoranti ed antisudoriferi;

prodotti per il trattamento dei capelli;

tinture per capelli e decoloranti;

prodotti per l'ondulazione, la stiratura e il fissaggio;

prodotti per la messa in piega;

prodotti per pulire i capelli (lozioni, polveri, shampoo);

prodotti per mantenere i capelli in forma (lozioni, creme, oli);

prodotti per l'acconciatura dei capelli (lozioni, lacche, brillantine);

prodotti per la rasatura (saponi, schiume, lozioni, ecc.);

prodotti per il trucco e lo strucco del viso e degli occhi;

prodotti destinati ad essere applicati sulle labbra;

prodotti per l'igiene dei denti e della bocca;

prodotti per l'igiene delle unghie e lacche per le stesse;

prodotti per l'igiene intima esterna;

prodotti solati;

prodotti abbronzanti senza sole;

prodotti per schiarire la pelle;

prodotti antirughe.

Ricorda peraltro, come già anticipato, che la direttiva 76/768/CEE, recepita con la citata legge, è stata abrogata a decorrere dall'11 luglio 2013, dall'articolo 38 del Regolamento (CE) 30 novembre 2009, n. 1223/2009, che attualmente costituisce il riferimento normativo principale in materia di cosmetici. La definizione contenuta nell'articolo 2 è la seguente:

a) « prodotto cosmetico »: qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose

della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei;

b) « sostanza »: un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale od ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurezze derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione;

c) « miscela »: una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze.

Al riguardo, segnala l'opportunità di riferire l'ambito di applicazione della proposta di legge in esame alla definizione di prodotto cosmetico recata dal Regolamento (CE) 30 novembre 2009, n. 1223/2009.

L'articolo 2 individua come presupposti per l'assegnazione del marchio italiano di qualità ecologica:

l'inclusione dei cosmetici nel gruppo di prodotti indicati dall'allegato I annesso alla legge 713/1986;

il rispetto dei criteri ecologici stabiliti dalla proposta di legge in esame.

Al riguardo, segnala che l'elenco contenuto nell'allegato I annesso alla legge n. 713/1986 riproduceva quello contenuto nell'abrogata direttiva 76/768/CEE. Tale elenco non è stato ripreso dal Regolamento (CE) 30 novembre 2009, n. 1223/2009. Ritiene si dovrebbe valutare l'opportunità di mantenere nel testo tale riferimento.

Viene dunque istituito il « marchio italiano di qualità ecologica », su base volontaria (in base al successivo articolo 4, viene concesso su richiesta del produttore).

Gli articoli 3, 4 e 5, che saranno trattati nella relazione della collega della Commissione Ambiente, definiscono, rispettivamente, i parametri e i criteri ecologici che

devono essere valutati ai fini dell'attribuzione del marchio di qualità ecologica, i limiti, i metodi di prova ed i criteri di valutazione e gli strumenti di calcolo previsti dal precedente articolo 3 che saranno individuati tramite apposito regolamento, nonché le finalità dei controlli stabiliti dalla presente proposta di legge.

L'articolo 6 istituisce un Comitato di certificazione costituito da cinque soggetti che, secondo quanto prevede la norma, sono nominati con il contributo del mondo scientifico, dei consumatori e dei produttori. Il Presidente, che ha potere di firma, è nominato nell'ambito dei componenti del Comitato. Il Comitato di certificazione può delegare l'analisi dei « dossier ecologici », della realizzazione degli strumenti di calcolo e di altre funzioni relative ai criteri ad un ente terzo in possesso delle necessarie esperienza e competenza.

Per chiunque adotti il marchio di certificazione in maniera impropria o abusiva, l'articolo 7 prevede delle sanzioni, rinviando al libro secondo, titolo VII, capo II, del codice penale e al Codice della proprietà industriale (decreto legislativo n. 30/2005). L'infrazione è pubblicata in uno dei giornali nazionali oltre che sul sito *internet* dell'ente stesso.

Il rinvio al Codice della proprietà industriale per la tutela del marchio sembrerebbe ricondurre il « marchio italiano di qualità ecologica » alla configurazione di marchio collettivo (articolo 11 del Codice della proprietà industriale) volontario, di proprietà pubblica, e dunque di un marchio registrato, e non di una mera certificazione volontaria di qualità. Tali caratteristiche, peraltro, non sono specificate esplicitamente nell'articolo 2 della presente proposta di legge. Ricorda che il marchio collettivo è un segno distintivo che svolge principalmente la funzione di garantire particolari caratteristiche qualitative di prodotti e servizi di più imprese e serve a contraddistinguerli per la loro specifica provenienza, natura o qualità. La definizione di marchio collettivo è quella riportata dall'articolo 2570 del cCo e dall'articolo 11 del CPI (Codice di Proprietà Industriale) quale marchio la cui registra-

zione viene richiesta non da un singolo imprenditore per contraddistinguere i prodotti provenienti dalla propria azienda, bensì « da soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi ». L'articolo 2570 c.c. e in modo analogo l'articolo 11 del CPI (Codice di Proprietà Industriale – D. Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30) prevedono che i suddetti soggetti « possono ottenere la registrazione di marchi collettivi per concederne l'uso, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a produttori e commercianti ».

Di norma il « marchio collettivo » viene richiesto da enti e/o associazioni per dare certezza alla provenienza e/ o garanzia alla qualità. Il marchio viene considerato « collettivo » perché deve essere concesso a qualsiasi operatore economico lo richieda e sia in grado di rispettarne tutti i requisiti di applicazione così come definiti nel regolamento di utilizzo, allegato alla richiesta di protezione, prodotta dall'ente o associazione che gestisce il marchio collettivo nella fase della prima registrazione. A differenza del marchio « commerciale », quindi, l'uso non può essere limitato ad operatori scelti da parte del proprietario del marchio.

Il marchio collettivo è definito pubblico se il titolare è un ente pubblico, privato quando il titolare è un soggetto privato, generalmente nella forma giuridica di consorzio o associazione.

L'articolo 19 del CPI concede in generale anche alle amministrazioni dello Stato, alle regioni, province o comuni la facoltà di ottenere registrazioni di marchio.

In particolare, il marchio di qualità ha la funzione di certificare che il prodotto sul quale è apposto abbia determinate caratteristiche qualitative e/o sia stato prodotto seguendo determinati procedimenti.

La sua peculiarità, dunque, non è quella di indicare da quale impresa proviene il prodotto, bensì certificare ai potenziali clienti che il prodotto è conforme a determinati standard.

Ricorda inoltre che in sede comunitaria, l'articolo 15 della direttiva 22 ottobre

2008, n. 2008/95/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, dispone che gli stati membri hanno la facoltà di stabilire che i segni o le indicazioni che, nel commercio, possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi costituiscano marchi collettivi, oppure marchi di garanzia o di certificazione. Un marchio siffatto non autorizza il titolare a vietare ai terzi l'uso commerciale di detti segni o indicazioni, purché l'utilizzazione sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale; in particolare un siffatto marchio non può essere fatto valere nei confronti di un terzo abilitato a usare una denominazione geografica. In tale normativa si distingue tra marchio collettivo in senso stretto, (*collective mark* cioè marchio che identifica la provenienza di prodotti o servizi da certe imprese associate o consorziate) dal marchio di garanzia o di certificazione (*certification mark*), che ha invece la funzione esclusiva di garantire origine geografica, natura e qualità di certi prodotti.

Concludendo, auspica la rapida istituzione di un comitato ristretto che possa approfondire le questioni legate al provvedimento in esame, anche procedendo ad un breve ciclo di audizioni.

Martina NARDI (PD), *relatore per la VIII Commissione*, prima di soffermarsi sulle disposizioni di stretta competenza dell'VIII Commissione, richiamate dalla collega Mucci, ritiene opportuno evidenziare che in Italia non esiste alcuna forma di certificazione ecologica relativa ai cosmetici gestita e garantita dallo Stato e che ciò determina, come evidenziato anche dall'Associazione internazionale di dermatologia ecologica (Skineco), notevoli effetti sull'ambiente e sull'ecosistema, effetti non del tutto noti né quantificabili. Fa presente, quindi, tenuto conto che molti Paesi dell'Unione europea già dispongono di uno schema di certificazione ecologica nazionale, ad esempio la Francia, i Paesi scandinavi e la Germania, che la proposta di legge in titolo persegue, come evidenziato

nella relazione illustrativa, l'obiettivo di fornire ai consumatori un efficace strumento per effettuare scelte *super partes*, ponendo l'Italia in una posizione di avanguardia temporale nei confronti degli altri Paesi dell'Unione europea, per andare verso un'Europa che punti all'eco design per tutti i suoi prodotti. Una normativa in tal senso potrebbe peraltro dare vita a filiera virtuosa, idonea a diventare uno dei campi di azione della green economy e della chimica verde.

Nel passare quindi all'illustrazione più dettagliata delle disposizioni di competenza dell'VIII Commissione, segnala che l'articolo 3 definisce i parametri e i criteri ecologici che devono essere valutati ai fini dell'attribuzione del marchio di qualità ecologica. In particolare, ai sensi del comma 1 del suddetto articolo, per ogni tipologia di prodotto cosmetico sono stabiliti limiti relativi ai seguenti parametri: valore dell'impatto tossicologico sugli organismi acquatici (CDVTox); quantità di sostanze non biodegradabili aerobicamente; quantità di sostanze non biodegradabili anaerobicamente; sostanze bioaccumulabili disturbatori endocrini; presenza di sostanze espressamente vietate; incidenza ecologica dell'imballaggio. Al fine di consentire il controllo dei citati parametri da parte dei fabbricanti, il comma 2 dell'articolo 3 prevede la predisposizione di un apposito strumento di calcolo, precisando che l'insieme dei dati risultanti dal controllo costituisce il « dossier ecologico » del prodotto cosmetico. I criteri ecologici e i connessi criteri di valutazione e di verifica sono validi per 3 anni a decorrere dalla data della loro adozione. L'articolo 4, comma 1, demanda ad un apposito regolamento, che dovrà essere adottato di concerto dai Ministri dell'ambiente e della salute, la determinazione, per ogni tipo di prodotto cosmetico, di limiti, metodi di prova, criteri di valutazione e strumenti di calcolo previsti dal precedente articolo 3. I commi 2 e 3 dell'articolo 4 elencano i criteri che dovranno informare l'emana-

zione del regolamento attuativo riguardo, rispettivamente, ai limiti relativi alla tossicità, alla nocività e alla biodegradabilità, ed alla qualità degli imballaggi, comprendenti gli involucri e i contenitori del prodotto. Ai sensi del comma 4, inoltre, il regolamento attuativo determina i metodi di prova ammessi per ciascuna componente e parametro, precisando altresì che possono essere utilizzati metodi di prova diversi da quelli indicati nel regolamento, purché riconosciuti equivalenti dal Comitato di certificazione sulla base di motivata richiesta presentata dal produttore. Il comma 5 disciplina la procedura per l'ottenimento del marchio, a partire dalla richiesta di concessione, e le informazioni che devono essere a tal fine fornite all'autorità competente. In base a tale comma, il produttore, all'atto della richiesta di concessione del marchio di qualità ecologica, dichiara la composizione esatta del prodotto (denominazione, elementi identificativi, quantità e concentrazione di ciascun componente, compresi gli additivi, e relativa funzione nel preparato, scheda informativa o di sicurezza relativa al prodotto medesimo). Per ciascun componente, il produttore fornisce la documentazione necessaria per la certificazione. Il produttore può anche valersi, a questo fine, di documentazione proveniente dai propri fornitori, diretti o indiretti. Il Comitato di certificazione può chiedere integrazioni della documentazione presentata e disporre l'esecuzione di verifiche da parte di laboratori indipendenti dal produttore. Alla richiesta di concessione del marchio è allegato un esemplare dell'imballaggio del prodotto. Infine, il comma 6 dell'articolo 4 stabilisce che l'imballaggio del prodotto che ha ottenuto il marchio di qualità ecologica riporta in modo ben visibile il marchio di certificazione ambientale e la seguente dicitura: « Questo prodotto ha ottenuto il marchio di qualità ecologica italiana perché riduce l'impatto sull'ecosistema, garantisce un livello ottimale di biodegradabilità e limita la produzione di rifiuti ».

L'articolo 5 della proposta di legge in esame disciplina le finalità dei controlli stabiliti dalle disposizioni in essa contenute, precisando che essi sono volti in particolare a promuovere: la riduzione

dell'inquinamento idrico limitando il quantitativo di ingredienti potenzialmente dannosi e il carico tossico totale del prodotto cosmetico; la riduzione al minimo della produzione di rifiuti, diminuendo la quantità di imballaggi; la riduzione o la prevenzione dei potenziali rischi per l'ambiente connessi all'uso di sostanze pericolose. Il comma 2 del medesimo articolo, inoltre, prevede che i controlli contribuiscono ad accrescere la consapevolezza ambientale dei consumatori. Viene altresì stabilito che i criteri sono fissati a livelli tali da promuovere l'assegnazione del marchio di qualità ecologica ai prodotti cosmetici che presentano un carico ambientale inferiore alla media dei prodotti in commercio.

Ciò premesso, data la particolare rilevanza della materia trattata, rileva infine l'opportunità che le Commissioni procedano allo svolgimento di uno specifico ciclo di audizioni sul tema.

Concludendo, ritiene che sulla proposta di legge in esame, dopo la conclusione del dibattito preliminare che spera sia ampio e partecipato, sarà opportuno prevedere un'adeguata istruttoria legislativa con lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni.

Ermete REALACCI, *presidente*, sottolinea che sulla materia è senz'altro neces-

sario un approfondimento, anche in relazione all'entrata in vigore del regolamento UE citato nelle relazioni. Informa inoltre che è stata assegnata nella giornata odierna anche un'altra proposta di legge del collega Abrignani che dovrà essere abbinata. Auspica infine che con un lavoro rapido ed efficace il nostro Paese possa essere il primo nell'Unione a dotarsi di una normativa innovativa in materia di cosmetici ecologici.

Alberto ZOLEZZI (M5S), concorda con il Presidente sulla necessità di un adeguato lavoro istruttorio e con la proposta delle relatrici di procedere ad alcune audizioni.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo la parola, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 254 del 17 giugno 2014, a pagina 3, prima colonna, alla quindicesima riga, le parole: « , *indi del presidente della X Commissione, Guglielmo EPIFANI* » devono intendersi soppresse.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione. Emendamenti C. 2613-8-14-21-32-33-34-148-177-178-179-180-243-247-284-329-355-357-379-398-399-466-568-579-580-581-582-757-758-839-861-939-1002-1259-1273-1319-1439-1543-1660-1706-1748-1925-1953-2051-2147-2221-2227-2293-2329-2338-2378-2402-2423-2441-2458-2462-2499-A .

21

COMITATO DEI NOVE

Giovedì 15 gennaio 2015.

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione.

Emendamenti C. 2613-8-14-21-32-33-34-148-177-178-179-180-243-247-284-329-355-357-379-398-399-466-568-579-580-581-582-757-758-839-861-939-1002-1259-1273-1319-1439-1543-1660-1706-1748-1925-1953-2051-2147-2221-2227-2293-2329-2338-2378-2402-2423-2441-2458-2462-2499-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9.45 alle 10 e dalle 13.50 alle 13.55.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera <i>m</i>), della legge 28 aprile 2014, n. 67. Atto n. 130 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	22
---	----

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e delle direzioni distrettuali antiterrorismo. C. 1609 Dambruoso (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	23
--	----

INTERROGAZIONI:

5-04374 Rossomando: Sui progetti sperimentali per promozione dell'attività lavorativa in carcere.	
5-04409 Iori: Sui progetti sperimentali per promozione dell'attività lavorativa in carcere .	24
<i>ALLEGATO (Testo della risposta)</i>	26
AVVERTENZA	25

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 15 gennaio 2015. — Presidenza del Presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera *m*), della legge 28 aprile 2014, n. 67.

Atto n. 130.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 14 gennaio 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che ieri è stata svolta la relazione dall'onorevole Ermini e che la prossima settimana si svolgeranno delle audizioni.

Vittorio FERRARESI (M5S) preannuncia la richiesta di alcune audizioni.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE REFERENTE

Giovedì 15 gennaio 2015. — Presidenza del Presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 14.05

Istituzione della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e delle direzioni distrettuali antiterrorismo.

C. 1609 Dambruoso.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 gennaio 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che sono stati presentati emendamenti al provvedimento in esame (*vedi allegato al Bollettino delle Giunte e delle Commissioni dell'8 gennaio 2015*). Avverte che il deputato Giulia Sarti ha ritirato tutti gli emendamenti presentati, per cui rimangono da esaminare solo due emendamenti presentati da deputati del gruppo SEL, che peraltro non apportano modifiche sostanziali al testo.

Daniele FARINA (SEL) ritira gli emendamenti 2.2 e 3.2.

Il viceministro Enrico COSTA, dopo aver sottolineato che il Governo ritiene di estremo interesse l'oggetto della proposta di legge in esame, chiede alla Commissione di sospendere per quindici giorni l'esame della medesima, al fine di poter concludere l'istruttoria in atto in merito a tale oggetto. All'esito di questa verifica il Governo valuterà quali iniziative, anche eventualmente di natura legislativa, intraprendere. Ricorda che nei giorni scorsi sul tema del raccordo giudiziario delle indagini in materia di terrorismo si è tenuto un incontro tra i Ministri della Giustizia e dell'Interno al quale hanno partecipato procuratori distrettuali interessati da una eventuale riforma, proprio per valutare quale sia la struttura migliore da realizzare. Chiede quindi di non procedere per quindici ad alcuna votazione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rivela che in questa fase, considerato che sono stati ritirati tutti gli emendamenti presentati, non vi è alcuna deliberazione

da fare finché non si siano espresse le Commissioni competenti in sede consultiva sul testo originario della proposta di legge in esame. Vi sono quindi due strade che possono essere intraprese: chiedere alle Commissioni competenti il parere sul testo della proposta di legge, al quale non risultano più essere presentati emendamenti, ovvero attendere i quindici giorni chiesti dal Governo e verificare successivamente come procedere in base alla eventuale circostanza che il governo abbia presentato nel frattempo degli emendamenti. Chiede al relatore ed ai rappresentanti dei gruppi di esprimere il loro orientamento alla luce della richiesta del Governo.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI), *relatore*, dopo aver ricordato che anche nel corso delle audizioni sia i magistrati che i rappresentanti delle forze di polizia sentiti hanno rimarcato come da venticinque anni sia iniziata una discussione sul tema oggetto della proposta di legge in esame ed aver sottolineato che nel corso dell'*iter* legislativo avviato il 28 novembre del 2013 il Governo non abbia mai ritenuto di intervenire per porre delle questioni o formulare delle soluzioni, esprime l'avviso che la Commissione non debba sospendere i propri lavori, chiedendo il parere sul testo alle Commissioni competenti.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ritiene che una soluzione che tenga conto tanto dell'esigenza del Governo che delle prerogative della Commissione possa essere la richiesta del parere alle Commissioni competenti con l'impegno di non concludere l'esame in sede referente prima di quindici giorni anche nel caso in cui i pareri dovessero pervenire prima. Naturalmente qualora la Commissione dovesse modificare successivamente il testo a causa dell'approvazione di emendamenti del Governo nel frattempo eventualmente presentati verrebbe chiesto un nuovo parere alla medesima Commissione.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI), *relatore*, dichiara di condividere la soluzione appena prospettata dal presidente.

Giulia SARTI (M5S), Nicola MOLteni (LNA), Daniele FARINA (SEL), Walter VERINI (PD) concordano con il Presidente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, preso dell'orientamento della Commissione, avverte che il testo della proposta di legge sarà trasmesso alle Commissioni competenti per il parere e che comunque tale proposta di legge non sarà posta all'ordine del giorno della Commissione prima di quindici giorni, così come chiesto dal Governo. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

INTERROGAZIONI

Giovedì 15 gennaio 2015. — Presidenza del Presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 14.15.

5-04374 Rossomando: Sui progetti sperimentali per promozione dell'attività lavorativa in carcere.

5-04409 Iori: Sui progetti sperimentali per promozione dell'attività lavorativa in carcere.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il viceministro Enrico COSTA risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Anna ROSSOMANDO (PD) si dichiara parzialmente soddisfatta in quanto la risposta del Governo serve a capire in quale modo si stia muovendo il DAP sul tema

oggetto dell'interrogazione. Dalla risposta risulta anche chiaro che comunque il progetto in questione è stato sempre considerato sperimentale e finalizzato a determinati obiettivi. È da considerare positiva anche la circostanza che presso il Ministero della Giustizia sia in atto una istruttoria per vedere come non disperdere il patrimonio conoscitivo, ma anche e specialmente professionale, sviluppato nel corso del progetto. Ritiene che sia di fondamentale importanza che l'istruttoria non si basi su meri parametri economici, ma tenga conto che i progetti sul lavoro nelle carceri sono un fondamentale strumento di recupero e rieducazione del detenuto. Conclude sottolineando l'esigenza che siano previsti nuovi strumenti volti ad assicurare un adeguato impiego dei detenuti in attività lavorative, considerato anche che in tal modo si abbatte drasticamente l'eventualità di recidiva.

Vanna IORI (PD) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del Governo. Ritiene, ad esempio, positiva l'emanazione nel luglio scorso di un decreto ministeriale concernente il regolamento recante sgravi fiscali e sgravi contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti per periodi non inferiore a trenta giorni, in quanto si tratta comunque di uno strumento che servirà a promuovere il lavoro nelle carceri. A tale proposito, pur ricordando che nei giorni scorsi il direttore del DAP ha rilasciato una intervista nel quale ha espresso apprezzamenti a favore del progetto oggetto dell'interrogazione, ritiene che, a fronte delle difficoltà rappresentate dal Governo nel replicare il progetto che scade proprio oggi, non ci si debba fossilizzare sulla esperienza fatta, ma si debbano trovare nuove soluzioni che consentano comunque di dare al lavoro in carcere quel ruolo fondamentale che deve avere nel percorso rieducativo del detenuto. Ora occorre non disperdere l'esperienza fatta dai detenuti che grazie al progetto in scadenza hanno potuto avere una esperienza lavorativa nelle carceri.

Ritiene che sia di fondamentale importanza che il Ministero della Giustizia fac-

cia un monitoraggio del numero dei detenuti coinvolti in esperienze lavorative, delle attività svolte, dei compiti affidati e specialmente dei casi di recidiva da parte di tali detenuti. Una volta acquisiti questi dati sarà più facile trovare delle soluzioni adeguate che garantiscano ai detenuti di poter lavorare nelle carceri, in una ottica di rieducazione e di reinserimento nella società.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena.
C. 2798 Governo.

ALLEGATO

5-04374 Rossomando: Sui progetti sperimentali per promozione dell'attività lavorativa in carcere.

5-04409 Iori: Sui progetti sperimentali per promozione dell'attività lavorativa in carcere.

TESTO DELLA RISPOSTA

Nell'ambito del Programma Esecutivo d'Azione (P.E.A.) n. 14 del 2003 è stato approvato un progetto relativo al confezionamento pasti nelle cucine detenuti, che ha progressivamente coinvolto gli istituti penitenziari di Trani, Torino, Roma Rebibbia Nuovo Complesso, Roma Rebibbia (casa di reclusione), Ragusa, Padova, Siracusa, Milano-Bollate, Ivrea e Rieti.

Secondo quanto comunicato dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, il progetto prevedeva l'affidamento della gestione dei servizi cucina a cooperative – individuate dalle Direzioni – che provvedevano alla formazione dei detenuti addetti ed alla supervisione nella preparazione dei pasti ed assumevano, secondo i contratti collettivi di categoria, i lavoratori così formati. I termini dell'iniziativa prevedevano che le cooperative riceversero, a titolo di corrispettivo, un « gettone » giornaliero per ciascun detenuto presente in istituto, impiegando materie prime fornite dalla stessa Amministrazione.

Obiettivo del P.E.A. era di consentire lo sviluppo di attività collaterali di *catering* e di produzione di alimenti da forno, con conseguente espansione imprenditoriale delle attività delle cooperative cosicché le stesse, ampliando il volume di affari, potessero, da un lato, incrementare il numero dei detenuti lavoranti e, dall'altro, procedere ad una progressiva riduzione del « gettone » giornaliero.

Di fatto, nel 2009, alla scadenza del progetto, il finanziamento della iniziativa

fu trasferito alla Cassa delle Ammende, senza che vi fosse stata la prevista riduzione del gettone *pro capite*, nonostante l'avvio di alcune attività di *catering* e di pasticceria.

Il Dipartimento ha comunicato altresì che, con deliberazione del 18 dicembre 2013, il Consiglio di Amministrazione della Cassa delle Ammende revocò il finanziamento della iniziativa, sulla scorta della normativa che disciplina le finalità e gli interventi della Cassa e tenuto conto che la stessa può finanziare soltanto « progetti dell'Amministrazione Penitenziaria o programmi che tendono a favorire il reinserimento » mediante erogazioni di contributi limitati nel tempo e per progetti che, in prospettiva, prevedano una reale concreta possibilità di continuità autonoma, non assistita da ulteriori sovvenzioni.

Secondo tale rappresentazione, il gettone giornaliero corrisposto per il confezionamento pasti (pari ad euro 1,50 + IVA al giorno per singolo detenuto) ha, invece, rappresentato il mero corrispettivo di un servizio e si è rivelato inidoneo all'avvio di progettualità o programmi finalizzati ad alimentare commesse esterne in grado di ampliare il volume di affari ed il numero dei detenuti lavoranti.

Inoltre, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – presso il quale è per legge istituito l'autonomo ente Cassa delle Ammende – comunicava di ritenere che l'ente predetto non avrebbe potuto continuare a svolgere il ruolo di finanzia-

tore primario in favore di soli dieci istituti, impiegando gran parte delle proprie risorse ed a fronte di limitate entrate annuali.

Il mancato ulteriore rinnovo del progetto – la cui scadenza era stata peraltro più volte prorogata – appare, pertanto, scelta degli organi di amministrazione attiva dettata da obiettivi ostacoli normativi.

Del resto, anche l'analisi dei costi ha evidenziato – secondo quanto riferito – una certa variabilità da istituto ad istituto e, comunque, una loro maggiore onerosità rispetto alla gestione diretta del servizio, praticata generalmente in tutti gli altri istituti penitenziari.

Dai dati pervenuti dalla Cassa delle Ammende, risulta, inoltre, che il numero complessivo di lavoratori detenuti impiegati a tempo pieno nell'anno 2014 nell'ambito del progetto ammonta a 116 unità, mentre il numero dei lavoratori detenuti impiegati in servizi connessi ammonta a 53 unità.

Alla luce delle evidenziate motivazioni, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – preso atto della cessazione della erogazione del finanziamento da parte della Cassa delle Ammende – ha comunicato che tutti gli istituti interessati al progetto hanno assicurato di poter proseguire il servizio in economia, con affidamento diretto e con impiego di egual numero di detenuti, ed hanno in tal senso già da tempo predisposto le necessarie misure organizzative.

Tale soluzione – secondo quanto riferito dal Dipartimento, che ha opportunamente sensibilizzato i Provveditorati Regionali ad adottare ogni iniziativa e controllo sul passaggio di gestione – garantirà la regolare prosecuzione del servizio, negli

stessi termini in cui viene assicurato in tutti gli istituti penitenziari della Repubblica.

Al fine di non disperdere il prezioso patrimonio conoscitivo sviluppato nel corso del progetto, inoltre, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha intrapreso, all'esito di opportuna interlocuzione con il Ministro, iniziative finalizzate a verificare la possibilità di prosecuzione del rapporto di collaborazione con le cooperative esclusivamente per attività diverse dal confezionamento dei pasti.

In generale, il Ministro della Giustizia, sin dall'inizio del suo incarico di Governo, ha sempre riservato grande attenzione alla questione del lavoro penitenziario, considerandolo quale strumento indispensabile per garantire un modello detentivo realmente finalizzato al compimento dei percorsi individuali di risocializzazione sociale.

A tale ottica si ispira la recente emanazione, di concerto con i Ministri dell'Economia e del Lavoro, del decreto ministeriale 24 luglio 2014, n. 148, concernente il « Regolamento recante sgravi fiscali e sgravi contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti », che assicura oltre 30 milioni di euro di sgravi fiscali e contributivi a favore delle imprese che vorranno investire nel lavoro penitenziario, assumendo lavoratori detenuti per periodi non inferiori a trenta giorni.

Il Ministero sta comunque promuovendo specifiche iniziative finalizzate ad incentivare ulteriormente le opportunità di accesso al lavoro in ambito carcerario anche verificando la possibilità di riforma organica della normativa in materia.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazioni nella composizione della Commissione	28
Sui lavori della Commissione	28
Disposizioni in materia di rappresentanza militare. C. 1963 Scanu, C. 1993 Duranti, C. 2097 D'Arienzo, C. 2591 Corda, C. 2609 Cirielli, C. 2679- <i>novies</i> Governo e C. 2748 Petrenga (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	29

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente le modalità di utilizzo dei contributi pluriennali relativi al programma navale per la tutela della capacità marittima della Difesa. Atto n. 128 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	32
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	34
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente le modalità di utilizzo dei contributi pluriennali relativi al programma navale per la tutela della capacità marittima della Difesa. Atto n. 128 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	34
--	----

SEDE REFERENTE

Giovedì 15 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 14.05.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Elio VITO, *presidente*, comunica che a decorrere dal 14 gennaio 2015, il deputato Federico Massa, componente del gruppo del Partito democratico, ha cessato di far parte della Commissione e, nell'ambito dello stesso gruppo, è entrata a farne parte la deputata Paola Boldrini. Esprime a nome della Commissione un ringrazia-

mento al collega Massa per l'impegno e il lavoro svolto e dà il benvenuto all'onorevole Paola Boldrini.

Sui lavori della Commissione.

Elio VITO, *presidente*, avverte che il Parlamento europeo ha approvato nella giornata odierna una risoluzione nella quale si auspica che la vicenda dei nostri due fucilieri di Marina, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, si possa rapidamente e definitivamente risolvere, riconoscendo altresì la competenza giurisdizionale alle autorità italiane o a un arbitraggio internazionale.

Nel ricordare come il Parlamento italiano abbia sempre auspicato il pieno coinvolgimento delle istituzioni internazio-

nali ai fini della soluzione della vicenda, manifesta, a nome suo e dell'intera Commissione, viva soddisfazione per l'approvazione di questo atto, ringraziando tutti i gruppi del Parlamento europeo e i presentatori della risoluzione per aver contribuito a tale importante risultato, che potrà agevolare una positiva e giusta conclusione della vicenda nel rispetto dei diritti dei due fucilieri, nonché delle norme del diritto internazionale.

Disposizioni in materia di rappresentanza militare. C. 1963 Scanu, C. 1993 Duranti, C. 2097 D'Arienzo, C. 2591 Corda, C. 2609 Cirielli, C. 2679-novies Governo e C. 2748 Petrenga.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 dicembre 2014.

Elio VITO, *presidente*, avverte che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 2748, a prima firma dell'onorevole Petrenga che, vertendo sull'identica materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno della Commissione, è stata ad esse abbinata.

Ricorda, quindi, che la Commissione ha deliberato la nomina di un comitato ristretto, i cui lavori inizieranno non appena si sarà concluso il ciclo di ulteriori audizioni deliberate al fine di approfondire la questione della potenziale incidenza sull'ordinamento italiano delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di rappresentanza militare.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), *relatore*, riferendo sulla proposta di legge C. 2748, da ultimo abbinata, rileva che essa incide in particolare sulla struttura della rappresentanza militare, ovvero sull'articolazione interna dei Consigli che la compongono, sulle categorie del personale militare che ne fanno parte, sulle competenze, sui rapporti istituzionali con gli enti locali, nonché sulla composizione dei Consigli stessi, le modalità di elezione dei loro

membri e il diritto di assemblea e di associazione dei militari.

Rileva, quindi, che i primi tre articoli della proposta di legge definiscono la struttura della rappresentanza militare, articolata in due diversi comparti: quello della sicurezza e quello della difesa. In particolare, l'articolo 1 stabilisce che il comparto sicurezza è costituito dalle Forze di polizia ad ordinamento militare e ne fa parte il personale eletto dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza. A sua volta il comparto difesa è costituito dalle Forze armate e ne fa parte il personale eletto dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, nonché del Corpo delle capitanerie di porto.

Evidenzia, poi, che per quanto concerne più direttamente gli organismi della rappresentanza militare del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, l'articolo 2 della proposta di legge in esame prevede – sia per l'Arma dei carabinieri, sia per il Corpo della Guardia di finanza – un Consiglio centrale di rappresentanza (CO-CER), nonché distinti Consigli regionali di base (CORB) in ogni regione nel cui territorio sono presenti insediamenti di Forze di polizia ad ordinamento militare. È prevista inoltre la facoltà dei CORB dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza di riunirsi congiuntamente e unitariamente anche a quelli dell'analogo livello del comparto difesa qualora le materie da trattare abbiano carattere comune.

Analogamente, l'articolo 3 prevede che la rappresentanza del personale militare delle Forze armate si articoli in un CO-CER interforze di cui fanno parte tutti i delegati eletti a livello nazionale nell'Esercito, nella Marina militare, nell'Aeronautica militare e nelle capitanerie di porto e nei CORB di ogni singola Forza armata e delle capitanerie di porto che operano presso le regioni nel cui territorio sono presenti insediamenti delle Forze armate e delle capitanerie di porto. Anche in questo caso è prevista la facoltà dei CORB di riunirsi a livello interforze per trattare

argomenti di interesse comune e altresì riunirsi con i paritetici CORB del comparto sicurezza qualora ritenuto utile e necessario. A sua volta il COCER interforze può riunirsi per singole sezioni di Forza armata e di capitanerie di porto per trattare argomenti specifici inerenti alle Forze armate e alle capitanerie di porto.

Gli articoli 4, 5 e 6 dispongono, invece, in merito alla composizione dei Consigli della rappresentanza, alle modalità di elezione e agli organi direttivi dei consigli della rappresentanza. Nel dettaglio, l'articolo 4 fissa il principio generale in base al quale i consigli di rappresentanza, a tutti i livelli, sono composti da un numero di delegati proporzionalmente eletti nel ruolo di appartenenza, comunque non inferiore numericamente a due unità per ogni singolo ruolo. Ai sensi dell'articolo 5 i rappresentanti eletti nei CORB eleggono a loro volta, nella categoria di appartenenza, i rappresentanti nazionali. Per quanto riguarda, invece l'elezione dei componenti dei COCER (articolo 6) si prevede un'elezione di secondo livello a cui partecipa il personale delegato eletto nei CORB con modalità e rapporti proporzionali per singola Forza armata e categoria.

Fa poi presente che specifiche disposizioni della proposta di legge riguardano la propaganda elettorale e le facoltà e i limiti del mandato dei delegati.

In particolare, per la presentazione dei candidati e dei relativi programmi elettorali l'articolo 7 della proposta di legge dispone che i delegati uscenti convocano e presiedono apposite assemblee organizzate per categoria di appartenenza. A tal fine le assemblee si svolgono durante l'orario di servizio, salvo diversa richiesta del consiglio di rappresentanza competente. Si prevede, poi, che i candidati possano effettuare propaganda attraverso mezzi di comunicazione diretta, siti internet, posta elettronica, lettere o manifesti, nonché attraverso le associazioni professionali di categoria.

Per quanto riguarda, invece, le facoltà e i limiti del mandato dei delegati, l'articolo 8 reca una articolata disciplina di questa materia. In particolare, si prevede

che i rappresentanti del COCER svolgano il loro mandato con incarico esclusivo e senza essere sottoposti a valutazione. Al personale di carriera, all'esaurimento del mandato, si applicano le disposizioni previste per il personale militare impiegato nei servizi di informazione e sicurezza che rientra nei corpi di appartenenza, ai soli fini della ricostruzione della carriera. Per quanto riguarda, invece, i rappresentanti del CORB, si dispone che svolgano il loro mandato con le stesse modalità dei membri del COCER per un periodo non superiore a dodici giorni lavorativi al mese. Il delegato può manifestare pubblicamente il proprio pensiero su tutti gli argomenti non riservati che riguardano la propria attività e avere rapporti anche con organismi estranei alle Forze armate per un migliore assolvimento del proprio mandato.

Gli articoli 9 e 10 dettano norme in merito alla convocazione dei Consigli di rappresentanza e al diritto di assemblea.

Per quanto riguarda le competenze specifiche degli organismi della rappresentanza militare, osserva che gli articoli 11, 12 e 13 recano una dettagliata disciplina con particolare riferimento alla partecipazione degli organismi di rappresentanza militare alla fase di concertazione che precede l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica con i quali vengono regolamentati i rapporti relativi alle due richiamate categorie di personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate. In particolare, si prevede che nell'ambito delle procedure di concertazione di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 – che regola le procedure per disciplinare il rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate – i COCER del comparto difesa e del comparto sicurezza presentino, sei mesi prima della scadenza contrattuale, le proposte e le richieste relative alle sessioni di concertazione per il rinnovo contrattuale al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, dandone contestuale comunicazione al Ministro della difesa e agli altri Ministri presenti al tavolo concertativo.

Per quanto riguarda le competenze specifiche dei COCER, l'articolo 12 stabilisce il principio generale in base al quale spetta a tale organismo la trattazione di tutte le materie che interessano il personale, ad eccezione dell'impiego operativo. La medesima disposizione specifica, poi, che competono ai COCER: la formulazione di pareri, di proposte e di richieste alle Commissioni parlamentari, ai Ministri competenti, allo stato maggiore difesa, agli stati maggiori corrispondenti, nonché ai comandi generali su quanto attiene alla tutela collettiva e individuale dei militari rappresentati relativamente a determinate materie; lo svolgimento del ruolo negoziale, attraverso la contrattazione in occasione delle trattative per il rinnovo del contratto di lavoro; l'informazione preventiva per le materie concernenti i criteri generali per l'attribuzione degli incarichi, la gestione del rapporto di impiego relativamente agli atti normativi e amministrativi di carattere generale relativi allo stato giuridico, previdenziale e assistenziale; l'informazione alla base; la partecipazione a un interscambio informativo con gli organismi interessati alla contrattazione; gli incontri con le associazioni e con gli altri organismi sindacali sui temi di comune interesse, riferiti alle materie di competenza, in circostanze anche diverse dalla partecipazione al contratto di lavoro; la consultazione periodica con i comandi su tutte le materie non di competenza, che possano comunque avere riflessi sulla condizione, sul trattamento e sulla tutela del personale; la partecipazione a convegni e congressi; l'attuazione di interventi di propria iniziativa su fatti specifici ai fini della tutela morale, giuridica, economica, previdenziale e culturale dei militari; l'esame delle richieste dei militari in congedo e dei cittadini su fatti specifici riguardanti la condizione, il trattamento e la tutela morale dei militari; l'esercizio del diritto di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in ordine alle procedure di avanzamento di tutte le categorie rappresentate; la partecipazione dei delegati ogni qualvolta vengono nomi-

nate commissioni cui siano demandate decisioni nell'ambito di materie di competenza dei sindacati dei militari.

L'articolo 13, a sua volta, stabilisce le competenze dei CORB a trattare e a concertare con i comandi corrispondenti tutte le materie di interesse locale sopra richiamate in relazione alle competenze dei COCER e a verificare la loro corretta applicazione. Spetta sempre ai CORB il compito di trattare tutte le materie indicate dal richiamato articolo 12 per poter formulare proposte e richieste ai COCER. I CORB sono, altresì, competenti a trattare con i responsabili delle regioni, delle province e dei comuni le materie riguardanti gli alloggi, i trasporti, la formazione e l'aggiornamento culturali e professionali, le manifestazioni culturali, sport e tempo libero, le dismissioni di infrastrutture, la promozione umana, sociale e benessere del personale.

Ai sensi dell'articolo 14, i CORB concertano con i comandi corrispondenti la programmazione e lo sviluppo delle iniziative da intraprendere nei rapporti con le regioni, con le province e con i comuni, mentre l'articolo 15 prevede che i COCER, anche per singole sezioni, nell'ambito delle materie di competenza, possono chiedere di essere ascoltati dalle Commissioni parlamentari e dai Ministri competenti.

Le ultime disposizioni concernono il diritto di associazione e il regolamento di attuazione della rappresentanza militare. In particolare, ai sensi dell'articolo 16 i militari possono costituire e aderire a proprie associazioni professionali. Al riguardo, viene precisato che dalle competenze delle associazioni professionali sono escluse le funzioni esercitate dalle associazioni combattentistiche e d'arma. Infine, si prevede che il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con gli altri Ministri interessati, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, adotti, con proprio decreto, il nuovo regolamento di attuazione della rappresentanza militare, previa acquisizione del parere dei COCER e delle Commissioni parlamentari competenti. Ogni COCER a li-

vello di sezione approva, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, un regolamento interno per definire le norme relative all'organizzazione e al funzionamento dei vari livelli di rappresentanza.

Segnala, quindi, di aver avuto notizia in merito all'intenzione di alcuni colleghi di presentare ulteriori proposte di legge vertenti sulla medesima materia ed auspica che ciò avvenga con rapidità in modo che — una volta concluso il ciclo di audizioni programmate — si possa procedere speditamente in sede di comitato ristretto alla predisposizione di un testo da adottare come testo base.

Elio Massimo PALMIZIO (FI-PdL) conferma che, per quanto riguarda il suo gruppo, dovrebbe essere a breve assegnata alla Commissione una proposta di legge in materia di rappresentanza militare di cui è primo firmatario.

Il sottosegretario Domenico ROSSI dichiara di condividere le considerazioni della relatrice in merito all'importanza rivestita dall'ulteriore ciclo di audizioni programmate, rilevando come dalle stesse potranno emergere chiarimenti essenziali per delineare il quadro giuridico di riferimento, i quali potranno mettere la Commissione nelle condizioni di decidere con piena cognizione in quale direzione indirizzare la riforma della rappresentanza militare.

Elio VITO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 15 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto ministeriale concernente le modalità di utilizzo dei contributi pluriennali relativi al programma navale per la tutela della capacità marittima della Difesa.

Atto n. 128.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 13 gennaio 2015.

Elio VITO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 13 gennaio 2015, il Governo ha fornito gli ulteriori chiarimenti richiesti dal relatore. Ricorda altresì che il termine per l'espressione del parere scade domenica 18 gennaio e che nell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è convenuto di procedere alla votazione del parere nella seduta di oggi.

Avverte quindi che, a quanto risulta alla presidenza, la Commissione Bilancio ha testé concluso l'esame dell'atto in titolo, deliberando i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario, i quali non sono tuttavia ancora materialmente pervenuti alla Commissione Difesa.

Donatella DURANTI (SEL), considerata la rilevanza delle risorse impegnate dal Programma navale, chiede al presidente di sospendere la seduta in attesa che la Commissione Bilancio trasmetta i rilievi di sua competenza.

La seduta, sospesa alle 14.25, riprende alle 14.30.

Elio VITO, *presidente*, comunica che la Commissione Bilancio ha valutato favorevolmente, con alcuni rilievi, il testo dello schema di decreto ministeriale in esame. Chiede quindi al relatore se sia pronto a presentare la sua proposta di parere.

Gian Piero SCANU (PD), *relatore*, nel dichiarare di non essere pronto a presentare la sua proposta di parere, manifesta forte disappunto per le pressioni che — da diverse parti — sono state

esercitate con intensità su diversi componenti la Commissione in modo da poter orientare il parere della Commissione. Ritiene che sarebbe stato più corretto instaurare un dialogo diretto con il relatore, ma deve invece constatare che né il Governo, né le imprese interessate all'atto hanno offerto la loro disponibilità a fornire al relatore gli ulteriori chiarimenti necessari al fine di metterlo in condizione di presentare una proposta di parere adeguatamente ragionata.

Dichiara quindi che, avendo solo in questo momento preso cognizione dei rilievi formulati dalla Commissione Bilancio, non intende assumersi la responsabilità di presentare una proposta di parere che rischierebbe di non essere sufficientemente meditata e rispettosa delle disposizioni normative in materia di programmi d'armamento recentemente modificate.

Non ritenendo quindi opportuno procedere in maniera affrettata, chiede al rappresentante del Governo la disponibilità di quest'ultimo ad attendere l'espressione del parere parlamentare ancora fino alla fine del mese, per consentire al relatore e alla Commissione di lavorare ad un parere serio e meditato, che non sia condizionato nel contenuto dalle pressioni lobbistiche.

Nel confidare che si possa procedere nel senso indicato, ricorda come nella precedente seduta la strada intrapresa sia stata proprio quella di lavorare in maniera proficua. Ricorda infatti le importanti affermazioni del sottosegretario Alfano riguardo all'assenza di oneri di finanziamento per via del mancato ricorso al mercato finanziario a seguito della rimodulazione degli stanziamenti e alla possibile destinazione dei circa 1,5 miliardi di euro inizialmente previsti per interessi, e questo punto risparmiati, alle quattro unità di pattugliatori d'altura previste come opzionali dal Programma navale.

Conclude preannunciando l'intenzione di presentare una proposta di parere favorevole, ancorché con condizioni o osservazioni, e auspica che questo possa con-

tribuire a rasserenare il clima, nella convinzione che solo un lavoro rispettoso delle disposizioni legislative vigenti possa essere utile.

Elio VITO, *presidente*, manifesta stupore per la richiesta del relatore di rinviare ulteriormente l'espressione del parere da parte della Commissione. Ricorda, infatti, che il termine per l'espressione del parere era inizialmente fissato all'8 gennaio e che la Commissione ha già chiesto alla Presidenza della Camera di prorogarlo di dieci giorni, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento. Ricorda inoltre che, considerato che il nuovo termine viene a scadenza domenica prossima, 18 gennaio, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, aveva concordato di concludere l'esame nella seduta di oggi.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO dichiara di non essere nelle condizioni di impegnare il Governo ad attendere l'espressione del parere parlamentare oltre il termine di scadenza del 18 gennaio 2015. Quanto al merito della questione sollevata dal relatore, ribadisce quanto già detto nella precedente seduta, vale a dire che inizialmente era previsto che una parte dei 5,4 miliardi di euro stanziati per il Programma navale dovesse servire a coprire anche oneri di finanziamento, in quanto la modulazione negli anni delle autorizzazioni di spesa relative al Programma non consentiva di realizzare quest'ultimo – che d'altra parte ha carattere di urgenza – senza il ricorso al finanziamento da parte di istituti abilitati. Successivamente, tuttavia, gli stanziamenti in questione sono stati rimodulati, nel rispetto del limite complessivo della spesa autorizzata, per essere adeguati alle necessità di cassa che si determinano in ragione dei pagamenti programmati e questo ha reso possibile evitare il ricorso al finanziamento e le connesse spese per oneri finanziari. Della rimodulazione è stata data evidenza nel disegno di legge di bilancio e nella tabella E della legge di stabilità 2015.

Quanto poi a alla questione di che cosa si debba fare delle somme precedentemente destinate agli oneri di finanziamento, sottolinea che i rilievi trasmessi dalla Commissione Bilancio prevedono che le stesse debbano costituire economie di spesa, salvo che, ove necessario, siano utilizzate per l'eventuale ulteriore implementazione del Programma navale. A questo riguardo si limita a ricordare che il predetto Programma, che la Commissione ha già esaminato e sul quale si è già pronunciata, prevede l'acquisto di determinate unità, tra cui sei pattugliatori polivalenti d'altura, e l'opzione per l'acquisto di ulteriori quattro pattugliatori polivalenti d'altura.

Conclude esprimendo l'auspicio che la Commissione Difesa si pronunci nei termini stabiliti da regolamento, esprimendo un parere che non ostacoli l'attuazione di un Programma importante non solo per le Forze armate, ma anche per lo sviluppo del Paese.

Elio VITO, *presidente*, rilevato che il Governo non è disponibile ad attendere il parere parlamentare fino alla fine del mese e che il relatore non è pronto a presentare una proposta di parere, chiede al relatore stesso come proponga di organizzare i lavori e precisamente quando ritenga che la Commissione debba tornare a convocarsi.

Gian Piero SCANU (PD), nel dichiararsi rammaricato per la mancanza di disponibilità del Governo, chiede l'immediata convocazione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per discutere dell'organizzazione dei lavori della Commissione in relazione all'atto in titolo.

Elio VITO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, dando disposizioni per l'immediata convocazione dell'ufficio presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 15 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 20.35.

Schema di decreto ministeriale concernente le modalità di utilizzo dei contributi pluriennali relativi al programma navale per la tutela della capacità marittima della Difesa.

Atto n. 128.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Gian Piero SCANU (PD), *relatore*, avverte che la sua proposta di parere è in fase di predisposizione e rinnova al Governo la richiesta di attendere l'espressione del parere parlamentare anche oltre il termine del 18 gennaio.

Elio VITO, *presidente*, nel ricordare che il termine per l'espressione del parere scade domenica 18 gennaio, sottolinea che il Governo, oltre tale data, non è tenuto ad attendere la Commissione al fine dell'adozione del decreto.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO, nel ribadire che la responsabilità dell'adozione dello schema di decreto è del ministro dello sviluppo economico, sia pure con il concerto del ministro dell'economia e delle finanze e del ministro della difesa, dichiara che – in considerazione del fatto che il termine per l'espressione del parere scade in un giorno festivo – il Governo è disponibile ad attendere il parere parlamentare, prima di adottare il decreto, fino a martedì 20 gennaio 2015.

Gian Piero SCANU (PD), *relatore*, esprime apprezzamento per l'apertura del Governo e si dichiara disponibile a presentare una proposta di parere entro martedì 20 gennaio.

Elio VITO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 20.45.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2014, relativo all'acquisizione di veicoli blindati medi 8x8 « Freccia ». Atto n. 126 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	36
Schema di decreto ministeriale concernente le modalità di utilizzo dei contributi pluriennali relativi al programma navale per la tutela della capacità marittima della Difesa. Atto n. 128 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	38
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	41
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	40
AVVERTENZA	40

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 15 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 13.55.

Programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2014, relativo all'acquisizione di veicoli blindati medi 8x8 « Freccia ».

Atto n. 126.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 gennaio 2015.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI fa presente che la prosecuzione del programma di acquisizione pluriennale di ammodernamento e rinnovamento SMD 02/2014, relativo all'acquisizione di veicoli blindati medi 8x8 « Freccia », è stato dichiarato di massima urgenza con nota del Segretario generale della Difesa in data 22 febbraio 2006 e che il relativo finanziamento per il quadriennio 2014-2017 non determinerà effetti di spiazzamento finanziario del programma FREMM, finanziato ai sensi dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 266 del 2005. Fa altresì presente che le risorse finanziarie relative all'anno 2014 saranno mantenute in bilancio nell'esercizio finanziario successivo in ragione della loro natura di conto capitale. Osserva, infine, che il completamento del programma per gli anni successivi al 2017 sarà assicurato a valere sulle risorse ordinarie iscritte nella missione « Difesa e sicurezza del territorio » programma « Pianificazione ge-

nerale delle Forze armate e approvvigionamenti militari » dello stato di previsione del Ministero della difesa ed eventualmente, qualora ricorrano le condizioni programmatiche ed economico finanziarie, a valere su quelle individuate con successivi provvedimenti normativi.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, il Programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2014, relativo all'acquisizione di veicoli blindati medi 8x8 « Freccia » (atto n. 126);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la prosecuzione del programma di acquisizione pluriennale di ammodernamento e rinnovamento SMD 02/2014, relativo all'acquisizione di veicoli blindati medi 8x8 « Freccia », è stato dichiarato di massima urgenza con nota del Segretario generale della Difesa in data 22 febbraio 2006 e il relativo finanziamento per il quadriennio 2014-2017 non determinerà effetti di spiazzamento finanziario del programma FREMM, finanziato ai sensi dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 266 del 2005;

le risorse finanziarie relative all'anno 2014 saranno mantenute in bilancio nell'esercizio finanziario successivo in ragione della loro natura di conto capitale;

il completamento del programma per gli anni successivi al 2017 sarà assicurato a valere sulle risorse ordinarie iscritte nella missione « Difesa e sicurezza del territorio » programma « Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari » dello stato di previsione del Ministero della difesa ed eventualmente, qualora ricorrano le condizioni

programmatiche ed economico finanziarie, a valere su quelle individuate con successivi provvedimenti normativi;

ritenuta pertanto la necessità di modificare, in coerenza con quanto indicato in premessa, lo schema di decreto interministeriale in oggetto,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di Programma e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

al punto 6, apportare le seguenti modificazioni:

al primo periodo, sostituire le parole: come riportato con le seguenti: come rideterminate;

sostituire il secondo periodo con il seguente: Per gli anni successivi al 2017, alla copertura dell'intero programma si provvederà a valere sulle risorse iscritte nella missione « Difesa e sicurezza del territorio » programma « Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari » dello stato di previsione del Ministero della difesa ed eventualmente, qualora ricorrano le condizioni programmatiche ed economico finanziarie, su quelle individuate con successivi provvedimenti normativi. ».

Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Vincenzo CASO (M5S) osserva come i veicoli blindati medi 8x8 « Freccia », oggetto del provvedimento in discussione, presentano un costo unitario, quantificabile nell'ordine di 6,95 milioni di euro, sensibilmente superiore rispetto a quello registrato in occasione di una precedente acquisizione da parte del Governo italiano di veicoli militari con caratteristiche analoghe. Invita pertanto il sottosegretario De Micheli a fornire specifici chiarimenti in ordine al testé richiamato incremento dei costi unitari di acquisizione. Contesta, altresì, l'adozione del Programma pluri-

nale in titolo, in considerazione del fatto che il nostro Paese avrebbe più opportunamente, anche sotto il profilo delle conseguenze finanziarie, dovuto investire nella partecipazione all'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (OCCAR), agenzia intergovernativa di cui l'Italia risulta essere tra i membri fondatori impegnata nella gestione di programmi europei di cooperazione nel campo degli armamenti e che in passato ha già realizzato veicoli blindati, con caratteristiche analoghe a quelle dei veicoli « Freccia », ad un costo unitario significativamente inferiore, quantificabile in 3,03 milioni di euro per veicolo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, rileva preliminarmente che i temi posti dall'onorevole Caso attengono essenzialmente al merito del provvedimento e come tali esulano dalla verifica dei profili di carattere finanziario sui quali è chiamata a pronunciarsi la Commissione bilancio. Ciò posto ritiene, anche in considerazione del fatto che gli approfondimenti legati all'esame del provvedimento sono ormai stati effettuati, che l'intervento da lui testé svolto debba comunque intendersi come dichiarazione di voto contrario sulla proposta di rilievi in precedenza formulata. Osserva, per altro, come le questioni sollevate in tale sede possano costituire oggetto della presentazione di specifici atti di sindacato ispettivo presso i competenti organi parlamentari.

Francesco CARRIERO (M5S), anche ricorrendosi ai contenuti dell'audizione del vice presidente della Commissione europea, Jyrki Katainen, svolta in data odierna presso la Camera dei deputati, ritiene opportuno acquisire una valutazione del Governo circa la possibilità di includere, tra le spese per gli investimenti che potrebbero essere scomputate dal calcolo rilevante ai fini del rispetto dei vincoli europei in materia di bilanci pubblici, anche quelle sostenute per l'acquisizione dei veicoli militari blindati oggetto del provvedimento in discussione.

Giulio MARCON (SEL), pur senza entrare nel merito dei contenuti del provvedimento in titolo, auspica che la Commissione bilancio possa per il futuro essere posta nelle condizioni di svolgere un'efficace azione di monitoraggio rispetto al costante incremento dei costi connessi alla realizzazione dei diversi sistemi d'arma.

Maino MARCHI (PD), nel concordare con la proposta di parere formulata dal relatore, ricorda che la legge n. 244 del 2012 ha di recente potenziato il ruolo degli organi parlamentari anche rispetto all'adozione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, prevedendo in particolare un parere vincolante da parte delle competenti Commissioni parlamentari e la trasmissione dei relativi schemi di decreto anche alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Rocco PALESE (FI-PdL) dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Giulio MARCON (SEL) preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale concernente le modalità di utilizzo dei contributi pluriennali relativi al programma navale per la tutela della capacità marittima della Difesa.

Atto n. 128.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 gennaio 2015.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda come nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire ulteriori chiarimenti in merito alle questioni emerse nel corso della discussione.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI deposita una nota del Ministero dell'economia e delle finanze contenente puntuali elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate dal relatore nel corso della seduta dell'8 gennaio 2015 (*vedi allegato*).

Con riferimento alle richieste di chiarimento specificamente formulate dall'onorevole Marcon nella seduta del 13 gennaio scorso, segnala che, a seguito della rideterminazione dei contributi a carico dello Stato, quale risultante dalla legge di stabilità per il 2015, appare possibile non ricorrere all'intermediazione finanziaria per il finanziamento del programma, con conseguente risparmio di spesa. Fa presente, al riguardo, che i risparmi derivanti dalla riduzione degli oneri finanziari, resa possibile dalla citata rimodulazione, costituiranno economie di spesa, salvo che, ove necessario, essi non siano utilizzati per l'eventuale ulteriore implementazione del programma pluriennale navale per la tutela della capacità marittima della Difesa A/R n. SMD 01/2014, attraverso, ad esempio, le acquisizioni opzionali previste dal medesimo programma.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale concernente le modalità di utilizzo dei contributi pluriennali relativi al programma navale per la tutela della capacità marittima della Difesa (atto n. 128);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le risorse finanziarie relative all'anno 2014 saranno mantenute in bilancio nell'esercizio finanziario successivo in ragione della loro natura di conto capitale;

gli stanziamenti di competenza sono stati rimodulati, per adeguarli alle corrispondenti necessità di cassa determinate in relazione ai pagamenti programmati, assicurandone apposita evidenza nel disegno di legge di bilancio e, anche, nella Tabella E della legge di stabilità 2015, nel rispetto del limite complessivo della spesa autorizzata;

tale rimodulazione non ha effetti sull'indebitamento netto, in quanto non è previsto uno spostamento dei termini di consegna delle unità navali in esame;

i risparmi derivanti dalla riduzione degli oneri finanziari, resa possibile dalla citata rimodulazione, costituiranno economie di spesa, salvo che, ove necessario, essi non siano utilizzati per l'eventuale ulteriore implementazione del programma pluriennale navale per la tutela della capacità marittima della Difesa A/R n. SMD 01/2014, attraverso, ad esempio, le acquisizioni opzionali previste dal medesimo programma,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ministeriale e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

1) *sia rideterminato l'ammontare dei contributi pluriennali indicati all'articolo 1, in conformità con la rimodulazione delle risorse disposta dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);*

2) *si preveda che i risparmi di spesa derivanti dalla riduzione degli oneri finanziari, resa possibile dalla citata rimodulazione, costituiranno economie di spesa, salvo che, ove necessario, essi non siano utilizzati per l'eventuale ulteriore imple-*

mentazione del programma pluriennale navale per la tutela della capacità marittima della Difesa A/R n. SMD 01/2014. ».

Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.20.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012.

C. 2659 Governo.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006.

C. 2674 Governo e abb.

ALLEGATO

Schema di decreto ministeriale concernente le modalità di utilizzo dei contributi pluriennali relativi al programma navale per la tutela della capacità marittima della Difesa. Atto n. 128.

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**

15 Gen 2015 08:31:04

Ufficio Coordinamento Rag.Gen. 00847814408

1/2

5512



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE DEL BILANCIO
UFFICIO X

Roma, 15 GEN. 2015.

Prot. : 1911
Rif. prot. entrata: n. 101750/2014



All' Ufficio legislativo - economia

e, p.c.

All' Ufficio di Coordinamento Legislativo

OGGETTO: Programma pluriennale 1/2014 relativo allo schema di decreto concernente le modalità di utilizzo dei contributi relativi al programma navale per la tutela della capacità marittima della Difesa – Atto Governo n. 128

In riferimento al programma pluriennale di cui all'oggetto e alle osservazioni contenute nell'Atto Governo 128 trasmesso via fax da codesto Ufficio Legislativo per le valutazioni di competenza, si rappresenta quanto segue.

In merito alla richiesta di chiarimenti relativa agli effetti sul saldo di indebitamento netto derivante dall'articolo 1 comma 37 della legge 147/2013, si fa presente che gli effetti su tale saldo sono stati valutati e scontati negli andamenti di finanza pubblica per gli anni successivi al triennio 2014-2016, in relazione alle consegne delle unità navali.

Inoltre, secondo le vigenti norme in materia di flessibilità di bilancio (in particolare secondo quanto disposto dall'art. 6 comma 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 recante "disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135) in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio 2015-2017, gli stanziamenti di competenza sono stati rimodulati, assicurandone apposita evidenza nel disegno di legge di bilancio e, anche, nella Tabella E della legge di stabilità 2015, nel rispetto del limite complessivo della spesa autorizzata,


15 Gen 2015 08:31:04

Ufficio Coordinamento Rag.Gen. 00847614406

2/2

per adeguarli alle corrispondenti necessità di cassa determinate in relazione ai pagamenti programmati. Tale rimodulazione non ha effetti sull'indebitamento netto in quanto, non è previsto uno spostamento dei termini di consegna delle unità navali in parola. Si ricorda in proposito che l'articolo 7 dello schema di decreto stabilisce che, qualora, a seguito di rimodulazione, le risorse siano allocate in bilancio quale spesa ripartita su più anni, le medesime potranno essere utilizzate secondo le ordinarie procedure di spesa e i Ministeri competenti adeguano, ove necessario, i provvedimenti e gli atti contrattuali già perfezionati.

Relativamente infine, alla necessità di una rimodulazione delle risorse, in considerazione del fatto che quelle relative al 2014 non sono più disponibili, si rappresenta che ciò non appare necessario in quanto i residui di stanziamento si riferiscono a risorse di parte capitale che per effetto dell'art. 36, secondo periodo, del RD 2240/1923 (come da ultimo modificato del DL 138/2011) possono essere mantenute in bilancio e impegnate entro la fine dell'esercizio successivo.

 Il Ragioniere Generale dello Stato

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04465 Ribaud: Dati relativi ai rimborsi per detrazioni per carichi di famiglia di importo superiore a 4.000 euro sottoposti a controllo da parte dell'Agenzia delle entrate	43
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	63
5-04466 Paglia: Problematiche concernenti le procedure relative alla prestazione di garanzie creditizie pubbliche in favore della società Chil Srl	44
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	65
5-04467 Barbanti: Integrazione del collegio della CONSOB e nomina del nuovo Direttore generale	45
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	67

SEDE REFERENTE:

Proroga del termine per l'esercizio della delega legislativa di cui alla legge 11 marzo 2014, n. 23, in materia di delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. C. 2729 Capezzone e C. 2772 Causi (<i>Esame e rinvio</i>) ..	46
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/8/CE del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE sul luogo delle prestazioni di servizi. Atto n. 129 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	51
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	61
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla fiscalità nell'economia digitale.	
Audizione dei rappresentanti di Confindustria cultura Italia (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ..	62

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 15 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 13.35.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle in-

terrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-04465 Ribaud: Dati relativi ai rimborsi per detrazioni per carichi di famiglia di importo superiore a 4.000 euro sottoposti a controllo da parte dell'Agenzia delle entrate.

Marco CAUSI (PD) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marco CAUSI (PD) si dichiara soddisfatto della risposta fornita.

5-04466 Paglia: Problematiche concernenti le procedure relative alla prestazione di garanzie creditizie pubbliche in favore della società Chil Srl.

Giovanni PAGLIA (SEL) illustra la propria interrogazione, rilevando innanzitutto come alcuni eventi che riguardano personaggi pubblici costituiscano spesso l'occasione per gettare una luce sull'operatività di alcuni strumenti pubblici, al fine di migliorarne il funzionamento. Nel caso specifico affrontato dall'interrogazione lo spunto è dato dalla vicenda, cui gli organi di informazione hanno prestato notevole attenzione, relativa al fallimento di una società privata operante in Toscana, cui era stata prestata una garanzia creditizia pubblica da parte di Fidi Toscana, che si è a sua volta avvalsa della controgaranzia del Fondo centrale di garanzia.

Al di là delle singole persone coinvolte, la questione risulta meritevole di attenzione, in quanto fa emergere talune criticità nel funzionamento dei consorzi di garanzia collettiva fidi controllati dai soggetti pubblici, nonché nell'operatività del predetto Fondo centrale di garanzia, il cui ruolo è stato continuamente ampliato negli ultimi anni, incrementando conseguentemente il grado di rischiosità della sua azione. In particolare la vicenda dimostra a suo giudizio un approccio eccessivamente burocratico e passivo, sia da parte di Fidi Toscana, sia da parte del Fondo centrale, nella concessione della garanzia e nelle dinamiche che hanno portato all'escussione della stessa, laddove un'analisi più attenta avrebbe dovuto indurre tali soggetti pubblici a non prestare la garanzia stessa.

In tale contesto si riterrebbe sollevato se la risposta del Governo all'atto di sindacato ispettivo indicasse che il caso sollevato costituisce un fatto isolato, di per sé

trascurabile atteso il limitato impatto sul bilancio pubblico, mentre, al contrario, considererebbe assai preoccupante se la medesima vicenda rappresentasse la spia di una situazione diffusa.

Sottolinea quindi come l'interrogazione non intende in alcun modo porsi nella scia di polemiche giornalistiche o di inchieste giudiziarie in materia, ma si ponga invece l'obiettivo di chiarire se gli strumenti di sostegno al credito rappresentati dai Confidi e dal Fondo centrale di garanzia siano in grado di realizzare in modo adeguato e corretto gli obiettivi per cui sono stati costituiti, senza limitarsi ad un'attività meramente burocratica non in grado di valutare compiutamente la qualità creditizia dei soggetti che richiedono il loro intervento.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giovanni PAGLIA (SEL) rileva come, qualora il comportamento riferito nella risposta fosse stato posto in essere da un funzionario di una banca privata, esso avrebbe portato al licenziamento di tale funzionario. Evidenzia infatti come, nella pratica creditizia ordinaria, gli affidamenti o le garanzie, una volta deliberate, non siano mai lasciate a se stesse, ma siano attentamente monitorate, in particolare per ogni variazione della consistenza patrimoniale o di altri elementi qualificanti del soggetto garantito, al fine di rideterminare eventualmente le condizioni della garanzia stessa.

Non considera pertanto accettabile limitarsi ad affermare che la responsabilità per l'attività di valutazione del merito di credito della società garantita spettava, nel caso di specie, a Fidi Toscana, in quanto il Fondo centrale di garanzia non può abdicare alla sua responsabilità di vigilare sull'operatività dei confidi che si avvalgono della controgaranzia del Fondo stesso, limitandosi a confidare passivamente sul fatto che il Fondo medesimo può avvalersi a sua volta della garanzia di ultima istanza di un altro soggetto, lo Stato. Reputa pertanto che in

tale vicenda il Fondo debba rivalersi su Fidi Toscana per gli oneri derivanti dall'escusione della garanzia.

Sotto un profilo generale sottolinea quindi come le procedure istruttorie relative alla prestazione di controgaranzia da parte del Fondo debbano essere riviste, adeguandosi ai più avanzati standard seguiti dagli intermediari creditizi privati, che monitorano le singole pratiche anche più volte nel corso dell'anno. Diversamente, qualora il Fondo non si dimostrasse in grado di svolgere adeguatamente la sua funzione in merito, non risulterebbe certo positivo il continuo ampliamento dell'accesso alle controgaranzie del Fondo stesso, in quanto tale ampliamento avrebbe l'effetto di incrementare in modo inaccettabile la rischiosità dell'operatività del Fondo stesso.

Invita pertanto il Governo a intervenire per modificare le procedure seguite dal Fondo, qualora ciò risultasse necessario alla luce della vicenda evidenziata dall'interrogazione, che, lo ribadisce, ha la finalità di verificare le eventuali criticità esistenti in tale settore.

5-04467 Barbanti: Integrazione del collegio della CONSOB e nomina del nuovo Direttore generale.

Sebastiano BARBANTI (M5S) illustra la propria interrogazione, la quale sottopone all'attenzione del Governo le vicende relative alle recenti dimissioni del Direttore generale della CONSOB, Gaetano Caputi, alle quali è seguita la « nomina lampo » del nuovo Direttore generale, Angelo Apponi, ex Capo della Divisione informazioni emittenti.

A tale proposito, sottolinea innanzitutto come la predetta nomina sia stata effettuata da parte del Presidente della CONSOB, Giuseppe Vegas, il quale risulta indagato per abuso di ufficio ed evidenzia come il nuovo Direttore generale sia a sua volta coinvolto nelle indagini in corso sul caso Fonsai e Milano assicurazioni, non risultando pertanto in possesso dei requisiti di indiscussa moralità e indipendenza,

previsti dal regolamento interno della CONSOB per l'individuazione del Direttore generale.

Stigmatizza inoltre la procedura attraverso cui si è giunti a tale nomina, che ritiene frettolosa, poco trasparente e niente affatto rispettosa del rispetto del principio di collegialità. Rammenta a tale proposito come la nomina sia stata effettuata da un organo monocratico, prima della prevista nomina dei due nuovi commissari, più volte preannunciata dal Governo ma mai realizzata concretamente.

In tale contesto, ritenendo che la collegialità delle decisioni sia elemento imprescindibile ai fini della corretta gestione ed amministrazione della CONSOB, organo preposto alla tutela dei risparmiatori, l'interrogazione chiede all'Esecutivo quando saranno effettuate le nomine dei due suddetti commissari e come giudica il *blitz* compiuto dal Presidente Vegas con la nomina del Direttore generale Apponi.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Sebastiano BARBANTI (M5S) si dichiara assolutamente insoddisfatto della risposta fornita dal Sottosegretario, la quale si limita ad affermare la conformità delle procedure di nomina del Direttore generale alla prassi consolidatasi presso la CONSOB e non contenga alcun riferimento alle questioni poste dal proprio atto di sindacato ispettivo.

Evidenzia, infatti, come il Governo non abbia dato alcuna risposta in merito alla tempistica prevista per la nuova dei due nuovi commissari della CONSOB, né con riferimento al mancato rispetto del principio di collegialità che dovrebbe presidiare le procedure di nomina, a garanzia della trasparenza e imparzialità delle stesse. Anche con riguardo alla figura del nuovo Direttore generale, Angelo Apponi, sottolinea come l'Esecutivo non abbia dato risposta ai rilievi posti dall'interrogazione sulla mancanza dei requisiti di indiscussa moralità e indipendenza, limitandosi a richiamarne il più che valido *curriculum vitae*.

Ricorda quindi che, in una recente decisione, il Tar Lazio si è pronunciato sulla questione della necessaria collegialità di talune decisioni della CONSOB, censurando la misura sanzionatoria assunta in modo monocratico, proprio dai vertici della CONSOB, nei confronti di un proprio dipendente, ritenendo che tale metodo non assicuri la trasparenza e imparzialità delle decisioni.

Dichiara quindi la propria delusione per la risposta fornita dal Governo e preannuncia l'intenzione di approfondire la tematica oggetto dell'interrogazione, anche attraverso l'assunzione di ulteriori iniziative parlamentari.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

Giovedì 15 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 14.

Proroga del termine per l'esercizio della delega legislativa di cui alla legge 11 marzo 2014, n. 23, in materia di delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.

C. 2729 Capezzone e C. 2772 Causi.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti.

Federico GINATO (PD) *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, in sede referente, le proposte di legge C. 2729 Capezzone e C. 2772 Causi — di contenuto identico — le quali, in considerazione dell'elevato numero di pre-

visioni di delega non ancora attuate, e tenuto conto della complessità della materia, intendono prorogare di otto mesi il termine per l'esercizio della delega legislativa per la realizzazione di un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita di cui alla legge n. 23 del 2014. Pertanto, in forza delle modifiche recate dalle proposte di legge, il predetto termine di delega, attualmente fissato in dodici mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 23 (26 marzo 2015) passerebbe a venti mesi.

Rileva quindi come le proposte di legge intendano assicurare la piena attuazione della delega per la revisione del sistema fiscale, portando a compimento un notevole lavoro legislativo svolto dalla Commissione in collegamento con il Governo e con il contributo di tutte le forze parlamentari. Sottolinea infatti come la delega costituisca uno strumento fondamentale per venire incontro alle esigenze di riforma di tale settore largamente condivisa e attesa da molto tempo nel Paese.

In tale contesto ritiene che, prima di procedere nell'esame in sede referente dei provvedimenti, sia necessario conoscere dal Governo quale sia il cronoprogramma relativo alla predisposizione degli schemi di decreto legislativo attuativi della delega.

Passando a un'illustrazione dettagliata delle proposte di legge, che si compongono di un solo articolo, intervenendo sul dettato dell'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 23, rileva come il comma 1, lettera a), modificando l'alinea del comma 1 del citato articolo 1, ampli da dodici a venti mesi il termine complessivo per l'esercizio della delega, senza peraltro intervenire sul termine per l'esercizio della delega all'adozione di disposizioni integrative e correttive dei singoli decreti legislativi approvati, né sui termini per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari. In secondo luogo, la lettera c), introducendo nel medesimo articolo 1 un nuovo comma 7-bis, prevede che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare cada negli ultimi trenta giorni precedenti il termine finale di scadenza della delega, ovvero successi-

vamente a tale termine, operi una proroga automatica di novanta giorni del predetto termine di delega.

Fa quindi presente che, per ragioni di coordinamento normativo, la lettera b) sopprime il terzo periodo del comma 5 dello stesso articolo 1, il quale prevede un limitato meccanismo di slittamento del termine di delega solo nel caso in cui le Commissioni competenti chiedano una proroga di venti giorni del termine per l'espressione del loro parere.

In tale contesto ricorda che la legge n. 23 del 2014, la quale si compone di 16 articoli, oltre che i singoli criteri direttivi esplicitati in ciascun articolo, indica, all'articolo 1, comma 1, i principi e criteri direttivi generali a cui il Governo deve attenersi nell'esercizio di tutte le deleghe:

il rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione (uguaglianza e capacità contributiva), nonché del diritto dell'Unione europea;

il rispetto dei principi dello statuto dei diritti del contribuente, con particolare riferimento al rispetto del vincolo di irretrattività delle norme tributarie;

la coerenza con quanto stabilito dalla legge n. 42 del 2009, in materia di federalismo fiscale.

Ulteriori principi generali di delega indicati dal predetto comma 1 riguardano: la tendenziale uniformità della disciplina delle obbligazioni tributarie; il coordinamento e la semplificazione degli obblighi contabili e dichiarativi dei contribuenti; la coerenza e uniformità dei poteri in materia tributaria; la generalizzazione del meccanismo della compensazione tra crediti d'imposta vantati dal contribuente e debiti tributari a suo carico.

Quanto alla procedura per l'emanazione dei decreti legislativi attuativi, illustra il comma 5 dell'articolo 1, il quale prevede una procedura rafforzata per l'esame parlamentare degli schemi di decreto, analoga a quella prevista per i decreti attuativi della legge sul federalismo

fiscale: in prima battuta stabilisce che le Commissioni parlamentari competenti hanno 30 giorni (prorogabili di altri 20) per l'espressione del parere, trascorsi i quali il provvedimento può essere comunque adottato; qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, il Governo è tenuto a trasmettere nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modifiche. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro dieci giorni, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati.

Inoltre, rileva come, ai sensi del comma 8 dell'articolo 1, il Governo, nei 18 mesi successivi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto attuativo, possa adottare eventuali decreti correttivi e integrativi in materia e che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, almeno uno degli schemi dei decreti legislativi deve essere deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge (27 giugno 2014). In base al comma 4 il Governo è inoltre tenuto a riferire ogni quattro mesi alle Commissioni parlamentari competenti in ordine all'attuazione della delega (in sede di prima applicazione entro due mesi).

Segnala quindi il comma 9 dell'articolo 1, in base al quale, nei decreti legislativi, il Governo deve provvedere all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione dei testi unici e delle disposizioni organiche che regolano le relative materie, provvedendo ad abrogare espressamente le norme incompatibili. Il comma 10 prevede inoltre l'emanazione di decreti legislativi recanti le norme necessarie per il coordinamento formale e sostanziale con le altre leggi dello Stato e l'abrogazione delle norme incompatibili con i nuovi decreti.

Ricorda che, per quel che concerne le specifiche disposizioni di delega relative alle singole materie:

l'articolo 2 riguarda la revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati;

gli articoli 3 e 4 riguardano la stima e il monitoraggio dell'evasione e il riordino dell'erosione fiscale;

l'articolo 5 attiene alla disciplina dell'abuso del diritto e dell'elusione fiscale;

gli articoli 6 e 7 concernono la cooperazione rafforzata tra l'amministrazione finanziaria e le imprese, con particolare riguardo al tutoraggio, alla revisione dell'istituto dell'interpello e alla semplificazione fiscale;

l'articolo 8 prevede la revisione del sistema sanzionatorio;

l'articolo 9 interviene sul rafforzamento dell'attività conoscitiva e di controllo;

l'articolo 10 contempla la revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali;

gli articoli 11 e 12 riguardano la revisione dell'imposizione sui redditi di impresa e la previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni, nonché la razionalizzazione della determinazione del reddito d'impresa;

l'articolo 13 contempla la razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte indirette;

l'articolo 14 prevede la revisione della disciplina dei giochi pubblici;

l'articolo 15 interviene sulle nuove forme di fiscalità ambientale.

Illustra quindi l'articolo 16, il quale specifica altresì che la revisione del sistema fiscale prevista dall'intervento legislativo persegue l'obiettivo generale della riduzione della pressione tributaria sui contribuenti, nel rispetto del principio di equità e compatibilmente con il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Con riferimento allo stato di attuazione della delega, rileva come siano stati finora approvati in via definitiva tre decreti legislativi.

Lo schema di decreto legislativo in materia di semplificazioni fiscali (Atto del

Governo n. 99), sui cui la Commissione Finanze della Camera ha espresso parere favorevole, con alcune osservazioni e condizioni, il 7 agosto 2014. Tra le misure previste nello schema di decreto, ricorda l'introduzione della dichiarazione dei redditi precompilata, la revisione della disciplina concernente i rimborsi IVA e lo snellimento degli adempimenti connessi ad operazioni intracomunitarie e con i Paesi esteri. Sono semplificati alcuni adempimenti in riferimento alla struttura delle addizionali regionali e comunali.

A tale proposito, rammenta che, a seguito dell'accoglimento parziale delle condizioni e osservazioni espresse dalle Commissioni parlamentari, il 30 settembre 2014 il Governo ha ritrasmesso, dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'espressione del parere parlamentare definitivo, un'ulteriore versione dello schema di decreto (Atto del Governo n. 99-bis). Rispetto al testo originario, sono state introdotte norme in materia di società in perdita e di responsabilità solidale negli appalti. È stata soppressa la norma in materia di società tra professionisti. Su tale ulteriore versione dello schema di decreto il 16 ottobre 2014 la Commissione ha reso parere favorevole. Il provvedimento è stato quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 novembre 2014 come decreto legislativo n. 175 del 2014, recante semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata.

Ricorda inoltre che, in attuazione delle disposizioni di delega in materia di accise (contenute in particolare nell'articolo 13, comma 2, della legge delega, e che tra l'altro impegna il Governo a procedere alla semplificazione degli adempimenti, alla razionalizzazione delle aliquote, all'accorpamento o soppressione di fattispecie particolari), il Governo ha predisposto lo schema di decreto legislativo volto a ridefinire l'imposizione sui tabacchi, sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo e sui fiammiferi (Atto n. 106), sul quale la Commissione Finanze della Camera ha espresso parere favorevole, con condizioni e osservazione, il 22 ottobre 2014. A

seguito dell'accoglimento parziale delle condizioni e osservazioni espresse dalle Commissioni parlamentari, il Governo ha ritrasmesso, dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'espressione del parere parlamentare definitivo, un'ulteriore versione dello schema di decreto (Atto del Governo n. 106-*bis*), sul quale la Commissione Finanze della Camera ha espresso parere favorevole il 25 novembre 2014. Il provvedimento è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 dicembre 2014 come decreto legislativo n. 188 del 2014, in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi.

Segnala quindi lo schema di decreto legislativo predisposto dal Governo, riguardante la revisione delle Commissioni censuarie (Atto del Governo n. 100), sul quale la Commissione Finanze della Camera ha espresso parere favorevole, con alcune osservazioni e condizioni, il 6 agosto 2014. A seguito dell'accoglimento parziale delle condizioni e osservazioni espresse dalle Commissioni parlamentari, il Governo ha ritrasmesso, dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'espressione del parere parlamentare definitivo, un'ulteriore versione dello schema di decreto (Atto del Governo n. 100-*bis*), sul quale la Commissione Finanze della Camera ha espresso parere favorevole con osservazioni in data 22 ottobre 2014. Il provvedimento è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 gennaio 2015 come decreto legislativo n. 198 del 2014, in materia di composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie.

Fa presente inoltre come alcune norme che intervengono su aspetti affrontati dalla delega fiscale siano contenute nella legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014). In primo luogo, l'articolo 1, commi da 54 a 89, istituisce, per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni in forma individuale, un regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un'unica imposta sostitutiva di quelle dovute con l'aliquota del 15 per cento. Per accedere a tale regime agevolato (che co-

stituisce il regime «naturale» per chi possiede i requisiti) sono previste delle soglie di ricavi diverse a seconda del tipo di attività esercitata. Tali soglie variano da 15.000 euro per le attività professionali a 40.000 euro per il commercio.

In tale ambito, sottolinea come tale normativa impatti sulla materia oggetto dell'articolo 11, comma 1, lettera *b*), della legge n. 23 del 2014, la quale prevede l'istituzione di regimi semplificati per i contribuenti di minori dimensioni, nonché, per i contribuenti di dimensioni minime, di regimi che prevedano il pagamento forfetario di un'unica imposta in sostituzione di quelle dovute, purché con invarianza dell'importo complessivo dovuto, prevedendo eventuali differenziazioni in funzione del settore economico e del tipo di attività svolta, con eventuale premialità per le nuove attività produttive.

Inoltre l'articolo 1, commi da 629 a 633, della medesima legge di stabilità 2015, incrementa il numero delle ipotesi di applicazione del meccanismo di inversione contabile (cosiddetto *reverse charge*) a fini IVA, in particolare estendendo tale sistema anche ad ulteriori ambiti del settore edile e del settore energetico, al settore della grande distribuzione, nonché alle cessioni di bancali in legno (*pallet*).

Viene disposto inoltre che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite nei confronti di enti pubblici l'imposta sul valore aggiunto venga in ogni caso versata dai medesimi soggetti pubblici (cosiddetto *split payment*). Pertanto i fornitori di beni e servizi alla pubblica amministrazione riceveranno l'importo del corrispettivo al netto dell'IVA che verrà così versata, dai soggetti pubblici cessionari, direttamente all'erario.

Con riferimento a tale normativa, sottolinea come essa incida in parte sulla materia oggetto dell'articolo 9, comma 1, lettera *e*), della legge di delega fiscale, il quale prevede l'introduzione di meccanismi atti a contrastare l'evasione dell'IVA dovuta sui beni e servizi intermedi, facendo in particolare ricorso al meccanismo dell'inversione contabile (*reverse*

charge appunto), nonché di introdurre il meccanismo della deduzione base da base per alcuni settori.

Ulteriormente, l'articolo 1, commi da 634 a 641, della legge di stabilità 2015, modifica le modalità di gestione del rapporto tra fisco e contribuenti, al fine di migliorarne la cooperazione ed aumentare l'adempimento spontaneo agli obblighi fiscali (cosiddetta *tax compliance*). In particolare, sono rafforzati i flussi informativi tra contribuenti e Agenzia delle entrate; sono modificate le modalità, i termini e le agevolazioni connessi all'istituto del ravvedimento operoso, consentendo l'accesso all'istituto anche oltre i termini previsti dalle norme vigenti, a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata, con una riduzione automatica delle sanzioni; sono apportate sostanziali semplificazioni in materia di dichiarazione IVA.

A tale proposito ricorda che l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge n. 23 del 2014 contempla – tra i principi di delega – il coordinamento e la semplificazione delle discipline concernenti gli obblighi contabili e dichiarativi dei contribuenti, al fine di agevolare la comunicazione con l'amministrazione finanziaria in un quadro di reciproca e leale collaborazione, anche attraverso la previsione di forme di contraddittorio propedeutiche all'adozione degli atti di accertamento dei tributi.

Segnala quindi come, nel corso del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2014, sia stato approvato in via preliminare uno schema di decreto legislativo sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, il quale:

disciplinava l'abuso del diritto, nell'ambito dello Statuto dei diritti del contribuente;

prevedeva la revisione del sistema sanzionatorio, mediante modifiche del decreto legislativo n. 74 del 2000;

istituiva il regime dell'adempimento collaborativo, per le aziende dotate di un sistema di gestione e controllo del rischio fiscale.

Tale schema di decreto non è stato tuttavia trasmesso alle Camere per l'esame da parte delle Commissioni competenti, in quanto il Governo si è riservato di esaminare nuovamente il provvedimento in Consiglio dei Ministri.

Giovanni PAGLIA (SEL), nel rilevare come il Governo non abbia ancora sostanzialmente esercitato larga parte della delega per la riforma del fisco conferita dalla legge n. 23 del 2014, non esprime una pregiudiziale contrarietà alla proroga del termine per l'esercizio della delega stessa prevista dalle proposte di legge in esame, ma rileva come tale disponibilità sia condizionata al fatto che taluni argomenti affrontati dalla citata legge n. 23, attualmente al centro del dibattito, siano espunti dall'ambito della stessa delega e fatti oggetto di un provvedimento legislativo, così che su di essi possa svolgersi la più ampia discussione parlamentare tra tutte le forze politiche.

Daniele PESCO (M5S) sottolinea come, nel corso dell'esame in sede referente delle proposte di legge recanti delega al Governo per la riforma del sistema fiscale, la maggioranza ed il Governo avessero dimostrato assoluta chiusura rispetto alle proposte emendative presentate dal gruppo M5S in relazione ai profili concernenti la disciplina dell'abuso del diritto e la revisione del sistema sanzionatorio tributario. A fronte di tale rigidità stigmatizza l'atteggiamento ambiguo del Governo che, nella riunione del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre scorso ha, dapprima deliberato uno schema di decreto legislativo in materia e ha poi successivamente ritirato tale provvedimento alla luce delle fortissime polemiche insorte sul contenuto dello schema stesso.

Evidenzia, quindi, con rammarico, come tale rocambolesca vicenda abbia indotto il gruppo M5S a perdere ogni fiducia nell'azione del Governo e della maggioranza anche su questi temi, sui quali si era invece sviluppato, in seno alla Commissione, un positivo rapporto di lavoro comune in occasione dell'esame delle pre-

dette proposte di legge. In tale contesto il MoVimento 5 Stelle esprime la propria contrarietà alla proroga del termine di esercizio della delega, considerando invece interessante la proposta, avanzata dal deputato Paglia, di inserire nel provvedimento in esame norme di riforma del sistema tributario di diretta applicazione, abbandonando pertanto, almeno per alcuni aspetti, lo strumento della delega.

Girolamo PISANO (M5S) propone di inserire nelle proposte di legge in esame una norma abrogativa dell'articolo 5 della legge n. 23 del 2014, il quale reca la delega specifica sulla disciplina dell'abuso del diritto, trasfondendo conseguentemente il contenuto dello schema di decreto legislativo in materia in un provvedimento legislativo compiuto.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 15 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/8/CE del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE sul luogo delle prestazioni di servizi.

Atto n. 129.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Marco DI MAIO (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esa-

minare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/8/CE del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE sul luogo delle prestazioni di servizi (Atto n. 129).

Per quanto riguarda il contenuto della direttiva 2008/8/CE, essa interviene sulla disciplina relativa all'individuazione del luogo delle prestazioni di servizi rese in ambito comunitario, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, intervenendo, a tal fine, sulla cosiddetta « direttiva IVA » 2006/112/CEE.

In tale ambito, segnala come la direttiva 2008/8/CE intenda tener conto dell'evoluzione avvenuta nel settore dei servizi e intervenga sulle modalità di individuazione del Paese nel quale si considera effettuata la prestazione di un servizio, ai fini del sistema comune dell'IVA che si applica ai beni e ai servizi acquistati e venduti ai fini del consumo in ambito europeo. In particolare la direttiva è volta ad introdurre un principio generale in base al quale il luogo di imposizione per tutte le prestazioni di servizi dovrebbe essere il luogo in cui avviene il consumo effettivo.

Fa presente quindi come, a tal fine, siano stabiliti due criteri di ordine generale che trovano applicazione laddove non sono disposte specifiche deroghe.

In particolare:

per i servizi resi nei confronti di soggetti passivi IVA, la prestazione si intende effettuata nel luogo in cui è stabilito il soggetto committente;

per i servizi resi nei confronti di privati (non soggetti passivi IVA), le prestazioni sono tassate nel luogo di stabilimento del prestatore del servizio stesso.

In dettaglio, illustra l'articolo 2 della direttiva, il quale stabilisce i principi di determinazione del luogo della prestazione con decorrenza 1° gennaio 2010 evidenziando come, in primo luogo, venga fornita la definizione di soggetto passivo ai fini dell'applicazione delle regole relative al

luogo di prestazione di servizi. Rientrano in tale definizione anche:

i soggetti che esercitano attività o che effettuano operazioni non considerate cessioni di beni o prestazioni di servizi;

tutte le persone giuridiche, anche se non sono soggetti passivi, ma che sono identificati ai fini IVA.

In secondo luogo, vengono stabiliti i seguenti principi generali:

per i servizi resi a un soggetto passivo IVA, il luogo della prestazione è quello in cui egli svolge la propria attività economica; tuttavia, se i servizi sono prestati a una stabile organizzazione situata in un Paese diverso da quello del soggetto passivo, il luogo della prestazione corrisponde a quello della stabile organizzazione;

per i servizi resi a persone che non sono soggetti passivi IVA, il luogo della prestazione è quello in cui ha sede il prestatore ovvero quello in cui opera la stabile organizzazione qualora il servizio sia reso da una stabile organizzazione situata in un paese diverso da quello del prestatore.

Accanto ai predetti principi generali, rileva come vengano introdotte una serie di deroghe in funzione della tipologia di servizio reso. In particolare è considerato luogo della prestazione:

il luogo in cui viene effettuata l'operazione principale, nei casi di servizi resi da un intermediario;

il luogo in cui è situato il bene immobile, per i servizi accessorie quali, ad esempio, le prestazioni dei periti o degli agenti immobiliari;

il luogo in cui si effettua il trasporto in funzione delle distanze percorse, nei casi di trasporto di passeggeri ovvero per i trasporti di beni diversi da quelli intracomunitari resi a persone che non sono soggetti passivi;

il luogo di partenza del trasporto per il trasporto intracomunitario di beni resi a persone che non sono soggetti passivi;

il luogo in cui si svolgono materialmente le seguenti attività e i relativi servizi accessori: attività e servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi e ricreativi e affini, nonché, se resi a persone che non sono soggetti passivi, le attività accessorie ai trasporti, quali le operazioni di carico, scarico, movimentazione e affini e le perizie e i lavori relativi a beni mobili materiali;

il luogo in cui sono materialmente eseguite le prestazioni di servizi di ristorazione e di *catering* diversi da quelli effettuati a bordo di una nave, di un aereo o di un treno per i quali, invece, se effettuati all'interno della Comunità, si considera il luogo di partenza del trasporto dei passeggeri;

il luogo in cui il mezzo di trasporto è messo a disposizione del destinatario, per i servizi di noleggio a breve termine di un mezzo di trasporto;

il luogo della residenza, anche abituale, ovvero del domicilio, per i servizi elettronici resi a persone che non sono soggetti passivi.

Passa quindi a illustrare l'articolo 3 della direttiva 2008/8/CE, il quale stabilisce nuovi criteri che trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2011 ed in particolare:

il luogo delle prestazioni di servizi per l'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini ed i servizi accessori resi a un soggetto passivo IVA, è il luogo in cui tali manifestazioni si svolgono effettivamente;

il luogo delle prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini ed i servizi accessori resi a persone che non sono soggetti passivi IVA, è il luogo in cui le attività si svolgono effettivamente;

il luogo delle prestazioni di servizi per attività accessorie ai trasporti, nonché di perizie e lavori relativi a beni mobili materiali rese a persone che non sono soggetti passivi, è il luogo in cui le prestazioni sono materialmente eseguite.

L'articolo 4 stabilisce che il luogo delle prestazioni dei servizi di noleggio dei mezzi di trasporto è quello in cui il destinatario è stabilito, domiciliato o ha residenza abituale, ovvero, nel caso di noleggio di imbarcazioni da diporto, quello in cui l'imbarcazione è messa effettivamente a disposizione del destinatario.

Per quanto attiene più specificamente alle questioni affrontate dallo schema di decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 5 il luogo delle prestazioni per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettrodomestici resi da soggetti passivi IVA stabiliti nella Comunità, ma non nello Stato membro di consumo, in favore di soggetti non passivi IVA, è, a decorrere dal 2015, quello del domicilio o della residenza abituale di questi ultimi.

In tale contesto segnala come, a decorrere dal 1° gennaio 2015, tutte le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e i servizi prestati tramite mezzi elettronici saranno imponibili nel luogo di stabilimento del destinatario. Per garantire la correttezza dell'imposizione, le imprese dell'UE e di paesi terzi dovranno determinare lo *status* (se è un soggetto passivo oppure no) e il luogo (Stato membro dell'UE o paese terzo) del destinatario. Tale modifica del regime IVA risponde alla volontà di conformare il trattamento IVA dei predetti servizi a uno dei principi fondamentali dell'IVA, secondo cui, in quanto tassa sui consumi, il gettito dell'imposta dovrebbe spettare allo Stato membro nel quale i beni o i servizi sono consumati. Per le imprese stabilite in Paesi terzi che forniscono servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o servizi prestati tramite mezzi elettronici a destinatari nell'UE, le norme attuali prevedono già ora l'imposizione nel Paese del destinatario. Fino alla fine del 2014, le prestazioni da un'impresa a un consuma-

tore finale (*business to consumer* – B2C) effettuate dalle imprese dell'UE sono imponibili nel Paese del prestatore. Ciò significa che, per quanto riguarda le prestazioni a favore di consumatori finali, le imprese stabilite negli Stati membri che applicano aliquote IVA inferiori godono di un vantaggio competitivo rispetto alle imprese stabilite negli altri Stati membri.

Sottolinea pertanto come le nuove norme in materia di luogo di imposizione recate dalla direttiva, basate sul Paese del destinatario del servizio, creeranno, a decorrere dal 2015, condizioni di parità e dovrebbero altresì garantire che le entrate IVA siano attribuite allo Stato membro di fruizione. Dalle predette modifiche sono invece escluse, in particolare, le seguenti attività:

1) la cessione di beni (compresa la televendita) nella quale l'utilizzo di mezzi elettronici è limitato alla trasmissione dell'ordine;

2) la prestazione di servizi diversi dai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e dai servizi prestati tramite mezzi elettronici.

Questi tipi di operazioni non sono conseguentemente compresi nelle disposizioni in materia di mini sportello unico.

In linea più generale rammenta come alcune delle misure più importanti del cosiddetto « pacchetto IVA » recate dalla direttiva 2008/8/CE siano già entrate in vigore nel 2010 e abbiano riguardato due norme di carattere generale relative al luogo delle prestazioni di servizi: gli articoli 44 e 45 della citata direttiva 2006/112/CE (cosiddetta « direttiva IVA »).

In particolare, ricorda che, ai sensi dell'articolo 44 modificato della direttiva 2006/112/CE, i servizi prestati da un'impresa a un'altra impresa (*business to business* – B2B) sono imponibili nel luogo di stabilimento dell'impresa destinataria e che questa disposizione si applica anche ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e ai servizi prestati tramite mezzi elettronici, cosicché nel 2015 non vi saranno cambiamenti a tale riguardo.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 45 modificato della direttiva 2006/112/CE, i servizi prestati da un'impresa a un consumatore finale (*Business to consumer* – B2C) sono imponibili nel Paese di stabilimento del prestatore. Pertanto, i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e i servizi prestati tramite mezzi elettronici resi da un prestatore stabilito nell'UE a una persona che non è soggetto passivo stabilita anch'essa o residente nell'UE rientrano nell'ambito di applicazione della norma generale e sono imponibili nel Paese di stabilimento del prestatore.

A tale proposito, rammenta che tali previsioni sono state recepite dal decreto legislativo n. 18 del 2010, che ha rivisto completamente il regime di applicazione dell'IVA alle prestazioni di servizi in generale. Infatti, a decorrere dal 2010 (ai sensi del nuovo articolo 7-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) le prestazioni di servizi eseguite a favore di clienti (committenti) che siano soggetti passivi IVA (indipendentemente dal luogo di esecuzione) sono:

assoggettate ad IVA se il committente (ad esempio trasportatore) è residente in Italia;

escluse da IVA se il committente non è residente in Italia (UE o extra UE).

Se, invece, le prestazioni sono eseguite a favore di clienti (committenti) non soggetti passivi IVA:

l'operazione è soggetta ad IVA in Italia se il prestatore è residente in Italia;

l'operazione non è soggetta ad IVA in Italia (ma è soggetta ad imposta nel paese del prestatore) se il prestatore non è residente in Italia.

Per quel che concerne specificamente il contenuto dello schema di decreto legislativo, rileva come esso si componga di 9 articoli e sia volto a recepire le disposizioni, contenute nell'appena descritto articolo 5 della direttiva 2008/8/CE, riguardanti il luogo delle prestazioni di servizi, relative al luogo di effettuazione delle

prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici rese da soggetti passivi stabiliti nell'Unione europea a committenti non soggetti passivi, al fine di attribuire agli Stati membri ove i privati consumatori sono stabiliti il gettito dell'IVA relativa. A legislazione vigente, infatti, per tali prestazioni di servizi l'imposizione dell'IVA avviene nello Stato membro ove il prestatore ha stabilito la sede della sua attività; conseguentemente, per poter praticare prezzi più bassi, i soggetti passivi hanno convenienza a stabilirsi negli Stati membri ove si applicano le aliquote IVA più basse, consentendo a questi ultimi di acquisire la totalità del gettito IVA relativo.

Il provvedimento recepisce inoltre la direttiva 2008/8/CE nella parte in cui si propone di semplificare gli adempimenti dei fornitori dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici, evitando una loro identificazione in tutti gli Stati membri ove sono stabiliti i committenti non soggetti passivi.

Sottolinea pertanto come, a tale ultimo scopo, esso recepisca quanto prescritto dalla direttiva 2008/8/CE in merito all'istituzione di due regimi speciali dell'IVA del « mini sportello unico » (« *Mini One Stop Shop* » abbreviato in MOSS):

il regime speciale per i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che prestano tali tipologie di servizi a committenti non soggetti passivi stabiliti nell'Unione europea (cosiddetto « regime non UE »);

il regime speciale per i soggetti passivi stabiliti in Italia che prestano le stesse tipologie di servizi a committenti non soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea (cosiddetto « regime UE »).

Rileva come tali regimi abbiano infatti un forte effetto di semplificazione degli adempimenti da svolgere nei confronti delle Amministrazioni fiscali dei vari Stati membri di consumo, in quanto viene consentito ai soggetti passivi che aderiscono in Italia a uno di tali regimi di intrattenere

rapporti con la sola Amministrazione fiscale italiana. In sostanza, gli adempimenti si limitano all'obbligo di presentazione di una dichiarazione trimestrale dell'IVA dovuta nei vari Stati membri di consumo ed al versamento della relativa imposta.

Il mini sportello unico rappresenta un'evoluzione normativa del regime speciale già in vigore per le prestazioni di servizi elettronici rese da soggetti passivi stabiliti fuori dell'Unione europea e disciplinato dall'articolo 74-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ai sensi del quale i soggetti domiciliati o residenti fuori della UE possono identificarsi nel territorio dello Stato, per l'assolvimento degli obblighi in materia di IVA relativamente ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro. A tale fine presentano, prima dell'effettuazione delle operazioni, apposita dichiarazione all'ufficio competente, il quale è tenuto a notificare al soggetto richiedente il numero di identificazione attribuito, nonché il conto bancario su cui effettuare il versamento dell'imposta.

In tale ambito segnala come la definizione delle modalità operative per la registrazione al regime speciale denominato *Mini One Stop Shop* – MOSS ai fini dell'IVA siano contenute nel Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 30 settembre 2014.

Passando alle singole disposizioni dello schema di decreto, illustra l'articolo 1, comma 1, lettera a), il quale sostituisce le lettere *f*) e *g*) del comma 1 dell'articolo 7-*sexies* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, prevedendo che, per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta, l'IVA è dovuta in Italia, a prescindere dal luogo di stabilimento del prestatore del servizio, se il committente è domiciliato o residente nel territorio dello Stato. Per le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione si continua a prevedere la con-

dizione che esse siano utilizzate nel territorio dell'Unione europea, mentre viene eliminata la condizione, presente nella disposizione vigente, secondo cui il prestatore del servizio deve essere stabilito al di fuori del territorio della Comunità.

Alla luce dell'applicazione del nuovo criterio di territorialità, disposto dal successivo articolo 2 dello schema di decreto, la lettera *b*) abroga le lettere *h*) ed *i*) dell'articolo 7-*septies* del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633, le quali prevedono che non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni di servizi in esame quando sono rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori della Comunità.

L'articolo 2, sostituendo l'articolo 74-*quinquies* e aggiungendo gli articoli 74-*sexies* e 74-*septies* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, disciplina l'istituzione dei regimi speciali per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici.

In particolare sono previsti:

il regime speciale per i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che prestano tali tipologie di servizi a committenti non soggetti passivi stabiliti nell'Unione europea – cosiddetto « regime non UE » (articolo 74-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633);

il regime speciale per i soggetti passivi stabiliti in Italia che prestano le stesse tipologie di servizi a committenti non soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea – cosiddetto « regime UE » (nuovo articolo 74-*sexies* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633);

alcune disposizioni applicabili ai soggetti passivi identificati ai fini del mini sportello unico (MOSS) in un altro Stato membro (nuovo articolo 74-*septies* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633).

In merito al predetto mini sportello unico – MOSS, rileva come esso consista

in un nuovo portale telematico per espletare gli adempimenti relativi al regime agevolativo facoltativo introdotto dalla direttiva 2008/8 e applicabile dal 1° gennaio 2015: attraverso tale misura di semplificazione, adottata in seguito alla modifica delle norme sull'IVA relative al luogo della prestazione, secondo cui quest'ultima avviene nello Stato membro del destinatario e non in quello del prestatore, si evita al fornitore di doversi registrare presso ogni Stato membro di consumo.

In pratica, nell'ambito di questo regime, un soggetto passivo registrato al MOSS in uno Stato membro (Stato membro di identificazione) trasmette telematicamente le dichiarazioni IVA trimestrali, in cui fornisce informazioni dettagliate sui servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici prestati a persone che non sono soggetti passivi in altri Stati membri (Stati membri di consumo), e versa l'IVA dovuta. Le dichiarazioni, assieme all'IVA versata, vengono poi trasmesse dallo Stato membro di identificazione ai rispettivi Stati membri di consumo mediante una rete di comunicazioni sicura.

Nello specifico, fa presente che la nuova formulazione dell'articolo 74-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 stabilisce, al comma 1, che i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea, non stabiliti né identificati in nessun altro Stato dell'Unione, possono identificarsi in Italia per assolvere agli obblighi IVA per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici resi a committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti nell'Unione europea (cosiddetto regime non UE).

La norma individua le modalità per l'identificazione e la relativa disciplina. In particolare, i soggetti non UE che intendono avvalersi del mini sportello unico (MOSS) presentano apposita richiesta di registrazione (redatta secondo il modello definito con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate previsto dal comma 8 e contenente le indicazioni elencate dal comma 3) all'ufficio competente

dell'Agenzia delle entrate, il quale comunica al soggetto richiedente il numero di identificazione attribuito. Successivamente, ogni variazione dei dati presentati deve essere comunicata all'Agenzia delle entrate, ai sensi del comma 4. In base al comma 2 i soggetti passivi non UE identificati in Italia ai fini del MOSS sono dispensati dagli obblighi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 (in tema di obblighi dei contribuenti), ma sono tenuti a presentare, ai sensi del comma 6, per ciascun trimestre solare ed entro il giorno venti del mese successivo al trimestre di riferimento, anche qualora non abbiano effettuato operazioni, una dichiarazione dalla quale devono risultare il numero di identificazione, le aliquote applicate in ciascuno Stato membro, l'ammontare delle prestazioni di servizi effettuate in ciascuno Stato membro di consumo, suddiviso per aliquote, nonché l'ammontare dell'IVA spettante a ciascuno Stato membro di consumo, anch'esso suddiviso per aliquote.

Passa quindi a illustrare il comma 9, in base al quale, entro lo stesso termine previsto per la presentazione della suddetta dichiarazione, i soggetti passivi devono effettuare il versamento dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione medesima e il comma 11, secondo cui i soggetti passivi non UE identificati ai fini del MOSS non possono detrarre dall'imposta dovuta quella relativa agli acquisti di beni e servizi e alle importazioni di beni, ma possono soltanto chiedere a rimborso l'imposta relativa agli acquisti ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato. Il comma 10 specifica che i soggetti passivi i quali optano per il MOSS sono tenuti a conservare idonea documentazione delle operazioni rientranti in detto regime fino alla fine del decimo anno successivo a quello di effettuazione delle medesime e a fornirla su richiesta all'Amministrazione finanziaria ed alle autorità fiscali degli Stati membri di consumo.

Il comma 5 indica che costituiscono cause di esclusione dal regime speciale la comunicazione della cessazione della fornitura di servizi di telecomunicazione, di

teleradiodiffusione o elettronici da parte del soggetto passivo non UE identificato secondo le modalità sopra descritte o se si presume che detta attività sia cessata, ovvero se il soggetto passivo perde i requisiti necessari per avvalersi del regime o, infine, se persiste a non osservare le norme relative al regime speciale.

Illustra quindi il nuovo articolo 74-*sexies*, che istituisce il regime speciale per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi da soggetti UE (cosiddetto « regime UE »). In particolare segnala che, ai sensi del comma 1, i soggetti passivi stabiliti e identificati in Italia, per l'assolvimento degli obblighi in materia di IVA per i suddetti servizi resi a committenti finali domiciliati o residenti negli altri Paesi dell'Unione europea, possono optare per l'applicazione delle disposizioni previste dal citato articolo 74-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633. Secondo il comma 2, l'opzione per il regime UE può essere esercitata anche dai soggetti passivi stabiliti fuori dell'Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Segnala peraltro che, per evitare abusi, tali soggetti extra UE, qualora dispongano di stabili organizzazioni anche in altri Stati membri, non possono revocare l'opzione prima del termine del secondo anno successivo a quello del suo esercizio. Il comma 3 specifica che il soggetto passivo optante per il regime UE, essendo già identificato in Italia, utilizza lo stesso numero di partita IVA attribuitogli (ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633) anche in relazione all'opzione esercitata per il MOSS.

Per quanto concerne gli obblighi dichiarativi, il comma 4 prevede che i soggetti aderenti al regime UE siano tenuti ad indicare nella dichiarazione trimestrale dell'IVA anche l'ammontare dei servizi resi, tramite una stabile organizzazione in ciascuno Stato membro, diverso da quello in cui quest'ultima è localizzata, in cui i committenti hanno il domicilio o la residenza, nonché il numero individuale

d'identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale della stabile organizzazione stessa.

In tale quadro, specifica che, in base al comma 5, il soggetto passivo che ha esercitato l'opzione per il regime UE, non può detrarre dall'imposta dovuta nell'ambito MOSS quella relativa agli acquisti di beni e servizi. Il soggetto passivo può, però, esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, qualora spettante ai sensi dell'articolo 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, dall'ammontare dell'imposta applicata alle operazioni effettuate nell'ambito delle attività non assoggettate al regime speciale svolte dal medesimo soggetto passivo.

A tale ultimo proposito, rammenta che il predetto articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 consente di detrarre dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

Illustra, quindi, il nuovo articolo 74-*septies* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, il quale disciplina la situazione dei soggetti passivi identificati ai fini del MOSS in un altro Stato membro. In particolare, il comma 2 prevede che i soggetti passivi che hanno chiesto in altro Stato membro l'applicazione del MOSS e che risultino identificati anche in Italia, recuperano l'imposta relativa agli acquisti di beni e servizi effettuati nel territorio dello Stato detraendola (ai sensi dell'articolo 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 633) dall'ammontare dell'imposta applicata alle

operazioni effettuate nell'ambito delle attività non assoggettate al regime speciale. Qualora tali soggetti passivi non risultino identificati in Italia, possono chiedere il rimborso dell'imposta ai sensi dell'articolo 38-bis2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, dello stesso articolo (il quale stabilisce che il rimborso non può essere richiesto dai soggetti che nel periodo di riferimento disponevano di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato ovvero dai soggetti che hanno ivi effettuato operazioni diverse da quelle per le quali debitore dell'imposta è il committente o cessionario e da quelle non imponibili di trasporto o accessorie ai trasporti).

Ai sensi dei commi 1 e 3 del nuovo articolo 74-septies, con riferimento all'IVA dovuta sulle prestazioni dei servizi in esame effettuate nel territorio dello Stato, i soggetti passivi identificati ai fini del MOSS in un altro Stato membro sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti nell'ambito dei regimi UE e non UE previsti per l'applicazione del MOSS, nonché a fornire, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, idonea documentazione relativa alle operazioni effettuate.

In tale contesto rileva come l'articolo 3, inserendo nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 un nuovo articolo 74-octies, disciplini le modalità di riscossione dell'IVA versata dai soggetti aderenti in Italia ai nuovi regimi non UE (di cui all'articolo 74-quinquies del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633) e UE (di cui all'articolo 74-sexies del decreto del Presidente della Repubblica n. 633). In particolare il comma 1 del nuovo articolo 74-octies demanda ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze l'individuazione delle modalità dei versamenti. La norma precisa, tuttavia, che è esclusa la possibilità di utilizzare il meccanismo della compensazione (regolato dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, il quale disciplina i versamenti unitari effettuati dai contribuenti, con eventuale compensazione dei crediti risultanti dalle

dichiarazioni e dalle denunce periodiche dei redditi. La compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva). Ai sensi del comma 2 i versamenti affluiscono in una nuova contabilità speciale presso la Banca d'Italia, intestata all'Agenzia delle entrate, mentre il comma 3 affida al medesimo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche le modalità di ripartizione dell'imposta, nonché di contabilizzazione della stessa e di rendicontazione delle operazioni effettuate tramite la contabilità speciale di cui al comma 2.

L'articolo 4 modifica la disciplina in materia di rimborso di eventuali eccedenze di versamento. In particolare il comma 1, alla lettera a), modifica il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 38-bis2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 (introducendovi il riferimento ai servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi ai sensi dell'articolo 74-septies del medesimo decreto del Presidente della Repubblica), al fine di consentire ai soggetti, identificati ai fini MOSS in un altro Stato membro e che abbiano effettuato in Italia acquisti di beni nell'ambito di tale regime speciale (ai sensi del medesimo articolo 74-septies del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633), di recuperare l'IVA relativa a tali acquisti attraverso la procedura prevista dalla direttiva 2008/9/CE, anche nel caso in cui tali soggetti abbiano svolto in Italia servizi rientranti in tale regime speciale.

In merito ricorda che la citata direttiva 2008/9/CE ha modificato le modalità dei rimborsi dell'IVA assolta negli Stati membri della Comunità da soggetti non residenti negli stessi, con l'obiettivo di consentire ai soggetti non residenti di ottenere il rimborso entro termini ragionevoli, nel rispetto del principio della neutralità dell'IVA. Le principali novità riguardano i termini stringenti previsti per l'esecuzione dei rimborsi, nonché l'obbligo di utilizzare mezzi elettronici nell'ambito delle varie fasi della procedura. La direttiva è stata recepita, sotto questo profilo, dal decreto legislativo n. 18 del 2010, il quale ha

introdotto nel decreto del Presidente della Repubblica n. 633 gli articoli 38-*bis*1 (Rimborso dell'imposta assolta in altri Stati membri della Comunità), 38-*bis*2 (Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in un altro Stato membro della Comunità) e 38-*ter* (Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunità), questi ultimi ora modificati dall'articolo in commento.

Passa quindi a illustrare quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 4, alla lettera b), il quale introduce invece nel decreto del Presidente della Repubblica n. 633 il nuovo articolo 38-*bis*3, al fine di disciplinare il rimborso di eventuali eccedenze di versamento nelle seguenti ipotesi:

a) nel caso in cui l'Italia, Stato membro di identificazione, rilevi un versamento eccedente rispetto a quanto dichiarato dal contribuente nella dichiarazione trimestrale prevista dall'articolo 74-*quinquies*, comma 6 (comma 1 del nuovo articolo 38-*bis*3);

b) nel caso in cui l'Italia, Stato membro di consumo, rilevi, in seguito ad un controllo automatico, un versamento eccedente rispetto a quanto dovuto dal contribuente (comma 2 del nuovo articolo 38-*bis*3);

c) nel caso in cui l'Italia, Stato membro di identificazione, riceva da uno Stato membro di consumo l'avviso che al contribuente è stata rimborsata una quota parte di imposta versata ma non dovuta, con la conseguenza che la restante quota parte, trattenuta ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento UE n. 904/2010 (relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia di IVA), deve essere rimborsata dallo Stato membro di identificazione (comma 3 del nuovo articolo 38-*bis*3). In tali ipotesi l'Agenzia delle entrate rimborsa l'eccedenza di versamento entro 30 giorni, applicando, ai sensi del comma 4, gli interessi di legge, ed utilizzando, in base al comma 5, i fondi messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate su appo-

sita contabilità speciale. L'Agenzia comunica, inoltre, per via elettronica all'altro Stato membro l'effettuazione del rimborso.

La lettera c) del comma 1 introduce un nuovo comma 1-*bis* nell'articolo 38-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, con il quale si prevede che i rimborsi sono concessi a soggetti domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, e che abbiano aderito al regime speciale introdotto dai citati articoli 74-*quinquies* e seguenti, anche in assenza della condizione di reciprocità e ancorché abbiano effettuato nel territorio dello Stato prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici.

A tale proposito, segnala come tale norma consenta il rimborso dell'IVA relativa a acquisti effettuati per la prestazione di servizi rientranti nel regime MOSS con il particolare meccanismo previsto dalla direttiva 86/560/CE in materia di rimborsi IVA a soggetto extra UE: tale ultima modifica è necessaria per garantire anche a soggetti passivi non UE, stabiliti in Paesi che non soddisfano il requisito della reciprocità, previsto dalla direttiva 86/560/CE e che abbiano svolto in Italia servizi rientranti in tale regime speciale, l'accesso alla particolare procedura di rimborso.

L'articolo 5 introduce nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 i nuovi articoli 54-*ter*, 54-*quater* e 54-*quinquies*, al fine di prevedere norme speciali in materia di poteri ispettivi degli uffici e modalità di accertamento dell'imposta, con l'obiettivo di adeguare il sistema dei controlli nazionali alle specificità del MOSS.

Il nuovo articolo 54-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 prevede, al comma 1, che l'Amministrazione finanziaria, entro 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione trimestrale prevista dall'articolo 74-*quinquies*, verifichi l'avvenuta presentazione della dichiarazione stessa da parte dei fornitori di servizi, identificati in Italia, e la rispondenza dei dati dichiarati con quelli con-

tenuti nel portale telematico, nonché la tempestività dei versamenti dell'imposta. Ai sensi dei commi 2 e 3 dal controllo effettuato può scaturire l'invio di un sollecito da parte dell'Amministrazione, se la dichiarazione non è stata presentata ovvero quando l'imposta versata risulta essere inferiore a quella dovuta. Tale obbligo di sollecito a carico dello Stato membro di identificazione, sia in caso di mancata presentazione della dichiarazione sia in caso di mancato pagamento ovvero di pagamento inferiore al dovuto, è peraltro previsto dal regolamento comunitario n. 967 del 9 ottobre 2012. Inoltre, nelle ipotesi di persistente violazione delle norme, ciò, in base al comma 4, può essere motivo di esclusione dal regime MOSS (ai sensi dell'articolo 74-*quinquies*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633); in tali casi, l'Amministrazione finanziaria emette un provvedimento motivato di esclusione. Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.

Sottolinea quindi come il nuovo articolo 54-*quater* introduca la procedura di liquidazione automatica dell'imposta dovuta a seguito di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi da soggetti non residenti, vale a dire, sia per i soggetti identificati in Italia ai sensi dell'articolo 74-*quinquies* (cosiddetto « regime non UE »), sia per i soggetti identificati in altro Stato membro, ai sensi dell'articolo 74-*septies* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633. Si tratta, in entrambi i casi, di soggetti che hanno effettuato prestazioni di servizi nei confronti di consumatori domiciliati o residenti in Italia, per le quali è dovuta l'imposta nel territorio dello Stato. A tale riguardo il comma 2 del nuovo articolo 54-*quater* prevede che l'Amministrazione corregga eventuali errori materiali o di calcolo e controlli la rispondenza dei versamenti effettuati con quella dell'imposta risultante della dichiarazione. Qualora a seguito del controllo emerga un importo diverso (maggiore o inferiore) da quello indicato dal contribuente, il comma 3

stabilisce che ne sia data comunicazione per via elettronica al contribuente entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. In caso di maggiore imposta dovuta la predetta comunicazione contiene l'intimazione ad adempiere entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa e in caso di mancato pagamento la comunicazione stessa diviene titolo esecutivo ai fini della riscossione. Il comma 5 consente al contribuente di far valere dati o elementi presumibilmente non valutati dall'amministrazione in sede di liquidazione. Ancora sotto il profilo della riscossione, il comma 4 introduce inoltre la possibilità di utilizzare la cooperazione amministrativa per il recupero dei crediti ai sensi della direttiva 2010/24/UE e delle convenzioni internazionali tra lo Stato di consumo (Italia) e gli Stati di residenza dei prestatori di servizi, o dove essi dispongano di beni o valori, quando l'amministrazione verifichi che il debitore non dispone di fonti di reddito o beni nel territorio nazionale.

Con riferimento al nuovo articolo 54-*quinquies*, rileva come esso introduca un controllo sostanziale nei confronti del soggetto iscritto al MOSS, in relazione all'imposta dovuta in Italia, sia nella forma di rettifica di una dichiarazione infedele sia di accertamento induttivo nei casi di omessa presentazione della dichiarazione stessa. In base al comma 1 del nuovo articolo 54-*quinquies* l'avvio del procedimento può essere determinato sia dagli elementi informativi che il soggetto passivo deve conservare ai sensi dell'articolo 63-*quater* del regolamento comunitario n. 967 del 9 ottobre 2012 sia da altri elementi di cui l'Amministrazione finanziaria è venuta in possesso per il tramite della cooperazione amministrativa. Ai sensi del comma 2, l'Amministrazione comunica quindi ai soggetti interessati l'omessa presentazione della dichiarazione trimestrale, sollecitandoli ad adempiere entro trenta giorni, trascorsi i quali provvede a determinare l'imposta dovuta per le medesime prestazioni con apposito avviso di accertamento, che costituisce, ai sensi del comma 3, titolo esecutivo ai fini della

riscossione. Anche in tale caso il comma 4 dell'articolo prevede il ricorso alla cooperazione amministrativa per il recupero dei crediti.

Illustra quindi l'articolo 6, il quale modifica il decreto legislativo n. 471 del 1997, recante la disciplina delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, introducendo specifiche ipotesi sanzionatorie configurabili all'interno del regime speciale, non riconducibili in alcuna delle fattispecie attualmente disciplinate dal decreto. In particolare, le lettere *a)*, *b)* e *c)* integrano l'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 471, avente ad oggetto le violazioni relative alla dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto, al fine di definire una compiuta disciplina sanzionatoria alle violazioni inerenti la dichiarazione trimestrale e la richiesta di registrazione previste dall'articolo 74-*quinquies*, commi 1 e 6, ai fini dell'accesso ai regimi speciali IVA, nei casi in cui:

la presentazione della dichiarazione sia omessa o tardiva;

dalla dichiarazione medesima risulti un'imposta inferiore a quella dovuta;

le indicazioni contenute nella richiesta di registrazione risultino incomplete o inesatte.

La lettera *d)* modifica invece l'articolo 8 del decreto legislativo n. 471, avente ad oggetto le violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni, al fine di consentirne l'applicazione anche al caso in cui dichiarazione trimestrale di cui all'articolo 74-*quinquies*, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 non risulti conforme al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ovvero in essa siano omessi o non siano indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti.

L'articolo 7 demanda a uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione degli Uffici competenti allo svolgimento delle attività e dei controlli, nonché la definizione

delle modalità operative e gestionali necessarie per l'esecuzione dei rimborsi e per l'attuazione delle disposizioni dei regimi speciali.

L'articolo 8 fissa la decorrenza delle nuove disposizioni al 1° gennaio 2015, riconoscendo peraltro la possibilità di aderire ai regimi speciali già a partire dal 1° ottobre 2014, mentre l'articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevenendo che dall'attuazione del decreto non derivano nuovi o maggiori oneri e che le amministrazioni provvedono in materia con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Auspica quindi che sia possibile esprimere in tempi rapidi il parere sul provvedimento.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ritiene che il parere sullo schema di decreto potrà essere espresso nel corso della prossima settimana. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Propone quindi, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di svolgere prima la riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e di passare poi all'audizione dei rappresentanti di Confindustria cultura Italia, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla fiscalità nell'economia digitale.

La seduta termina alle 14.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 15 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE.

La seduta comincia alle 14.15.

Indagine conoscitiva sulla fiscalità nell'economia digitale.

Audizione dei rappresentanti di Confindustria cultura Italia.

(Svolgimento e conclusione).

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Marco POLILLO, *Presidente di Confindustria cultura Italia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Daniele CAPEZZONE,

presidente, Girolamo PISANO (M5S), Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), Ernesto CARBONE (PD), Marco CAUSI (PD), Giovanni PAGLIA (SEL), Sergio BOCCADUTRI (PD), ai quali rispondono Marco POLILLO, *Presidente di Confindustria cultura Italia*, Piero ATTANASIO, *Consulente dell'Associazione italiana editori (AIE)*, Enzo MAZZA, *Presidente della Federazione italiana dell'industria musicale (FIMI)* e Mario GALLAVOTTI, *Consulente dell'Associazione nazionale industrie cinematografiche, audiovisive e multimediali (ANICA)*.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ringrazia i soggetti intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

5-04465 Ribaudo: Dati relativi ai rimborsi per detrazioni per carichi di famiglia di importo superiore a 4.000 euro sottoposti a controllo da parte dell'Agenzia delle entrate.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli onorevoli interroganti evidenziano le criticità in merito al preventivo controllo dell'Agenzia delle entrate sui rimborsi richiesti dai contribuenti di ammontare superiore ad euro 4.000 a cui abbiano concorso detrazioni per carichi di famiglia e/o eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni, così come introdotto dall'articolo 1, commi 586 e 587, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014).

Secondo gli onorevoli interroganti, l'applicazione della norma, prevedendo il termine di sei mesi per l'Agenzia delle entrate per l'effettuazione dei controlli preventivi, determina l'allungamento del termine di rimborso delle somme spettanti ai contribuenti. Al fine di contenere i ritardi nell'erogazione dei citati rimborsi, l'articolo 1, comma 726 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha previsto che i rimborsi, che risultano dovuti a seguito dei controlli preventivi, siano erogati non oltre il settimo mese successivo alla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, ove questa sia successiva alla scadenza di detti termini.

Tutto ciò premesso, gli onorevoli interroganti chiedono di conoscere quanti rimborsi siano stati richiesti fino ad oggi e quanti ne siano stati erogati, quanti siano ancora sottoposti al controllo preventivo e quali siano i tempi medi per l'erogazione.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Le domande di rimborso di cui all'articolo 1, comma 586, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 presentate nel 2014 sono state 76.568 per un ammontare complessivo di circa 468 milioni di euro.

Al fine di velocizzare il più possibile l'erogazione dei rimborsi, è stata rapidamente sviluppata una procedura automatizzata di controllo alla quale sono stati sottoposti tutti i rimborsi richiesti.

Quando l'esito di tali controlli non ha rilevato elementi di incertezza sulla spettanza e la misura del rimborso, le somme sono state erogate con modalità automatizzate:

nel mese di ottobre sono stati erogati 37.226 rimborsi per circa 225 milioni di euro;

nel mese di novembre sono stati erogati 7.894 rimborsi per circa 48 milioni di euro.

Ne consegue che il totale dei rimborsi che è stato possibile erogare entro il 5 dicembre, cioè entro il termine ultimo per effettuare operazioni di tesoreria statale nel 2014 previsto dalla circolare n. 25 del 28 ottobre 2014 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, è pari a n. 45.120 per un ammontare pari circa 273 milioni di euro. Da quanto sopra esposto risulta come circa il 60 per cento dei rimborsi richiesti è stato erogato dopo soli circa tre mesi rispetto alla data di trasmissione delle dichiarazioni (7 luglio 2014)

Sul punto è necessario precisare che rimborsi di tale importo sono erogati velo-

cemente solo nei casi in cui il contribuente abbia fornito l'IBAN del proprio conto corrente. Sono erogati invece con vaglia, cioè con una modalità più complessa e lunga, nei casi in cui l'IBAN non sia stato fornito.

Proprio per questo motivo, l'Agenzia delle entrate, nel mese di settembre, ha inviato a tutti i titolari dei rimborsi in oggetto, un invito a fornire l'IBAN, ma non tutti i contribuenti hanno aderito alla richiesta cosicché:

43.109 rimborsi sono stati accreditati e quindi già ricevuti dai contribuenti;

2.011 rimborsi, in assenza dell'IBAN, sono stati erogati con vaglia cambiario della Banca d'Italia, con la conseguenza che le somme sono ricevute certamente con tempi più lunghi rispetto all'accredito.

Nei casi in cui, invece, l'esito dei controlli automatizzati ha fatto emergere ele-

menti di incertezza l'esame delle dichiarazioni è stato necessariamente affidato alla lavorazione degli uffici territoriali (n. 31.448 posizioni per circa 195 milioni di euro).

In particolare è opportuno evidenziare che il più rilevante elemento di incertezza che ha imposto un ulteriore controllo manuale delle dichiarazioni è stato la presenza di 10.114 dichiarazioni duplicate che comportano un pedissequo confronto dei dati per individuare la misura del rimborso effettivamente spettante e scongiurare l'ipotesi che, in danno della collettività, il rimborso venisse erroneamente erogato.

Al 2 gennaio 2015 risulta che gli uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate hanno già esaminato n. 13.748 istanze di rimborso. Di queste, 11.796 sono state accolte, mentre 1.952 sono state denegate o sospese.

ALLEGATO 2

5-04466 Paglia: Problematiche concernenti le procedure relative alla prestazione di garanzie creditizie pubbliche in favore della società Chil Srl.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione immediata in Commissione dell'onorevole Paglia si fa presente quanto segue.

Il Fondo Centrale di garanzia, *ex* articolo 2, comma 100, della legge n. 662 del 1996, rientra nell'ambito delle competenze del Ministero dello sviluppo economico ed è gestito tramite un Raggruppamento temporaneo di imprese guidato da Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale.

Esso rappresenta il principale strumento per l'accesso al credito delle piccole e medie imprese in Italia, sostenendone, in funzione anticiclica, le esigenze di liquidità e di nuovi investimenti e contrastando il fenomeno della contrazione del credito.

Le richieste di ammissione al Fondo sono presentate da banche (garanzia diretta) e da Confidi o altri fondi di garanzia (controgaranzia), cui le imprese devono rivolgersi per ottenere la garanzia.

Il Fondo opera in base a procedure e criteri, uniformi, trasparenti e non discriminatori, definiti, in base alla legge, con provvedimenti del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

L'operatività del Fondo ha fatto registrare una crescita significativa con l'attribuzione nel 2009 della garanzia dello Stato di ultima istanza, passando dalle 14.000 domande accolte nel 2008 alle 77.000 del 2013 e alle 86.000 nel 2014.

I finanziamenti in essere a valere sul Fondo centrale di garanzia al 31 dicembre 2014 ammontavano a 22 miliardi di euro per un importo garantito in essere pari a 13,8 miliardi di euro.

In particolare, per la regione Toscana, come previsto dalla deliberazione del 28

novembre 2002 della Conferenza Unificata, l'intervento del Fondo è limitato alle operazioni di controgaranzia su garanzie concesse da fondi regionali e confidi.

Sulla specifica operazione di controgaranzia oggetto dell'interrogazione, il Gestore del Fondo ha comunicato quanto segue.

L'operazione di finanziamento della BCC di Pontassieve (importo di euro 437.000, durata di 7 anni, destinato al consolidamento di passività a breve termine) a favore della Chil Post S.r.l., PMI a prevalente partecipazione femminile operante nel settore « Studi di Mercato e Sondaggi di Opinione » (Cod. ISTAT 74.13.0), è stata ammessa alla garanzia del Fondo Centrale in data 23 luglio 2009, su domanda presentata in data 22 giugno 2009 da Fidi Toscana S.p.A. (garante di primo livello, autorizzato, sulla base delle procedure del Fondo, a valutare autonomamente il merito di credito dell'impresa garantita).

Per il predetto finanziamento, Fidi Toscana, in data 15 giugno 2009, ha rilasciato la propria garanzia con copertura massima pari all'80 per cento, richiedendo la controgaranzia del Fondo centrale, nella misura del 90 per cento dell'importo garantito, conformemente alla disciplina del Fondo. Il finanziamento è stato erogato dalla BCC di Pontassieve in data 12 agosto 2009.

In data 7 agosto 2013 a seguito di vicende coinvolgenti l'impresa, Fidi Toscana, in qualità di garante di primo livello, ha effettuato in favore della predetta BCC di Pontassieve il versamento dell'importo di euro 263.114,70, relativo

all'insolvenza del predetto contratto di finanziamento di euro 328.893,40. In data 24 ottobre 2013 Fidi Toscana ha conseguentemente richiesto l'attivazione della Garanzia prestata dal Fondo centrale.

In data 18 giugno 2014, all'esito della positiva verifica istruttoria condotta dal Gestore, il Fondo ha deliberato la liquidazione della perdita a favore di Fidi Toscana S.p.A. per un ammontare pari al 90 per cento di quanto da questa già versato ed è stato, pertanto, liquidato, in data 25 luglio 2014, l'importo di euro 236.803,23.

La verifica del Gestore attiene:

1) all'ammissibilità, in termini di requisiti soggettivi e oggettivi, della richiesta di ammissione e di attivazione della controgaranzia prestata dal Fondo;

2) all'appartenenza dell'impresa, – alla data di presentazione della richiesta di ammissione – alla prima fascia di valutazione (così come dichiarato dal Fidi Toscana, in quanto soggetto autorizzato a

certificare il merito di credito delle imprese che beneficiano della garanzia);

3) all'assenza di motivi ostativi/cause di inefficacia all'accoglimento della predetta richiesta di attivazione.

In base alle Disposizioni Operative del Fondo, approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, le variazioni intervenute nel corso dell'operazione, (trasferimento di quote societarie, cambio *management*, spostamento sede legale), successivamente alla data di presentazione della richiesta di ammissione non rilevano ai fini dell'efficacia della garanzia prestata dal Fondo nei confronti del garante di primo livello.

Pertanto, le verifiche effettuate dal Gestore del Fondo sull'operazione in questione non hanno evidenziato anomalie rispetto alle ordinarie modalità di intervento del Fondo, fissate dalla legge e dai provvedimenti ministeriali.

ALLEGATO 3

5-04467 Barbanti: Integrazione del collegio della CONSOB e nomina del nuovo Direttore generale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione immediata in Commissione l'onorevole Barbanti ed altri pongono quesiti in ordine alla nomina del nuovo Direttore Generale da parte della Consob.

Al riguardo, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha comunicato che la nomina dell'attuale Direttore Generale della Consob, dottor Angelo Apponi, è avvenuta in perfetta aderenza, formale e sostanziale, alla vigente disciplina, dettata in materia dall'articolo 27, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del « Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ».

A seguito delle dimissioni presentate dal dottor Gaetano Caputi dall'incarico di Direttore Generale, determinate da motivi di carattere personale, la Commissione, preso atto della irrevocabile volontà del medesimo, ha accolto le sue dimissioni, esprimendo vivo apprezzamento per l'importante lavoro svolto in questi difficili anni con alta professionalità e dedizione all'Istituzione.

In data 12 gennaio 2015, la Commissione, tenuto conto che la continuità temporale nel delicato incarico di Direttore Generale della Consob è di fondamentale importanza per l'efficacia della vigilanza e per la conseguente stabilità del mercato, unanimemente, ha nominato Direttore Generale il dottor Angelo Apponi, al quale è

stato conferito il mandato come nuovo Direttore Generale per la durata di tre anni.

Nello stesso frangente, la Commissione ha esteso l'ambito delle deleghe del vice Direttore Generale, dottor Giuseppe D'Agostino, attribuendogli competenze sul coordinamento delle attività di vigilanza sugli intermediari, in particolare per quanto riguarda la prestazione dei servizi d'investimento (implementazione della direttiva europea Mifid 2) e i poteri di Consob sulla distribuzione di prodotti d'investimento, nonché delle attività nel campo dell'educazione finanziaria, della ricerca e degli studi economici, degli archivi informatici a supporto della vigilanza e della gestione del sito *internet* di istituto.

Ulteriori deleghe in materia di organizzazione interna del lavoro, di coordinamento delle politiche di vigilanza e dell'attività ispettiva erano state già conferite al dottor D'Agostino dal precedente Direttore Generale e sono state confermate dal Direttore Generale Apponi come suo primo atto.

Con particolare riguardo alla figura dell'attuale Direttore Generale, la Consob ha, infine, precisato che il dottor Apponi ha rivestito svariati incarichi sempre nelle funzioni di vigilanza, svolgendo anche attività normativo-regolamentare nelle principali sedi internazionali (Unione Europea, Ocse, Esma, Iosco), come peraltro risulta dal suo *curriculum vitae*, pubblicato sul sito istituzionale della Commissione.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-03585 Di Benedetto: Sulla problematica situazione del cinema America di Roma	68
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	71
5-04047 Malisani: Sulla tutela artistica, culturale e urbanistica della città di Palmanova ..	69
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	72
5-04053 Vezzali: Sul Coordinamento nazionale conferenze AFAM	69
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	74
5-04056 Ascani: Su un episodio di presunta violenza a sfondo omofobo avvenuto presso l'istituto alberghiero di Assisi (Perugia)	69
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	75
5-00344 Bossa: Sull'integrazione delle « Indicazioni nazionali » relative all'insegnamento della letteratura italiana con autori del sud d'Italia e con autrici di tutte le regioni italiane .	69
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	77
COMITATO RISTRETTO:	
Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche. C. 1533 Mariani	70
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	70

INTERROGAZIONI

Giovedì 15 gennaio 2015. — Presidenza del vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Francesca Barraciu e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi.

La seduta comincia alle 9.05.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovi-

sivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-03585 Di Benedetto: Sulla problematica situazione del cinema America di Roma.

Il sottosegretario Francesca BARRACIU risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Chiara DI BENEDETTO (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta resa dal rappresentante del Governo. Ricorda, infatti, che il presente strumento di sindacato ispettivo risale al

18 settembre 2014, mentre, nel frattempo, i locali del cinema America hanno subito alcuni danni, nonostante che i cosiddetti « occupanti » avessero tentato di mantenere in condizioni idonee la struttura dello stesso. Rileva, poi, che le notizie fornite nella risposta alla presente interrogazione le aveva già potute apprendere attraverso i mezzi di stampa. Sottolinea infine come il Governo non abbia ancora fornito risposta ad altre interrogazioni presentate dal Movimento 5 Stelle e delle quali era stato sollecitato lo svolgimento. Auspica, quindi, un sollecito riscontro anche agli altri strumenti di sindacato ispettivo presentati dal suo gruppo.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, osserva come i tempi di risposta alle interrogazioni presentate – da parte dei Ministeri competenti – siano variabili a seconda dei tempi necessari al Governo per completare l'istruttoria necessaria. Assicura che la presidenza svolge comunque una costante sollecitazione tesa ad ottenere, da parte dell'Esecutivo, risposta tempestiva alle interrogazioni presentate da parte di tutti i gruppi.

5-04047 Malisani: Sulla tutela artistica, culturale e urbanistica della città di Palmanova.

Il sottosegretario Francesca BARRACCIU risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Aggiunge che il Ministro Franceschini ha istituito un tavolo tecnico, presso il MIBACT, con la partecipazione dell'ANCI e, in prospettiva, delle regioni, finalizzato a individuare con gli enti interessati le priorità di intervento a tutela del settore culturale, mettendo a disposizione le risorse disponibili, delegando lei stessa a seguire le questioni che verranno affrontate in tale sede.

Gianna MALISANI (PD), dopo aver constatato che l'analisi del Ministero coincide con la sua, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta resa dal sottosegretario Barracciu. Auspica, quindi, che

non si perda tempo nella realizzazione di un piano strategico, sentita la regione Friuli-Venezia Giulia, che risolva definitivamente i problemi da lei evidenziati nella presente interrogazione, tra i quali, in particolare, la tutela della cinta muraria della città di Palmanova.

5-04053 Vezzali: Sul Coordinamento nazionale conferenze AFAM.

Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Bruno MOLEA (SCpI), replicando in qualità di cofirmatario, si dichiara soddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo, la quale inquadra correttamente i problemi evidenziati, definendo le relative competenze e responsabilità.

5-04056 Ascani: Su un episodio di presunta violenza a sfondo omofobo avvenuto presso l'istituto alberghiero di Assisi (Perugia).

Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Anna ASCANI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta resa dal sottosegretario Toccafondi, la quale dà seguito a un'interlocuzione avvenuta con il sottosegretario Faraone. Auspica che il contrasto all'omofobia, fenomeno deprecabile in crescita nelle nostre scuole, sia costantemente perseguito dai soggetti competenti.

5-00344 Bossa: Sull'integrazione delle « Indicazioni nazionali » relative all'insegnamento della letteratura italiana con autori del sud d'Italia e con autrici di tutte le regioni italiane.

Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI risponde all'interrogazione in ti-

tolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta resa dal sottosegretario Toccafondi, in quanto si rimanda ad un monitoraggio, da effettuarsi al termine del presente anno scolastico, l'inizio di un percorso che potrebbe portare successivamente all'integrazione delle indicazioni nazionali, con riferimento all'insegnamento della letteratura italiana, nel senso indicato dall'interrogazione in titolo.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.25.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 15 gennaio 2015.

Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche.

C. 1533 Mariani.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 9.40 alle 10.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 15.

ALLEGATO 1

5-03585 Di Benedetto: Sulla problematica situazione del cinema America di Roma.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'onorevole Di Benedetto, unitamente ad altri, chiede notizie in merito al perfezionamento del vincolo sul cinema America di Roma.

Vorrei riferire, a tale proposito, che con decreti del direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio n. 137 e n. 139, ambedue in data 19 novembre 2014, è stato dichiarato l'interesse culturale architettonico e storico-artistico del Cinema America di Trastevere, in ragione delle caratteristiche tipologiche architettoniche sia interne che esterne dell'immobile nonché per l'apparato decorativo, gli elementi musivi ed i dettagli funzionali, e al contempo ornamentali, dell'interno, che costituiscono un tutt'uno inscindibile.

L'interesse culturale, rilevato dalle competenti soprintendenze che hanno curato l'istruttoria dei provvedimenti, è quello previsto dall'articolo 10, comma 3, lettera d), del decreto legislativo n. 42 del 2004, ovvero l'interesse storico relazionale del Cinema America in quanto importante esempio in riferimento alla storia dell'arte e della cultura romana della seconda metà del XX secolo.

Colgo l'occasione offertami dall'onorevole Di Benedetto per precisare che l'attenzione di questo Ministero, in merito al problema delle sale cinematografiche in generale, è alta.

È dell'agosto scorso la direttiva del Ministro Franceschini sulle sale cinematografiche di interesse storico, nell'ambito della quale è previsto un censimento delle sale cinematografiche.

Ho con me una copia della direttiva che consegno volentieri all'onorevole interrogante.

Vorrei precisarlo poiché, come è noto, il sostegno di questo Ministero alle sale cinematografiche (attraverso il decreto legislativo n. 28 del 2004 cosiddetto « legge cinema ») è dovuto al fatto che esse costituiscono « strumento » di attività culturale, indipendentemente dalla qualifica, attribuita e/o attribuibile, alla sala *ex se*, di bene culturale meritevole di tutela.

L'esigenza di coordinamento, da parte della competente direzione generale del cinema, con gli altri uffici del Ministero che curano la tutela del patrimonio è in ogni caso presente nella direttiva (articolo 1, lettera c)) ai fini della ricognizione delle sale qualificabili come « storiche », ossia « esistenti almeno dal 1° gennaio 1980 » anche se non più attive, (proprio come il caso del cinema America) con precipuo riferimento alla loro attività di sala cinematografica. Anche ai fini dei benefici fiscali previsti dall'articolo 6, commi da 2-bis a 2-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

Il censimento al quale ho dianzi accennato è stato avviato con richiesta formale inviata il 30 ottobre scorso alle Associazioni di categoria (AGIS, ANEC, ANEM) di « censire » regione per regione le sale « storiche » esistenti, quali potenziali beneficiarie della nuova misura fiscale.

Ad oggi le Associazioni suindicate hanno trasmesso l'elenco delle sale, da considerarsi « storiche », relativo ad almeno una decina di regioni.

ALLEGATO 2

5-04047 Malisani: Sulla tutela artistica, culturale e urbanistica della città di Palmanova.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'onorevole Malisani chiede notizie in merito ai cedimenti occorsi ad alcune Porte della cinta muraria bastionata di Palmanova.

Vorrei riferire che lo stato di degrado della cinta fortificata di Palmanova, soprattutto di quella esterna, è ben conosciuto ed è purtroppo, concordo con l'onorevole Malisani, di notevole gravità.

In molti tratti crolli di notevoli entità hanno interessato la cortina muraria. La struttura difensiva manifesta, infatti, cedimenti, espulsioni, distacchi e crolli parziali della muratura e del retrostante terrapieno, costituendo altresì pericolo per la pubblica incolumità. Sono già avvenuti, in diverse zone, cedimenti che hanno provocato successivi crolli delle strutture, con ingombro dei percorsi esistenti nel fossato e conseguenti possibili rischi per la sicurezza del pubblico, considerato che la vasta estensione e i molteplici accessi rendono problematica – segnala la competente soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici – l'inibizione alla fruizione.

La causa dei gravi dissesti e dello stato generalizzato di degrado risiede innanzitutto nella mancata manutenzione negli anni, nell'inesistenza di un sistema di regimentazione delle acque del terrapieno retrostante, nella vegetazione infestante esistente sia sul terrapieno che sul paramento murario.

La competente soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, per circa due anni (dal 2013 al 2014) è stata impegnata negli unici interventi di messa in sicurezza, consolidamento e restauro in

atto sulle mura di Palmanova, interventi che si sono posti anche l'obiettivo di individuare una « metodologia operativa » ripetibile per il recupero dell'intera cinta muraria.

In particolare la soprintendenza, con fondi ministeriali e su incarico della direzione regionale, stazione appaltante, ha operato sulla cinta muraria storica con due distinti interventi finalizzati alla messa in sicurezza del tratto adiacente a Porta Udine interessato da dissesti di vario genere nella cortina, che avevano già determinato l'estesa frana della struttura difensiva nei pressi della porta.

Il primo intervento effettuato afferisce (per effetto di una precisa determinazione assunta dalla direzione regionale quale stazione appaltante) all'accorpamento di più finanziamenti (della direzione regionale e della direzione centrale per i beni architettonici e paesaggistici) per un totale di euro 415.154,78. Il contratto dei lavori è stato stipulato dalla direzione regionale (stazione appaltante), per un importo di euro 342.861,41.

Il secondo intervento afferisce ad un finanziamento di euro 250.000,00 inserito nella programmazione lavori pubblici della direzione regionale per l'anno finanziario 2012.

L'intervento nel suo complesso, pur se motivato da cause legate, come accennato, non solo alla messa in sicurezza del bene culturale ma anche alla pubblica incolumità, è stato condotto secondo i canoni del restauro conservativo, sia nei tratti già oggetto di crolli, distacchi ed espulsioni parziali che in quelli oggetto di frana della muratura e del terrapieno.

Si tratta di un « intervento pilota » per la messa in sicurezza della cinta fortificata (il cui risultato – riferisce la soprintendenza – è stato illustrato ed apprezzato durante vari convegni, tra cui quello internazionale sull'Architettura militare di Venezia tenutosi nel novembre 2013 a Palmanova) realizzato anche con la finalità di contribuire a delineare una metodologia operativa per i lavori di consolidamento e di restauro dell'importante monumento, a valenza mondiale, costituito dalla cinta fortificata.

La stessa soprintendenza ha curato la progettazione di un terzo intervento di messa in sicurezza nel tratto di mura adiacenti a Porta Aquileia (relativo ad un finanziamento di euro 250.000,00 inserito nella programmazione lavori pubblici della direzione regionale per l'anno finanziario 2013), intervento per il quale la direzione regionale, stazione appaltante, deve ancora espletare la procedura di gara.

Circa il crollo nella copertura di Porta Aquileia, si tratta della caduta di elementi del manto di copertura nella parte interna. L'ufficio del demanio, in accordo con la soprintendenza, è già intervenuto, con propri fondi, per la messa in sicurezza del manufatto.

Concludo precisando che il Ministro è ben consapevole dell'alto valore culturale di Palmanova, una delle più significative città di fondazione rinascimentali con la maggiore caratteristica di città fortezza. L'attuale stato di degrado è frutto di decenni di incuria, nonostante gli interventi parziali su singoli manufatti della cinta muraria che vi ho dianzi illustrato. Gli ultimi cedimenti hanno posto la questione del restauro della cinta muraria tra le emergenze del Ministero.

Ampliando la prospettiva, un intervento generale e definitivo richiederebbe somme

veramente consistenti, ipotizzabili in via di larga massima fra i 20 e i 30 milioni per la sola cinta muraria e intorno ai 60 milioni se il restauro comprende il complesso delle Caserme e la Polveriera Napoleonica, con una scansione temporale degli interventi di 10-15 anni.

Sono somme cui non si può far fronte con le disponibilità ordinarie. Peraltro la soluzione più ragionevole sembra essere quella di un intervento per parti, anche scaglionato nel tempo.

Pertanto il Ministro verificherà la possibilità di inserire nelle programmazioni del Ministero una serie articolata di interventi di restauro puntuale dei principali manufatti ed opere della fortezza, per una spesa complessiva di circa 2 milioni. Per poter invece avviare l'auspicato intervento strategico che prenda in considerazione tutte le componenti architettoniche della cinta muraria, si dovrà costruire un percorso, d'intesa con la regione Friuli Venezia Giulia, volto ad attivare sia i fondi europei di competenza regionale sia i fondi nazionali del Fondo sviluppo e coesione.

Non dimentichiamo infatti che, nel 2011, la città di Palmanova ha richiesto, ed ottenuto, l'inclusione della città fortezza stellata nella candidatura alla UNESCO *World Heritage List* nell'ambito del sito « Le opere di difesa veneziane tra XV e XVII secolo ».

La sua conservazione, unitamente al corretto uso del territorio che la circonda e quindi la salvaguardia del paesaggio, di cui la stessa Palmanova è elemento costitutivo, è dunque un impegno del Ministero anche al fine di evitare che interventi incongrui ne possano affievolire il valore culturale e magari comprometterne l'iscrizione nella *World Heritage List*.

ALLEGATO 3

5-04053 Vezzali: Sul Coordinamento nazionale conferenze AFAM.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto parlamentare gli onorevoli interroganti contestano la rappresentatività, nell'ambito del sistema dell'Alta formazione artistica e musicale, di un nuovo organismo, il Coordinamento nazionale conferenze AFAM (CNCA), in quanto tra coloro che ne fanno parte non c'è alcun delegato degli ex Istituti musicali pareggiati.

Si chiede, pertanto, se il Ministero intenda sanare tale situazione al fine di evitare il rischio di una marginalizzazione degli stessi istituti.

Come ricordato dagli interroganti, tale recente organismo nazionale è composto dai presidenti eletti delle conferenze ufficialmente costituite e riconosciute dal Miur e nasce il 3 novembre 2014 dall'autonoma determinazione di quest'ultimi di collaborare in modo unitario all'analisi della situazione e all'elaborazione di proposte per il rilancio del sistema AFAM. Anche il presidente della conferenza dei direttori dei Conservatori di musica prende parte al Coordinamento nazionale conferenze AFAM.

A quest'ultima conferenza già partecipano, da tempo, anche i direttori degli

ex Istituti musicali pareggiati. Tant'è che tra i componenti dell'attuale direttivo figura il direttore dell'istituto di Taranto. I conservatori di musica e gli ex istituti pareggiati hanno inteso in tal modo dotarsi di un unico organismo di rappresentanza e di studio proprio per permettere una analisi progettuale organica dell'intero settore.

Venendo alla specifica questione sollevata dall'onorevole interrogante, si precisa che la costituzione del coordinamento nazionale conferenze AFAM è avvenuta in virtù di un'autonoma determinazione delle conferenze, attraverso un processo loro interno e nell'ambito delle loro autonomie. In merito, quindi, il Ministero non ha alcun potere di intervento, atteso che, allo stato dell'arte, i rapporti istituzionali vengono intrattenuti dal Miur con i presidenti delle conferenze riconosciute con appositi decreti ministeriali.

Alla luce di quanto premesso, non si rileva quindi un *deficit* di rappresentatività degli ex Istituti musicali pareggiati all'interno del sistema di rappresentanza istituzionale AFAM.

ALLEGATO 4

5-04056 Ascani: Su un episodio di presunta violenza a sfondo omofobo avvenuto presso l'istituto alberghiero di Assisi (Perugia).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli onorevoli interroganti chiedono in particolare chiarimenti riguardo ad un episodio di presunta omofobia verificatosi presso l'istituto professionale alberghiero di Assisi e, più in generale domandano quali interventi intenda assumere il Ministero per garantire l'effettivo godimento del diritto all'istruzione senza discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.

Il 17 maggio di ogni anno si celebra la *Giornata internazionale contro l'omofobia e la transfobia*, indetta dall'Unione europea, cui il mondo della scuola partecipa attivamente. Infatti, come ha dichiarato in occasione di tale ultima ricorrenza il Ministro Giannini, « il contrasto alle discriminazioni, di cui l'omofobia è uno degli aspetti non secondari, si fa anche e soprattutto a scuola... È fra i banchi che deve partire l'educazione all'alterità attraverso percorsi didattici e progetti condivisi da insegnanti, famiglie, studenti. Gli istituti scolastici rappresentano oggi un presidio determinate per la prevenzione di ogni forma di bullismo... ».

Il Miur supporta le scuole nell'educazione al contrasto delle discriminazioni e nella prevenzione al disagio giovanile attraverso il sito www.noisiamopari.it e il portale www.smontailbullo.it.

Le iniziative del Ministero si inseriscono anche nel quadro degli obiettivi fissati dal protocollo di intesa sottoscritto con il dipartimento delle pari opportunità il 30 gennaio 2013. Con esso le parti si sono impegnate a promuovere un piano pluriennale di attività comuni indirizzate

ai giovani e volte a promuovere, nel rispetto dei valori riconosciuti dalla nostra Costituzione, la cultura del rispetto e dell'inclusione, nonché la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di violenza, bullismo e discriminazione. Il protocollo ha altresì istituito la settimana nazionale contro la violenza e la discriminazione.

Con decreto ministeriale n. 762 del 2014 è stato erogato un finanziamento di 100.000,00 euro per realizzare un portale dedicato a « Educazione al rispetto reciproco, all'affettività, alle pari opportunità e alla lotta al bullismo e al cyberbullismo ».

In riferimento all'episodio specifico citato nell'interrogazione, si sottolinea come il Ministero si sia prontamente attivato per approfondire il caso e individuare le misure opportune da intraprendere. La presenza del Sottosegretario Faraone, d'intesa con il Ministro, ad Assisi ha pienamente rappresentato l'attenzione del MIUR su questa vicenda.

Prontamente lo studente è stato trasferito ad altra classe del medesimo istituto. Tale decisione, adottata in via cautelare, è stata poi confermata per espresso intendimento della famiglia e dello stesso ragazzo.

Contestualmente, l'ufficio scolastico regionale per l'Umbria ha subito disposto accertamenti ispettivi e richiesto un rapporto immediato alla dirigente dell'istituto interessato.

All'esito di tali verifiche, nei confronti del docente è stato dapprima adottato il

provvedimento di sospensione dal servizio in via d'urgenza. In un secondo momento, espletati tutti gli atti istruttori previsti a garanzia dei diritti dell'interessato e dell'interesse pubblico, in data 9 gennaio

2015 è stato disposto il trasferimento per incompatibilità ad altra scuola della provincia di Perugia ed è stata formulata altresì contestazione degli addebiti per l'avvio del procedimento disciplinare.

ALLEGATO 5

5-00344 Bossa: Sull'integrazione delle « Indicazioni nazionali » relative all'insegnamento della letteratura italiana con autori del sud d'Italia e con autrici di tutte le regioni italiane.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'atto parlamentare in esame l'onorevole interrogante lamenta l'esclusione di autori e autrici meridionali del '900 italiano dalle « Indicazioni nazionali » per i licei, emanate con decreto ministeriale n. 211 del 2010 e chiede una integrazione delle stesse.

Le « Indicazioni nazionali » degli obiettivi specifici di apprendimento per i licei hanno un valore orientativo rispetto al Piano dell'offerta formativa predisposto autonomamente da ciascuna istituzione scolastica. Esse rappresentano un'intelaiatura non prescrittiva ma orientativa. Con esse non si intende in alcun modo restringere la libera scelta dei singoli docenti e degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche che costituiscono in piena autonomia i curricula di letteratura, anche tenendo conto delle specifiche caratteristiche delle peculiarità territoriali.

Premesso ciò, si evidenzia che nell'anno scolastico in corso giunge a compimento il riordino del secondo ciclo di istruzione e in particolare, per quanto concerne la questione sollevata dall'onorevole interrogante, entrano pienamente a regime i nuovi licei di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010. Come previsto dall'articolo 12 del decreto, i percorsi liceali sono oggetto di un processo di monitoraggio e valutazione che in questa fase dovrà intensificarsi affinché si realizzi

un'approfondita riflessione sui curricula del nuovo ordinamento. Solo al termine di questo complessivo processo di verifica sarà possibile procedere ad un aggiornamento delle Indicazioni Nazionali per i Licei, come previsto dal comma 2 del citato articolo.

Al riguardo il Ministero sta valutando diverse ipotesi, tra cui anche quella di procedere, piuttosto che ad una integrazione dell'attuale lista di autori, alla sua sostituzione con linee di indirizzo più generali che semplicemente richiama l'opportunità di sottoporre agli alunni testi rappresentativi di tipologie letterarie diverse e di un ampio numero di autori, esemplificativi della ricchezza della tradizione letteraria italiana, colta anche nelle sue declinazioni regionali.

A tal proposito si cita pure il lavoro di ricerca che sul tema del « canone » degli autori del Novecento della letteratura italiana il Ministero sta coordinando attraverso il progetto di analisi e azione « Compita », cui aderiscono dodici università e circa cinquanta scuole secondarie superiori. Il dibattito avviato dal MIUR sulla questione del « canone » consentirà di raccogliere, da più voci, utili elementi di giudizio su possibili soluzioni da adottare in sede di aggiornamento e revisione delle « Indicazioni nazionali ».

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Presidente dell'ANAS Spa, Pietro Ciucci, in merito al cedimento della rampa di accesso al viadotto Scorciavacche sulla Palermo-Agrigento e sull'ipotesi di privatizzazione dell'ANAS Spa	78
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	78
Decreto-legge 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2803 Governo (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Esame e rinvio</i>)	79

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04464 Micillo: Iniziative del Governo in merito all'impianto di termovalorizzazione situato nel comune di Acerra (NA)	82
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	84
5-04460 Castiello: Sulla procedura di individuazione del sito unico nazionale di stoccaggio delle scorie nucleari	82
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	86
5-04462 Pellegrino: Iniziative del Governo per garantire l'osservanza, da parte delle Regioni, della direttiva 2009/147/CE a tutela dell'avifauna.	
5-04463 Grimoldi: Su questioni connesse alla predisposizione del calendario venatorio da parte delle Regioni	83
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	87
5-04461 Realacci: Iniziative del Governo in merito all'affidamento del servizio antinquinamento indirizzato alla prevenzione e al contrasto degli inquinamenti marini	83
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	88

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 15 gennaio 2015.

Audizione informale del Presidente dell'ANAS Spa, Pietro Ciucci, in merito al cedimento della rampa di accesso al viadotto Scorciavacche sulla Palermo-Agrigento e sull'ipotesi di privatizzazione dell'ANAS Spa.

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.35 alle 9.45.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 15 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.

Variazione nella composizione della Commissione.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica che, per il gruppo del PD, il deputato Tiziano Arlotti cessa di far parte della

Commissione ed entra a far parte della Commissione medesima il deputato Simone Valiante.

Decreto-legge 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 2803 Governo.

(Parere alle Commissioni I e V).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica che l'onorevole Arlotti sostituirà l'onorevole Valiante per l'intero esame del provvedimento in titolo, svolgendo altresì le funzioni di relatore.

Tiziano ARLOTTI (PD), *relatore*, comunica che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 192 del 2014, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, assegnato in sede referente alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V (Bilancio).

Rinviando per i dettagli alle schede di lettura predisposte dal Servizio Studi, fa notare che il provvedimento reca numerose disposizioni di competenza della VIII Commissione. Aggiunge che si soffermerà, inoltre, su alcune disposizioni che, pur non rientrando nelle materie di competenza della VIII Commissione, è opportuno portare all'attenzione dei colleghi per le evidenti connessioni che esse presentano con i temi di tradizionale interesse della Commissione.

Ciò detto, segnala che l'articolo 4, comma 2, del provvedimento in esame proroga di quattro mesi, vale a dire fino al 30 aprile 2015, il termine fissato per l'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 9 aprile 1994, nonché in possesso dei requisiti per l'ammissione al

piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno del 16 marzo 2012. Al riguardo, ritiene necessario che sia disposta una proroga ben più ampia, vale a dire al 31 dicembre 2015, onde consentire alle imprese del settore di realizzare entro più congrui margini temporali le opere necessarie per adeguarsi alle regole tecniche di prevenzione degli incendi, di cui al decreto ministeriale 9 aprile 1994 sopra citato e sulla base delle nuove regole tecniche semplificate che sono in via di adozione con decreto ministeriale che dovrà essere trasmesso in sede europea; da qui l'opportunità della proroga fino al 30 aprile 2015.

Rileva, altresì, che i commi 4 e 5 dell'articolo 6 prevedono interventi di edilizia scolastica: il comma 4 differisce ulteriormente dal 30 aprile 2014 al 31 dicembre 2014 il termine per l'affidamento dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali (previsti dall'articolo 18, commi da 8-ter a 8-sexies, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, nella legge n. 98/2013), nonché dal 30 giugno 2014 al 28 febbraio 2015 quello per l'affidamento dei medesimi lavori nelle regioni nelle quali sono intervenuti provvedimenti di sospensione delle procedure a seguito di contenzioso. Al contempo, il comma 4 dispone che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede al trasferimento delle risorse agli enti locali per permettere i pagamenti entro il 31 dicembre 2015 (e non più entro il 31 dicembre 2014), secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati. Il comma 5, inoltre, proroga dal 31 dicembre 2014 al 28 febbraio 2015 il termine – stabilito con delibera CIPE n. 22 del 30 giugno 2014 – per l'affidamento dei medesimi lavori a valere sulle risorse assegnate dal CIPE, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014.

Ulteriori disposizioni di interesse della Commissione sono contenute nell'articolo 8. Il comma 2 del predetto articolo, infatti, proroga di uno o due mesi le scadenze contemplate dal decreto-legge, cd.

«Sblocca Italia» (decreto-legge n.133 del 2014), per la cantierabilità e l'appaltabilità delle opere, elencate nelle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'articolo 3 del medesimo decreto, cui sono destinati i finanziamenti autorizzati dallo stesso articolo 3 a valere sul Fondo cd. «sblocca cantieri». Il termine di cui alla lettera *a)*, che richiede la cantierabilità degli interventi entro il 31 dicembre 2014, è prorogato al 28 febbraio 2015. I termini fissati dalla successiva lettera *b)*, che richiede l'appaltabilità degli interventi entro il 31 dicembre 2014 e la loro cantierabilità entro il 30 giugno 2015, sono prorogati rispettivamente al 28 febbraio 2015 e al 31 luglio 2015.

Il successivo comma 3 proroga di un anno, vale a dire fino al 31 dicembre 2015, la disciplina dettata dall'articolo 26-ter del decreto-legge n. 69 del 2013 (c.d. «decreto del fare»), che prevede la corresponsione in favore dell'appaltatore, nei contratti relativi a lavori, prevede una anticipazione obbligatoria, e allineata agli standard europei, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, in deroga ai divieti vigenti di anticipazione del prezzo.

Segnala, inoltre, i commi 8 e 9 dell'articolo 8: il comma 8 proroga di sei mesi, fino al 30 giugno 2015, la disciplina transitoria di cui all'articolo 189, comma 5, del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006), in base alla quale, ai fini della qualificazione come contraente generale, il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa può essere sostituito dal solo possesso delle attestazioni rilasciate dalle società organismi di attestazione (SOA) per importo illimitato a seconda delle categorie di opere generali presenti nelle varie classificazioni. Il successivo comma 9 proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2015, la possibilità, per i contraenti generali, di documentare l'esistenza dei requisiti a mezzo copia conforme delle attestazioni SOA possedute.

Fa altresì presente che il comma 10 dell'articolo 8 proroga i termini stabiliti dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 133 del 2014 per l'aggiornamento o la revisione delle concessioni autostradali an-

che mediante l'unificazione di tratte interconnesse, contigue ovvero tra loro complementari, ai fini della loro gestione unitaria. In base ai nuovi termini, entro il 30 giugno 2015, in luogo del 31 dicembre 2014, i concessionari dovranno sottoporre al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le modifiche del rapporto concessorio e il nuovo piano economico-finanziario, mentre entro il 31 dicembre 2015 (anziché il 31 agosto 2015) dovrà essere stipulato un atto aggiuntivo o una nuova convenzione unitaria. A tale scopo evidenzia che l'Ufficio di Presidenza della Commissione ha già convenuto su un ciclo di audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle concessioni autostradali.

Rientrando nelle materie di stretta competenza della VIII Commissione è il disposto dell'articolo 9 del decreto-legge in esame, recante proroga di termini in materia ambientale.

Più dettagliatamente, il comma 1 del suddetto articolo proroga di sei mesi, cioè fino al 30 giugno 2015, il termine – previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera *p)*, del decreto legislativo n. 36 del 2003- di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti (urbani e speciali) con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg. Ritieni che sia pertanto necessaria l'approvazione entro il nuovo termine del cosiddetto «collegato ambientale» alla legge di stabilità 2014.

Il comma 2 proroga di due mesi, vale a dire al 28 febbraio 2015, il termine entro il quale deve intervenire la pubblicazione del bando di gara o l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza del territorio, pena la revoca del finanziamento statale previsto dal comma 111 dell'articolo unico della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013). Evidenzia che questa proroga dovrebbe essere quantomeno posticipata al 30 giugno 2015, in quanto con le nuove disposizioni sulla contabilizzazione dei residui attivi di bilancio si rischierebbe di perdere preziosi finanziamenti per opere importanti come le opere di mitigazione del rischio idrogeologico.

Il comma 3 proroga di un anno, ossia fino al 31 dicembre 2015, il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla responsabilità della gestione dei rifiuti, al catasto dei rifiuti, ai registri di carico e scarico, nonché al trasporto dei rifiuti, antecedenti alla disciplina relativa al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI (si tratta degli adempimenti e degli obblighi disciplinati dal testo del decreto legislativo n. 152 del 2006 nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010, che ha recepito la direttiva 2008/98 sui rifiuti e ha introdotto la disciplina del SISTRI nel citato decreto legislativo n. 152). Relativamente alle sanzioni, viene specificato che le sanzioni concernenti l'omissione dell'iscrizione al SISTRI e del pagamento del contributo per l'iscrizione stessa (commi 1 e 2 dell'articolo 260-*bis* del decreto legislativo. 152 del 2006) si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2015, mentre le altre sanzioni relative al SISTRI (tra le quali quelle previste dai commi da 3 a 9 del predetto articolo 260-*bis*) non si applicano per tutto il periodo fino al 31 dicembre 2015.

A tale riguardo ritiene paradossale che, mentre il Governo ha annunciato di voler superare il Sistri, contemporaneamente si mantenga il pagamento del contributo; crede pertanto che sia ragionevolmente proponibile che la proroga riguardi sia l'operatività del Sistri che i pagamenti.

Infine, il comma 4 dell'articolo 9 proroga di due mesi, ossia al 28 febbraio 2015, il termine per l'attivabilità della procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo, anche con la nomina di appositi commissari straordinari, al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane.

Segnala altresì due ulteriori disposizioni che intervengono sui temi di com-

petenza della VIII Commissione, contenute nell'articolo 11 del decreto-legge in esame, recante proroga di termini relativi ad interventi emergenziali.

Il comma 1 del suddetto articolo è volto a consentire l'utilizzo delle somme iscritte nei bilanci regionali provenienti dalle economie accertate a seguito della completa attuazione dei piani di interventi urgenti connessi con eventi calamitosi verificatisi fino all'anno 2002, anche per l'avvio degli interventi conseguenti alla ricognizione dei fabbisogni economici per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate da eventi calamitosi per i quali, nel corso dell'anno 2015, venga disposto il rientro nella gestione ordinaria. Viene pertanto prorogata anche per il 2015 la possibilità di utilizzo dei predetti fondi regionali, che consente di integrare le risorse del Fondo per le emergenze nazionali.

Il comma 2, inoltre, prevede che l'incarico del Presidente della società ANAS Spa, in qualità di Commissario delegato per gli interventi di ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate per gli eventi alluvionali del novembre 2013 verificatisi in Sardegna, prosegua fino al completamento degli interventi di ripristino e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015.

Rileva, infine, che l'articolo 12 del provvedimento in esame posticipa all'anno 2016 la decorrenza iniziale della disciplina in materia di determinazione forfettaria del reddito imponibile derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti prodotti da coltivazioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate da aziende agricole (comma 1, lett. *a*). Conseguentemente, anche per il 2015 continua ad applicarsi una disciplina transitoria che, in sostanza, differenzia il regime di tassazione in base a dati livelli di produzione (comma 1, lett. *b*)).

Tutto ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di parere al termine del dibattito, in modo da poter valutare, in sede di predisposizione, anche i rilievi che dovessero emergere dal confronto fra tutte

le forze politiche a partire dalle problematiche connesse alla necessità, a suo avviso, di affrontare il tema della proroga degli sfratti e della Centrale Unica di Committenza.

Paolo GRIMOLDI (LNA) invita la Commissione a valutare l'opportunità di inserire nella proposta di parere rilievi in ordine alle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, che reca alcune proroghe relative al decreto legislativo n. 178 del 2012 di riorganizzazione della Croce Rossa. In proposito, fa presente che è necessario salvaguardare il personale della predetta Associazione che, in molti casi, per effetto di pregresse misure di riorganizzazione, è stato trasferito presso sedi regionali ubicate a notevole distanza dai luoghi di residenza.

Patrizia TERZONI (M5S) chiede al rappresentante del Governo informazioni sull'attuale gestore del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI, anche in vista della presentazione degli emendamenti.

Il sottosegretario Silvia VELO ricorda che, nel decreto-legge cd. « Sblocca Italia », è stata individuata la CONSIP come soggetto cui affidare le procedure di gara, che si auspica si concludano entro il 2015.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 15 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 14.20

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-04464 Micillo: Iniziative del Governo in merito all'impianto di termovalorizzazione situato nel comune di Acerra (NA).

Salvatore MICILLO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Salvatore MICILLO (M5S) prende atto della risposta del rappresentante del Governo.

5-04460 Castiello: Sulla procedura di individuazione del sito unico nazionale di stoccaggio delle scorie nucleari.

Cosimo LATRONICO (FI-PdL) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Cosimo LATRONICO (FI-PdL), nel dichiararsi insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, stigmatizza il fatto che il documento richiamato dal sottosegretario non sia a disposizione del Parlamento, che non è posto nelle condizioni di esercitare alcuna funzione di vigilanza. Si riserva pertanto di presentare sull'argomento ulteriori atti di sindacato ispettivo.

5-04462 Pellegrino: Iniziative del Governo per garantire l'osservanza, da parte delle Regioni, della direttiva 2009/147/CE a tutela dell'avifauna.

5-04463 Grimoldi: Su questioni connesse alla predisposizione del calendario venatorio da parte delle Regioni.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che le interrogazioni 5-04462 Pellegrino e 5-04463 Grimoldi, vertendo sullo stesso argomento, su richiesta del rappresentante del Governo, saranno svolte congiuntamente. Ricorda che, dopo la risposta unica del rappresentante del Governo, ciascun interrogante potrà replicare in maniera autonoma.

Serena PELLEGRINO (SEL) illustra l'interrogazione in titolo.

Stefano BORGHESI (LNA) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Silvia VELO risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Serena PELLEGRINO (SEL), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, che ha assicurato l'adozione di ogni iniziativa utile al rispetto della normativa europea sulla materia. Auspica, pertanto, che tutte le regioni italiane si adeguino tempestivamente alle misure indicate dall'ISPRA, disponendo la chiusura della caccia non oltre la data del 20 gennaio prossimo. Si

riserva, infine, di vigilare, in ogni caso, sul rispetto della vigente normativa.

Stefano BORGHESI (LNA), replicando, manifesta insoddisfazione per la risposta del rappresentante del Governo, ritenendo che la normativa europea sia stata oggetto di un'interpretazione eccessivamente restrittiva, oltre che condizionata da un'impostazione ideologicamente contraria all'attività venatoria.

5-04461 Realacci: Iniziative del Governo in merito all'affidamento del servizio antinquinamento indirizzato alla prevenzione e al contrasto degli inquinamenti marini.

Ermete REALACCI, *presidente*, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*), facendo altresì presente che la procedura di gara dovrebbe essere conclusa nei tempi stabiliti.

Ermete REALACCI, *presidente*, replicando, nell'apprezzare la sensibilità del sottosegretario Velo in relazione alla materia oggetto dell'atto ispettivo, si dichiara soddisfatto della risposta, in quanto la vicenda risulta avviata a positiva soluzione. Dichiara, quindi, concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.45.

ALLEGATO 1

5-04464 Micillo: Iniziative del Governo in merito all'impianto di termovalorizzazione situato nel comune di Acerra (NA).**TESTO DELLA RISPOSTA**

La situazione in cui versa il termovalorizzatore di Acerra è delineata nell'«Ottavo rapporto trimestrale sullo stato di attuazione del programma attuativo per la gestione dei rifiuti nel periodo transitorio 2012-2016», dove si evidenzia che l'impianto ad oggi ha raggiunto il traguardo di tre milioni di tonnellate di rifiuti in ingresso consentendo di produrre complessivamente 2.700 milioni di chilowattora di energia elettrica ed evitando l'emissione in atmosfera di 860.000 tonnellate di anidride carbonica. All'impianto è stato riconosciuto il premio per l'efficienza energetica «ABB Energy Efficiency Award 2014».

I dati della performance del Termovalorizzatore, costantemente registrati da un doppio sistema di monitoraggio in grado di garantire le rilevazioni senza alcuna interruzione, hanno fatto rilevare valori ampiamente al di sotto dei limiti imposti dalle normative europee e anche di quelli più stringenti fissati dall'Autorizzazione Integrata Ambientale che regola, sotto questi aspetti, il sito di Acerra.

Anche il comitato Ecolabel, l'11 giugno 2014, ha rilasciato al Termovalorizzatore la registrazione EMAS.

Tanto premesso, sono state richieste anche specifiche notizie alla Regione Campania che, in sintesi, ha rappresentato che i fumi in uscita dalla caldaia vengono convogliati alla sezione di depurazione per l'abbattimento dei microinquinanti, delle polveri e degli ossidi di azoto. Così depurati, poi, vengono emessi in atmosfera attraverso un camino di altezza adeguata (110 metri) a massimizzare gli effetti di dispersione. Per ciascuna linea di combu-

stione sono installati due sistemi di analisi in continuo delle emissioni, un analizzatore in continuo del mercurio ed un campionatore dei microinquinanti organici.

Ha aggiunto che il trattamento delle ecoballe non ha variato il livello delle performance ambientali dell'impianto, che pertanto è risultato, a seguito della procedura di riesame, idoneo, secondo la normativa vigente a incenerire i rifiuti e a recuperare l'energia prodotta.

La Regione ha ritenuto utile precisare anche che i rifiuti in ingresso presso il Termovalorizzatore sono sottoposti a verifica sia per l'attribuzione di «rifiuto non pericoloso», che per l'attribuzione del codice CER.

In ordine poi all'altezza dei camini, ha fatto presente che il Decreto Legislativo n. 133 del 2005 parla di «altezza adeguata», senza indicare altezze minime e che, tra l'altro, l'impianto è stato sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale con esito positivo.

Per l'impianto in questione si è anche anticipato l'adeguamento, in linea con la ratio dell'AIA che prevede, dove possibili, continui miglioramenti atti a salvaguardare l'ambiente e la salute (era prevista il 10 gennaio 2016).

Riguardo alla consultazione del pubblico, sono state acquisite e valutate le osservazioni pervenute sia dal comune di Acerra che da tutte le Associazioni che hanno presentato memorie e non si hanno notizie di diniego alla consultazione di atti, che peraltro, sono e restano a disposizione

di quanti vogliono prenderne visione, e che sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione.

Inoltre, in sede di Conferenza decisoria Regionale del 26 novembre 2014 sono state approvate ulteriori prescrizioni aggiuntive riguardanti il monitoraggio e il controllo della combustione, nonché uno studio modellistico dell'impatto sui territori circostanti.

Da quanto sopra esposto, sia la conduzione del termovalorizzatore che l'*iter* seguito dalla Regione Campania per il riesame dell'autorizzazione Integrata Ambientale, appaiono corrette in tutte le fasi. Tuttavia, il Ministero dell'Ambiente porrà la massima attenzione sui fatti illustrati dagli Interroganti e, a tal fine, si riserva di approfondire la questione richiedendo costanti aggiornamenti alla Regione Campania.

ALLEGATO 2

5-04460 Castiello: Sulla procedura di individuazione del sito unico nazionale di stoccaggio delle scorie nucleari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il provvedimento normativo che disciplina il percorso procedimentale volto alla ricerca e alla individuazione del sito più idoneo per l'ubicazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi è costituito dal decreto legislativo n. 31 del 2010.

In particolare, il suo articolo 27 istituisce un percorso ampiamente trasparente e partecipativo e ne scandisce le relative tempistiche. Infatti, partendo dalla emanazione di criteri tecnici di idoneità formulati dall'autorità di controllo, sono previsti successivi passaggi per la progressiva selezione dei siti, includendovi una consultazione pubblica, sede di osservazioni da parte di Regioni, Enti locali e di soggetti portatori di interessi qualificati, la promozione di un Seminario Nazionale, una Valutazione di Impatto Ambientale e la ricerca di una intesa con le Regioni interessate.

Sullo stato delle procedure, peraltro, è già stato riferito in Aula Camera dal signor Ministro Galletti e da me stessa, rispettivamente in data 16 aprile e 12 dicembre 2014, quali risposte alla interrogazione a risposta immediata e alla interpellanza urgente, entrambe presentate dall'onorevole Pili sulla medesima tematica.

Quale novità di rilievo, c'è che lo scorso 2 gennaio la Sogin S.p.A. ha consegnato all'ISPRA la Carta delle Aree Potenzialmente Idonee (CNAPI), rispettando il termine di sette mesi decorrente dalla pub-

blicazione dei pertinenti criteri di localizzazione, definiti lo scorso mese di giugno 2014 dalla stessa ISPRA con la Guida Tecnica n. 29.

L'ISPRA avrà a questo punto ulteriori due mesi di tempo per completare le valutazioni di conformità concernenti, in particolare, la validazione dei risultati cartografici e la verifica di coerenza con i criteri indicati nella Guida Tecnica già citata.

Al termine di tali valutazioni e unitamente agli esiti di esse, il documento proposto dalla Sogin verrà inoltrato ai Ministeri dell'Ambiente e dello Sviluppo economico affinché entro i successivi trenta giorni venga reso di concerto il necessario nulla-osta al prosieguo della procedura di localizzazione, consistente nella sua « pubblicazione », affinché venga dato avvio alla successiva fase finalizzata ad assicurare la massima trasparenza e partecipazione da parte, tra l'altro, delle popolazioni interessate.

È quindi evidente che qualsiasi indicazione o supposizione in merito alla notorietà di aree potenzialmente idonee sia, al momento, da ritenersi prematura e infondata, così come non trova riscontro l'avvenuta individuazione delle sei regioni citate dagli interroganti atteso che, allo stato degli atti, nessuna regione italiana può ritenersi *a priori* esclusa.

ALLEGATO 3

5-04462 Pellegrino: Iniziative del Governo per garantire l'osservanza, da parte delle Regioni, della direttiva 2009/147/CE a tutela dell'avifauna.

5-04463 Grimoldi: Su questioni connesse alla predisposizione del calendario venatorio da parte delle Regioni.

TESTO DELLA RISPOSTA

Ai sensi della legge n. 157 del 1992 e a seguito della Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del gennaio 1994 si è determinata la necessità di meglio specificare i periodi della riproduzione e della migrazione prenuziale delle specie di uccelli cacciabili. A tale scopo, la Commissione europea aveva adottato nel 2001 il *Key Concepts*.

A livello nazionale, a seguito della procedura d'infrazione n. 2131 del 2006, conclusa con la condanna dell'Italia, con la legge comunitaria 2009 è stato inserito nella legge n. 157 del 1992 il divieto dell'esercizio venatorio, per ogni singola specie, (a) durante il ritorno al luogo di nidificazione, e (b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli.

Più recentemente la Commissione Europea ha ritenuto di aprire il caso EU Pilot, rilevando, fra l'altro, situazioni in cui i calendari venatori regionali non tengono conto di quanto previsto dalla Direttiva 2009/147/CE in tema di limitazione all'esercizio venatorio, in particolare per le tre specie di Tordo Bottaccio, Cesena e Beccaccia, la migrazione inizierebbe nella seconda decade di gennaio, cioè a partire dal 10 gennaio.

Lo stesso documento, peraltro, indica che sotto determinate condizioni si può prevedere una decade di sovrapposizione fra l'inizio della migrazione e la chiusura della caccia, per cui non sarebbe lecito il prelievo venatorio delle specie di uccelli sopra richiamati oltre la data massima del 20 gennaio.

Per tutto quanto sopra premesso, preso atto del prolungamento del periodo di esercizio venatorio sino al 31 gennaio disposto da alcune regioni per le tre specie di uccelli sopra citate, il Ministero dell'ambiente ha richiamato le regioni inadempienti invitandole a rivedere le date di chiusura della caccia.

La maggior parte delle Regioni coinvolte ha già provveduto ad adeguarsi o ha comunicato l'intenzione di procedere in tal senso; per le quattro Regioni che hanno ritenuto di non apportare modifiche al proprio calendario venatorio (Liguria, Toscana, Umbria e Friuli Venezia Giulia), il Ministero dell'ambiente ha tempestivamente già inviato gli atti di richiesta al Consiglio dei Ministri di deliberare in tempo utile l'esercizio del potere sostitutivo straordinario di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

ALLEGATO 4

5-04461 Realacci: Iniziative del Governo in merito all'affidamento del servizio antinquinamento indirizzato alla prevenzione e al contrasto degli inquinamenti marini.

TESTO DELLA RISPOSTA

Al fine di scongiurare l'interruzione del servizio antinquinamento marino, prevista, sulla base del contratto ancora in corso, per il 27 maggio 2015, con i conseguenti pericolosi rischi per lo stato della salute del mare, il Ministero dell'ambiente il 15 ottobre 2014 ha avanzato al Ministero dell'Economia e delle Finanze la richiesta di autorizzazione all'impegno di spesa plu-

riennale, atto presupposto per l'emana-
zione del bando di gara.

Proprio l'altro ieri, 13 gennaio, tale autorizzazione è stata rilasciata da parte della Ragioneria Generale dello Stato.

Pertanto, si procederà immediatamente a dare avvio alle procedure di gara con la pubblicazione, a breve, del relativo bando comunitario.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	89
5-00787 Capone: Gravi e ripetuti disservizi negli uffici postali della provincia di Lecce ...	89
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	99
5-00851 Capone: Rischi per la salute dei lavoratori derivanti dai lavori del cantiere sito nel centro postale operativo di via Lequile a Lecce	90
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	100
5-00927 Venittelli: Disservizi nella ricezione dei canali Rai, conseguenti al passaggio dal sistema televisivo analogico a quello digitale, nel territorio della provincia di Campobasso	90
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	102
5-01309 Burtone: Disservizi nel recapito della corrispondenza nel territorio del comune di Vaglio di Basilicata (PZ)	90
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	103
5-01918 Senaldi: Gravi disservizi nel recapito della corrispondenza, in particolare nei comuni di piccole dimensioni	90
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	104
5-02537 Garavini: Iniziative per permettere agli italiani all'estero una migliore fruizione dei canali Rai, con particolare riguardo ai programmi sportivi	91
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	105
SEDE CONSULTIVA:	
DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2803 Governo (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Esame e rinvio</i>)	91
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	98
AVVERTENZA	98

INTERROGAZIONI

Giovedì 15 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Antonello Giacomelli.

La seduta comincia alle 13.40.

Variazione nella composizione della Commissione.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che l'onorevole Simone Valiante,

appartenente al Gruppo Partito Democratico (PD), ha cessato di far parte della Commissione. Contestualmente è entrato a far parte della Commissione l'onorevole Federico Massa, appartenente al medesimo Gruppo.

5-00787 Capone: Gravi e ripetuti disservizi negli uffici postali della provincia di Lecce.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Salvatore CAPONE (PD), replicando, nel ringraziare il rappresentante del Governo per la disponibilità dimostrata, si dichiara soddisfatto della risposta e sottolinea in particolare la necessità che si continui a vigilare sulla qualità del servizio postale, che si configura come un elemento di grande importanza, sotto il profilo economico e sociale, per molti territori.

5-00851 Capone: Rischi per la salute dei lavoratori derivanti dai lavori del cantiere sito nel centro postale operativo di via Lequile a Lecce.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Salvatore CAPONE (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario Giacomelli della risposta, della quale si dichiara pienamente soddisfatto, dal momento che la questione in essa posta ha trovato rapida e corretta soluzione, nel pieno rispetto delle regole previste in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Nel rilevare che la riduzione della qualità del servizio postale del territorio di Lecce sia conseguente anche alla chiusura di alcuni uffici postali nel territorio, ribadisce, come già sottolineato in risposta alla precedente interrogazione, la necessità di un'attenta vigilanza da parte del Ministero competente sulle modalità con le quali viene reso il servizio postale.

5-00927 Venitelli: Disservizi nella ricezione dei canali Rai, conseguenti al passaggio dal sistema televisivo analogico a quello digitale, nel territorio della provincia di Campobasso.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Laura VENITTELLI (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta, rilevando tuttavia che, rispetto al momento della presentazione dell'atto di sindacato ispettivo, avvenuta ormai un anno

fa, la situazione non solo non è stata risolta ma è addirittura peggiorata. Raccolge con favore la disponibilità, manifestata dal Governo nella risposta, ad effettuare ulteriori accertamenti e verifiche volte ad assicurare la ricezione, nel territorio della provincia di Campobasso, dei canali della concessionaria pubblica e in particolare di Rai 3, di grande rilievo soprattutto in relazione ai notiziari di carattere locale, auspicando che in esito a tali verifiche la situazione possa essere definitivamente e positivamente risolta.

5-01309 Burtone: Disservizi nel recapito della corrispondenza nel territorio del comune di Vaglio di Basilicata (PZ).

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*). Sottolinea in via generale il pieno impegno del Governo sulle questioni relative al recapito della corrispondenza e preannuncia al riguardo un'attività di vigilanza costante sulla società affidataria del servizio pubblico.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), replicando, nel ringraziare il sottosegretario Giacomelli per la risposta puntuale, che illustra le motivazioni che hanno determinato i disservizi oggetto dell'interrogazione, esprime apprezzamento per la parziale risoluzione del problema e, pur consapevole della reale difficoltà creata dalla toponomastica del comune di Vaglio, sottolinea con favore il forte impegno del Governo a vigilare affinché sia reso, soprattutto nei territori più marginali, un servizio postale dignitoso, sottolineando al riguardo la rilevanza del servizio pubblico che la società Poste italiane è chiamata a fornire.

5-01918 Senaldi: Gravi disservizi nel recapito della corrispondenza, in particolare nei comuni di piccole dimensioni.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Angelo SENALDI (PD), replicando, nel ringraziare il sottosegretario per la puntualità e la precisione della risposta, osserva che, dopo un periodo in cui le questioni relative al recapito della corrispondenza nei comuni oggetto dell'interrogazione erano stati effettivamente risolti, tali questioni si sono ripresentate proprio a ridosso delle festività natalizie, periodo in cui si sono registrati gravissimi ritardi nel recapito della corrispondenza, che in alcuni casi hanno impedito anche a titolari di importanti incarichi pubblici di prendere parte ad attività istituzionali, dal momento che gli inviti sono stati recapitati per posta nei giorni successivi agli eventi cui si riferivano. Chiede pertanto al sottosegretario, di cui riconosce la sensibilità e la disponibilità rispetto al tema trattato, di continuare a monitorare la situazione in quei territori e di rendere partecipe la Commissione dei risultati del monitoraggio, per di pervenire alla definitiva soluzione delle questioni poste nell'atto di sindacato ispettivo.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI si impegna a verificare nuovamente la situazione e a presentare alla Commissione, e in particolare ai proponenti dell'interrogazione, i risultati del monitoraggio, sottolineando l'attenzione costante del Governo riguardo alle problematiche poste nell'atto di sindacato ispettivo.

5-02537 Garavini: Iniziative per permettere agli italiani all'estero una migliore fruizione dei canali Rai, con particolare riguardo ai programmi sportivi.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Laura GARAVINI (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo ed esprime apprezzamento per la disponibilità a fare una riflessione generale sulle questioni poste nell'atto a propria firma in occasione del rinnovo del contratto di

servizio pubblico con la concessionaria pubblica, auspicando al riguardo che gli elementi che saranno posti all'attenzione del Governo siano adeguatamente valorizzati. Osserva che numerosi eventi di grande rilievo, soprattutto di carattere sportivo, non sono fruibili dai cittadini italiani all'estero in quanto il segnale risulta criptato. Auspica che la questione trovi rapida soluzione e al riguardo ritiene opportuno che il Governo faccia un'opera di sensibilizzazione nei confronti della Commissione europea, affinché quest'ultima adotti la normativa in materia di licenze multiterritoriali, oggetto di una risoluzione del Parlamento europeo approvata nel 2012, che, oltre ad avere effetti positivi sulla questione oggetto dell'interrogazione, potrebbe avere riflessi importanti sia in termini di ricavi pubblicitari per la concessionaria pubblica che per la promozione del sistema Paese.

Michele Pompeo META, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 15 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 2803 Governo.

(Parere alle Commissioni I e V).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che l'avvio dell'esame del provvedimento è conseguente alla decisione assunta nella giornata di ieri dalle Commis-

sioni riunite Affari costituzionali e Bilancio, impegnate in sede referente, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a martedì 20 gennaio alle ore 15.

Matteo MAURI (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare in sede consultiva il disegno di legge C. 2803 di conversione del decreto-legge n. 192 del 2014, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Osserva che, in coerenza con una prassi consolidata, il decreto-legge n. 192 del 2014 contiene numerose misure di proroga di termini recati da disposizioni legislative, che vanno a impattare su diversi settori di attività delle pubbliche amministrazioni. In più occasioni è stata richiamata l'opportunità di superare questo strumento legislativo, per esigenze di certezza del diritto a beneficio di cittadini e operatori. Ciò vale in particolare per i casi in cui si interviene nuovamente su termini che già erano stati oggetto di ripetute proroghe in passato; in tali casi sarebbe infatti auspicabile affrontare le relative questioni definendo misure di carattere permanente.

Per quanto concerne i profili di interesse della IX Commissione, segnala in primo luogo l'articolo 3, che contiene disposizioni in materia di telecomunicazioni e Agenda digitale. In particolare, il comma 1 dell'articolo 3 proroga dal 1° gennaio 2015 al 1° luglio 2016 il termine a decorrere dal quale le imprese produttrici sono tenute a vendere ai distributori al dettaglio apparecchi televisivi con tecnologia DVB-T2 con codifica MPEG4, vale a dire il nuovo *standard* di trasmissione televisiva digitale terrestre, evoluzione dell'attuale tecnologia DVB-T. Parallelamente viene prorogato dal 1° luglio 2015 al 1° gennaio 2017 il termine a decorrere dal quale i distributori al dettaglio devono vendere apparecchi televisivi con la medesima tecnologia. In tal senso viene modificato l'articolo 3-*quinquies* del decreto-legge n. 16 del 2012.

Il comma 2 dell'articolo 3 proroga alcuni termini relativi alle procedure per l'accesso al credito d'imposta per la rea-

lizzazione degli investimenti per la banda ultralarga previsto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 133 del 2014 (cosiddetto « sblocca Italia »). In particolare si proroga dal 31 gennaio 2015 al 31 marzo 2015 il termine per la presentazione delle manifestazioni d'interesse da parte degli operatori concernenti l'effettuazione di un intervento in una delle aree geografiche suscettibili di intervento indicate nel sito *web* del Ministero dello sviluppo economico; si prevede che il relativo progetto esecutivo debba essere trasmesso al Ministero entro il 31 maggio 2015 anziché entro tre mesi dalla prenotazione e, infine, si proroga dal 30 aprile al 15 giugno 2015 il termine per la pubblicazione sul sito del Ministero delle aree oggetto di intervento e di quelle ancora « disponibili » per l'intervento. In tal senso viene modificato il comma 7-*septies* dell'articolo 33 del decreto-legge n. 179 del 2012, introdotto dal citato articolo 6 del decreto-legge n. 133 del 2014. Segnala in proposito che, dal punto di vista formale, la disposizione modifica l'articolo 6, comma 1, capoverso 7-*septies*, del decreto-legge n. 133 del 2014, mentre sarebbe più opportuno fare riferimento direttamente all'articolo 33, comma 7-*septies* del decreto-legge n. 179 del 2012, introdotto dal citato capoverso. Ritiene in questo caso la proroga giustificata e opportuna, in quanto solo il 20 dicembre 2014 si è conclusa la consultazione pubblica sul nuovo progetto nazionale banda ultralarga elaborato dal Ministero dello sviluppo economico. È inoltre aperta la discussione tra i principali operatori economici sull'ipotesi, avanzata anche dalle conclusioni della recente indagine congiunta svolta in materia dall'Autorità antitrust e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di costituzione di una *joint venture*, con la partecipazione di più operatori del settore, per la realizzazione delle infrastrutture di banda larga e ultralarga. In relazione alla disposizione in esame invita il rappresentante del Governo a fornire alla Commissione anche indicazioni sullo stato di avanzamento del progetto nazionale banda ultralarga.

Il comma 3 dell'articolo 3 proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 il divieto di incroci proprietari, che impedisce ai soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma, i quali conseguono ricavi superiori all'8 per cento del SIC (sistema integrato delle comunicazioni), e alle imprese del settore delle comunicazioni elettroniche che detengono una quota superiore al 40 per cento dei ricavi di detto settore, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di quotidiani, esclusi i quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica. In tal senso viene modificato l'articolo 43, comma 12, del testo unico dei media audiovisivi (decreto legislativo n. 177 del 2005). Ricorda che in questo caso si tratta della quinta proroga consecutiva di un termine originariamente fissato al 31 dicembre 2010. Segnala in proposito che nel parere della IX Commissione sul precedente decreto-legge di proroga termini, il decreto-legge n. 150 del 2013, una specifica osservazione invitava ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, per rendere stabile il divieto di partecipazioni incrociate tra editoria, televisioni e comunicazioni elettroniche, piuttosto che procedere a reiterate proroghe del divieto medesimo.

Rileva che numerose disposizioni di competenza della IX Commissione sono quindi contenute nell'articolo 8, che ha per oggetto le proroghe di termini in materia di infrastrutture e trasporti. In particolare, il comma 1 dell'articolo 8 proroga di un anno, al 31 dicembre 2015, il termine per l'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante le disposizioni attuative per impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente. Con il suddetto decreto dovrebbero altresì definirsi gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi. In tal senso viene modificato il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge

n. 40 del 2010. Ricorda che il termine in questione era originariamente fissato al 31 maggio 2010 ed è stato successivamente oggetto di ripetute proroghe. Occorre in particolare sottolineare che il decreto non ancora emanato dovrebbe recare la disciplina attuativa delle disposizioni previste dall'articolo 29 del decreto-legge n. 207 del 2008, con le quali sono stati resi assai più stringenti gli obblighi e le limitazioni relativi all'attività di noleggio con conducente, prevedendo, tra l'altro, l'obbligo di inizio e termine di ogni singolo servizio presso la rimessa, l'obbligo di compilazione e tenuta del foglio di servizio e il divieto di sostare in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia presente il servizio di taxi, nonché la comunicazione per l'accesso nel territorio di altri comuni. Le restrizioni e i vincoli qui richiamati non risultano pertanto operativi fino all'adozione del decreto ministeriale che dovrà definirne le modalità di attuazione.

Il comma 5 dell'articolo 8 differisce di sei mesi i termini previsti rispettivamente per l'emanazione di un decreto ministeriale che introduca l'obbligo di revisione delle macchine agricole soggette ad immatricolazione e il termine a partire dal quale procedere alla revisione delle macchine agricole già in circolazione. In particolare, viene spostato dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 il termine per l'emanazione del decreto ministeriale suddetto e dal 30 giugno 2015 al 31 dicembre 2015 il termine a partire dal quale si dovrà procedere alla revisione. In tal senso viene modificato l'articolo 111, comma 1, del codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992). Si tratta della terza proroga del termine in questione.

Il comma 6 dell'articolo 8 proroga di sei mesi, al 30 giugno 2015, il termine per l'emanazione del decreto ministeriale che dovrà individuare i criteri per consentire l'entrata in vigore della disposizione contenuta nell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2011 (di attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida), che consente appunto alle autoscuole, se-

condo criteri uniformi fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di demandare, integralmente o parzialmente, la formazione dei conducenti per il conseguimento di tutte le categorie di patenti, anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria B e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale, a un centro di istruzione automobilistica, costituito da più autoscuole consorziate. Rammenta che si tratta della quarta proroga di un termine originariamente fissato al 19 gennaio 2013.

Il comma 7 dell'articolo 8 prevede che i contratti di programma sottoscritti tra ENAC e società di gestione aeroportuale siano approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 133 del 2014 (cosiddetto «sblocca Italia») e non entro sessanta giorni come in precedenza previsto. La legge di conversione in questione (legge n. 164 del 2014) è entrata in vigore l'11 novembre 2014 e pertanto i centottanta giorni vengono a scadenza l'11 maggio 2015. Ricorda che la disposizione oggetto di modifica disponeva, nel testo previgente, l'approvazione con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla legge di conversione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dei contratti di programma sottoscritti dall'ENAC con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale, per consentire l'avvio degli investimenti previsti nei contratti di programma. Al riguardo ritiene opportuno sollecitare dal rappresentante del Governo indicazioni che chiariscano se con i contratti di programma oggetto di proroga si definisca anche la misura dei diritti aeroportuali nei relativi scali. Ricorda infatti che la disciplina dei diritti aeroportuali e quella, connessa, dei contratti di programma tra ENAC e società di gestione aeroportuali è stata da ultimo oggetto di ripetuti interventi legislativi, sia nell'ambito del decreto-legge n. 133 del 2014 (commi da 11-*bis* a 11-*quater* dell'articolo 1), sia ancor più di recente, nella legge di stabilità per il 2015

(comma 220 dell'articolo unico della legge n. 190 del 2014). Tali interventi hanno precisato i criteri e la procedura per la definizione dei diritti aeroportuali da parte dei gestori, sulla base dei modelli tariffari adottati dall'Autorità di regolazione dei trasporti. In questo modo sono state puntualizzate le modalità di attuazione del nuovo sistema di determinazione dei diritti aeroportuali, disciplinato a livello di Unione europea dalla direttiva 2009/12/CE, che ha ricevuto attuazione nell'ordinamento italiano con gli articoli da 71 a 82 del decreto-legge n. 1 del 2012. Ritiene pertanto necessario comprendere a partire da quale termine si applichi il nuovo sistema di determinazione dei diritti aeroportuali e, in particolare, se la proroga del termine di approvazione con decreto ministeriale dei contratti di programma, di cui il comma 7 dell'articolo 8 del decreto-legge in esame, implichi che per gli scali aeroportuali interessati i diritti siano determinati dagli stessi contratti di programma, vale a dire siano determinati sulla base del sistema precedente all'attuazione della direttiva 2009/12/CE.

Il comma 12 dell'articolo 10 integra, con specifiche previsioni per il gruppo Ferrovie dello Stato Spa, la disposizione di cui all'articolo 20 del decreto-legge n. 66 del 2014, che ha previsto, per le società a totale partecipazione diretta o indiretta dello Stato, una riduzione dei costi operativi nella misura non inferiore al 2,5 per cento nel 2014 ed al 4 per cento nel 2015. I risparmi corrispondenti ai minori costi devono essere devoluti dalla società allo Stato, in qualità di azionista in forma di dividendo. Rispetto a tale disciplina, il comma 12 in esame prevede che le società controllate da Ferrovie dello Stato Spa concorrano al raggiungimento a tali obiettivi, nell'ambito del bilancio consolidato della capogruppo, per l'importo di 40 milioni di euro per il 2014 e 60 milioni di euro per il 2015. Il termine per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato è fissato rispettivamente al 10 gennaio 2015 e al 30 settembre 2015.

Ritiene in ultimo opportuno segnalare altre disposizioni del decreto-legge in

esame che, pur appartenendo agli ambiti di competenza di Commissioni diverse, presentano profili rilevanti di interesse anche per le attività della Commissione.

Il comma 1, lettera *b*) dell'articolo 2 interviene in materia di processo amministrativo digitale. Tale disposizione, modificando l'articolo 38, comma 1-*bis* del decreto-legge n. 90 del 2014, differisce l'obbligatorietà, nel processo amministrativo, di sottoscrizione con firma digitale di tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti.

Il comma 2 dell'articolo 8 proroga al 28 febbraio 2015 il termine, fissato al 31 dicembre 2014 dal decreto-legge 133 del 2014 (cosiddetto « sblocca Italia »), per la cantierabilità, tra le altre, delle seguenti opere: completamento della copertura del Passante ferroviario di Torino; asse autostradale Trieste-Venezia; interventi di soppressione e automazione di passaggi a livello sulla rete ferroviaria, con priorità per la tratta terminale pugliese del corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce; tratta Colosseo-Piazza Venezia della Linea C di Roma. Il medesimo comma proroga inoltre rispettivamente di due mesi e di un mese le scadenze, fissate dal citato decreto-legge al 31 dicembre 2014 e al 30 giugno 2015, per la appaltabilità e la cantierabilità delle seguenti opere: ulteriore lotto costruttivo Asse AV/AC Verona Padova; completamento asse viario Lecco-Bergamo; messa in sicurezza dell'asse ferroviario Cuneo-Ventimiglia; completamento e ottimizzazione della Torino-Milano con la viabilità locale mediante l'interconnessione tra la SS 32 e la SP 299-Tangenziale di Novara-lotto 0 e lotto 1; terzo Valico dei Giovi – AV Milano Genova; quadrilatero Umbria-Marche; completamento Linea 1 metropolitana di Napoli; rifinanziamento dell'articolo 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativo al superamento delle criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie; messa in sicurezza dei principali svincoli della Strada Statale 131 in Sardegna.

Ricorda inoltre il comma 4 del medesimo articolo 8 che proroga di tre mesi, vale a dire fino al 31 marzo 2015, il termine per l'adozione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del decreto che dovrà stabilire i criteri e le modalità per la determinazione della somma da corrispondere all'ANAS S.p.A. ai fini dell'autorizzazione all'apertura di nuovi accessi su strade affidate alla gestione della medesima società.

Segnala in quanto analogamente d'interesse per la IX Commissione il comma 10 dell'articolo 8 che proroga i termini previsti per l'aggiornamento o la revisione delle concessioni autostradali previsti dall'articolo 5 del decreto-legge n. 133 del 2014. In particolare viene prorogato dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 il termine per la sottoposizione da parte del concessionario al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti delle modifiche del rapporto concessorio e viene prorogato dal 31 agosto al 31 dicembre 2015 il termine per la stipulazione di un atto aggiuntivo o di un'apposita convenzione unitaria che unifichi più rapporti concessori.

Per completezza, e per la rilevanza e attualità delle questioni in esame, segnala infine la disposizione di cui all'articolo 4, comma 4, che proroga dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 il termine entro il quale è ammesso l'impiego di guardie giurate nel contrasto alla pirateria a bordo delle navi mercantili italiane in acque internazionali, ancorché non abbiano frequentato i previsti corsi tecnico-pratici previsti dalla legge. Segnala altresì al medesimo articolo 4, la previsione del comma 6 che, con riferimento al primo trimestre 2015, proroga l'operatività del piano di impiego del personale delle forze armate per il controllo del territorio (cd. « operazione strade sicure »).

Ivan CATALANO (Misto-PSI-PLI) giudica non ammissibile un'ulteriore proroga del termine per l'emanazione del decreto volto a disciplinare l'attività di noleggio con conducente, dal momento che il termine originario era fissato al 2010. Sottolinea che il fenomeno dell'abusivismo nel

settore ha raggiunto dei livelli preoccupanti, anche in conseguenza all'ingresso nel settore di altri operatori, quali ad esempio quelli operanti nell'ambito dell'applicazione Uber.

Mario TULLO (PD) nel condividere le considerazioni espresse dal relatore, sottolinea l'importanza in particolare della disposizione che proroga l'utilizzo di guardie giurate sulle navi mercantili per il contrasto della pirateria e rileva l'esigenza di completare il quadro regolamentare volto a definire la formazione necessaria per i soggetti provenienti da società private di vigilanza che intendano essere impiegati in tali attività.

Chiede quindi al relatore di inserire nella propria proposta di parere la richiesta di prorogare l'incarico del Commissario liquidatore del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione coatta amministrativa al fine di permettere il completamento dell'attività di liquidazione e il riparto e l'assegnazione delle risorse disponibili, ancora da destinare al soddisfacimento degli interventi previsti da precedenti norme di legge. Sottolinea infatti come l'attività del Commissario liquidatore abbia prodotto effetti positivi; pertanto un ampliamento dei termini di svolgimento dell'incarico consentirebbe di chiudere nel modo migliore le questioni ancora pendenti, assicurando l'appropriata gestione delle risorse in questione.

Michele DELL'ORCO (M5S) si associa alle considerazioni espresse dal collega Catalano e invita la Commissione ad esprimersi unitariamente a favore di una riduzione del termine fissato dal provvedimento per l'emanazione del decreto attuativo della normativa in materia di noleggio con conducente, che a suo giudizio potrebbe essere fissato a giugno 2015.

Paolo COPPOLA (PD) ringrazia il relatore per l'accurata illustrazione dei contenuti del decreto-legge di interesse della Commissione, ed esprime un particolare apprezzamento per le considerazioni

svolte in relazione alla proroga del termine concernente il divieto di incroci proprietari, su cui la Commissione si è già espressa, sollecitando il Governo a rendere tale divieto permanente. Esprime invece perplessità su quanto osservato da alcuni colleghi nel corso del dibattito in relazione alla disciplina dell'attività di noleggio con conducente. Rileva infatti che con il decreto ministeriale, di cui si proroga il termine di adozione, dovrebbe essere dettata la disciplina attuativa delle disposizioni previste dal decreto-legge n. 207 del 2008, che introducono restrizioni eccessive e anacronistiche rispetto alle modalità di svolgimento dell'attività di noleggio con conducente. L'adozione del decreto ministeriale, come ben chiarito dal relatore, avrebbe pertanto la conseguenza di rendere applicabili tali disposizioni. A suo giudizio, al contrario, risulta necessario ridefinire il quadro regolatorio dettato dalla normativa primaria, in modo da consentire un corretto svolgimento dei servizi sia di noleggio con conducente sia di taxi, a beneficio degli utenti. Rileva infatti che anche alla luce delle novità intervenute nell'attività di noleggio con conducente, e in particolare in seguito all'avvento di Uber, è necessaria una riflessione complessiva sulla disciplina del servizio pubblico di trasporto non di linea, anche al fine di adeguare la normativa alle nuove applicazioni che la tecnologia mette a disposizione. Nel ritenere pertanto giustificata la proroga di cui al comma 1 dell'articolo 8, anche al fine di permettere una revisione complessiva del quadro normativo dettato per legge, osserva invece che non si comprendono le ragioni per cui sono prorogati i termini relativi all'emanazione dei decreti ministeriali in materia di revisione delle macchine agricole e in materia di attività delle autoscuole, di cui, rispettivamente, ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 8. In assenza di specifiche motivazioni di merito, ritiene che l'esigenza di una proroga di tali termini possa dipendere esclusivamente dall'inerzia delle competenti strutture del Ministero che avrebbero dovuto predisporre i decreti. Auspica pertanto che tale inerzia sia

quanto prima superata, anche assumendo i necessari provvedimenti.

Settimo NIZZI (FI-PdL) nel ritenere anch'egli anacronistiche ed inefficaci le regole previste dalla normativa vigente relativamente all'attività di noleggio con conducente, che finora non hanno trovato applicazione per la mancata adozione del decreto ministeriale attuativo, giudica utile che la Commissione assuma una posizione forte al riguardo, volta a indurre il Governo ad adottare misure idonee a stimolare la concorrenza nel settore. Ciò, a suo giudizio, avrebbe come conseguenza anche un miglioramento della qualità del servizio taxi che, soprattutto nelle grandi città, si dimostra del tutto inadeguato.

Ivan CATALANO (Misto-PSI-PLI) pur condividendo l'opportunità di definire un nuovo quadro regolatorio, ribadisce, in quanto prioritaria, l'esigenza che si metta fine, nel settore del noleggio con conducente, ai fenomeni di abusivismo e di aggiramento delle norme che recano a suo giudizio gravi danni agli operatori che prestano tali servizi e a quelli che prestano servizi di taxi. Ricorda infatti che molte società titolari di un'attività di noleggio con conducente, non riuscendo ad ottenere la licenza per operare nei comuni di proprio interesse, effettuano ugualmente il servizio in tali comuni pur avendo una licenza rilasciata da comuni limitrofi, e, in questo modo, aggirano in sostanza la normativa, creando turbative alla concorrenza. Fa presente che anche il servizio di piazza è oggetto di fenomeni di irregolarità, soprattutto ai danni dei turisti stranieri, ai quali in diverse occasioni i conducenti di taxi fanno pagare le corse applicando tariffe diverse da quelle previste in ragione della distanza da percorrere e dell'orario in cui viene effettuata la corsa. Ribadisce quindi l'esigenza che in primo luogo venga emanato il decreto attuativo delle disposizioni previste dalla normativa vigente per limitare le pratiche di esercizio abusivo; contestualmente sarà altresì possibile procedere alla revisione del quadro dettato dalla normativa primaria.

Luca SQUERI (FI-PdL) ritiene che il successo dell'applicazione Uber, che utilizza uno strumento di connettività tipico dei taxi, offrendo tuttavia un servizio riconducibile all'attività di noleggio con conducente, tragga origine dal fatto che tale applicazione si avvantaggia di una zona lasciata grigia dalla normativa vigente. Ciò dimostra l'esigenza che Parlamento e Governo prestino la massima attenzione al settore del trasporto pubblico non di linea. Giudica quindi opportuna la proroga prevista, che consente di compiere una riflessione accurata sulla possibile modifica della normativa di riferimento, che tenga conto delle reali esigenze del settore e dei cittadini.

Roberta OLIARO (SCpI) rileva che nel decreto-legge in esame è presente una disposizione che, pur se non di stretta competenza della Commissione, va valutata con grande attenzione dal momento che contraddittoriamente, pur prorogando al 31 dicembre 2015 l'operatività del sistema di tracciamento dei rifiuti (SISTRI), obbliga tuttavia le imprese, per l'anno 2015, all'iscrizione al registro SISTRI e al pagamento del contributo per l'iscrizione stessa. Sottolinea pertanto l'esigenza di intervenire su tale previsione, in modo da evitare una misura che irragionevolmente penalizza le imprese; la proroga dell'operatività del SISTRI dovrebbe infatti comportare un'identica proroga dell'obbligo di iscrizione e dei connessi versamenti.

Michele DELL'ORCO (M5S) osserva che molti interventi dei colleghi hanno evidenziato l'esigenza di fare una riflessione sul quadro che regola l'attività di noleggio con conducente e fa presente, al riguardo, che la proposta di legge a firma dei deputati del proprio gruppo in materia di *car pooling*, di cui la Commissione ha avviato l'esame, potrebbe costituire la giusta sede in cui affrontare tale questione. Invita quindi la Commissione stessa e, in particolare, il collega Mauri, relatore anche di quella proposta, ad accelerare i lavori della Commissione su tale proposta, in modo da poterne quanto prima riprendere e concludere l'esame.

Michele Pompeo META, *presidente*, nel fare presente che la competenza legislativa nel settore dei servizi di trasporto pubblico non di linea appartiene alle regioni, ricorda che la norma di cui si prorogano i termini per l'adozione della disciplina attuativa è stata inserita in un decreto-legge per arginare una situazione di emergenza e di forti tensioni che si erano manifestate in particolare in alcune grandi città. Ritiene a questo punto opportuno che la questione sia di nuovo affrontata attraverso la definizione da parte del Governo o, qualora il Governo non intervenga tempestivamente, in sede parlamentare, di una normativa di indirizzo nei confronti delle regioni. Sottolinea che in ogni caso tale normativa debba essere definita coinvolgendo adeguatamente le regioni stesse, le città metropolitane e gli enti locali. Rileva in proposito l'opportunità che la Commissione stessa si confronti con tali enti per individuare le linee di intervento più opportune.

Matteo MAURI (PD), *relatore*, dichiara di condividere la sollecitazione avanzata dal collega Tullo in ordine alla proroga dell'incarico del Commissario liquidatore del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione coatta amministrativa. Sottolinea quindi l'importanza del tema di una adeguata disciplina dei servizi di trasporto pubblico non di linea, su cui si è maggiormente concentrato il dibattito della Commissione. Rileva in proposito che un intervento di revisione del quadro regolatorio è reso necessario anche in conseguenza delle novità tecnologiche ricordate da diversi colleghi, che, nel moltiplicare le possibilità di gestire i servizi, allargano anche gli spazi di possibili comportamenti abusivi. Condivide le considerazioni del Presidente relative all'opportunità di una normativa di indirizzo di carattere organico, che potrà essere adottata dal Governo o elaborata in sede parlamentare; in quest'ultima ipotesi

si potrà valutare se la proposta di legge in materia di *car pooling*, che ha considerato con particolare attenzione, rappresenti la sede appropriata anche per un intervento che riguarda ambiti di attività diversi. Ritiene pertanto opportuno inserire nel parere una chiara sollecitazione al Governo ad affrontare tempestivamente la questione, anche intervenendo sulla normativa primaria; proprio per questa ragione non concorda invece con la richiesta di ridurre il termine della proroga per l'emanazione del decreto ministeriale attuativo della normativa vigente, dal momento che la riduzione dei tempi contrasterebbe con la volontà di riconsiderare il quadro normativo nel suo complesso. Si riserva quindi di presentare una proposta di parere che tenga conto di queste indicazioni e degli ulteriori elementi emersi nel corso del dibattito.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame a d'altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

5-02028 Caparini: Mancata ricezione del segnale Rai e generale carenza frequenziale della concessionaria radiotelevisiva pubblica in numerose aree del Paese.

ALLEGATO 1

5-00787 Capone: Gravi e ripetuti disservizi negli uffici postali della provincia di Lecce.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito allo svolgimento del servizio di recapito in Salento e, in particolare alla situazione dell'ufficio postale di Calimera ubicato nel comune omonimo in provincia di Lecce, la società Poste Italiane ha rappresentato quanto segue.

La suddetta area territoriale è stata interessata dal Piano di riorganizzazione dei Servizi Postali, previsto dall'Accordo Nazionale, sottoscritto il 28 febbraio 2013, in un quadro di condivisione con le Parti Sociali, al fine di garantire una maggiore efficienza, sviluppo e qualità, attraverso interventi mirati al miglioramento continuo del servizio erogato all'ottimizzazione della rete, in modo di poter favorire anche con l'innovazione una maggiore qualità e tempestività del servizio.

A seguito dei predetti interventi, a partire dal 10 giugno 2013 sono state implementate le prime attività riguardanti i Centri di Recapito che nel territorio provinciale di Lecce si sono concluse l'8 luglio 2013, con l'accorpamento dei presidi su un unico sito per consentire un migliore e più efficace controllo del territorio, soprattutto nelle aree nelle quali la rapidità dello sviluppo demografico ha richiesto una maggiore funzionalità nell'erogazione dei servizi.

La società ha, poi, precisato che nel caso del comune di Calimera la citata riorganizzazione non ha modificato l'ubicazione dei portalettere di zona i quali

continuano ad essere allocati come in passato nella sede del comune di Vemole, per cui nel comune di Calimera il servizio di recapito è assicurato dallo stesso presidio di Vemole, che dipende dal centro di distribuzione di Martano.

Dalle verifiche aziendali effettuate, è emerso che presso il citato centro perviene quotidianamente una rilevante quantità di corrispondenza priva dell'indicazione del numero civico o con indirizzi non corretti, con conseguenti difficoltà per l'operatività dei portalettere che se si vanno a sommare alle carenze che presenta la toponomastica, determinando i disservizi lamentati.

Poste Italiane ha precisato, altresì, che dai dati di traffico e dei flussi di clientela è emerso che i tempi di attesa superiori alla media possono registrarsi nei primi giorni del mese, in occasione dei pagamenti delle pensioni e in caso di assenza eccezionale ed imprevedibile di risorse.

In ogni caso la società ha assicurato che l'ufficio continua ad essere sottoposto a costante monitoraggio, al fine di adottare le iniziative più opportune, qualora se ne evidenziasse la necessità.

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sentita al riguardo, ha comunicato che provvederà ad interloquire con la società per conoscere le cause che hanno determinato i disservizi segnalati e ad avviare, ove ne sussistano i presupposti, più approfondite istruttorie.

ALLEGATO 2

5-00851 Capone: Rischi per la salute dei lavoratori derivanti dai lavori del cantiere sito nel centro postale operativo di via Lequile a Lecce.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'episodio riportato nell'atto in esame concernente il malore causato da esalazioni sprigionatesi da solventi acrilici, accusato da alcune operatrici in servizio presso il Centro Postale Operativo di Lecce, la società Poste Italiane ha rappresentato quanto segue.

A partire dal mese di aprile 2013, al fine di rendere la struttura in esame più funzionale e maggiormente rispondente alle esigenze delle lavorazioni che vi si svolgono, è stata avviata la ristrutturazione di una parte dell'immobile, in osservanza delle disposizioni di legge e con le autorizzazioni rilasciate dagli organi preposti.

La società ha precisato che durante lo svolgimento dei lavori sono state adottate, nell'area di cantiere, tutte le procedure di sicurezza. Sono state inoltre posizionate le compartimentazioni necessarie per evitare interferenze tra le lavorazioni di cantiere e la consueta operatività del Centro, nel pieno rispetto delle norme previste dal Piano Operativo di Sicurezza e dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Le modalità operative sono state periodicamente rese note anche ai lavoratori, mediante apposite riunioni cadenzate per fasi di lavoro, al fine di rendere un'adeguata informazione e condividere con il personale gli sviluppi delle lavorazioni.

Con specifico riferimento all'episodio riportato nell'atto in esame, l'Azienda ha precisato che il 1° agosto 2013 è stata realizzata, tra le ore 4.00 e le ore 7.00, la stesura di uno strato di finitura, con materiale resinoso, sulla pavimentazione

di una porzione dell'area di cantiere. Un'operatrice addetta ai servizi di video codifica, che doveva iniziare il servizio all'interno di locali limitrofi a quelli oggetto del citato trattamento, comunicava l'impossibilità di accedere al luogo di lavoro a causa del forte odore di solvente.

Entro le ore 7,30 tutti i lavoratori del settore video codifica sono stati invitati ad allontanarsi dal locale, mentre sei dipendenti, avendo accusato un malessere, venivano accompagnati tempestivamente in ospedale, dove sono stati riconosciuti postumi con prognosi inferiori ai 10 giorni.

Alle ore 8,45 intervenivano presso il Centro Postale tre ispettori della ASL di Lecce, i quali, dopo aver effettuato un sopralluogo e senza aver formulato alcun rilievo a carico di Poste, disponevano la sospensione dell'accesso ai locali del settore video codifica, autorizzando l'accesso a tutti gli altri settori del Centro.

In ottemperanza a quanto disposto dall'ASL, la seconda stesura della resina sulla pavimentazione è stata realizzata nella giornata di sabato 3 agosto 2013, a partire dalle ore 13, dopo la conclusione delle attività lavorative.

Contestualmente, sono state commissionate analisi ambientali mirate alla verifica delle concentrazioni di esalazioni, durante e dopo le lavorazioni, i cui risultati hanno indicato valori al di sotto delle soglie di legge.

Nei giorni successivi, le lavorazioni del Centro sono regolarmente riprese e non si sono avute segnalazioni di malori o criticità di diverso tipo. I lavori di ristrutturazione del Centro Postale Opera-

tivo di Lecce, si sono conclusi nel mese di dicembre 2013.

Poste Italiane ha, infine, assicurato che le attività di cantiere sono state costantemente monitorate e seguite da tutte le strutture aziendali coinvolte nel

Piano dei lavori. Sono stati, altresì, intensificati gli incontri con i rappresentanti dei lavoratori sulla sicurezza, per condividere e monitorare le attività di cantiere, con il coinvolgimento e l'informazione al personale applicato al Centro.

ALLEGATO 3

5-00927 Venittelli: Disservizi nella ricezione dei canali Rai, conseguenti al passaggio dal sistema televisivo analogico a quello digitale, nel territorio della provincia di Campobasso.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito alle problematiche di ricezione dei canali Rai nella provincia di Campobasso a seguito dello *switch off*, dalle informazioni acquisite presso gli Uffici territoriali competenti del MiSE è emerso quanto segue.

L'Ispettorato Territoriale Abruzzo e Molise, ha provveduto a verificare le problematiche di ricezione del Mux 1 Rai nella provincia di Campobasso ed, in particolare nel comune di Portocannone, nonché le segnalazioni inoltrate dalla stessa Rai in ordine alle interferenze subite dal proprio Mux 1 in Molise, da parte delle emittenti TV Centro Marche e Telesveva.

Il citato Ispettorato Territoriale, congiuntamente ad un tecnico delegato da Rai Way, ha accertato in data 19 novembre 2013 che la ricezione dei programmi Rai Mux 1, irradiati sul canale 39/UHF dall'impianto di Monte Sambuco, risultano di ottima qualità e non ha rilevato interferenze con l'emittente Telesveva.

Si fa presente, infine, che la Società Rai Way ha comunicato che anche l'interferenza causata dall'emittente TV Centro Marche è cessata e, pertanto, la ricezione dei programmi risulta regolare.

ALLEGATO 4

5-01309 Burtone: Disservizi nel recapito della corrispondenza nel territorio del comune di Vaglio di Basilicata (PZ).**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito ai disagi rappresentati nell'atto in esame, la società Poste Italiane, interpellata al riguardo, ha comunicato che gli stessi sono stati causati da concomitanti circostanze operative e gestionali, derivanti dall'improvvisa assenza del portalettere titolare e da un imprevisto incremento dei flussi di traffico. Ciò ha fatto registrare qualche rallentamento nell'attività del Presidio di Distribuzione del Comune di Vaglio che dal mese di gennaio 2014 è stato accorpato al Centro di Potenza.

Il fornitore del servizio universale ha reso noto, altresì, che sono stati tempestivamente adottati tutti gli strumenti utili per garantire la consegna della corrispondenza ed il servizio è stato sottoposto ad

un costante monitoraggio per assicurare i previsti *standard* di qualità, a fronte di un territorio che comprende numerose contrade rurali, che presentano una toponomastica imprecisa, talvolta addirittura con indirizzi che riportano più di una denominazione.

I disagi provocati da tale carenza nella toponomastica sono stati ripetutamente segnalati al Sindaco dai rappresentanti territoriali aziendali, attraverso comunicazioni scritte e, recentemente, nel corso di un incontro.

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha rappresentato che i profili segnalati saranno oggetto di monitoraggio nell'ambito dell'attività di vigilanza di propria competenza.

ALLEGATO 5

5-01918 Senaldi: Gravi disservizi nel recapito della corrispondenza, in particolare nei comuni di piccole dimensioni.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito ai disservizi segnalati nella Provincia di Varese, Poste Italiane ha comunicato che tale zona come tutto il territorio nazionale, è stata interessata nel periodo compreso tra i mesi di giugno ed ottobre 2013 dalla riorganizzazione dei Servizi Postali, finalizzata a garantire efficienza, sviluppo e qualità, prevista dall'Accordo nazionale sottoscritto il 28 febbraio 2013 e dalle successive intese regionali.

Ciò premesso la società ha precisato che durante il periodo delle scorse festività natalizie, presso due degli otto Centri Primari di Distribuzione, si sono registrati alcuni rallentamenti, dovuti ad un aumento dei flussi di corrispondenza particolarmente intensi, determinati dalla concomitante scadenza di vari pagamenti.

La società ha evidenziato, inoltre, che nell'ultimo trimestre 2013 si sono verificati anche alcuni episodi critici connessi alle azioni di protesta da parte del personale delle Ditte che, all'interno dei Centri di Meccanizzazione Postale, svolgono il servizio di manutenzione degli impianti di smistamento, volte a rivendicare il mantenimento dei livelli occupazionali in occasione dell'affidamento, a seguito di gara europea, delle citate attività di manutenzione ad una compagine di fornitori diversa dalla preesistente.

Tali agitazioni del personale hanno comportato una riduzione della disponi-

bilità degli impianti di smistamento a livello nazionale, con conseguenti rallentamenti nelle operazioni di recapito, nonostante siano stati messi in campo tutti gli strumenti organizzativi (ordinari e straordinari) e tutte le soluzioni tecnologiche disponibili.

Quanto al personale addetto al recapito nell'intera regione, la società ha segnalato che in virtù di un Accordo regionale tra Poste Italiane e le Organizzazioni Sindacali siglato il 20 marzo 2014 è stata prevista la trasformazione del rapporto di lavoro, da *part-time* a *full-time*, a favore di un contingente di addetti al recapito, fino ad un numero massimo di 500 unità, con priorità per il personale già operante nel territorio lombardo.

Al riguardo la società ha comunicato che ad oggi hanno accettato la trasformazione da *part-time* a *full-time* 211 risorse lombarde.

Poste Italiane ha reso noto, infine, che nel periodo compreso tra i mesi di aprile e luglio 2014, i Responsabili territoriali di Poste Italiane hanno incontrato più volte i Sindaci di alcuni Comuni della provincia di Varese, per un confronto sull'andamento del servizio nei territori in questione. Gli incontri sono stati caratterizzati da un clima positivo e da apprezzamenti da parte degli amministratori locali per le azioni intraprese e, attualmente, il servizio si svolge con regolarità.

ALLEGATO 6

5-02537 Garavini: Iniziative per permettere agli italiani all'estero una migliore fruizione dei canali Rai, con particolare riguardo ai programmi sportivi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento all'interrogazione parlamentare in esame la Rai ha rappresentato quanto segue.

Il tema sull'offerta Rai all'estero rientra nella più ampia tematica della distribuzione dei contenuti sulle diverse piattaforme, in uno scenario che vede un crescente ampliamento delle stesse anche sotto il profilo territoriale.

In tale quadro, la Rai ha precisato che la consociata del gruppo « Rai World », istituita ai sensi dell'articolo 45 del Testo Unico sui servizi media audiovisivi e radiofonici, distribuisce sul territorio europeo Raiuno, Raidue, Raitre, RaiScuola e Rai News 24, in *simulcast* con il territorio italiano.

Per quanto riguarda invece i territori extra-europei, e più specificatamente l'Africa sub-sahariana, l'Oceania, le Americhe e l'Asia, Rai World distribuisce il canale Rai Italia.

Il canale Rai Italia propone, articolandosi su tre palinsesti diversi, riferiti rispettivamente ai fusi orari di Toronto/New York, Johannesburg e Sydney, il meglio dei programmi della Rai, anche in osservanza ai criteri indicati dalla Convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Rai in data 31 dicembre 2012, e dunque con un'attenzione particolare ai programmi culturali, di informazione, di approfondimento, religiosi e scientifici.

A partire dal 30 settembre 2013, Rai Italia ha, poi, avviato la trasmissione di cinque nuove produzioni originali, tutte di un'ora ciascuna e di cui tre quotidiane di seguito specificate: 1) Community – L'altra Italia, dedicata al racconto di storie, per-

sonaggi, eventi delle comunità italiane nel mondo; 2) Camera con vista, dedicato al racconto dell'Italia attraverso il paesaggio, l'arte, il *Made in Italy*, il costume; 3) Un giorno nella Storia, che ogni giorno ripercorre un anniversario o una ricorrenza della storia d'Italia.

La Rai ha segnalato, infine, che il *restyling* completo del sito www.raitalia.it, si propone di integrare e completare l'offerta di Rai Italia per gli italiani nel mondo con contenuti supplementari e *link* a tutte le principali istituzioni di riferimento per le nostre comunità.

Per quanto riguarda la questione del criptaggio delle trasmissioni, la Rai ha precisato che procede a criptare quei programmi di cui non possiede i diritti nella quasi totalità dei casi perché non ceduti dai detentori.

Nella maggioranza dei casi, la RAI riesce, infatti, ad aggiudicarsi i diritti di diffusione in Europa e nel Bacino del Mediterraneo, dove sono ricevibili i segnali satellitari in *simulcast* della propria programmazione nazionale trasmessa sulle tre reti generaliste (RAI 1, RAI 2 e RAI 3), nonché sui canali tematici di RAI Sport 1 e 2.

Unica eccezione a tale prassi di acquisto della RAI è rappresentata da alcuni eventi sportivi più pregiati (Mondiali di Formula Uno; Mondiali ed Europei di calcio; gli incontri ufficiali della Nazionale Italiana di Calcio, Olimpiadi invernali ed estive; Tim Cup), tradizionalmente destinati alla trasmissione nel solo ambito territoriale nazionale.

In tutti questi casi, sono proprio i detentori originari dei diritti che impongono alla RAI, al pari di ogni altro broadcaster europeo, l'obbligo contrattuale del criptaggio, al fine di impedire debordamenti intenzionali dei segnali, suscettibili di ledere l'esclusiva nazionale già ceduta alle emittenti estere.

La Rai ha, inoltre, precisato che a testimonianza dell'impegno volto ad assicurare la diffusione di programmi sportivi attraverso i propri canali ricevibili all'estero, per alcuni eventi (ad esempio, gli incontri amichevoli della Nazionale italiana di Calcio disputati in Italia) impone una esclusiva «affievolita» alle emittenti estere che li acquistano per il proprio ambito nazionale, per il fatto di dover «subire» nei rispettivi territori la trasmissione dei segnali non criptati della RAI con telecronaca in lingua italiana.

Con riferimento, invece, a quanto richiesto dall'Onorevole Interrogante in merito alla fruizione dei programmi RAI all'estero tramite l'offerta multimediale, la società concessionaria ha precisato che dall'aprile 2012 è disponibile il portale *Rai.tv World* che comprende i seguenti servizi:

Dirette: Diretta Rai News 24; Dirette Radio: l'intera offerta Radio Rai fruibile in *streaming* Audio;

Rai Replay: Per rivedere in modalità *Catch-up* TV (formato integrale, disponibilità sette giorni dopo la messa in onda

Tv) i programmi trasmessi dai canali Rai (Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai 5 e Rai Premium);

Contenuti On Demand: Video notizie: per rivedere le edizioni integrali e i servizi delle testate giornalistiche Rai (Tg1, Tg2, Tg3, TGR, Rai News, Rai Parlamento); GR Radio: per riascoltare le ultime edizioni dei GR Radio;

Blog Rai.tv: Il blog dedicato alla programmazione Tv e Radio e alle iniziative Rai.

In merito agli interventi richiesti alla Rai al fine di migliorare la qualità della programmazione all'estero si fa presente che il nuovo contratto di servizio 2013-2015, in corso di definizione tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Rai-Radiotelevisione Italiana, prevede un impegno di quest'ultima ad adeguare la propria offerta destinata all'estero alle mutate condizioni dello scenario complessivo di riferimento e rendere visibile l'intera programmazione di servizio pubblico su tutte le piattaforme tecnologiche all'estero.

La Rai, in particolare, si impegna a rappresentare la complessiva realtà del Paese anche sotto il profilo economico, le dinamiche di sviluppo e le diverse prospettive culturali, istituzionali, imprenditoriali e sociali nella loro interezza, nonché a realizzare nuove forme di programmazione per l'estero che consentano di portare la cultura italiana, anche di carattere regionale, ad un più vasto pubblico.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente, prof. Franco Bassanini, e dell'amministratore delegato, dr. Giovanni Gorno Tempini, di Cassa depositi e prestiti sulle tematiche del sostegno e internazionalizzazione delle imprese, sulla recente cessione di una parte del pacchetto azionario di CdP Reti e sulle iniziative del Fondo Strategico Italiano nel settore turistico

107

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 15 gennaio 2015.

Audizione del Presidente, prof. Franco Bassanini, e dell'amministratore delegato, dr. Giovanni Gorno Tempini, di Cassa depositi e prestiti sulle tematiche del sostegno e internazionalizzazione delle imprese, sulla recente cessione di una parte del pacchetto azionario di CdP Reti e sulle iniziative del Fondo Strategico Italiano nel settore turistico.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.50 alle 14.50.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-03456 Tripiedi: Situazioni di crisi nelle imprese del settore metalmeccanico del territorio della provincia di Monza e Brianza	108
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	114
5-03758 Incerti: Iniziative per consentire il regolare svolgimento delle funzioni delle consigliere di parità	109
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	116
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni concernenti lo svolgimento dei servizi ausiliari e di pulizia presso le scuole nonché la stabilizzazione dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili per lo svolgimento di mansioni amministrative, tecniche o ausiliarie nel settore scolastico. C. 2194 Marzana (<i>Esame e rinvio</i>)	109
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	113

INTERROGAZIONI

Giovedì 15 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 14.10.

5-03456 Tripiedi: Situazioni di crisi nelle imprese del settore metalmeccanico del territorio della provincia di Monza e Brianza.

Il sottosegretario Franca BIONDELLI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Davide TRIPIEDI (M5S) si dichiara totalmente insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, facendo notare che la sua interrogazione recava nu-

merosi quesiti, rispetto ai quali non è stata fornita alcuna indicazione da parte dell'Esecutivo. Evidenzia, inoltre, che le dichiarazioni del Ministro Poletti in ordine ad una presunta ripresa dell'occupazione non trovano alcun riscontro nella realtà, come è testimoniato, peraltro, dalla situazione particolarmente critica del territorio della provincia di Monza e Brianza, area della Lombardia nota da sempre per la sua produttività. Evidenzia, quindi, come i dati drammatici sull'occupazione e sulla produttività di quell'area confermino che la crisi sia ancora pienamente in atto, sottolineando l'inutilità di provvedimenti adottati di recente dal Governo sia in materia di lavoro sia in materia fiscale, tra cui cita le disposizioni contenute nei decreti attuativi del *Jobs Act* e le misure sull'IRAP. Richiamata, piuttosto, la necessità di elaborare un vero e proprio piano industriale di rilancio della produttività e

dell'occupazione, sottolinea come nelle zone territoriali indicate si registri un disarmante incremento della disoccupazione nonché una diminuzione della produzione nel settore metalmeccanico pari – dal 2007 al 2013 – al 30 per cento. In conclusione, invita il Governo, a confrontarsi con i problemi del Paese reale, auspicando la realizzazione di iniziative serie che affrontino in modo efficace le problematiche occupazionali presenti sul territorio nazionale.

5-03758 Incerti: Iniziative per consentire il regolare svolgimento delle funzioni delle consigliere di parità.

Il sottosegretario Franca BIONDELLI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Antonella INCERTI (PD) si dichiara non pienamente soddisfatta della risposta fornita dalla rappresentante del Governo, facendo notare che, pur essendo consapevole delle esigenze di risparmio imposte dalla *spending review*, la riduzione delle risorse per il fondo nazionale destinato all'attività delle consigliere di parità rischia di comprometterne l'effettiva funzionalità. Ricorda, in proposito, che le consigliere di parità rivestono la qualifica di pubbliche ufficiali ed esercitano un ruolo essenziale ai fini del contrasto e della rimozione delle discriminazioni di genere in ambito lavorativo, che appaiono particolarmente diffuse in una fase di crisi come quella attuale. Auspica, pertanto, una riflessione seria del Governo su tale argomento, affinché siano assicurate le condizioni materiali e finanziarie per consentire il regolare svolgimento delle funzioni delle consigliere di parità, scongiurando il rischio che si determini l'interruzione di un importante servizio pubblico svolto in favore delle donne.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Giovedì 15 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni concernenti lo svolgimento dei servizi ausiliari e di pulizia presso le scuole nonché la stabilizzazione dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili per lo svolgimento di mansioni amministrative, tecniche o ausiliarie nel settore scolastico.

C. 2194 Marzana.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Titti DI SALVO (PD), *relatore*, osserva che la proposta di legge della quale oggi si avvia l'esame intende perseguire la continuità occupazionale dei lavoratori che svolgono servizi di pulizie negli istituti scolastici e porre fine al sistema di esternalizzazione delle attività in tale settore. L'obiettivo dichiarato dei presentatori è di far cessare il processo di precarizzazione dei lavoratori medesimi, poiché l'attuale modalità di svolgimento dei servizi avrebbe favorito principalmente le imprese aggiudicatrici delle gare, percettrici di agevolazioni previste dalla legge, a scapito dei lavoratori coinvolti. Fa notare che la relazione illustrativa del provvedimento evidenzia che, a oggi, le persone che svolgono il servizio di igiene ambientale e di ausiliario in circa 4.000 scuole italiane sono oltre 24.000: di queste, circa 11.500 sono ex lavoratori socialmente utili, soprattutto nelle regioni meridionali, mentre i restanti operatori, presenti su tutto il territorio nazionale, fanno parte dei cosiddetti « appalti storici ».

Fa notare, più nello specifico, che la questione del mantenimento dei livelli occupazionali dei lavoratori addetti ai servizi

di pulizie nelle scuole si è posta con forza a seguito della scelta operata dal Governo Monti di affidare i bandi per i servizi di pulizia alla CONSIP Spa in qualità di centrale di committenza. In linea con tale scelta, il cosiddetto decreto « del fare » (decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013), al comma 5 dell'articolo 58, ha fissato, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, un limite alla spesa sostenuta dalle istituzioni scolastiche ed educative statali per l'acquisto di servizi esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici. Il limite è individuato nella spesa che si sosterebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico accantonati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 119 del 2009, che a decorrere dallo stesso anno scolastico non devono essere inferiori a quelli accantonati nell'anno scolastico 2012/2013. Secondo quanto indicato nella relazione di quel provvedimento l'importo posto a base di gara per la convenzione CONSIP deve essere pari alla spesa sostenuta per l'assunzione di un numero di collaboratori pari ai posti accantonati. Il limite di spesa è quindi pari a circa 280 milioni di euro, a fronte dei 390 milioni di euro annui spesi prima della riduzione delle risorse. Ricorda altresì che per far fronte ai problemi di gestione dei servizi a seguito del passaggio alle imprese vincitrici delle gare CONSIP, che non sono state tutte attivate, e per assicurare una migliore gestione dei gravi problemi occupazionali connessi a questo passaggio, la legge di stabilità per il 2014, all'articolo 1, comma 748, stanziando ulteriori 34 milioni di euro, ha concesso una proroga « tampone » di due mesi, fino al 28 febbraio 2014, del termine per la prosecuzione dei contratti stipulati dalle istituzioni scolastiche per l'acquisto di servizi di pulizia e di servizi ausiliari, termine poi ulteriormente prorogato fino al 31 marzo del medesimo anno dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2014. Inoltre, il medesimo comma 748 dell'articolo 1 della

legge di stabilità per il 2014 ha disposto l'attivazione da parte del Governo di un tavolo di confronto tra le amministrazioni interessate, gli enti locali e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori interessati proprio per affrontare tale delicata problematica occupazionale. All'esito di tale tavolo, in data 28 marzo 2014, è stato quindi sottoscritto un verbale di accordo tra le parti istituzionali e sociali interessate, in base al quale, al fine di avviare a definitiva soluzione la problematica occupazionale dei lavoratori ex LSU e appartenenti ai cosiddetti appalti storici, è stato concordato un vero e proprio piano industriale funzionale alle prospettive occupazionali ed economiche di tale importante settore, che ha previsto lo stanziamento di risorse complessive pari a 450 milioni di euro, a decorrere dal 1° luglio 2014 e sino al 30 marzo 2016. In tale ottica, in quella sede, è stata quindi concordata la definizione di percorsi di formazione, riqualificazione professionale e sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti, nonché di accompagnamento alla pensione del personale in possesso dei requisiti per il trattamento di quiescenza.

Ai fini di una più esauriente valutazione del presente provvedimento, ritiene opportuno inoltre ricordare che il Governo, dando seguito al predetto accordo, ha dapprima disposto, con l'articolo 2 del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2014, una ulteriore proroga per la prosecuzione dei contratti stipulati dalle istituzioni scolastiche per l'acquisto di servizi di pulizia e di servizi ausiliari, al fine di consentire la regolare conclusione delle attività didattiche nell'anno scolastico 2013/2014, fino a non oltre il 31 dicembre 2014, per poi introdurre nella legge di stabilità per il 2015, oltre a un'estensione della proroga fino al 31 luglio 2015, misure più strutturali relative alla prosecuzione in tutte le Regioni del progetto « scuole belle », da completarsi nel marzo 2016, con la previsione di uno stanziamento di 130 milioni di euro per dare copertura a tali attività fino al mese di

giugno 2015, ai fini della realizzazione di interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali.

Nello specifico, infatti, ricorda che il comma 353 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2015, modificando l'articolo 2 del decreto-legge n. 58 del 2014, proroga dal 31 dicembre 2014 fino a non oltre il 31 luglio 2015 il termine entro il quale le scuole situate nelle regioni ove ancora non è attiva la convenzione-quadro CONSIP per l'affidamento dei servizi di pulizia e ausiliari acquistano i medesimi servizi dagli stessi raggruppamenti e dalle stesse imprese che li assicuravano alla data del 31 marzo 2014. Inoltre, la disposizione autorizza la spesa di 130 milioni di euro nel 2015 per la realizzazione di interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, prevedendo che nei territori ove è stata attivata la convenzione-quadro CONSIP gli interventi in questione sono effettuati ricorrendo alla stessa convenzione, mentre resta fermo che, nei territori in cui la convenzione-quadro non è stata ancora attivata, le istituzioni scolastiche ed educative statali acquistano il relativo servizio dagli stessi raggruppamenti e dalle stesse imprese che assicuravano i servizi di pulizia e gli altri servizi ausiliari alla data del 30 aprile 2014. Il comma 354 prevede che alla copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Passando a esaminare più nello specifico il contenuto del provvedimento in esame, osserva preliminarmente che esso, essendo stato presentato nel marzo 2014, contiene riferimenti temporali inevitabilmente superati e deve essere valutato anche alla luce della richiamata evoluzione del quadro normativo. Segnala, in primo luogo, che l'articolo 1 – muovendo dal presupposto di un maggiore costo nell'affidamento all'esterno dei servizi rispetto all'assunzione a tempo indeterminato del personale e dei collaboratori

scolastici necessari per farli funzionare – pone fine al sistema delle esternalizzazioni dei servizi di pulizia e di vigilanza corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici, disponendo che le convenzioni in corso, già stipulate per lo svolgimento di tali servizi, conservino efficacia fino alla loro scadenza e non possano essere rinnovate né prorogate. Inoltre, si prevede che il personale ex LSU impiegato in tali mansioni da almeno tre anni – assunto anche con contratti di collaborazione – sia inserito, a domanda, nella relativa graduatoria provinciale del settore scolastico, con una modalità di inserimento che attribuisce la metà del punteggio di servizio rispetto al personale ATA già presente in tale graduatoria. L'inserimento opera in espressa deroga all'articolo 45, comma 8, della legge n. 144 del 1999, che prevedeva una riserva del 30 per cento dei posti da coprire mediante avviamenti a selezione, e non reca riferimenti a forme di selezione o procedure concorsuali per l'accesso alla pubblica amministrazione. A suo avviso, dovrà quindi valutarsi attentamente la conformità del meccanismo previsto alla costante giurisprudenza costituzionale in materia di attuazione dell'articolo 97 della Costituzione. Segnala, ad esempio, che nella sentenza n. 150 del 2010 la Consulta ha ricordato come al concorso pubblico deve riconoscersi un ambito di applicazione ampio, tale da non includere soltanto le ipotesi di assunzione di soggetti precedentemente estranei alle pubbliche amministrazioni. Il concorso è necessario anche nei casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio, che comunque costituisce una « forma di reclutamento » (sentenza n. 1 del 1999), e in quelli di trasformazione di rapporti non di ruolo, e non instaurati *ab origine* mediante concorso, in rapporti di ruolo (sentenza n. 205 del 2004). Sotto quest'ultimo profilo, infine, la Corte ha precisato i limiti entro i quali può consentirsi al legislatore di disporre procedure di stabilizzazione di personale precario che derogano al principio del concorso. Secondo l'orientamento progressivamente consolidatosi nella

giurisprudenza costituzionale, infatti, « l'area delle eccezioni » al concorso deve essere « delimitata in modo rigoroso » (sentenza n. 363 del 2006). Le deroghe sono pertanto legittime solo in presenza di « peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico » idonee a giustificarle (sentenza n. 81 del 2006). Non è in particolare sufficiente, a tal fine, la semplice circostanza che determinate categorie di dipendenti abbiano prestato attività a tempo determinato presso l'amministrazione (sentenza n. 205 del 2006), né basta la « personale aspettativa degli aspiranti » ad una misura di stabilizzazione (sentenza n. 81 del 2006).

Osserva, poi, che il comma 2, stabilisce che per l'attuazione delle misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla definitiva stabilizzazione occupazionale, a partire dall'anno scolastico 2014/2015, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca preveda un piano triennale di assunzione graduale in concomitanza con lo scadere di tutte le convenzioni, per la copertura dei posti accantonati per le esternalizzazioni dei servizi corrispondenti alle mansioni spettanti al medesimo personale ATA. Al comma 3 si stabilisce la corrispondente riduzione delle risorse destinate ai servizi esternalizzati, mentre il comma 4 è volto a escludere che gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative possano esternalizzare la produzione di servizi, originariamente prodotti al proprio interno.

Fa presente, infine, che l'articolo 2, prevede analoghe modalità di inserimento nelle graduatorie provinciali del settore scolastico e di assunzione a tempo indeterminato per i lavoratori impiegati in lavori socialmente utili occupati, alla data di entrata in vigore della presente legge, da almeno tre anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa per funzioni di assistente amministrativo o tecnico. Come evidenziato nella relazione di accompagnamento del provvedimento, si tratta di circa mille ex LSU, utilizzati nelle segreterie scolastiche di centinaia di scuole in tutta Italia. La relazione evidenzia che tali lavoratori, pur risultando formalmente parasubordinati, di fatto, svolgono attività

di tipo subordinato ricoprendo posti carenti in organico e necessari al funzionamento dei servizi a supporto della didattica. In particolare, osserva che il comma 1 dell'articolo 2, al fine di favorire la migliore offerta formativa del servizio scolastico, dispone che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sia autorizzato, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, nei limiti della consistenza numerica dei posti in organico accantonati ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, nel rispetto dei programmi saldi di finanza pubblica e nell'ambito delle risorse disponibili, ad assumere a tempo indeterminato personale con funzione di assistente amministrativo o tecnico. In relazione a quanto previsto dal presente comma, sono corrispondentemente ridotte le risorse stanziare dal decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 66 del 20 aprile 2001, relative al finanziamento dei contratti di collaborazione in questione, nei limiti delle somme utilizzate per il corrispondente contingente stabilizzato. Fa notare che il successivo comma 2 stabilisce che i lavoratori impegnati in lavori socialmente utili, riconducibili a funzioni di assistente amministrativo o tecnico nelle istituzioni scolastiche statali, occupati, alla data di entrata in vigore del provvedimento, da almeno tre anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle medesime istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 aprile 2001, n. 66, siano inseriti, a domanda, nelle corrispondenti graduatorie in ambito provinciale e con modalità di inserimento da calcolare in base alla metà del punteggio di servizio rispetto a quello del personale ATA già inserito nelle graduatorie.

Maria MARZANA (M5S) osserva che la proposta di legge in oggetto si propone di porre fine al sistema di esternalizzazione nel settore dei servizi di pulizia negli istituti scolastici, perseguendo altresì la fi-

nalità di contrastare la condizione di precarietà nella quale versano i lavoratori interessati. Fa notare, in proposito, che il testo prevede che personale ex LSU coinvolto sia inserito, a domanda, nella relativa graduatoria provinciale del settore scolastico, con una modalità di inserimento che mira a salvaguardare la posizione del personale ATA già presente in tale graduatoria, i cui diritti saranno pienamente garantiti nella fase della elaborazione del piano triennale di assunzione da parte Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Sottolineata la necessità di un intervento in tale comparto, a fronte delle evidenti criticità registrate nell'ambito delle esternalizzazioni, si dichiara disponibile ad un confronto con i gruppi in vista della elaborazione di un

testo condiviso, che, nel pieno rispetto della Costituzione, possa garantire una risposta efficace alle problematiche evidenziate.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 15 gennaio 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 15.05.

ALLEGATO 1

5-03456 Tripiedi: Situazioni di crisi nelle imprese del settore metalmeccanico del territorio della provincia di Monza e Brianza.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole interrogante – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione del Governo sulla delicata situazione occupazionale, generata dalla crisi economico-finanziaria che l'Europa intera sta affrontando, con specifico riferimento al settore metalmeccanico della provincia di Monza e Brianza.

Preliminarmente faccio presente che questo Governo, sin dal suo insediamento, ha adottato alcuni importanti interventi che hanno avuto come obiettivo principale il rilancio dell'occupazione ed in particolare di quella giovanile.

A tale proposito, ricordo che la legge n. 183 del 2014, di recente approvata dal Parlamento – meglio nota come *Jobs act* –, mira a rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, prevedendo, in coerenza con le indicazioni europee, la promozione del contratto a tempo indeterminato come forma comune di contratto di lavoro.

Preciso, altresì, che la legge n. 183 del 2014 ha conferito al Governo, tra le altre, la delega ad adottare un decreto legislativo che preveda per le nuove assunzioni il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. Tale decreto legislativo, com'è noto, è stato adottato nel recente Consiglio dei Ministri dello scorso 24 dicembre ed è ora all'esame del Parlamento.

Voglio ricordare che la legge n. 183 del 2014 prevede, inoltre, l'adozione da parte del Governo di un decreto legislativo teso, tra l'altro, a semplificare e modificare la disciplina delle diverse tipologie contrattuali esistenti.

Evidenzio inoltre, le importantissime misure adottate con la legge di stabilità per il 2015 e mi riferisco in particolare:

agli incentivi di carattere fiscale, come la deducibilità totale dall'IRAP del costo del lavoro;

agli sgravi di carattere contributivo per le imprese che stipulano contratti a tempo indeterminato nel 2015 e per quelle che assumono lavoratori in mobilità.

Una menzione particolare merita, inoltre, il decreto-legge n. 34 del 2014 con il quale il Legislatore ha apportato rilevanti innovazioni alla disciplina del contratto a tempo determinato, eliminando, da un lato, l'obbligo di indicare le ragioni giustificatrici dell'apposizione del termine, e prevedendo, dall'altro, precisi limiti di carattere quantitativo alla stipula di tali contratti.

Per quanto concerne l'occupazione giovanile, voglio ricordare il piano nazionale Garanzia Giovani importante strumento di occupabilità e di attivazione rivolto ai cosiddetti NEET (giovani che non studiano, non lavorano e non sono coinvolti in attività di formazione) di età compresa tra i 15 ed i 29 anni, allo scopo di garantire un'offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio o altra misura di formazione.

Di notevole importanza è stato, inoltre, il contributo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella soluzione di

alcune delicatissime vicende occupazionali, tra le quali va ricordata la *ThissenKrupp-AST* di Terni, che rappresenta ancora una delle più importanti realtà del settore metalmeccanico italiano.

Voglio sottolineare, inoltre, che i dati sull'occupazione diffusi dall'Istat qualche giorno fa mostrano l'allineamento dell'occupazione con il quadro economico generale del nostro Paese, confermando come l'andamento del mercato del lavoro ne segua le evoluzioni. Continua a destare preoccupazione il dato relativo alla disoccupazione giovanile, anche se il numero assoluto degli occupati nella fascia d'età 15-24 anni rimane stabile rispetto ai mesi precedenti. Inoltre, il tasso di disoccupazione generale viene significativamente influenzato dal costante aumento dei cittadini che si attivano per cercare un lavoro, tanto è vero che il numero degli inattivi a novembre è il più basso degli ultimi due anni.

La consapevolezza di questa situazione ha motivato le scelte del Governo contenute nella legge di stabilità ed il rapido avvio dei decreti di attuazione della ri-

forma del mercato del lavoro. Solo nei prossimi mesi se ne potranno vedere gli effetti. È infatti ragionevole ipotizzare che la decontribuzione triennale totale prevista per i nuovi assunti a tempo indeterminato nel 2015 e l'attivazione del contratto a tutele crescenti, abbiano influito e possano influire sulle scelte di molte imprese, spingendole a rinviare la decisione di procedere a nuove assunzioni nel momento in cui saranno pienamente operativi questi strumenti che le rendono più convenienti.

Ad ogni modo, posso assicurare l'attenzione del Ministero che rappresento e del Governo nella sua collegialità nel contribuire a valorizzare ulteriormente il grande valore dell'industria manifatturiera e tra questa sicuramente quella metalmeccanica senza la quale non c'è produzione di valore, posti di lavoro, reddito e sviluppo per l'intero Paese.

Infine desidero precisare che le dichiarazioni rilasciate dal Ministro Poletti lo scorso 31 luglio – citate nel presente atto parlamentare – si basano sui dati elaborati e diffusi dall'Istat.

ALLEGATO 2

5-03758 Incerti: Iniziative per consentire il regolare svolgimento delle funzioni delle consigliere di parità.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Incerti, inerente alle iniziative che il Governo intende assumere per assicurare alle Consigliere di parità il regolare svolgimento delle proprie funzioni, in conformità con quanto sancito dalla normativa nazionale e comunitaria, occorre precisare che – a causa del generale processo di razionalizzazione delle risorse e di contenimento della spesa pubblica – la dotazione del Fondo per le attività finalizzate a ridefinire e potenziare le funzioni, il regime giuridico e le dotazioni strumentali dei consiglieri di parità ha subito una progressiva riduzione dello stanziamento di bilancio.

Infatti, la legge di bilancio per il triennio 2014-2016, in attuazione dell'articolo 1, comma 218, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per l'anno 2014), ha previsto per il predetto Fondo uno stanziamento di importo pari a 500 mila euro, per il solo anno 2014.

Inoltre, sulla predetta somma – in attuazione del decreto-legge n. 4 del 2014

– è stata effettuata una riduzione per un importo pari ad euro 27.441.

Da ultimo, la legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) – recentemente entrata in vigore – non ha previsto per il Fondo in argomento alcuno stanziamento per l'anno in corso.

Ciò posto – nell'evidenziare l'importanza del ruolo svolto dalle Consigliere di parità nell'attività di contrasto delle discriminazioni di genere nel mondo del lavoro – faccio presente che la questione segnalata dall'onorevole interrogante è oggetto di riflessione del Governo nell'ambito della delega contenuta nella legge n. 183 del 2014 (cosiddetto *Jobs Act*).

Ricordo, infatti, che l'articolo 1, comma 8, lettera l), della predetta legge individua tra i criteri e i principi cui dovrà attenersi il Governo nell'esercizio della predetta delega la semplificazione e la razionalizzazione degli organismi, delle competenze e dei Fondi operanti in materia di parità e pari opportunità nel lavoro.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. C. 2617 Governo, C. 2071 Maestri e C. 2095 Bobba (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	117
ALLEGATO (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	121
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	120

SEDE REFERENTE

Giovedì 15 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 14.05.

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale.

C. 2617 Governo, C. 2071 Maestri e C. 2095 Bobba.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 novembre 2014.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione riprende l'esame in sede referente dei progetti di legge C. 2617 Governo, C. 2071 Maestri e C. 2095 Bobba, recanti « Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale ».

Avverte, che ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 6-*bis* del regolamento, l'11 dicembre scorso, il Comitato per la legislazione ha espresso il parere di competenza sul disegno di legge C. 2617.

Ricorda, altresì, che al disegno di legge C. 2617, adottato come testo base dalla Commissione nella seduta del 25 novembre scorso, sono stati presentati 430 emendamenti, inclusi due emendamenti di carattere formale presentati dalla relatrice nella giornata odierna (*vedi allegato*).

Giulia GRILLO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda che il Comitato per la legislazione ha espresso un parere articolato contenente numerosi rilievi di cui sottolinea l'importanza. Invita, pertanto, la relatrice ad esprimersi in proposito e ha tenere conto di tale parere per le eventuale proposte di riformulazione degli emendamenti, sollecitando anche una presa di posizione in merito da parte delle altre forze politiche.

Donata LENZI (PD), *relatore*, dichiara di avere esaminato con attenzione il parere del Comitato per la legislazione, osservando che in ogni caso esso non deve

essere oggetto di una specifica discussione. Si riserva tuttavia, nel corso dell'illustrazione del parere sui singoli emendamenti, di motivare le eventuali diverse valutazioni circa i rilievi espressi nel parere del Comitato.

Silvia GIORDANO (M5S), ricordando che il suo gruppo, anche in sede di Giunta per il Regolamento, propone di rafforzare il ruolo del Comitato per la legislazione, sottolinea i rilievi espressi nel parere circa il rischio di una indeterminatezza dei criteri di delega e la scarsa chiarezza dei previsti strumenti di riordino normativo.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, nel dichiarare la sua valutazione positiva circa l'intenzione di rafforzare il ruolo del Comitato della legislazione con specifiche modifiche regolamentari, ricorda che i lavori della Commissione devono in ogni caso svolgersi secondo le norme del Regolamento vigente.

Donata LENZI (PD), *relatore*, esprime i suoi pareri in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1. Si sofferma in primo luogo sugli emendamenti su cui intende esprimere un parere favorevole a condizione che siano riformulati, precisando che tali riformulazioni tengono conto anche del contenuto di altre proposte emendative.

In relazione all'emendamento Fossati 1.12, propone la seguente riformulazione del comma 1: «Al fine di sostenere la libera iniziativa dei cittadini che si associano per perseguire il bene comune, di elevare i livelli di cittadinanza attiva, coesione e protezione sociale favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, di valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 18, e 118, quarto comma, della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi in materia di disciplina del Terzo settore. Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti con finalità civiche e solidaristiche, che promuovono e realiz-

zano, senza scopo di lucro, attività d'interesse generale, anche attraverso la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale in attuazione del principio di sussidiarietà, in coerenza con le finalità stabilite nei rispettivi statuti o atti costitutivi». Tale riformulazione tiene conto anche degli emendamenti Grillo 1.20 e Miotto 1.62.

In relazione agli emendamenti Miotto 1.61 e Beni 1.5 propone la seguente riformulazione della lettera *a)* del comma 2: «*a)* alla revisione della disciplina del titolo II del libro primo del codice civile in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute».

In relazione all'emendamento Miotto 1.63 propone la seguente riformulazione della lettera *b)* del comma 2: «*b)* al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore di cui al comma 1, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito codice del Terzo settore, secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni».

In relazione all'emendamento Miotto 1.64 e 1.65, riferiti rispettivamente ai commi 3 e 4, propone una riformulazione per prevedere l'intesa con la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l'adozione dei decreti legislativi.

Anche alla luce di tali proposte di riformulazione, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dei seguenti emendamenti: Grillo 1.20, Loreface 1.21, gli identici Nicchi 1.1 e Patriarca 1.10, Beni 1.4, Miotto 1.62, Fossati 1.9, Dall'Osso 1.18, Silvia Giordano 1.22, Dall'Osso 1.25, Baroni 1.24, Di Vita 1.26, Grillo 1.27, Loreface 1.29, Patriarca 1.11, Monchiero 1.15, Di Vita 1.32, Monchiero 1.16, Dall'Osso 1.35, Di Vita 1.38, Mantero 1.39, Loreface 1.33, Capone 1.8, Dall'Osso 1.42, Di Vita 1.43, Baroni 1.48, Beni 1.6, Capone 1.7, Silvia Giordano 1.53 e Grillo 1.59.

Esprime parere contrario sui restanti emendamenti, riservandosi di esprimere effettuare un approfondimento sulle questioni sollevate dall'emendamento Loreface 1.29.

Illustra, in fine, i suoi emendamenti 1.100 e 1.101, di natura meramente formale, di cui raccomanda l'approvazione.

Il sottosegretario Luigi BOBBA esprime parere conforme a quello della relatrice, ribadendo che la riformulazione dell'emendamento Fossati raccoglie gli spunti proposti anche in numerose altre proposte emendative.

Matteo MANTERO (M5S) chiede una breve sospensione dei lavori della Commissione per poter svolgere una riflessione sulle riformulazioni proposte dalla relatrice.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.35, riprende alle 14.40.

Matteo MANTERO (M5S), nell'osservare che la riformulazione proposta dalla relatrice si discosta fortemente dal testo dell'emendamento Fossati 1.12, sottolinea che in tal modo si attua una forzatura in quanto non si permette la presentazione di subemendamenti come sarebbe accaduto in caso di presentazioni di nuovi emendamenti da parte della relatrice o del Governo.

Filippo FOSSATI (PD) accetta la riformulazione del suo emendamento 1.12 proposta dalla relatrice.

Paolo BENI (PD), preannunciando di accogliere l'invito al ritiro dell'emendamento a sua prima firma 1.4, evidenzia la centralità delle definizioni recate dal primo comma dell'articolo 1 ed osserva che la riformulazione proposta dalla relatrice dell'emendamento Fossati 1.12 appare più soddisfacente di quanto proposto con il testo originario. Esprime inoltre

apprezzamento per l'introduzione del concetto delle finalità civiche.

In conclusione, rileva la necessità che tutti i membri della Commissione siano consapevoli del fatto che le modifiche che si intendono introdurre al codice civile ai sensi della lettera *a*) del comma 2 riguardano anche soggetti non facenti parte del Terzo settore.

Filippo FOSSATI (PD), associandosi alle considerazioni espresse dal collega Beni, ribadisce la necessità che nel corso dell'esame del provvedimento si trovi una sede idonea per inserire un riferimento esplicito all'importanza della forma mutualistica come caratteristica di numerosi soggetti operanti nel Terzo settore.

Giulia GRILLO (M5S), auspicando la possibilità di svolgere in tempi congrui l'esame di proposte emendative di indubbia rilevanza, ritiene preferibile l'adozione del termine « soggetti » rispetto ad « enti » per indicare chi opera all'interno del Terzo settore. Lamenta, inoltre, che la riformulazione proposta elimina il riferimento alla dimensione collettiva e non reca riferimenti al processo di revisione e di riordino della disciplina del Terzo settore.

Marisa NICCHI (SEL) propone un accantonamento dell'emendamento Fossati 1.12.

Donata LENZI (PD), *relatore*, rileva che in ragione dell'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea sia preferibile sospendere la seduta prima di procedere alla votazione dell'emendamento Fossati 1.12 come riformulato. Precisa, in ogni caso, di avere proposto l'utilizzo del termine « enti » in luogo di « soggetti » in analogia a quanto previsto dal presentatore e ribadisce di aver recepito le indicazioni del Comitato della legislazione circa l'adozione di una formula omogenea in tutto il testo in relazione ai processi di revisione e riordino della normativa sul Terzo settore tramite le riformulazioni proposte agli emendamenti successivi a quello in esame.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.10.

ALLEGATO

**Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale
e per la disciplina del Servizio civile universale. C. 2617 Governo,
C. 2071 Maestri e C. 2095 Bobba.**

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti il riordino e la revisione organica della disciplina degli enti privati del Terzo settore, intendendo tali i soggetti privati collettivi senza scopo di lucro che perseguono finalità di interesse generale, anche in forma mutualistica e solidaristica, quali, a titolo esemplificativo, attività di solidarietà, inclusione sociale, cittadinanza attiva, promozione di stili di vita attiva, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale, sviluppo della cultura dell'innovazione e della legalità. L'attività degli enti del Terzo settore può riguardare anche la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità generale, in attuazione del principio di sussidiarietà, al fine di sostenere la libera iniziativa dei cittadini associati per perseguire il bene comune ed elevare i livelli di cittadinanza attiva, coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, valorizzando al contempo il potenziale di crescita e occupazione del settore.

1. 12. Fossati.

Al comma 1, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.

1. 19. Di Vita, Baroni, Dall'Osso, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: diciotto mesi.

1. 17. Baroni, Di Vita, Dall'Osso, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, sopprimere le parole: uno o.

1. 20. Grillo, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, sostituire le parole: degli enti privati del Terzo settore e delle attività che promuovono e realizzano finalità solidaristiche e d'interesse generale con le seguenti: dei soggetti giuridici collettivi che svolgono attività di utilità sociale, senza scopo di lucro come espressione di solidarietà.

1. 21. Loreface, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero.

Al comma 1, sostituire le parole da: degli enti privati del Terzo settore fino a: solidaristiche e con le seguenti: del Terzo settore ovvero dei soggetti che senza fine di lucro promuovono e realizzano finalità solidaristiche o comunque.

***1. 1.** Nicchi, Matarrelli, Marcon.

Al comma 1, sostituire le parole da: degli enti privati del Terzo settore fino a: solidaristiche e con le seguenti: del Terzo

settore ovvero dei soggetti che senza fine di lucro promuovono e realizzano finalità solidaristiche o comunque.

***1. 10.** Patriarca, Amato, Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin, Sbrozzini, Piccione, Carnevali.

Al comma 1, sostituire le parole: degli enti privati del Terzo Settore e delle attività che promuovono e realizzano finalità solidaristiche, *con le seguenti:* degli enti del Terzo Settore, ovvero dei soggetti privati collettivi costituiti per finalità solidaristiche che promuovono e realizzano, senza scopo di lucro, attività di utilità sociale.

1. 4. Beni, Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin, Carnevali.

Al comma 1 sostituire le parole da: e delle attività che promuovono *fino alla fine del comma con le seguenti:* . Per Terzo settore si intende un ambito composto da soggetti giuridici privati collettivi, costituiti per finalità di solidarietà sociale che, senza scopo di lucro, danno vita ad attività congruenti con le finalità di solidarietà sociale stabilite nello statuto o nell'atto costitutivo.

1. 62. Miotto.

Al comma 1, sostituire le parole: delle attività *con le seguenti:* dei soggetti senza fine di lucro.

1. 9. Fossati, Amato, Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin.

Al comma 1, dopo le parole: d'interesse generale *aggiungere la seguente:* pubblico.

1. 18. Dall'Osso, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, dopo le parole: e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale *aggiungere le seguenti:* senza scopo di lucro.

1. 22. Silvia Giordano, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Loreface, Mantero.

Al comma 1, sopprimere le parole: in attuazione del principio di sussidiarietà.

1. 23. Mantero, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface.

Al comma 1, dopo le parole: al fine di sostenere *aggiungere le seguenti:* e sviluppare.

1. 25. Dall'Osso, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, dopo le parole: al fine di sostenere la libera *aggiungere le seguenti:* e volontaria.

1. 24. Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, dopo la parola: partecipazione *aggiungere la seguente:* democratica.

1. 26. Di Vita, Baroni, Dall'Osso, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, sopprimere le parole: valorizzando al contempo il potenziale di crescita e occupazione del settore.

1. 27. Grillo, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, sopprimere le parole: e occupazione.

1. 28. Silvia Giordano, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Loreface, Mantero.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: nel rispetto aggiungere le seguenti: , in attuazione.

- 1. 29.** Loreface, Baroni, Dall’Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) alla revisione della disciplina del libro primo, titolo II del codice civile, relativamente alle associazioni, fondazioni, e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute;

- 1. 61.** Miotto.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) alla revisione e all’integrazione della disciplina del libro I titolo II del Codice Civile in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute;

- 1. 5.** Beni, Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin, Carnevali, Fossati.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: alla revisione e.

- 1. 30.** Mantero, Baroni, Dall’Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: alla revisione con le seguenti: al riordino.

- 1. 31.** Baroni, Dall’Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: in materia di aggiungere le seguenti: enti privati del Terzo settore,.

- 1. 11.** Patriarca, Amato, Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin, Sbroccini, Piccione, Carnevali, Fossati.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , articolandola nelle seguenti tipologie: associazioni di volontariato, onlus, imprese sociali;

- 1. 15.** Monchiero.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: del codice civile aggiungere le seguenti: prevedendo che siano soggette alla normativa anticorruzione.

- 1. 32.** Di Vita, Baroni, Dall’Osso, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) alla disciplina delle attività di volontariato, prevedendo opportune distinzioni tra l’attività svolta nell’ambito di associazioni di volontariato, di cui alla precedente lettera a) e quella svolta a favore di onlus, imprese sociali e enti pubblici.

- 1. 16.** Monchiero.

Al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) al riordino ed alla revisione organica della disciplina speciale relativa agli enti del Terzo settore, intendendosi per essi i soggetti privati collettivi costituiti per finalità di solidarietà sociale che, senza scopo di lucro, promuovono e realizzano attività d’interesse generale, anche attraverso la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale, in coerenza con le finalità di solidarietà sociale stabilite nello statuto o nell’atto costitutivo. A tal fine i relativi decreti provvedono al coor-

dinamento delle disposizioni vigenti in materia, compresa la disciplina tributaria, anche mediante la redazione di un apposito codice del Terzo settore ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997 n. 59;

1. 63. Miotto.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: al riordino e.

1. 35. Dall'Osso, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: la disciplina tributaria aggiungere le seguenti: e la disciplina in materia di anticorruzione.

1. 37. Grillo, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: applicabile con le seguenti: da applicare.

1. 36. Silvia Giordano, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Loreface, Mantero.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: compresa la disciplina in materia di anticorruzione, da estendere a tutti gli enti di cui al comma 1, e il regime previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

1. 38. Di Vita, Baroni, Dall'Osso, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 2, lettera b), sopprimere la parola: anche.

1. 39. Mantero, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: testo unico con le seguenti: codice di settore.

1. 33. Loreface, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: testo unico aggiungere le seguenti: o codice.

1. 8. Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: delle attività del Terzo settore aggiungere le seguenti: , mantenendo vivi gli attuali regimi differenziati per ciascuna diversa tipologia soggettiva che sia tale da identificare una normativa sostanziale di vantaggio omogenea per tutte le categorie.

1. 34. Loreface, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero.

Al comma 2 sopprimere la lettera c).

1. 40. Dall'Osso, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: alla revisione con le seguenti: all'integrazione.

1. 41. Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: alla revisione aggiungere le seguenti: nel rispetto, in attuazione e in coerenza con la normativa europea,.

1. 42. Dall'Osso, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: di impresa sociale aggiungere le seguenti: fatti salvi l'articolo 2 e 3 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.

1. 43. Di Vita, Baroni, Dall'Osso, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

- 1. 44.** Grillo, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 3, dopo le parole: con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e il Ministro per le pari opportunità.

- 1. 49.** Di Vita, Baroni, Dall'Osso, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 3, dopo le parole: con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e con il Ministro della salute.

- 1. 50.** Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 3, sostituire le parole: sentiti, per quanto di competenza con le seguenti: sentite le parti sociali e, per quanto di competenza.

- 1. 2.** Matarrelli, Nicchi, Marcon.

Al comma 3, sostituire le parole: sentiti, per quanto di competenza, i Ministri interessati e, ove necessario, con le seguenti: d'intesa, per quanto di competenza, con i Ministri interessati e,.

- 1. 48.** Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 3, sostituire la parola: sentiti con le seguenti: d'intesa con.

- 1. 45.** Silvia Giordano, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Loreface, Mantero.

Al comma 3, sostituire la parola: sentiti con le seguenti: di concerto con.

- 1. 46.** Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 3, sopprimere le parole: ove necessario.

- 1. 47.** Loreface, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero.

Al comma 3 dopo le parole: in relazione alle singole materie oggetto della presente legge, aggiungere le seguenti: di concerto con.

- 1. 6.** Beni, Capone, Grassi, Mariani, Albini, Argentin, Carnevali.

Al comma 3, dopo le parole: oggetto della presente legge, aggiungere le seguenti: d'intesa con.

- 1. 64.** Miotto.

Al comma 3, dopo le parole: n. 281 aggiungere le seguenti: e le parti sociali.

- 1. 7.** Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin.

Al comma 4, dopo le parole: affari esteri aggiungere le seguenti: e della cooperazione internazionale.

- 1. 100.** Il Relatore.

Al comma 4, dopo le parole: con il Ministro della difesa aggiungere le seguenti: , con il Ministro per le pari opportunità.

- 1. 52.** Di Vita, Baroni, Dall'Osso, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 4, sostituire la parola: sentita con le seguenti: d'intesa con.

- 1. 65.** Miotto.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: corredati di relazione tecnica aggiungere le seguenti: contenente la quantificazione degli oneri per la finanza pubblica previsti o attesi.

- 1. 53.** Silvia Giordano, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Loreface, Mantero.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: entro trenta giorni con le seguenti: entro centoventi giorni.

- 1. 58.** Di Vita, Baroni, Dall'Osso, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: entro trenta giorni con le seguenti: entro novanta giorni.

- 1. 57.** Dall'Osso, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: entro trenta giorni con le seguenti: entro sessanta giorni.

- 1. 56.** Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: entro trenta giorni con le seguenti: entro quarantacinque giorni.

- 1. 55.** Dall'Osso, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Il Governo, tenuto conto dei suddetti pareri, entro quarantacinque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione.

- 1. 3.** Nicchi, Matarrelli, Marcon.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

- 1. 54.** Mantero, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface.

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

- 1. 14.** Monchiero.

Sopprimere il comma 6.

- 1. 59.** Grillo, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 6, dopo le parole: in vigore dei aggiungere le seguenti: di ciascuno.

- 1. 101.** Il Relatore.

ART. 2.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 2.

(Principi e criteri direttivi generali).

1. Fermi restando gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti nelle disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 2-ter, 3, 4 e 5 in relazione alle singole materie oggetto della presente legge, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) riconoscere e garantire il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito come espressione dei diritti inviolabili della persona e come strumento di promozione della partecipazione dei cittadini alla vita politica, economica e sociale del paese e di realizzazione dei principi di solidarietà, sussidiarietà e pluralismo, di cui agli articoli 2, 3, 18 e 118 della Costituzione;

b) elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali, di coesione e protezione sociale, con particolare riferimento ai soggetti deboli;

c) elevare i livelli di cittadinanza attiva, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, ed insieme la formazione di una comunità civile più matura, consapevole e solidale;

d) valorizzare le potenzialità di crescita economica presenti nella società;

e) incrementare le possibilità di formazione al lavoro e di occupazione lavorativa;

f) semplificare la normativa vigente per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica e per favorirne la conoscenza ed il rispetto.

ART. 2-bis.

(Riforma del libro primo titolo II del Codice civile).

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare, nel rispetto delle norme vigenti, l'autonomia statutaria, con particolare riferimento alle strutture organizzative, all'amministrazione, alla rappresentanza, e ai procedimenti decisionali, degli enti di cui al libro primo del codice civile, al fine di consentire il pieno conseguimento delle finalità dell'ente e la tutela degli interessi coinvolti;

b) disciplinare, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi e di tutela dei creditori sociali, il regime di responsabilità limitata degli enti riconosciuti come persone giuridiche;

c) prevedere una distinta disciplina per le associazioni e per le fondazioni, stabilendo quando tali discipline debbano considerarsi applicabili anche ad altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro;

d) articolare la disciplina delle associazioni e delle fondazioni in relazione agli interessi coinvolti, avendo riguardo segnatamente allo scopo, all'attività e al patrimonio dell'ente, ai rapporti interni e con i terzi;

e) prevedere in particolare una disciplina della struttura organizzativa, degli obblighi di trasparenza e di informazione, anche attraverso la redazione di codici etici e modelli organizzativi finalizzati alla prevenzione di comportamenti illeciti, nonché dei controlli pubblici, per tutti gli enti che si avvalgono prevalentemente e stabilmente di dotazioni di natura pub-

blica, anche sotto forma di finanziamenti, e di fondi raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni;

f) assicurare il rispetto dei diritti degli associati, con particolare riguardo ai diritti di informazione, partecipazione, impugnazione degli atti deliberativi, e le prerogative dell'assemblea, prevedendo limiti alla raccolta delle deleghe;

g) disciplinare l'esercizio dell'attività istituzionale, precisando, ove non sia diversamente disposto dallo statuto, le competenze degli organi sociali e le responsabilità dei rappresentanti o di coloro che agiscono per conto dell'ente anche in considerazione delle dimensioni e della natura delle attività svolte e prevedendo altresì un assetto organizzativo basato sui principi di efficienza, correttezza ed economicità della gestione dell'ente;

h) prevedere, ove non sia diversamente disposto, che si applichino alle associazioni, alle fondazioni e ai comitati le norme previste dai titoli V e VI del libro quinto del Codice civile, in quanto compatibili.

ART. 2-ter.

(Codice del Terzo settore).

1. Mediante il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), è predisposto un codice del Terzo settore, che provvede al coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti di cui al comma 2, apportando ad esse le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo.

2. Rientrano nel codice di cui al comma 1 le disposizioni contenute nelle seguenti leggi: legge 11 agosto 1991, n. 266 (organizzazioni di volontariato); legge 8 novembre 1991, n. 381 (cooperative sociali); legge 16 dicembre 1991, n. 398 (associazioni sportive), legge 7 dicembre 2000, n. 383 (associazioni di promozione sociale); legge 30 marzo 2001, n. 152 (enti di patronato); decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (ONLUS); ogni altra disposi-

zione relativa agli enti riconducibili al Terzo settore; decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (impresa sociale), nelle ipotesi in cui l'attività ad esso relativa sia svolta da enti del Terzo settore.

3. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*) è informato ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) specificare le finalità di solidarietà sociale che identificano l'appartenenza degli enti al Terzo settore, nonché le attività di interesse generale che essi possono svolgere, anche al fine di realizzare normative promozionali;

b) definire forme e modalità di organizzazione e amministrazione degli enti ispirate ai principi di democrazia, eguaglianza, pari opportunità, partecipazione degli associati e dei lavoratori e trasparenza, nonché ai principi di efficienza, di correttezza e di economicità della gestione degli enti, prevedendo appositi strumenti per garantire il rispetto dei diritti degli associati, con facoltà di adottare una disciplina differenziata che tenga conto delle peculiarità della compagine e della struttura associativa;

c) disciplinare il vincolo di non distribuzione degli utili e del patrimonio dell'ente, anche in caso di scioglimento del vincolo associativo e di estinzione dell'ente medesimo;

d) definire criteri e vincoli di strumentalità dell'attività d'impresa eventualmente esercitata dall'ente rispetto alla realizzazione degli scopi istituzionali, introducendo un regime di contabilità separata finalizzato a distinguere la gestione istituzionale da quella imprenditoriale;

e) prevedere una disciplina degli obblighi di controllo interno, di rendicontazione, di trasparenza e d'informazione nei confronti degli associati e dei terzi, in relazione agli enti che svolgono una rilevante attività economica, differenziati anche in ragione della dimensione economica dell'attività svolta e dell'impiego di risorse pubbliche;

f) individuare specifiche modalità di verifica dell'attività svolta e delle finalità perseguite, in relazione agli enti che svolgono una rilevante attività economica;

g) disciplinare gli eventuali limiti e gli obblighi di pubblicità relativi agli emolumenti, ai compensi o ai corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati;

h) riorganizzare il sistema di registrazione degli enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti, secondo criteri di semplificazione, attraverso la previsione di un registro unico del Terzo settore, anche al fine di favorirne la piena conoscibilità in tutto il territorio nazionale;

i) favorire la valorizzazione, anche da parte delle regioni per quanto di loro competenza, del ruolo degli enti del Terzo settore nella fase di programmazione, a livello territoriale, relativa anche al sistema integrato di interventi e servizi socio-assistenziali nonché di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale e individuare criteri e modalità per l'affidamento agli enti dei servizi d'interesse generale, improntati al rispetto di requisiti minimi di qualità e impatto sociale del servizio, obiettività, trasparenza e semplificazione;

l) prevedere strumenti che favoriscano i processi aggregativi degli enti;

m) prevedere che le funzioni di promozione, indirizzo e vigilanza delle attività degli enti di cui al comma 1, lettera *b*), finalizzate ad assicurare l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa e regolamentare ad essi applicabile, siano svolte da un'Agenzia istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 303;

n) riconoscere e valorizzare la possibilità di realizzare reti associative di secondo livello;

o) garantire, all'interno della disciplina del terzo settore, la specifica identità delle organizzazioni di volontariato; favo-

rire la promozione della cultura del volontariato tra i giovani attraverso apposite iniziative in ambito scolastico; valorizzare le diverse esperienze di volontariato, anche attraverso il coinvolgimento diretto delle relative organizzazioni; provvedere alla revisione e promozione del sistema dei centri di servizio per il volontariato mediante il riordino delle modalità di riconoscimento e di controllo degli stessi; operare una revisione e razionalizzazione del sistema degli Osservatori nazionali per il volontariato e per l'associazionismo di promozione sociale;

p) stabilire l'obbligo di registrazione per tutti i soggetti che hanno rapporti convenzionali con enti pubblici, ottengono in ragione della loro natura vantaggi fiscali, accedono al cinque per mille, accedono a normative promozionali.

2. 134. Miotto.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Principi e criteri direttivi generali).

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 disciplinano la costituzione le forme organizzative e di amministrazione e le funzioni degli enti privati che, con finalità ideale e senza scopo di lucro, promuovono e realizzano attività d'interesse generale, di valorizzazione della partecipazione e di solidarietà sociale, ovvero producono o scambiano beni o servizi di utilità sociale, anche attraverso forme di mutualità con fini di coesione sociale, anche al fine di identificare una normativa promozionale, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui ai seguenti commi 2 e 3.

2. Per tutti gli enti di cui al libro primo, titolo II, del codice civile:

a) riconoscere e garantire il più ampio esercizio del diritto di associazione e il valore delle formazioni sociali liberamente costituite, ove si svolge la personalità dei singoli, quale strumento di promozione e di attuazione dei principi di partecipa-

zioni, solidarietà, sussidiarietà e pluralismo, ai sensi degli articoli 2, 3, 18 e 118 della Costituzione;

b) assicurare, nel rispetto delle norme vigenti, la più ampia autonomia statutaria, al fine di consentire il pieno conseguimento delle finalità dell'ente e la tutela degli interessi coinvolti, anche attraverso forme e modalità di organizzazione e amministrazione degli enti, prevenendo espressamente l'assenza di scopo di lucro e il divieto di distribuzione degli utili e del patrimonio;

c) riorganizzare e semplificare il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica e disciplinare il relativo regime di responsabilità limitata dagli enti riconosciuti come persone giuridiche, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi e di tutela dei creditori, mediante adeguate forme di pubblicità e prevedendo una disciplina relativa alla conservazione del patrimonio;

d) prevedere, limitatamente all'attività di impresa eventualmente esercitata, l'obbligo di pubblicità del rendiconto.

3. Per gli enti che perseguono le finalità di cui all'articolo 1 e che intendono accedere a discipline di favore, anche fiscali:

a) riconoscere e favorire l'iniziativa economica privata, svolta senza finalità lucrative, diretta a realizzare in via principale la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale o d'interesse generale, anche al fine di elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali;

b) individuare le finalità solidaristiche e di interesse generale e gli ambiti di intervento che caratterizzano gli enti del Terzo settore, ai fini dell'identificazione di normative promozionali;

c) definire forme e modalità di organizzazione e governo degli enti ispirate ai principi di democrazia, uguaglianza, pari opportunità partecipazione degli associati e dei lavoratori e trasparenza, prevedendo appositi strumenti per garantire il rispetto dei diritti degli associati, con fa-

coltà di adottare una disciplina differenziata che tenga conto delle peculiarità della compagine e della struttura associativa;

d) prevedere il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili e del patrimonio dell'ente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera *d*);

e) definire i criteri e vincoli di strumentalità dell'attività d'impresa eventualmente esercitata dall'ente rispetto alla realizzazione degli scopi istituzionali e introdurre un regime di contabilità separata finalizzato a distinguere la gestione istituzionale e quella imprenditoriale;

f) prevedere una disciplina degli obblighi di controllo interno, di rendicontazione, di trasparenza e d'informazione nei confronti degli associati e dei terzi, differenziati, anche in ragione della dimensione economica dell'attività svolta;

g) individuare specifiche modalità di verifica dell'attività svolta e delle finalità perseguite;

h) disciplinare i limiti e gli obblighi di pubblicità relativi agli emolumenti, ai compensi o ai corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, e ai dirigenti;

i) riorganizzare il sistema di registrazione degli enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti, secondo criteri di semplificazione, attraverso la previsione di un registro unico del Terzo settore, anche al fine di favorirne la piena conoscibilità su tutto il territorio nazionale;

l) valorizzare il ruolo degli enti nella fase di programmazione, a livello territoriale, relativa anche al sistema integrato di interventi e servizi socioassistenziali, di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale ed individuare criteri e modalità per l'affidamento agli enti dei servizi d'interesse generale improntati al rispetto di requisiti

minimi di qualità ed impatto sociale del servizio, obiettività, trasparenza e semplificazione;

m) prevedere strumenti che favoriscano i processi aggregativi degli enti;

n) prevedere che il coordinamento delle politiche di governo e delle azioni di promozione e di indirizzo delle attività degli enti di cui al comma 1, finalizzato ad assicurare l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare ad essi applicabile, sia assicurato, in raccordo con i Ministeri competenti, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante l'istituzione di un apposito Dipartimento, al cui funzionamento si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

o) prevedere l'istituzione di una Autorità indipendente di monitoraggio, vigilanza e controllo, con compiti anche ispettivi sull'attività degli Enti di cui alla presente legge, anche al fine di contrastare possibili abusi e condotte elusive attraverso l'utilizzo di forme giuridiche nate per finalità assistenziali e solidaristiche. L'Autorità potrà, tra l'altro: *a)* verificare i libri contabili e qualsiasi altro documento aziendale; *b)* verificare l'attività svolta anche in funzione delle finalità statutarie dell'ente, con particolare riguardo agli appalti e agli affidamenti; *c)* verificare i requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento e la rispondenza e il rispetto degli enti alla normativa vigente sia *ex ante* (all'atto della costituzione) che *ex post*. L'Autorità potrà avere altresì poteri consultivi riguardo l'attività del Dipartimento di cui alla precedente lettera *n*);

p) prevedere adeguati strumenti di autocontrollo degli enti, anche attraverso l'istituzione di un apposito organismo nazionale, che gestisca e sovrintenda al registro unico di cui al precedente punto *i*), e determini norme e modelli atti a garantire la trasparenza e la pubblicità degli atti di cui al precedente punto *c*).

Conseguentemente, all'articolo 7:

al comma 1, sostituire le parole: previsto dal comma 2 con le seguenti: previsto dai commi 1-ter, 1-quater, e 2;

dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. A copertura derivante dall'istituzione dell'Autorità di cui all'articolo 2 comma 1, lettera o), si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai successivi commi 1-ter e 1-quater.

1-ter. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 2 punti percentuali.

1-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al precedente comma si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2014.

2. 3. Matarrelli, Nicchi, Marcon.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Principi e criteri direttivi generali).

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), disciplinano la costituzione, le forme organizzative e di amministrazione e le funzioni degli enti privati senza scopo di lucro, riconosciuti come persone giuridiche o non riconosciuti, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali enunciati nei seguenti commi 2 e 3.

2. I decreti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi a tutti gli enti compresi nel libro primo, titolo II del codice civile, adottano i seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) riconoscere e garantire il più ampio esercizio del diritto di associazione e il

valore delle formazioni sociali liberamente costituite, come strumento di partecipazione dei cittadini alla vita politica economica e sociale del paese e di promozione e attuazione dei principi di solidarietà, sussidiarietà e pluralismo, ai sensi degli articoli 2, 3, 18 e 118 della Costituzione;

b) assicurare, nel rispetto delle norme vigenti, la più ampia autonomia statutaria, con particolare riferimento alle strutture organizzative, all'amministrazione, alla rappresentanza e ai procedimenti decisionali, al fine di consentire il pieno conseguimento delle finalità dell'ente e la tutela degli interessi coinvolti, prevedendo espressamente l'assenza di scopo di lucro e il divieto di distribuzione degli utili e del patrimonio;

c) riorganizzare e semplificare il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica e disciplinare il relativo regime di responsabilità limitata degli enti riconosciuti come persone giuridiche, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi e di tutela dei creditori, anche attraverso una specifica disciplina relativa alla conservazione del patrimonio;

d) prevedere una disciplina degli obblighi di trasparenza e di informazione, nonché dei controlli pubblici, per tutti gli enti che si avvalgono prevalentemente e stabilmente di finanziamenti pubblici o di fondi raccolti con pubblica sottoscrizione;

e) disciplinare l'esercizio dell'attività istituzionale degli enti precisando, ove non sia disposto dallo statuto, le competenze degli organi sociali e le responsabilità dei rappresentanti, le prerogative dell'assemblea, i diritti degli associati in materia di impugnazione degli atti deliberativi;

f) disciplinare lo svolgimento di attività di impresa da parte di soggetti di cui al libro I, titolo II del codice civile, prevedendo che gli enti ne documentino la strumentalità rispetto alla realizzazione degli scopi istituzionali, e introducendo un regime di contabilizzazione dell'attività di

impresa esercitata; disciplinare la tipologia di impresa in riferimento alla normativa vigente per le società.

3. I decreti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), relativi agli enti del Terzo settore che perseguono le finalità solidaristiche e realizzano le attività di utilità sociale di cui all'articolo 1 comma 1 e intendono accedere a discipline di favore anche fiscali, adottano i seguenti principi e criteri direttivi generali, compatibilmente con la forma giuridica assunta dall'ente:

a) individuare le finalità solidaristiche e di interesse generale e gli ambiti di intervento che caratterizzano gli enti del Terzo settore, ai fini dell'accesso a specifiche discipline di settore o ad agevolazioni fiscali;

b) riconoscere e favorire l'iniziativa economica privata, svolta senza finalità lucrative, diretta a realizzare in via principale la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale o d'interesse generale, anche al fine di elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali;

c) definire forme e modalità di organizzazione e governo degli enti ispirate ai principi di democrazia, uguaglianza, pari opportunità, partecipazione degli associati e dei lavoratori e trasparenza;

d) prevedere omogenee disposizioni in ordine alla regola generale del voto capitaro, alla elettività delle cariche sociali, alla ammissione ed esclusione dei soci, alla responsabilità degli amministratori nei confronti dei soci e di terzi;

e) prevedere il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili e del patrimonio dell'ente, anche in caso di scioglimento o di estinzione dell'ente medesimo;

f) definire criteri e vincoli sulla base dei quali l'ente può esercitare eventuali attività d'impresa accessorie e strumentali alla realizzazione degli scopi istituzionali, introducendo un regime di contabilità separata al fine di distinguere la gestione istituzionale da quella imprenditoriale;

g) prevedere una disciplina degli obblighi di controllo interno, di rendicontazione, di trasparenza e d'informazione nei confronti degli associati e di terzi, differenziata anche in ragione della dimensione economica dell'attività svolta e dell'impiego di risorse pubbliche;

h) individuare, ai fini dell'accesso degli enti a discipline fiscali di favore, specifiche modalità atte a verificare che le attività svolte siano effettivamente coerenti con le finalità di interesse generale perseguite, attraverso la predisposizione di criteri predefiniti e di apposite procedure di valutazione;

i) disciplinare i limiti e gli obblighi di pubblicità relativi ad emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati;

l) riorganizzare il sistema di registrazione obbligatoria degli enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti, secondo criteri di semplificazione, attraverso la previsione di un registro unico del Terzo settore, articolato in apposite sezioni corrispondenti alla forma giuridica degli enti stessi;

m) valorizzare il ruolo degli enti nella fase di programmazione territoriale del sistema integrato di interventi e servizi socio-assistenziali, nonché di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale, e individuare criteri e modalità per l'affidamento agli enti dei servizi d'interesse generale, improntati al rispetto di requisiti minimi di qualità e impatto sociale del servizio, obiettività, trasparenza e semplificazione;

n) prevedere strumenti che favoriscano i processi aggregativi degli enti, anche attraverso la disciplina del cambio della qualifica all'interno di fattispecie agevolate;

o) prevedere che le funzioni di promozione, indirizzo e vigilanza delle attività degli enti, finalizzate ad assicurare l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamen-

tare ad essi applicabile, siano assicurate da un'Agenzia istituita con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

p) prevedere adeguate forme di autocontrollo degli enti, anche attraverso l'adozione di modelli di rilevazione atti a garantire la trasparenza e la pubblicità degli atti, sulla base di apposita convenzione stipulata fra l'Agenzia di cui alla lettera *o)* e le organizzazioni di rappresentanza degli enti stessi.

2. 17. Beni, Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Principi e criteri direttivi generali).

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 disciplinano la costituzione, l'organizzazione, le forme di gestione e il ruolo degli enti privati che, con finalità di interesse generale e senza scopo di lucro, promuovono e realizzano attività di cui al medesimo articolo 1 sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) per tutti gli enti di cui al libro primo, titolo II del codice civile, i seguenti punti:

1) riorganizzare e semplificare il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica e disciplinare il relativo regime di responsabilità limitata degli enti riconosciuti come persone giuridiche, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi e di tutela dei creditori, anche attraverso il rispetto di un adeguato rapporto tra i mezzi propri della persona giuridica e il suo indebitamento complessivo, mediante adeguate forme di pubblicità;

2) assicurare, nel rispetto delle norme vigenti, la più ampia autonomia statutaria, al fine di consentire il pieno conseguimento delle finalità dell'ente e la tutela degli interessi coinvolti;

3) riconoscere e garantire il più ampio esercizio del diritto di associazione e il valore delle formazioni sociali liberamente costituite, ove si svolge la personalità dei singoli, quale strumento di promozione e di attuazione dei principi di partecipazione, solidarietà, sussidiarietà e pluralismo, ai sensi degli articoli 2, 3, 18 e 118 della Costituzione;

b) per gli enti di Terzo settore di cui al libro I, titolo II del Codice civile, che svolgono le attività di cui all'articolo 1, con finalità di interesse generale e senza scopo di lucro, nonché di valorizzazione della partecipazione e di solidarietà sociale, ovvero che producono o scambiano beni e servizi di utilità sociale anche con forme di mutualità con fini di coesione sociale, e che vogliono accedere a regimi di favore, anche fiscali, i seguenti principi e criteri direttivi:

1) individuare le attività solidaristiche e di interesse generale che caratterizzano gli enti del Terzo settore, ai fini dell'identificazione di normative promozionali;

2) riconoscere e favorire l'iniziativa economica privata, svolta senza finalità lucrative, diretta a realizzare in via principale la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale o d'interesse generale, anche al fine di elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali;

3) definire forme e modalità di organizzazione e amministrazione degli enti ispirate ai principi di democrazia, eguaglianza, pari opportunità, partecipazione degli associati e dei lavoratori e trasparenza, nonché ai principi di efficienza, di correttezza e di economicità della gestione degli enti, prevedendo appositi strumenti per garantire il rispetto dei diritti degli associati, con facoltà di adottare una disciplina differenziata che tenga conto delle peculiarità della compagine e della struttura associativa;

4) prevedere una disciplina degli obblighi di controllo interno, di rendicontazione, di trasparenza e d'informazione nei confronti degli associati e dei terzi, differenziati anche in ragione della dimensione economica dell'attività svolta e dell'impiego di risorse pubbliche;

5) disciplinare le modalità e la misura di utilizzo dell'attività dei volontari e degli eventuali limiti e obblighi di pubblicità relativi agli emolumenti, ai compensi o ai corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi direttivi e di controllo;

6) definire criteri e vincoli di strumentalità dell'attività d'impresa eventualmente esercitata dall'ente rispetto alla realizzazione degli scopi istituzionali e introdurre un regime di contabilità separata finalizzato a distinguere la gestione istituzionale da quella imprenditoriale;

7) prevedere il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili e del patrimonio dell'ente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d);

8) riorganizzare il sistema di registrazione degli enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti, secondo criteri di semplificazione, attraverso la previsione di un registro unico del Terzo settore, che rispetti le tipologie organizzative in esso presenti e utilizzi l'esperienza del Registro delle imprese, anche al fine di favorirne la piena conoscibilità in tutto il territorio nazionale;

9) valorizzare il ruolo degli enti nella fase di programmazione, a livello territoriale, relativa anche al sistema integrato di interventi e servizi socio-assistenziali nonché di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale e individuare criteri e modalità per l'affidamento agli enti dei servizi d'interesse generale, improntati al rispetto di requisiti minimi di qualità e impatto sociale del servizio, obiettività, trasparenza e semplificazione nonché tutelando la qualità e la dignità del lavoro;

10) prevedere strumenti che favoriscano i processi aggregativi degli enti;

11) prevedere che il coordinamento delle azioni di promozione e di vigilanza delle attività degli enti di cui al comma 1, finalizzato ad assicurare l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare ad essi applicabile, sia assicurato, in raccordo con i Ministeri competenti, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, anche mediante l'istituzione di un organismo nazionale indipendente con compiti di vigilanza, controllo e indirizzo e promozione delle attività degli enti, ai cui oneri di costituzione e funzionamento si provvede a valere sulle ordinarie risorse allo stato in dotazione alle amministrazioni coinvolte.

2. 32. Patriarca, Amato, Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin, Sbrollini.

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: disciplinano con la seguente: riordinano.

2. 52. Loreface, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: e le funzioni aggiungere le seguenti: nonché ruolo sociale, tipologia di rapporti con le istituzioni di ogni livello, gli obblighi e gli strumenti disponibili,.

2. 56. Di Vita, Baroni, Dall'Osso, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: con finalità ideale e.

2. 54. Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero.

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: ideale con la seguente: solidaristica.

2. 53. Mantero, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: d'interesse generale aggiungere la seguente: pubblico.

- 2. 51.** Silvia Giordano, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: di valorizzazione della partecipazione e di solidarietà sociale con le seguenti: di valorizzazione dell'impegno sociale, di partecipazione e solidarietà sociale.

- 2. 57.** Di Vita, Baroni, Dall'Osso, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: anche.

- 2. 58.** Grillo, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: anche al fine di identificare una normativa promozionale.

- 2. 55.** Dall'Osso, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: sussidiarietà.

- 2. 59.** Silvia Giordano, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: sussidiarietà aggiungere la seguente: , democraticità.

- 2. 60.** Lorefice, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) riconoscere e favorire l'iniziativa economica privata, svolta senza scopo di lucro diretto ed indiretto, finalizzata a realizzare in via principale la produzione

o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale o d'interesse generale, anche al fine di elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali.

- 2. 62.** Ruocco, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: economica.

- 2. 61.** Mantero, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: lucrative con le seguenti: di lucro.

- 2. 71.** Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: in via principale con la seguente: prioritariamente.

- 2. 69.** Lorefice, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: in via principale con la seguente: esclusivamente.

- 2. 64.** Dall'Osso, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: d'interesse generale aggiungere la seguente: pubblico.

- 2. 63.** Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: anche al fine di elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali.

- 2. 68.** Silvia Giordano, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero.

Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: anche.

- 2. 70.** Mantero, Baroni, Dall’Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: al fine di elevare i con le seguenti: al fine di contribuire ai.

- 2. 67.** Grillo, Baroni, Dall’Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: di elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali con le seguenti: di affiancare le istituzioni nella tutela dei diritti umani, civili e sociali.

- 2. 66.** Di Vita, Baroni, Dall’Osso, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: dei diritti aggiungere la seguente: umani,.

- 2. 65.** Di Vita, Baroni, Dall’Osso, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

« *b-bis*) prevedere, ai fini del parametro del 30 per cento, di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 381, relativo all’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate all’interno delle cooperative sociali, che siano ricomprese anche le donne inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza, le donne vittime dello sfruttamento della prostituzione nonché gli uomini e le donne vittime della tratta; ».

- 2. 31.** Martelli, Carloni.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: attività solidaristiche e di interesse generale con le seguenti: finalità solidari-

stiche e di interesse generale e gli ambiti di intervento.

- 2. 19.** Fossati, Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin, Carnevali, Patriarca, Amato.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: attività solidaristiche aggiungere la seguente: , mutualistiche.

- 2. 26.** Fossati.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: ai fini dell’identificazione di normative promozionali con le seguenti: ai fini della predisposizione di normative di sostegno.

- 2. 72.** Dall’Osso, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: nel rispetto delle norme vigenti aggiungere le seguenti: e dei valori fondanti espressi nella Carta europea dei diritti dell’uomo.

- 2. 74.** Silvia Giordano, Baroni, Dall’Osso, Di Vita, Grillo, Loreface, Mantero.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: la più ampia autonomia statutaria aggiungere le seguenti: fatti salvi gli obblighi e le restrizioni dovuti dalla natura di ente del terzo settore di cui al comma 1.

- 2. 79.** Di Vita, Baroni, Dall’Osso, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: delle finalità aggiungere la seguente: solidaristiche.

- 2. 75.** Mantero, Baroni, Dall’Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: dell’ente e la tutela degli interessi

coinvolti con le seguenti: di utilità sociale dell'ente.

- 2. 77.** Di Vita, Baroni, Dall'Osso, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: e la tutela degli interessi coinvolti.

- 2. 78.** Di Vita, Baroni, Dall'Osso, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: degli interessi con le seguenti: dei soggetti.

- 2. 73.** Grillo, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: degli interessi coinvolti aggiungere le seguenti: , prevedendo espressamente l'assenza di scopo di lucro e il divieto diretto e indiretto di distribuzione degli utili e del patrimonio.

- 2. 76.** Loreface, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero.

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: coinvolti, aggiungere le seguenti: anche attraverso forme e modalità di organizzazione e amministrazione degli enti prevedendo espressamente l'assenza di scopo di lucro e il divieto di distribuzione di utili e del patrimonio.

- 2. 20.** Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:

d-bis) disciplinare lo svolgimento di attività di impresa da parte dei soggetti di cui al libro primo, titolo II, del codice civile, prevedendo altresì che gli enti ne documentino la strumentalità rispetto alla realizzazione degli scopi istituzionali, e introducendo un regime di contabilizza-

zione dell'attività di impresa esercitata; disciplinare la tipologia di impresa in riferimento alla normativa vigente per le società;

d-ter) disciplinare le operazioni straordinarie che coinvolgono gli enti di cui al libro primo, titolo II, del codice civile, in ottica di semplificazione e continuità.

- 2. 2.** Calabrò.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

- *2. 33.** Monchiero.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

- *2. 80.** Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

- *2. 135.** Miotto.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: anche attraverso fino alla fine della lettera con le seguenti: mediante adeguate forme di pubblicità e prevedendo una disciplina relativa alla conservazione del patrimonio.

- 2. 22.** Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin.

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

e-bis) prevedere, limitatamente all'attività di impresa eventualmente esercitate, l'obbligo di pubblicità del rendiconto.

- 2. 21.** Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: definire forme e modalità, aggiungere le seguenti: più incisive e vincolanti rispetto alla normativa vigente.

- 2. 4.** Nicchi, Matarrelli, Marcon.

Al comma 1, lettera f), dopo la parola: opportunità aggiungere la seguente: effettiva.

- 2. 86.** Ruocco, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: strumenti per garantire il rispetto, aggiungere le seguenti: dei diritti normativi e contrattuali dei lavoratori e.

- 2. 5.** Matarrelli, Nicchi, Marcon.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: il rispetto dei diritti degli associati aggiungere le seguenti: e dei diritti di informazione e consultazione dei lavoratori.

- 2. 46.** Patriarca, Amato, Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin, Sbroolini.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: il rispetto dei diritti degli associati aggiungere le seguenti: , dei lavoratori e degli utenti finali prevedendo anche la possibilità per associati e lavoratori di segnalare all'interno dell'ente illeciti e irregolarità secondo il modello del « whistleblowing ».

- 2. 88.** Di Vita, Baroni, Dall'Osso, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: il rispetto dei diritti degli associati aggiungere le seguenti: , dei lavoratori e degli utenti finali.

- 2. 85.** Di Vita, Baroni, Dall'Osso, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: il rispetto dei diritti degli associati aggiungere le seguenti: , dei lavoratori e dei terzi.

- 2. 87.** Di Vita, Baroni, Dall'Osso, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: il rispetto dei diritti degli associati aggiungere le seguenti: e dei lavoratori.

- 2. 84.** Mantero, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: con facoltà di adottare una disciplina differenziata che tenga conto delle peculiarità della compagine e della struttura associativa.

- 2. 89.** Baroni, Dall'Osso, Grillo, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in particolare per gli enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato.

- 2. 34.** Patriarca, Amato, Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin, Sbroolini.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) disciplinare con esattezza l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento, e la partecipazione del volontario alle diverse attività, distinguendo le funzioni e compiti dei lavoratori dipendenti da quelli svolti dal personale volontario;

- 2. 6.** Matarrelli, Nicchi, Marcon.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

f-bis) prevedere per i soci, gli associati o partecipanti il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione secondo il principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di

loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti.

- 2. 90.** Ruocco, Baroni, Dall’Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) prevedere il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente e in caso di scioglimento, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera d);

- 2. 91.** Ruocco, Baroni, Dall’Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: , fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera d).

- *2. 41.** Fossati, Amato, Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin, Miotto.

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: , fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera d).

- *2. 81.** Dall’Osso, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: , prevedendo altresì forme di controllo sul rivestimento effettivo degli utili.

- 2. 92.** Dall’Osso, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

- *2. 50.** Monchiero.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

- *2. 93.** Grillo, Baroni, Dall’Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: realizzazione degli scopi istituzionali, aggiungere le seguenti: ottenibile mediante attività svolte con modalità non commerciali.

- 2. 27.** D’Incecco, Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin.

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

« *h-bis*) individuare nella locuzione « modalità non commerciali », di cui alla precedente lettera h), le modalità di svolgimento delle attività istituzionali prive di lucro che, per loro natura, conformemente al diritto dell’Unione europea, non si pongono in concorrenza con altri operatori del mercato che lo scopo di lucro perseguono; attività, in linea generale, svolte a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un corrispettivo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale; ».

- 2. 45.** D’Incecco, Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin.

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: una disciplina degli obblighi con le seguenti: l’obbligo.

- 2. 138.** Grillo, Baroni, Dall’Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole da: di rendicontazione fino alla fine della lettera con le seguenti: basato sul principio della trasparenza totale, che si applichi anche in ordine ai bilanci, alla rendicontazione su progetti, agli emolumenti, ai compensi, e che sia dovuto nei

confronti dei beneficiari degli interventi-attività, degli associati e dei terzi.

2. 94. Di Vita, Baroni, Dall’Osso, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, lettera i), dopo la parola: associati inserire le seguenti: dei lavoratori,.

2. 42. Fossati, Amato, Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin, Patriarca, Sbrollini.

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: degli associati aggiungere le seguenti: , dei beneficiari.

2. 82. Silvia Giordano, Baroni, Dall’Osso, Di Vita, Grillo, Loreface, Mantero.

Al comma 1, lettera i), aggiungere in fine le seguenti parole: in ogni caso improntata a principi di semplificazione;

2. 43. Fossati.

Al comma 1, lettera i), aggiungere in fine le seguenti parole: , prevedendo l’obbligatorietà della nomina di un soggetto incaricato del controllo e della certificazione contabile, almeno per gli enti con fatturato annuale di norma superiore a centomila euro;

2. 7. Marcon, Nicchi, Matarrelli.

Al comma 1, lettera i), aggiungere in fine le seguenti parole: applicando le disposizioni previste dal D.lgs 8 giugno 2001, n. 231 « Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica ».

2. 15. Becattini, Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin, Carnevali.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) prevedere una disciplina volta a fissare un tetto, di norma non superiore a

cinque volte, delle retribuzioni dei dirigenti rispetto alla retribuzione più bassa;

2. 8. Marcon, Nicchi, Matarrelli.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) prevedere una disciplina degli obblighi di trasparenza e di informazione, anche attraverso modelli organizzativi finalizzati alla prevenzione di comportamenti illeciti, nonché dei controlli pubblici, per tutti gli enti che si avvalgono prevalentemente e stabilmente di finanziamenti pubblici o di fondi raccolti con pubblica sottoscrizione;

2. 28. Fossati.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) prevedere per gli enti non lucrativi di grandi dimensioni che costituiscono enti d’interesse pubblico, l’obbligo di elaborare una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno le informazioni sociali e ambientali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell’andamento dell’impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell’impatto della sua attività.

2. 95. Di Vita, Baroni, Dall’Osso, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) prevedere una disciplina di segnalazione da parte di associati, lavoratori, volontari, circa eventuali reati o irregolarità riscontrate negli enti di cui al presente articolo, comprendendo in tale disciplina forme di tutela e di incentivazione del segnalatore.

2. 96. Di Vita, Baroni, Dall’Osso, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) prevedere l'obbligo per gli enti di cui al presente articolo, di grandi dimensioni che hanno rapporti economici oltre i 40.000 euro con istituzioni di diverso livello in particolare con le Asl, di applicazione della normativa in materia di anticorruzione di cui alla legge 6 dicembre 2012, n. 190.

2. 97. Di Vita, Baroni, Dall'Osso, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

2. 35. Patriarca, Amato, Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin, Sbröllini.

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

l) prevedere una piena trasparenza e un più efficace controllo e monitoraggio dell'attività svolta, delle finalità perseguite e delle risorse impiegate con particolare riguardo agli appalti e agli affidamenti, anche attraverso l'obbligo della pubblicazione in forma telematica a libero accesso delle suddette attività oggetto di controllo;

2. 9. Nicchi, Matarrelli, Marcon.

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

l) individuare specifiche modalità atte a verificare che le attività realizzate siano di interesse generale, attraverso la predisposizione di criteri oggettivi e predefiniti, nonché apposite procedure di valutazione, da realizzare anche con il concorso dei beneficiari degli interventi, al fine di vincolare le erogazioni delle misure fiscali e di sostegno economico di cui all'articolo 6.

2. 18. Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin, Carnevali, Amato.

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

l) stabilire criteri delle attività svolte e delle finalità perseguite, prevedendo, altresì il coinvolgimento obbligatorio dei beneficiari degli interventi.

2. 104. Grillo, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: individuare specifiche modalità con le seguenti: individuare modalità continuative.

2. 100. Silvia Giordano, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Loreface, Mantero.

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: individuare specifiche modalità con le seguenti: individuare specifiche modalità periodiche.

2. 101. Loreface, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero.

Al comma 1, lettera l), aggiungere in fine le seguenti parole: attraverso la predisposizione di criteri oggettivi, nonché apposite procedure di valutazione da realizzare con il concorso dei cittadini fruitori delle attività.

2. 136. Miotto.

Al comma 1, lettera l), aggiungere in fine le seguenti parole: delle finalità solidaristiche nonché degli obiettivi raggiunti.

2. 98. Silvia Giordano, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Loreface, Mantero.

Al comma 1, lettera l), aggiungere alla fine le seguenti parole: sulla base di criteri predefiniti e non autoreferenziali e con il coinvolgimento obbligatorio dei beneficiari degli interventi-attività.

2. 102. Di Vita, Baroni, Dall'Osso, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: e delle finalità perseguite aggiungere le seguenti: anche tramite gli strumenti di misurazione di impatto sociale in particolare il bilancio sociale e SROI (social return on investment) nonché l'individuazione di strumenti innovativi, indicati dalla Commissione europea, in particolare dal GECES, quali EuSEFs e EaSI anche in via sperimentale.

2. 99. Di Vita, Baroni, Dall'Osso, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, lettera l) dopo le parole: e delle finalità perseguite aggiungere le seguenti: anche tramite indicatori di *performance* che tengano conto dei tempi di attuazione e dei costi sostenuti.

2. 103. Di Vita, Baroni, Dall'Osso, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

l-bis) estendere l'operatività dei Centri di servizio per il volontariato, di cui al successivo articolo 3, comma 1, lettera e), a favore di tutti i soggetti del Terzo settore di cui alla presente legge, prevedendo le opportune integrazioni delle risorse ad essi assegnate dalla normativa vigente.

2. 10. Matarrelli, Nicchi, Marcon.

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

m) prevedere il divieto di emolumenti, compensi, a qualsiasi titolo attribuiti a componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati, fatti salvi eventuali rimborsi spesa basati su certificazione adeguata e verificabile.

2. 105. Mantero, Di Vita, Baroni, Dall'Osso, Grillo, Silvia Giordano, Loreface.

Al comma 1 sostituire la lettera m) con la seguente:

m) disciplinare le modalità e la misura di utilizzo dell'attività dei volontari e degli eventuali limiti e obblighi di pubblicità relativi agli emolumenti compensi o ai corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi direttivi e di controllo.

2. 36. Patriarca, Amato, Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin, Sbroolini, Carnevali.

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

m) disciplinare gli obblighi di pubblicità e gli eventuali limiti relativi ai corrispettivi ed ai compensi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai dirigenti e agli associati.

2. 108. Ferraresi, Dall'Osso, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: disciplinare gli eventuali limiti e gli obblighi, con le seguenti: prevedere obblighi.

2. 11. Matarrelli, Nicchi, Marcon.

Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole: gli eventuali limiti e.

2. 106. Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1 lettera m), sostituire le parole: gli eventuali con la seguente: i.

***2. 23.** Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin.

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: gli eventuali con la seguente: i.

- *2. 83.** Ruocco, Loreface, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero.

Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole: nonché agli associati.

- 2. 29.** Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin.

Al comma 1, lettera m), aggiungere in fine le seguenti parole: , anche prevedendo la pubblicazione telematica dell'anagrafe patrimoniale dei dirigenti.

- 2. 12.** Nicchi, Matarrelli, Marcon.

Al comma 1, lettera m), inserire la seguente:

m-bis) individuare le fattispecie che costituiscono in ogni caso distribuzione indiretta di utili, capitale o avanzi di gestione negli enti di cui al comma 1.

- 2. 109.** Ruocco, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

m-bis) prevedere che non si superi il rapporto di uno a cinque fra gli emolumenti, i compensi e i corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e i dirigenti e quelli degli associati nonché dei lavoratori.

- 2. 110.** Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma, lettera n), dopo le parole: riorganizzare il sistema di registrazione degli enti aggiungere le seguenti: che deve avere carattere di atto costitutivo.

- 2. 116.** Silvia Giordano, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Loreface, Mantero.

Al comma 1 lettera n) sostituire le parole da: , attraverso la previsione fino alla fine della lettera con le seguenti: revisione e allineamento, attraverso la previsione di un registro unico del terzo settore, anche al fine di favorire la piena conoscibilità in tutto il territorio nazionale, chiarendo le relazioni tra i vari livelli istituzionali e innescando meccanismi automatici e di cooperazione tra i Ministeri e tra questi e le regioni.

- 2. 25.** Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin.

Al comma 1, lettera n) dopo le parole: registro unico del Terzo settore, aggiungere le seguenti: che rispetti le tipologie organizzative in esso presenti e utilizzi l'esperienza del Registro delle imprese.

- 2. 37.** Patriarca, Amato, Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin, Sbrillini.

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: Terzo settore aggiungere le seguenti: gestito da apposita Agenzia indipendente per il Terzo settore, da istituire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto o dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 della presente legge. I componenti dell'Agenzia di cui alla presente lettera non devono essere di nomina politica ma un organismo collegiale le cui attività sono prioritariamente di coordina-

mento, controllo e interfaccia con le istituzioni. Tra i componenti dell’Agenzia, tra gli altri devono essere presenti soggetti espressione degli enti di cui all’articolo 1 comma 1 della presente legge, nonché dell’Anac.

- 2. 117.** Di Vita, Baroni, Dall’Osso, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: Terzo Settore aggiungere le seguenti: , che preveda l’obbligo di fornire in via telematica agli organi di vigilanza informazioni precise sulla finalità dell’ente, sullo statuto, sulle regole che disciplinano la vita sociale, sul numero degli associati, sul legale rappresentante, sulla consistenza patrimoniale di secondo e terzo grado, sui legami con altre associazioni; i dati dovranno essere aggiornati con cadenza annuale.

- 2. 114.** Grillo, Baroni, Dall’Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, lettera n), sostituire la parola: anche con la seguente: esclusivamente.

- 2. 112.** Loreface, Baroni, Dall’Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Mantero.

Al comma 1, lettera n), aggiungere infine le seguenti parole: , fermo restando che il suddetto registro unico si compone dei registri tenuti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

- 2. 40.** Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

Al comma 1, lettera n), aggiungere in fine il seguente periodo: Il suddetto registro unico, deve essere disponibile in via telematica e garantire il libero accesso;

- 2. 13.** Nicchi, Matarrelli, Marcon.

Dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

n-bis) organizzare il registro nazionale delle persone giuridiche, allo scopo di migliorarne e renderne più facilmente fruibile il contenuto informativo, migliorando le caratteristiche di attendibilità degli enti che operano nel Terzo Settore. Il registro nazionale delle persone giuridiche, sarà costituito dall’insieme degli atti costitutivi e modificativi delle persone giuridiche, nonché da tutti gli altri atti soggetti all’iscrizione nel registro anche se non rogati dai notai in particolare la nomina degli organi degli enti, i provvedimenti amministrativi di scioglimento, la devoluzione del patrimonio. Il registro nazionale delle persone giuridiche è pubblico e ha formato informatico.

- 2. 115.** Grillo, Baroni, Dall’Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

n-bis) il registro unico deve superare la frammentazione dei registri e delle anagrafi diffusi presso diverse amministrazioni pubbliche, fra loro non coordinati e con caratteristiche fortemente differenti. S’individuino le finalità dell’iscrizione al registro e la natura giuridica dell’iscrizione medesima. L’iscrizione deve avere effetti costitutivi, oltre che pubblicitari e conoscitivi. I contenuti del registro devono essere graduati in base alle dimensioni e alle attività degli enti.

- 2. 113.** Loreface, Baroni, Dall’Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero.

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

n-bis) prevedere che all’atto della registrazione degli enti al registro unico di cui alla lettera n) del presente comma, sia allegata la documentazione relativa alla certificazione antimafia.

- 2. 111.** Grillo, Baroni, Dall’Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1 sopprimere la lettera o).

- 2. 118.** Mantero, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice.

Al comma 1, lettera o), sopprimere le parole da: valorizzare il ruolo fino a: ambientale e.

- 2. 119.** Grillo, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

Al comma 1, lettera o), dopo le parole: paesaggistico e ambientale aggiungere le seguenti: di promozione della cittadinanza attiva e dell'adozione di stili di vita attiva, anche in un'ottica di prevenzione sanitaria.

- 2. 47.** Fossati.

Al comma 1, lettera o), aggiungere in fine le seguenti parole: nonché tutelando la qualità e la dignità del lavoro.

- 2. 38.** Patriarca, Amato, Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin, Sbroolini, Carnevali.

Al comma 1, lettera o), aggiungere in fine le seguenti parole: , prevedendo criteri per l'autorizzazione e l'accreditamento, omogenei a livello nazionale, e inserendo clausole sociali per gli appalti.

- 2. 48.** Patriarca, Amato, Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin, Sbroolini, Fossati.

Al comma 1, lettera o), aggiungere in fine le seguenti parole: , nonché alla previsione delle clausole sociali per gli appalti;

- 2. 137.** Miotto.

Al comma 1, sopprimere la lettera p).

- 2. 120.** Silvia Giordano, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero.

Al comma 1, sostituire la lettera p) con la seguente:

p) prevedere l'esclusione di processi aggregativi degli enti.

- 2. 121.** Mantero, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice.

Al comma 1, sopprimere la lettera q).

- 2. 49.** Monchiero.

Al comma 1, sostituire la lettera q), con le seguenti:

q) prevedere che il coordinamento delle politiche di governo e delle azioni di promozione e di indirizzo delle attività degli enti di cui al comma 1, finalizzati ad assicurare l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare ad essi applicabile, sia assicurato, in raccordo con i Ministeri competenti, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante l'istituzione di un apposito Dipartimento, al cui funzionamento si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

q-bis) prevedere l'istituzione di una Autorità indipendente di monitoraggio, vigilanza e controllo, con compiti anche ispettivi sull'attività degli Enti di cui alla presente legge, anche al fine di contrastare possibili abusi e condotte elusive attraverso l'utilizzo di forme giuridiche nate per finalità assistenziali e solidaristiche. L'Autorità potrà, tra l'altro: a) verificare i libri contabili e qualsiasi altro documento aziendale; b) verificare l'attività svolta anche in funzione delle finalità statutarie dell'ente, con particolare riguardo agli appalti e agli affidamenti; c) verificare i requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento e la rispondenza e il rispetto degli

enti alla normativa vigente sia *ex ante* (all'atto della costituzione) che *ex post*. L'Autorità potrà avere altresì poteri consultivi riguardo l'attività del Dipartimento di cui alla precedente lettera q).

Conseguentemente, all'articolo 7:

al comma 1, sostituire le parole: previsto dal comma 2 *con le parole:* previsto dai commi 1-ter, 1-quater, e 2;

dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. A copertura derivante dall'istituzione dell'Autorità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q-bis, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai successivi commi 1-ter e 1-quater.

1-ter. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 2 punti percentuali.

1-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al precedente comma si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2014.

2. 14. Nicchi, Matarrelli, Marcon.

Al comma 1, la lettera q), sostituire le parole: sia assicurato, in raccordo con i Ministeri competenti, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, anche mediante l'istituzione di un'apposita struttura di missione, con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, al cui funzionamento si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente *con le seguenti:* attraverso l'istituzione di una Authority dell'economia sociale.

2. 44. Fossati, Amato, Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin.

Al comma 1, lettera q) sostituire le parole da: in raccordo, *fino alla fine della lettera con le seguenti:* attraverso apposito uffici presso l'Agenzia delle entrate.

2. 126. Dall'Osso, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, lettera q), sostituire le parole da: in raccordo *fino alla fine della lettera con le seguenti:* dalla Corte dei conti.

2. 127. Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, lettera q), sopprimere le parole da: dalla Presidenza del Consiglio dei ministri *fino a:* struttura di missione.

2. 124. Loreface, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero.

Al comma 1, lettera q), sostituire le parole da: dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri *fino alla fine della lettera con le seguenti:* dall'Anac.

2. 122. Grillo, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, lettera q), sostituire le parole da: dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri *fino alla fine della lettera con le seguenti:* dalla istituzione di apposita Autorità indipendente del Terzo settore.

2. 123. Silvia Giordano, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Loreface, Mantero.

Al comma 1, lettera q) dopo le parole: Consiglio dei Ministri, *aggiungere le seguenti:* anche mediante l'istituzione, per le sole finalità di regolazione e controllo, presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato istituita ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, di un'apposita sezione dedicata al Terzo settore.

2. 16. Becattini, Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin.

Al comma 1, lettera q), sostituire le parole: anche mediante l'istituzione di un'apposita struttura di missione, con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, al età funzionamento si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. *con le seguenti:* mediante l'istituzione di un'apposita Agenzia per il Terzo settore, al cui funzionamento si fa fronte attraverso l'integrazione, la revisione, la promozione del sistema dei Centri di servizio per il volontariato e degli Osservatori nazionali per il volontariato e per l'associazionismo di promozione sociale.

- 2. 128.** Ferraresi, Silvia Giordano, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero.

Al comma 1, lettera q), sostituire le parole da: di un'apposita struttura di missione *fino alla fine della lettera con le seguenti:* di un organismo nazionale indipendente con compiti di vigilanza, controllo e indirizzo e promozione delle attività degli enti, ai cui oneri di costituzione e funzionamento si provvede mediante la destinazione dello 0,3 per cento dell'ammontare complessivo del 5 per 1000 dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluto dai contribuenti così come istituita dall'articolo 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni ed integrazioni.

- 2. 30.** Gelli.

Al comma 1, lettera q) sostituire le parole da: di un'apposita struttura di missione *fino alla fine della lettera con le seguenti:* di un organismo nazionale indipendente con compiti di vigilanza, controllo e indirizzo e promozione delle attività degli enti, ai cui oneri di costituzione e funzionamento si provvede a valere sulle

ordinarie risorse allo stato in dotazione alle amministrazioni coinvolte.

- 2. 39.** Patriarca, Amato, Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin, Sbroolini.

Al comma 1, lettera q), sostituire le parole: struttura di missione *con la seguente:* Dicastero.

- 2. 24.** Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin.

Al comma 1, lettera q), sostituire le parole: e finanziarie disponibili a legislazione vigente *con le seguenti:* . Dall'istituzione della struttura di missione di cui al presente comma non devono derivare nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica.

- 2. 125.** Mantero, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice.

Dopo la lettera q), aggiungere le seguenti:

q-bis) valorizzare il Servizio civile universale come parte del percorso formativo delle giovani generazioni, con particolare attenzione all'inserimento nel mondo del lavoro;

q-ter) prevedere strumenti che favoriscano processi di finanziamento al Servizio civile universale da parte delle regioni e delle province autonome;

q-quater) prevedere l'istituzione di un Servizio civile universale ispirato ai principi di efficienza ed economicità nella gestione dello stesso, e che pertanto preveda il concorso al finanziamento da parte degli enti che accolgano volontari in servizio civile.

- 2. 1.** Rondini, Molteni.

Dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

q-bis) prevedere che i controlli sulla gestione degli enti che operano nel Terzo

Settore, in particolare sul profilo e sui loro compiti, vengano affidati all'Autorità di vigilanza del Terzo Settore, designata dai ministeri competenti e con la partecipazione delle associazioni italiane dei consumatori.

- 2. 129.** Grillo, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

q-bis) prevedere limiti di importo nelle aggiudicazioni di convenzioni e appalti per gli enti di cui al comma 1 del presente articolo.

- 2. 130.** Loreface, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero.

Dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

q-bis) vietare l'erogazione da parte degli enti di cui all'articolo 1, comma 1 e all'articolo 4 della presente legge, di qualsiasi forma di finanziamento diretto o indiretto in favore di movimenti o partiti politici, di fondazioni e alle associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici, nonché alle fondazioni e alle associazioni che erogano somme a titolo di liberalità o contribuiscono al finanziamento di iniziative e servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne o parlamentari, consiglieri regionali o comunali eletti o candidati.

- 2. 131.** Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

q-bis) prevedere che agli enti di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 4 della presente legge sia applicabile, in presenza di finanziamenti provenienti da

enti pubblici superiori a 50.000 euro, l'applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi.

- 2. 132.** Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

q-bis) prevedere che agli enti di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 4 della presente legge, sia applicabile, in presenza di finanziamenti provenienti da società partecipate di enti locali anche in quota minoritaria superiori a 50.000 euro, l'applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi.

- 2. 133.** Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Agenzia per il terzo settore).

1. Le funzioni di promozione, indirizzo e vigilanza delle attività degli enti del Terzo settore, finalizzate a garantire l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare ad essi applicabile, sono assicurate da un'Agenzia istituita con apposito decreto del Presidente del consiglio dei ministri da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Agli oneri di costituzione e funzionamento dell'Agenzia di cui al comma 1 si provvede mediante la destinazione dello 0,5 per cento dell'ammontare complessivo del 5 per 1000 dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluto dai contribuenti.

3. Nell'ambito dell'esercizio del proprio compito di vigilanza, l'Agenzia promuove anche adeguate forme di autocontrollo

degli enti, attraverso l'adozione di modelli di rilevazione atti a garantire la trasparenza e la pubblicità degli atti, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le organizzazioni di rappresentanza degli enti stessi.

2. 01. Beni, Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Istituzione dell'Agenzia per il Terzo Settore).

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 disciplinano, secondo i criteri direttivi di cui ai commi successivi, la costituzione, la composizione e il funzionamento dell'Agenzia per il terzo settore quale organo collegiale i cui componenti sono nominati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di criteri di indipendenza ed esperienza.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è emanato il regolamento per il funzionamento dell'Agenzia per il Terzo Settore.

3. L'Agenzia per il Terzo settore, con riferimento esclusivo agli enti disciplinati dalla presente legge, svolge compiti di trasparenza, monitoraggio, attività di controllo e di prevenzione della corruzione attraverso l'adozione di uno specifico piano di attività.

4. Restano salvi gli ordinari poteri dell'Autorità giudiziaria per il controllo di validità di singoli atti e per l'accertamento della responsabilità degli amministratori, dei sindaci e dei revisori dei conti, nonché gli ordinari poteri di accertamento dell'Agenzia delle entrate e dell'Autorità nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) sugli appalti pubblici.

5. A decorrere dall'anno 2015, all'Agenzia per il Terzo Settore è destinata una

quota pari al 1 per cento del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. 02. Carnevali.

ART. 3.

Al comma 1, sostituire l'alinea e le lettere a) e b) con i seguenti:

1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 si provvede al riordino e alla revisione della disciplina vigente in materia di attività di volontariato e di promozione sociale, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 2 e 6 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) armonizzazione e semplificazione delle diverse discipline vigenti in materia di volontariato;

b) armonizzazione e semplificazione delle diverse discipline vigenti in materia di promozione sociale;

c) promozione della cultura del volontariato e della cittadinanza attiva tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell'ambito delle strutture e delle attività scolastiche e riconoscimento nonché valorizzazione delle competenze acquisite durante l'espletamento del servizio civile universale in funzione del loro utilizzo nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo.

3. 12. Fossati.

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:

1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), si provvede al riordino e alla revisione della disciplina vigente in materia di organizzazioni di volontariato, di associazioni di promozione sociale e di società di mutuo soccorso, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 2 e 6 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi.

Conseguentemente, dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:

f-bis) prevedere, per le Società di mutuo soccorso, che gli eventuali proventi derivanti da operazioni economiche non comprese nelle attività istituzionali siano destinati esclusivamente al perseguimento delle finalità istituzionali o ad incremento del patrimonio delle stesse;

f-ter) prevedere un regime transitorio volto a disciplinare lo status giuridico delle Società di mutuo soccorso già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che intendano rinunciare alla natura di Società di mutuo soccorso e continuare ad operare quali associazioni non riconosciute senza fini di lucro, con particolare riguardo alle condizioni per mantenere il possesso dei propri assetti patrimoniali.

Sostituire la rubrica con la seguente: (Attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso).

3. 4. Beni, Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin, Carnevali.

Al comma 1, sostituire l'alea con il seguente:

1. Mediante i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), si procede al riordino e alla revisione della disciplina vigente in materia di organizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 2 e 6 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi.

3. 2. Beni, Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin, Carnevali.

Al comma 1, sostituire le parole: in materia di attività di volontariato e di promozione sociale *con le seguenti:* in materia di organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale.

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: (Organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale).

3. 26. Miotto.

Al comma 1, sostituire le parole: volontariato e di promozione sociale *con le seguenti parole:* associazioni di promozione sociale e di organizzazioni di volontariato.

3. 10. Patriarca, Amato, Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin, Sbroellini, Carnevali.

Al comma 1, lettera a), premettere le seguenti parole; riordino, revisione e.

3. 8. Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin, Carnevali.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: armonizzazione *con la seguente:* coordinamento.

3. 16. Loreface, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: di volontariato e di promozione sociale *aggiungere le seguenti:* valorizzando il principio di gratuità, democraticità e partecipazione.

3. 11. Patriarca, Amato, Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin, Sbroellini, Carnevali.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: volontariato *aggiungere le seguenti:* , in particolare.

3. 7. Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: attività scolastiche *aggiungere le seguenti:*

valorizzando il riconoscimento delle competenze acquisite.

3. 9. Fossati, Amato, Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin, Carnevali.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

3. 17. Mantero, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: , incluse quelle che riuniscono militari;

***3. 1.** Nicchi, Matarrelli, Marcon.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: incluse quelle che riuniscono militari.

***3. 3.** Beni, Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin, Patriarca, Sbroolini, Amato, Fossati.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

3. 18. Dall'Osso, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

d) definizione dei limiti e delle forme di controllo delle reti associative di secondo grado.

3. 19. Di Vita, Baroni, Dall'Osso, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: revisione e.

3. 20. Grillo, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: promozione del sistema aggiungere la seguente: provinciale.

3. 15. Sbroolini.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: al fine di sostenere e qualificare il ruolo delle associazioni di volontariato attraverso la completa e puntuale destinazione delle risorse derivanti dagli utili delle Fondazioni bancarie nella misura prevista dall'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

3. 6. Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin, Carnevali.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

uniformità della disciplina generale a valere su tutto il territorio nazionale;

armonizzazione della disciplina nazionale e delle normative regionali;

autonomia e indipendenza del volontariato nella gestione dei Centri di servizio per il volontariato (CSV) in base al principio di sussidiarietà;

radicamento territoriale della plurale operatività dei CSV;

promozione dei CSV e della loro rete quale infrastruttura sociale diffusa su tutto il territorio nazionale valorizzando l'esperienza acquisita;

stabilizzazione delle risorse ex articolo 15 legge n. 266 del 1991 con un'equa distribuzione nelle regioni;

programmazione dell'attività dei CSV secondo una logica unitaria e integrata basata sulla cooperazione ed il trasferimento delle buone prassi;

attribuzione ai CSV di altre finalità e funzioni integrative a quelle fino ad oggi espressi;

ampliamento dei destinatari dei servizi dei CSV in presenza di risorse aggiuntive a ciò finalizzate;

definizione di principi e criteri di riconoscimento e controllo di legittimità

dei CSV analoghi in tutte le regioni, garantendo trasparenza e pubblica disponibilità dei dati;

funzione di vigilanza volta a garantire la trasparenza nella gestione ed il corretto funzionamento amministrativo dell'ente gestore del CSV, oltre che ad assicurare il perseguimento effettivo della missione dei CSV.

3. 5. Patriarca, Amato, Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin, Sbroolini, Piccione.

Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:

f) revisione delle finalità, della composizione, dei compiti e del funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato e dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo di promozione sociale.

3. 13. Patriarca, Amato, Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin, Sbroolini.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: revisione e.

3. 21. Silvia Giordano, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Loreface, Mantero.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) riconoscimento delle competenze e apprendimenti non formali e informali acquisiti nell'attività volontaria.

3. 14. Patriarca, Amato, Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin, Sbroolini.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) previsione della gratuità della partecipazione dei componenti gli Osservatori di cui alla lettera f) del presente articolo.

3. 22. Loreface, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) uniformare i requisiti dei registri e degli osservatori nazionali con quelli regionali.

3. 23. Mantero, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) riconoscimento dei principi di spontaneità e gratuità delle attività dei volontari.

3. 24. Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 34. Grillo, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: I decreti legislativi di cui all'articolo 1, aggiungere le seguenti: , fermo restando la definizione d'impresa sociale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.

4. 35. Dall'Osso, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: e alla revisione.

4. 36. Di Vita, Baroni, Dall'Osso, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) qualificazione dell'impresa sociale quale impresa privata con finalità d'interesse generale, che realizza impatti sociali positivi misurabili mediante la produzione

o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale, destina i propri utili al conseguimento delle finalità statutarie e adotta modelli di gestione responsabili, trasparenti e idonei ad assicurare il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività.

- 4. 13.** Beni, Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin, Carnevali.

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) previsione che tutti i soggetti che svolgono attività di impresa secondo quanto previsto dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, debbano rispettarne le prescrizioni, dotandosi di strumenti atti a documentare l'impatto sociale positivo realizzato in coerenza con le finalità statutarie, nonché di strumenti di gestione responsabili, trasparenti e idonei ad assicurare il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alla sua attività.

- 4. 27.** Patriarca, Amato, Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin, Sbröllini, Piccione.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: con finalità d'interesse generale avente come proprio obiettivo primario il raggiungimento di impatti sociali positivi misurabili, realizzati mediante la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale *con le seguenti:* con finalità primaria d'interesse generale e avente obiettivi di raggiungimento di impatti sociali positivi misurabili attraverso il bilancio sociale.

- 4. 24.** Carnevali, Amato, Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: d'interesse generale *aggiungere la seguente:* pubblico.

- 4. 37.** Silvia Giordano, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Loreface, Mantero.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: il raggiungimento di impatti sociali *fino a:* i propri utili per.

- 4. 38.** Loreface, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: impatti sociali positivi misurabili *aggiungere le seguenti:* a cui va data adeguata pubblicità.

- 4. 39.** Mantero, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: impatti sociali positivi misurabili *aggiungere le seguenti:* secondo criteri di appropriatezza.

- 4. 40.** Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: prioritariamente *fino a:* dipendenti *con le seguenti:* i propri utili per il conseguimento di obiettivi sociali, attraverso l'adozione di modelli di gestione responsabili, trasparenti e idonei ad assicurare il più ampio coinvolgimento dei lavoratori.

- 4. 26.** Fossati, Amato, Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: prioritariamente i propri utili per il conseguimento di obiettivi sociali, anche, *con le seguenti:* i propri utili per il conseguimento di obiettivi sociali,.

- *4. 3.** Matarrelli, Nicchi, Marcon.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: prioritariamente i propri utili per il conseguimento di obiettivi sociali, anche *con le seguenti:* i propri utili per il conseguimento di obiettivi sociali.

- *4. 23.** Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin, Carnevali.

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: prioritariamente.

****4. 29.** Piccione, Fossati.

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: prioritariamente.

****4. 82.** Ferraresi, Loreface, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: prioritariamente con la seguente: esclusivamente.

4. 43. Grillo, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: prioritariamente aggiungere le seguenti: con i proventi della gestione caratteristica e anche con gli utili che si determineranno a chiusura dell'esercizio.

4. 11. Becattini, Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin, Carnevali.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: per il conseguimento di obiettivi sociali con le seguenti: per il reinvestimento nell'attività istituzionale socialmente utile.

4. 41. Dall'Osso, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: anche.

4. 44. Silvia Giordano, Grillo, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Loreface, Mantero.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, alla fine, le seguenti parole: prevedendo per gli investitori la non remunerazione del capitale investito ad eccezione dell'eventuale recupero del solo capitale impiegato.

4. 77. Alberti, Pesco, Villarosa.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) prevedere che tra i compiti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, vi sia la verifica del raggiungimento di impatti sociali realizzati dalle singole imprese sociali e l'investimento di utili per il conseguimento degli obiettivi sociali;

4. 45. Silvia Giordano, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Loreface, Mantero.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) delimitazione delle condizioni e dei limiti, al verificarsi dei quali è possibile ricorrere alla distribuzione degli utili, prevedendo un tetto massimo percentuale o collegandolo ad una percentuale di utili reinvestiti in riferimento al regolamento (UE) n. 1296/2013 dell'11 dicembre 2013, articolo 2, comma 1, lettera b);

4. 46. Loreface, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4. 48. Loreface, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) revisione dell'attuale disciplina dell'attribuzione della qualifica di impresa sociale.

4. 31. Monchiero.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) revisione dell'attuale disciplina dell'attribuzione della qualifica di impresa sociale che rimane in ogni caso facoltativa

e che non comporta alcun onere nel caso si tratti di cooperative sociali e loro consorzi.

4. 30. Fossati.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) limitazione dei criteri di attribuzione della qualifica di impresa sociale, con particolare riferimento al raggiungimento di obiettivi sociali positivi e misurabili.

4. 42. Di Vita, Baroni, Dall'Osso, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: facoltativa.

4. 14. Beni, Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin, Carnevali.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: facoltativa con le seguenti: e della perdita.

4. 78. Fossati, Amato, Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e sua attribuzione di diritto alle cooperative sociali e ai loro consorzi.

4. 49. Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e ai loro consorzi.

4. 51. Dall'Osso, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: costituiti in conformità all'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

4. 52. Ferraresi, Di Vita, Baroni, Dall'Osso, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) prevedere l'obbligo, per le imprese sociali di cui alla lettera a) e alle cooperative sociali di cui alla lettera b) del presente comma, ai fini della qualifica di impresa sociale di produrre la certificazione antimafia.

4. 47. Mantero, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

4. 54. Silvia Giordano, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Loreface, Mantero.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: dei settori con le seguenti: degli obiettivi.

4. 55. Mantero, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: e individuazione fino alla fine della lettera.

4. 50. Miotto.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: dei limiti di compatibilità aggiungere le seguenti: nonché delle incompatibilità.

4. 53. Grillo, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: aggiungendo, a quanto già previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, i seguenti nuovi settori: commercio equo e solidale, servizi al lavoro finalizzati all'inserimento dei lavoratori svantaggiati, alloggio sociale, erogazione del micro credito da parte dei soggetti a ciò abilitati.

4. 12. Becattini, Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e funzionali al raggiungimento dei fini istituzionali, salvaguardando la non lucratività dell'impresa sociale.

4. 4. Nicchi, Matarrelli, Marcon.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvaguardando il carattere non lucrativo dell'impresa sociale.

4. 15. Beni, Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin, Carnevali.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvaguardando la sostanziale non lucratività dell'impresa sociale.

4. 21. Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin, Carnevali.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

***4. 5.** Nicchi, Matarrelli, Marcon.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

***4. 56.** Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

***4. 80.** Fossati, Amato, Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: e di ripartizione di utili.

****4. 6.** Nicchi, Matarrelli, Marcon.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: e di ripartizione di utili.

****4. 16.** Beni, Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: e di ripartizione di utili nel rispetto di condizioni e limiti prefissati *con le seguenti:* e di remunerazione dello scambio mutualistico così come già previsto per le cooperative sotto forma di ristorni definiti all'articolo 2545-*sexies* del codice civile.

4. 57. Ferraresi, Dall'Osso, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: nel rispetto di condizioni e limiti prefissati *con le seguenti:* di rimborso del capitale sociale e di fondi di dotazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti attualmente previsti dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

4. 22. Patriarca, Amato, Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin, Sbroliini, Piccione.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: e limiti prefissati *con le seguenti:* prefissate, prevedendo un limite di ripartizione dell'utile non superiore al 30 per cento.

4. 62. Mantero, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: e limiti prefissati *con le seguenti:* prefissate, prevedendo un limite di ripartizione dell'utile non superiore al 20 per cento.

4. 63. Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: e limiti prefissati *con le seguenti:* prefissate, prevedendo un limite di ripartizione dell'utile non superiore al 10 per cento.

4. 64. Di Vita, Baroni, Dall'Osso, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: e limiti prefissati aggiungere le seguenti: finalizzate al reinvestimento nelle attività istituzionali socialmente utili delle imprese sociali.

- 4. 58.** Di Vita, Baroni, Dall'Osso, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: e limiti prefissati aggiungere le seguenti: tenuto conto della natura no profit delle imprese sociali.

- 4. 59.** Grillo, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: e limiti prefissati aggiungere le seguenti: analogamente a quanto previsto per le cooperative sociali.

- 4. 60.** Silvia Giordano, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Loreface, Mantero.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: razionalizzazione, con la seguente: determinazione.

- *4. 7.** Nicchi, Matarrelli, Marcon.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: razionalizzazione, con la seguente: determinazione.

- *4. 20.** Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin.

Al comma 1, lettera e) sostituire la parola: razionalizzazione con la seguente: definizione.

- 4. 17.** Beni, Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin, Carnevali, Fossati.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: razionalizzazione con la seguente: ridefinizione.

- 4. 19.** Patriarca, Amato, Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin, Sbrollini, Piccione, Carnevali.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: razionalizzazione con la seguente: integrazione.

- 4. 65.** Grillo, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: razionalizzazione con la seguente: aggiornamento.

- 4. 66.** Silvia Giordano, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Loreface, Mantero.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: lavoratori con la seguente: soggetti.

- 4. 79.** Fossati, Amato, Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e in particolare dell'articolo 2 del Regolamento CE 2204/2002, della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CEE « Aiuti di Stato a favore dell'occupazione ».

- 4. 61.** Loreface, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , includendo nelle categorie svantaggiate anche quelle a svantaggio temporaneo fino a 24 mesi a partire dagli ex detenuti e dai rifugiati politici.

- 4. 72.** Grillo, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

- *4. 8.** Nicchi, Matarrelli, Marcon.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

- *4. 18.** Beni, Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin, Carnevali, Piccione, Fossati, Amato.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

- *4. 67.** Loreface, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero.

Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:

f) divieto per le imprese private e per le amministrazioni pubbliche di assumere cariche sociali negli organi di amministrazione nonché di direzione e controllo.

- 4. 69.** Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, lettera f), dopo la parola: possibilità aggiungere le seguenti: , in ottemperanza al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

- 4. 68.** Mantero, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: per le imprese private e.

- 4. 70.** Dall'Osso, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le seguenti parole: e per le amministrazioni pubbliche.

- 4. 33.** Monchiero.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: imprese sociali aggiungere le seguenti: purché in assenza di qualsivoglia potenziale conflitto di interessi.

- 4. 9.** Matarrelli, Nicchi, Marcon.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: la direzione aggiungere le seguenti: , la presidenza.

- 4. 71.** Ferraresi, Di Vita, Baroni, Dall'Osso, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) prevedere che, nel caso di assunzione di cariche sociali negli organi di amministrazione delle imprese sociali da parte di amministrazioni pubbliche, di cui alla precedente lettera *f)*, siano applicate le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;

- 4. 10.** Nicchi, Matarrelli, Marcon.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

- 4. 83.** Monchiero.

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

g) previsione dell'attribuzione di diritto alle imprese sociali dello status di Onlus, al pari delle cooperative sociali.

- 4. 28.** Patriarca, Amato, Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin, Sbroolini.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) disciplina delle modalità di attribuzione della qualifica di impresa sociale ai soggetti giuridici privati che sviluppano la loro attività nella realizzazione o gestione degli alloggi sociali di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 aprile 2008 e successive modifiche e integrazioni.

- *4. 1.** Prina, Zanin, Romanini, Amato, Casati.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) disciplina delle modalità di attribuzione della qualifica di impresa sociale ai soggetti giuridici privati che svi-

luppano la loro attività nella realizzazione o gestione degli alloggi sociali di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 aprile 2008 e successive modifiche e integrazioni.

***4. 2.** Binetti.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) introduzione di norme di agevolazione anche fiscale relativamente all'operazione di acquisizione della qualifica di impresa sociale. Il procedimento dovrà essere definito in un'ottica di semplificazione.

4. 84. Fossati.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) prevedere che per i servizi alla persona non si applichi l'uso del massimo ribasso nell'aggiudicazione degli appalti; definire le modalità di controllo della qualità del servizio prestato a cura dell'ente committente che deve essere effettuato almeno con cadenza semestrale.

4. 73. Grillo, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) introduzione dell'obbligo di tutela dei lavoratori attraverso l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

4. 76. Di Vita, Baroni, Dall'Osso, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) previsione della tracciabilità di tutti i corrispettivi tra amministrazioni pubbliche e imprese sociali o cooperative sociali nonché nei confronti dei lavoratori, negli acquisti o forniture di produzioni e

scambio di servizi di utilità sociale e nei confronti dei fornitori, esclusivamente attraverso bonifici bancari o postali.

4. 74. Silvia Giordano, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Loreface, Mantero.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) previsione della nomina fin dall'atto costitutivo di uno o più sindaci allo scopo di vigilare e monitorare l'osservanza della legge, dello statuto da parte dell'impresa sociale e della cooperativa sociale interessata, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile indipendentemente dalla dimensione economica e dell'impresa e dell'impiego di risorse pubbliche.

4. 75. Loreface, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) revisione dell'attuale disciplina riguardante il lavoro ed il sistema sanzionatorio in caso di violazioni dei diritti normativi, salariali e di partecipazione dei lavoratori.

4. 81. Fossati, Amato, Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin.

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. 27. Silvia Giordano, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Loreface, Mantero.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: , tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 2 e.

5. 24. Miotto.

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola universale.

Conseguentemente alla rubrica sopprimere la parola universale.

5. 29. Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: finalizzato alla difesa non armata, ai sensi degli articoli con le seguenti: ai sensi dell'articolo 118, ultimo comma, e degli articoli.

5. 10. Beni, Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin, Carnevali.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: alla difesa fino a: rivolte.

5. 23. Monchiero.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: alla difesa non armata, ai sensi degli articoli 52, primo comma, e 11 della Costituzione con le seguenti: alla promozione della solidarietà sociale e civile, ai sensi degli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione,.

5. 19. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: degli articoli 52, primo comma, e con le seguenti: dell'articolo.

5. 30. Ferraresi, Dall'Osso, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: primo comma aggiungere le seguenti: , 118, ultimo comma.

5. 25. Miotto.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) istituzione di contingenti di Corpi civili di pace con la finalità di promuovere la prevenzione dei conflitti armati, la pace, la riconciliazione e la mediazione tra le parti, la promozione dei diritti umani, la solidarietà internazionale, l'educazione alla pace nel mondo o il dialogo interreligioso, la sicurezza umana intesa come sicurezza sociale, ambientale, economica e culturale nelle zone a rischio di conflitto armato, nelle zone in cui è in atto un conflitto armato e nelle zone di post conflitto, per garantire condizioni di dialogo e di convivenza tra i popoli.

Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Per la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, a integrazione delle risorse assegnate annualmente in sede di legge di stabilità, si provvede nei limiti delle maggiori risorse derivanti dai commi 1-ter e 1-quater.

1-ter. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 2 punti percentuali.

1-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al precedente comma si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2014.

5. 6. Marcon, Nicchi, Matarrelli.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola giovani aggiungere le seguenti: italiani e stranieri.

5. 16. Fossati, Amato, Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin, Carnevali.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: giovani aggiungere le seguenti: italiani o

stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.

- 5. 11.** Beni, Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin, Carnevali, Fossati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: di età compresa tra i 18 e 28 anni con le seguenti: cittadini italiani e cittadini dell'Unione europea che al momento di presentare la domanda abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non abbiano superato il ventottesimo; e cittadini stranieri residenti in Italia di familiari dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, titolari del permesso di soggiorno di asilo, titolari del permesso di permesso di protezione sussidiaria.

- 5. 17.** Patriarca, Amato, Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin, Sbroliini.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: 18 e 28 anni aggiungere le seguenti: cittadini italiani, cittadini dell'Unione europea e cittadini stranieri residenti in Italia: familiari dei cittadini dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; titolari del permesso di soggiorno di asilo; titolari del permesso di soggiorno di protezione sussidiaria.

- 5. 14.** Bonomo, Chaouki, Quartapelle Procopio, Ascani, Narduolo, Berlinghieri.

Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola universale.

- 5. 31.** Di Vita, Baroni, Dall'Osso, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: servizio civile universale aggiungere le seguenti: tramite bando pubblico.

- 5. 32.** Loreface, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero.

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: I giovani interessati dalla suddetta previsione devono essere residenti in Italia, e sono: i cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nonché tutti gli stranieri residenti in Italia titolari del permesso unico di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40, e gli altri stranieri regolarmente soggiornanti in Italia;.

- 5. 7.** Marcon, Nicchi, Matarrelli.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) previsione che gli enti pubblici e le organizzazioni private che intendano accogliere presso le loro strutture volontari in servizio civile universale devono possedere la caratteristica dell'assenza di scopo di lucro.

- *5. 1.** Rondini, Molteni.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) previsione che gli enti pubblici e le organizzazioni private che intendano accogliere presso le loro strutture volontari in servizio civile universale devono possedere la caratteristica dell'assenza di scopo di lucro.

- *5. 43.** Mantero, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: definizione fino a: prevedendo con le seguenti: definizione di « operatore volontario non retribuito di servizio pubblico » come status giuridico dei giovani ammessi al servizio civile universale, prevedendo conseguentemente.

5. 2. Rondini, Molteni.

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola universale.

5. 33. Grillo, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: prevedendo l'instaurazione aggiungere le seguenti: , fra i medesimi giovani e lo Stato,.

5. 12. Beni, Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin, Fossati.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) coinvolgimento degli enti territoriali e degli enti pubblici nella programmazione e nell'organizzazione del servizio civile e degli enti privati senza scopo di lucro esclusivamente nell'organizzazione.

5. 44. Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, lettera d), dopo la parola coinvolgimento aggiungere le seguenti: delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e.

5. 48. Loreface, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: e privati senza scopo di lucro.

5. 39. Di Vita, Baroni, Dall'Osso, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: senza scopo di lucro aggiungere le seguenti: e loro coordinamenti e/o strutture di rappresentanza.

5. 8. Marcon, Nicchi, Matarrelli.

Al comma 1, lettera d), sopprimere la parola universale.

5. 34. Silvia Giordano, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Loreface, Mantero.

Dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) previsione della potestà, da parte delle regioni e delle province autonome nell'autonomo esercizio delle proprie competenze legislative, di istituire e disciplinare un proprio servizio civile regionale o provinciale, distinto e con natura sostanzialmente diversa dal servizio civile nazionale, in quanto non riconducibile all'articolo 52 della Costituzione.

5. 3. Rondini, Molteni.

Al comma 1, lettera e), dopo la parola previsione aggiungere le seguenti: per soggetti pubblici locali e privati senza scopo di lucro.

5. 18. Patriarca, Amato, Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin, Sbröllini, Piccione.

Al comma 1, lettera e), sopprimere la parola universale.

5. 35. Mantero, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: degli enti di servizio civile universale aggiungere le seguenti: trasparenti e verificabili.

5. 40. Grillo, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: enti di servizio civile universale aggiungere le seguenti: secondo criteri universali e validi per tutti, prevedendo che solo gli enti senza fine di lucro possono attuare il servizio civile all'interno delle proprie strutture.

5. 47. Loreface, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: enti di servizio civile universale aggiungere le seguenti: esclusivamente a enti senza scopo di lucro.

5. 36. Di Vita, Baroni, Dall'Osso, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: enti di servizio civile universale aggiungere le seguenti: che favoriscano le forme di coordinamento anche nell'ottica della semplificazione e trasparenza delle procedure di gestione e della qualità del servizio.

5. 42. Loreface, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero.

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) allocazione delle posizioni di servizio civile universale sui territori regionali sulla base dei principi di eguaglianza, pari opportunità, efficienza ed economicità, utilizzando criteri oggettivi quali la percentuale di giovani residenti.

***5. 4.** Rondini, Molteni.

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) allocazione delle posizioni di servizio civile universale sui territori regionali sulla base dei principi di eguaglianza, pari opportunità, efficienza ed

economicità, utilizzando criteri oggettivi quali la percentuale di giovani residenti.

***5. 45.** Mantero, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface.

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) previsione di delega ad una regione o provincia autonoma, da parte dello Stato, della potestà regolamentare in materia di valutazione dei progetti di servizio civile, nonché della gestione e organizzazione del servizio civile, a condizione che la regione o provincia autonoma assuma un impegno triennale di cofinanziamento delle posizioni di servizio civile assegnate al territorio di sua competenza.

5. 5. Rondini, Molteni.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente lettera:

e-bis) prevedere che ai fini dell'accreditamento, gli enti per il servizio civile devono produrre la certificazione antimafia.

5. 41. Silvia Giordano, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Loreface, Mantero.

Al comma 1, lettera f), sopprimere la parola: universale.

5. 37. Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: servizio civile universale aggiungere le seguenti: , di norma annuale,.

5. 9. Marcon, Nicchi, Matarrelli.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: servizio civile universale aggiungere le seguenti: , comunque non inferiore a 8 mesi,.

5. 13. Beni, Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin, Carnevali, Fossati.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: prestato, in parte aggiungere le seguenti: in un'altra regione italiana o.

- 5. 15.** Bonomo, Chaouki, Quartapelle Procopio, Ascani, Narduolo, Berlinghieri.

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: comprese quelle svolte ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

- 5. 26.** Miotto.

Al comma 1, lettera g), sopprimere la parola: universale.

- 5. 38.** Dall'Osso, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

g-bis) prevedere l'istituzione di un servizio civile ispirato ai principi di efficienza ed economicità nella gestione dello stesso e che preveda il concorso al finanziamento da parte degli enti che accolgono volontari in servizio civile.

- 5. 46.** Mantero, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface.

Al comma 1 aggiungere in fine la seguente lettera:

g-bis) previsione del cofinanziamento reale al servizio civile da parte degli enti, attraverso la definizione di standard minimi, ripartendo le risorse disponibili in base al numero dei giovani residenti in ogni singola regione.

- 5. 49.** Loreface, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero.

ART. 6.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: sostegno economico in favore degli enti di terzo settore aggiungere le seguenti: di cui al libro primo, titolo II del Codice civile, che svolgono le attività di cui all'articolo 1, con finalità di interesse generale e senza scopo di lucro, nonché di valorizzazione della partecipazione e di solidarietà sociale, ovvero che producono o scambiano beni e servizi di utilità sociale anche con forme di mutualità con fini di coesione sociale, e che vogliono accedere a regimi di favore, anche fiscali.

- 6. 31.** Patriarca, Amato, Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin, Sbroolini.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: fiscalità di vantaggio, aggiungere le seguenti: riconosciute in favore della gestione istituzionale.

- 6. 27.** D'Incecco, Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: fiscalità di vantaggio aggiungere le seguenti: tenuto conto della ripartizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a).

- 6. 28.** Fossati, Amato, Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) definizione di ente non commerciale ai fini fiscali connessa alle finalità solidaristiche, mutualistiche, di interesse generale perseguite dall'ente e introduzione di un regime di tassazione agevolativo che tenga conto delle suddette finalità e del divieto di ripartizione degli utili.

- 6. 41.** Fossati.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: ente aggiungere le seguenti: e di attività di natura.

- 6. 24.** Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: ente non commerciale aggiungere le seguenti: senza scopo di lucro.

- 6. 30.** Silvia Giordano, Baroni, Dall'osso, Di Vita, Grillo, Loreface, Mantero.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: finalità aggiungere la seguente: istituzionali.

- 6. 34.** Fossati, Loreface, Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin, Patriarca, Piccione, Carnevali, Sbroellini.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: di interesse generale aggiungere la seguente: pubblico.

- 6. 46.** Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: regime di tassazione agevolativo aggiungere le seguenti: in favore della gestione istituzionale.

- 6. 37.** D'Incecco, Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: finalità solidaristiche sostituire la parola: e con le seguenti: o comunque.

- 6. 16.** Beni, Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin, Carnevali.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: del divieto aggiungere le seguenti: diretto e indiretto.

- 6. 47.** Dall'Osso, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: utili aggiungere le seguenti: , del divieto di restituzione del capitale sociale.

- 6. 72.** Fossati, Amato, Capone, Grassi, mariano, Albini, Argentin, Patriarca, Piccione, Carnevali, Sbroellini.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e dell'impatto sociale delle attività svolte dall'ente.

- 6. 2.** Nicchi, Matarrelli, Marcon.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: impatto sociale aggiungere la seguente: positivo.

- 6. 32.** Patriarca, Amato, Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin, Sbroellini, Carnevali.

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine, le seguenti parole: escludendo dalla definizione di ente non commerciale ai fini fiscali quelle organizzazioni del Terzo settore che svolgono attività commerciale non marginale.

- 6. 48.** Grillo, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: razionalizzazione è.

- 6. 49.** Silvia Giordano, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Loreface, Mantero.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: in denaro aggiungere le seguenti: , eseguito tramite istituto bancario o ufficio postale, ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

- 6. 51.** Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: , al fine di promuovere i comportamenti donativi delle persone e degli enti.

6. 3. Nicchi, Matarrelli, Marcon.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: al fine di promuovere aggiungere le seguenti: , anche attraverso iniziative di raccolta fondi.

6. 33. Patriarca, Amato, Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin, Sbröllini, Carnevali.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine le seguenti parole: , riducendo i limiti massimi vigenti.

6. 52. Dall'Osso, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

6. 44. Monchiero.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) riforma dell'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attraverso la semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione dei contributi spettanti agli enti.

6. 42. Fossati.

Al comma 1 lettera c), dopo le parole: in favore degli enti di cui all'articolo 1 aggiungere le seguenti: ad esclusione delle imprese sociali e le fondazioni bancarie.

6. 54. Grillo, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: determinazione del relativo limite

di spesa in coerenza con le risorse disponibili.

Conseguentemente, alla medesima lettera c), sopprimere le parole: il calcolo e.

6. 50. Mantero, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: determinazione del relativo limite di spesa in coerenza con le risorse disponibili.

Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. A integrazione delle risorse derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma, e fino a concorrenza delle risorse eventualmente ancora necessarie a soddisfare tutte le scelte annualmente espresse dai contribuenti relative alla destinazione del cinque per mille, si provvede nei limiti del gettito derivante dalle disposizioni di cui ai successivi commi *3-ter* e *3-quater*.

3-ter. Al comma *5-bis* dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 95 per cento ».

3-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

2) al comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

6. 4. Nicchi, Matarrelli, Marcon.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: determinazione del relativo limite di spesa in coerenza con le risorse disponibili.

- 6. 17.** Beni, Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: determinazione del relativo limite di spesa in coerenza con le risorse disponibili *con le seguenti:* prevedendo in via stabile l'assegnazione dell'intero importo destinato.

- 6. 23.** Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: razionalizzazione dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l'accesso al beneficio *con le seguenti:* revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l'accesso al beneficio.

- 6. 18.** Beni, Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin, Carnevali.

Al comma 1 lettera c), sostituire la parola: razionalizzazione *con le seguenti:* revisione dei requisiti.

- 6. 73.** Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin.

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: razionalizzazione *con la seguente:* definizione.

- 6. 53.** Di Vita, Baroni, Dall'Osso, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: e dei requisiti.

- 6. 74.** Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin.

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: e previsione di adeguate campagne di comunicazione e sensibilizzazione riguardo alla valenza sociale delle attività dei soggetti beneficiari dell'istituto medesimo;

- 6. 5.** Matarrelli, Nicchi, Marcon.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) prevedere, per i soggetti beneficiari di cui alla lettera c), l'obbligo di pubblicare i bilanci sul proprio portale informatico, utilizzando uno schema standard di facile fruizione.

- 6. 6.** Nicchi, Matarrelli, Marcon.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) prevedere che l'istituto di cui alla lettera c), assegnato dal contribuente a favore del proprio comune per il sostegno alle attività sociali, sia da questi destinato prioritariamente alle attività sociali svolte dagli enti del Terzo settore operanti nel proprio territorio;

- 6. 7.** Matarrelli, Nicchi, Marcon.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: delle conseguenze *con le seguenti:* della restituzione delle somme percepite.

- 6. 55.** Silvia Giordano, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Loreface, Mantero.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: delle conseguenze *con le seguenti:* delle sanzioni.

- 6. 56.** Loreface, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) previsione dell'esclusione dall'elenco degli enti accreditati per il riparto

del 5 per mille nel caso di uso illegale delle somme percepite oltre che il rimborso delle stesse.

- 6. 57.** Mantero, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: razionalizzazione con la seguente: definizione.

- 6. 58.** Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1 lettera e), dopo le parole: in favore, aggiungere le seguenti: della gestione istituzione.

- 6. 38.** D'Incecco, Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin.

Al comma 1 lettera e), dopo la parola: enti aggiungere le seguenti: privati del Terzo settore.

- 6. 35.** Fossati, Amato, Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: degli enti aggiungere le seguenti: del Terzo settore;

- 6. 39.** Patriarca, Amato, Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin, Sbroolini, Piccione, Carnevali.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) conferma della non imponibilità ai fini IVA degli acquisti di beni effettuati da Organizzazioni non governative e destinati all'estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo;

- 6. 8.** Nicchi, Matarrelli, Marcon.

Al comma 1, sostituire la lettera f), con le seguenti:

f) previsione della possibilità di accedere a forme di raccolta di capitali di rischio tramite portali telematici in analogia a quanto previsto per le start up innovative;

f-bis) previsione dell'istituzione di un fondo rotativo destinato a finanziare a condizioni agevolate gli investimenti degli enti di cui alla presente legge in beni strumentali materiali e immateriali;

f-ter) previsione, per le imprese sociali, di misure agevolative volte a favorire gli investimenti di capitale;

- 6. 10.** Nicchi, Matarrelli, Marcon.

Al comma 1, lettera f), sostituire i numeri 1) e 2) con il seguente:

1) di misure agevolative volte a favorire gli investimenti.

- 6. 36.** Fossati, Amato, Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin.

Al comma 1, lettera f), n. 1) sostituire le parole: portali tematici, in analogia quanto previsto per le start-up innovative con la seguente: crowdfunding.

- 6. 71.** Alberti, Pesco, Villarosa.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: in analogia fino alla fine della lettera.

- 6. 61.** Di Vita, Baroni, Dall'Osso, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, lettera f), n. 1) sostituire la parola: innovative con le seguenti: di cui alla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

- 6. 29.** Patriarca, Amato, Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin, Sbroolini, Piccione.

Al comma 1, lettera f), sopprimere il n. 2).

6. 59. Dall'Osso, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, lettera f), n. 2), dopo le parole: misure agevolative aggiungere la seguente: anche.

6. 1. Calabrò.

Al comma 1, lettera f), n. 2), dopo le parole: misure agevolative volte aggiungere la seguente: anche.

***6. 9.** Matarrelli, Nicchi, Marcon.

Al comma 1, lettera f), n. 2), dopo le parole: misure agevolative volte aggiungere la seguente: anche.

***6. 22.** Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin, Carnevali.

Al comma 1, lettera f), sopprimere il n. 3).

Conseguentemente all'articolo 7 sopprimere il comma 2.

6. 60. Di Vita, Baroni, Dall'Osso, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, lettera f), dopo il n. 3 aggiungere il seguente:

4) previsione per le associazioni di volontariato e di promozione sociale dell'istituzione di un fondo destinato a finanziare a condizioni agevolate gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali.

6. 21. Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin, Carnevali.

Al comma 1, lettera f), dopo il n. 3) aggiungere il seguente:

4) di norme che evitino operazioni speculative e di qualsiasi natura sulle

quote di partecipazione al capitale di rischio.

6. 40. Patriarca, Amato, Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin, Sbroellini, Piccione, Carnevali.

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente numero:

4) è preclusa la possibilità di investire in attività finanziarie riconducibili all'acquisto di titoli, obbligazioni, azioni, prodotti derivati o altri prodotti finanziari.

6. 70. Alberti, Pesco, Villarosa.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) previsione di un fondo rotativo destinato a finanziare, a condizioni agevolate, investimenti in beni strumentali materiali e immateriali da parte delle associazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383.

6. 19. Beni, Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin, Carnevali.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) istituzione di un fondo rotativo destinato a finanziare, a condizioni agevolate, investimenti in beni strumentali materiali e immateriali da parte delle associazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383.

6. 43. Fossati.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

6. 62. Grillo, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e revisione dei limiti dimensionali per le MAG (mutue auto gestione).

6. 45. Miotto.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) riconoscimento delle Mutue Auto Gestioni (Mag) nell'ambito dei soggetti di cui alla presente legge, per il ruolo svolto riguardo la finanza mutualistica e solidale, il ruolo sociale da esse svolto per le collettività di riferimento, nonché sotto il profilo della formazione, della mutualità, della cultura e dell'assistenza tecnica all'avvio ed allo sviluppo di realtà non profit, rivedendo a tal fine i limiti dimensionali previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera d), del D.M. 17 ottobre 2014, n. 176 sulla disciplina del microcredito, e attuativo dell'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

6. 11. Marcon, Nicchi, Matarrelli.

Al comma 1, lettera h), dopo la parola: promozione *aggiungere le seguenti:* previo bando pubblico.

6. 63. Silvia Giordano, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Loreface, Mantero.

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: di cui all'articolo 1 *aggiungere le seguenti:* ad esclusione delle imprese sociali e delle fondazioni bancarie.

6. 64. Loreface, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero.

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: di cui all'articolo 1 *aggiungere le seguenti:* per lo svolgimento delle attività istituzionali.

6. 65. Mantero, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface.

Al comma 1, lettera h), sopprimere la parola: inutilizzati.

6. 20. Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin, Carnevali.

Al comma 1, lettera h), aggiungere in fine le seguenti parole: prediligendo in via preferenziale gli enti di volontariato e provvedendo, prima della consegna, agli eventuali e necessari lavori di ristrutturazione o di messa in sicurezza degli immobili, a carico dello Stato in maniera prevalente e/o prevedendo una compartecipazione di più enti per lo stesso immobile.

6. 66. Di Vita, Baroni, Dall'Osso, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) previsione di opportune agevolazioni volte a favorire il trasferimento di beni patrimoniali agli enti di cui alla presente legge, anche attraverso la stabilizzazione di quanto già disposto dall'articolo 9 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;.

6. 12. Nicchi, Matarrelli, Marcon.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) assegnazione delle scuole, in orari non dedicati alla didattica, mediante apposite convenzioni, agli enti del terzo settore attivi nella promozione dell'educazione di qualità e nel contrasto alla dispersione scolastica;.

6. 67. Loreface, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) Uniformazione e semplificazione della disciplina in materia successoria;

6. 26. Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin.

Al comma 1, lettera i), dopo la parola: definizione aggiungere le seguenti: anche per attività aventi carattere commerciale in via accessoria come fonte di sostegno per il raggiungimento dei propri fini compatibili con quanto contenuto all'articolo 6 comma 1 lettera a).

6. 25. Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin, Carnevali.

Al comma 1, lettera i), aggiungere in fine le seguenti parole: , confermando, per queste ultime, il vincolo di non prevalenza, e garantendo il rapporto attualmente vigente rispetto alle suddette attività istituzionali.

6. 14. Nicchi, Matarrelli, Marcon.

Al comma 1, lettera i), aggiungere in fine le seguenti parole: fermo restando il vincolo di non prevalenza delle attività connesse.

6. 68. Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, lettera i), aggiungere in fine le seguenti parole: a supporto del raggiungimento dei propri fini istituzionali.

6. 13. Matarrelli, Nicchi, Marcon.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) previsione di misure volte a uniformare e semplificare la disciplina in

materia successoria e di lasciti testamentari a favore degli enti del Terzo settore.

6. 15. Matarrelli, Nicchi, Marcon.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Introduzione per gli enti di cui all'articolo 1 del principio di cassa come principio contabile generale nonché dell'obbligo della tracciabilità finanziaria di tutti gli incassi e di tutti i pagamenti il cui ammontare sia superiore a 516 euro.

6. 69. Dall'Osso, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

ART. 7.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Per la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, a integrazione delle risorse assegnate annualmente in sede di legge di stabilità, si provvede nei limiti delle maggiori risorse derivanti dai commi *1-ter* e *1-quater*.

1-ter. Al comma *5-bis* dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 95 per cento ».

1-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

2) al comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

7. 1. Marcon, Nicchi, Matarrelli.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

L'articolo 10 comma 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 è sostituito dal seguente:

1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

7. 01. Vargiu.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

All'articolo 705 codice civile è infine aggiunto il seguente comma:

«È comunque facoltà degli eredi dispensare da tale obbligo l'esecutore testamentario, comunicando a quest'ultimo per iscritto la propria volontà di non avvalersi dell'apposizione dei sigilli ed esonerandolo da ogni responsabilità inerente e conseguente».

7. 02. Vargiu.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04455 Gallinella: Sui profili di sussistenza, compatibilità o opportunità di incarichi del presidente dell'ISMEA	173
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	176
5-04456 Caon: Sulla tutela delle produzioni di qualità certificata	174
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	177
5-04458 Zaccagnini: Sul divieto in Italia di ogni coltura OGM	174
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	178
5-04459 Cova: Sull'applicazione di una sentenza definitiva da parte dell'AGEA	174
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	179

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle ricadute sul sistema agroalimentare italiano dell'Accordo di partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP).	
Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni agricole Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Alleanza delle cooperative italiane), Coldiretti, Copagri, UeCoop e UNCI (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	175

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 15 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.05.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-04455 Gallinella: Sui profili di sussistenza, compatibilità o opportunità di incarichi del presidente dell'ISMEA.

Filippo GALLINELLA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Filippo GALLINELLA (M5S), replicando, pur ringraziando il sottosegretario per i chiarimenti forniti e dichiarandosi soddisfatto della risposta, osserva che, in ogni caso, la situazione in cui si trova

l'attuale presidente, se pure eventualmente priva di rilevanza giuridica, non sgombra il campo da dubbi con riferimento ad una possibile situazione di conflitto di interessi.

5-04456 Caon: Sulla tutela delle produzioni di qualità certificata.

Roberto CAON (LNA) si riporta al contenuto dell'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Roberto CAON (LNA), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto, ma rileva che la risposta del Governo non risolve il problema dei prodotti italiani, come il Prosecco, che continuano ad essere copiati da società estere e commercializzate in quei paesi, come l'Australia. Si tratta cioè di un problema che esiste e che danneggia i produttori italiani. Auspica pertanto che l'intervento dell'Unione europea possa contribuire ad una sua limitazione.

5-04458 Zaccagnini: Sul divieto in Italia di ogni coltura OGM.

Adriano ZACCAGNINI (SEL) illustra l'interrogazione in titolo e paventa le possibili negative conseguenze dell'adozione di altre misure diverse dal divieto, come, ad esempio, il regime di coesistenza.

Il Sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Adriano ZACCAGNINI (SEL), replicando, si dichiara soddisfatto soprattutto per la notizia della proroga del decreto e del dispositivo che vieta gli OGM, visti anche i tempi che non saranno certo brevi. Si rammarica tuttavia di non aver

trovato un chiaro riferimento ad una netta scelta di divieto di coltivazione degli organismi geneticamente modificati per l'Italia e auspica che presto il Governo possa intraprendere con decisione questa strada.

5-04459 Cova: Sull'applicazione di una sentenza definitiva da parte dell'AGEA.

Paolo COVA (PD), nell'illustrare l'interrogazione in titolo, manifesta stupore per il fatto che l'Agea abbia proceduto comunque a richiedere ad alcune aziende il pagamento per il prelievo supplementare per alcune annate, nonostante il chiaro pronunciamento del magistrato, di segno nettamente opposto.

Il Sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Paolo COVA (PD), replicando, ringrazia il Governo e si dichiara soddisfatto per la risposta, anche se deve rimarcare la circostanza che le decisioni assunte non si sono ancora tradotte in pratica, arrecando aggravii alle aziende interessate che chiede possano essere risolti al più presto.

Luca SANI, *presidente*, avverte che, su richiesta del presentatore e d'intesa con il rappresentante del Governo, lo svolgimento dell'interrogazione n. 5-04457 è rinviata ad altra seduta.

Dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.25.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 15 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il

sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.30.

Indagine conoscitiva sulle ricadute sul sistema agroalimentare italiano dell'Accordo di partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP).

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni agricole Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Alleanza delle cooperative italiane), Coldiretti, Copagri, Ue-Coop e UNCI.

(Svolgimento e conclusione).

Luca SANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Matteo MILANESI, *responsabile dell'Area normativa della Fedagri*, Enrico FRAVILI, *esperto per i settori produttivi*

della Copagri, Roberto MONCALVO, *presidente nazionale della Coldiretti*, Vincenzo LENUCCI, *direttore dell'Area economica di Confagricoltura*, e Sonia POLLASTRI, *referente tecnica della CIA*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Adriano ZACCAGNINI (SEL), Colomba MONGIELLO (PD) e Franco BORDO (SEL), ai quali replicano Roberto MONCALVO, *presidente nazionale della Coldiretti* e Grazia BUCARELLI, *responsabile dell'Ufficio affari internazionali di Confagricoltura*.

Luca SANI, *presidente*, ringrazia gli auditi per il loro intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

Interrogazione 5-04455 Gallinella: Sui profili di sussistenza, compatibilità o opportunità di incarichi del presidente dell'ISMEA.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento al quesito posto dagli onorevoli interroganti in merito alla presunta sussistenza di rapporti di lavoro del dottor Ezio Castiglione con l'Associazione Coldiretti, faccio presente quanto segue.

Il dottor Castiglione, che nel corso della sua carriera professionale ha ricoperto diversi ruoli manageriali e istituzionali di assoluto rilievo nel settore pubblico, risultava assunto a tempo indeterminato da Coldiretti, in qualità di dirigente, con l'incarico di Segretario nazionale economico sindacale a decorrere dal mese di aprile 2010. Detto rapporto di lavoro è stato però consensualmente risolto in sede di Direzione territoriale del lavoro di Roma il 14 gennaio 2014.

Pertanto tale rapporto di lavoro risultava già cessato al momento della presentazione della manifestazione di interesse rispetto all'avviso di selezione pubblicato il 19 marzo 2014 e i relativi atti sono stati acquisiti e valutati dalla Commissione ministeriale di selezione e dagli uffici a vario titolo competenti per il complesso *iter* di nomina.

Come ricordato dagli stessi interroganti, la proposta di candidatura del dottor Castiglione alla presidenza di Ismea è stata trasmessa alle Camere, dopo la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri del 6 giugno, l'11 giugno 2014 e queste si sono espresse nel successivo mese di luglio.

In proposito, confermo che nel *curriculum* a disposizione delle Commissioni parlamentari il riferimento a tale rapporto di lavoro e alla sua durata risultava chiaramente indicato.

Sotto un profilo più squisitamente giuridico, ribadisco peraltro che non sussiste quindi oggi, così come non sussisteva al momento della presentazione della candidatura del dottor Castiglione alla presidenza di Ismea e della sua valutazione da parte della commissione a ciò preposta, alcun vincolo di subordinazione tra il dottor Castiglione e Coldiretti, tale da pregiudicare la terzietà dell'operato del medesimo, quale presidente di Ismea. Tale valutazione trova comunque riscontro nelle scrupolose verifiche – che hanno consentito il perfezionamento della nomina solo lo scorso 30 novembre – effettuate in proposito dagli Uffici a vario titolo competenti e, da ultimo, dalla Corte dei conti che ha regolarmente registrato il decreto di nomina del Presidente della Repubblica.

Attualmente, non è in essere alcun rapporto di lavoro tra il dottor Castiglione e la Coldiretti, posto che i contratti di consulenza con due società riconducibili, in via mediata e indiretta, all'Associazione sono un effetto dell'accordo transattivo relativo alla cessazione anticipata del progresso contratto di lavoro.

Non si ravvisa, pertanto, l'esistenza di alcun rapporto che valga a condizionare l'indipendenza e la terzietà del dottor Castiglione alla guida dell'Istituto, anche in termini di opportunità.

Infine, il presidente di Ismea, cui non è affidata alcuna delega gestionale diretta, non può incorrere, neppure astrattamente, in alcuna delle cause di incompatibilità o inconfiribilità previste dalla normativa vigente, come del resto confermato dalle valutazioni dei predetti Uffici e della Corte dei conti.

ALLEGATO 2

Interrogazione 5-04456 Caon: Sulla tutela delle produzioni di qualità certificata.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alle indicazioni geografiche e alla difesa delle medesime nell'ambito di negoziati bilaterali tra l'Unione europea e i Paesi terzi, la posizione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è sempre stata chiara.

Infatti, la difesa delle indicazioni geografiche è uno dei punti fermi del mandato negoziale europeo.

Per l'Italia si tratta di una tematica sensibile e centrale.

Durante il semestre di Presidenza italiana abbiamo avuto cura di portare all'attenzione dei Consigli dei Ministri dell'agricoltura i negoziati bilaterali *in itinere*, in particolare quello con gli USA, a livello di discussione e di dibattito.

In tale contesto, abbiamo invitato la Commissione ad aggiornare periodicamente e costantemente i Ministri dell'agricoltura sullo stato dell'arte dei negoziati e delle relative problematiche, *in primis* quelle sulle indicazioni geografiche, invitando nel contempo la Commissione ad agire con la massima trasparenza.

Nello specifico, per quanto riguarda il *Transatlantic Trade and Investment Partnership* (TTIP), abbiamo rappresentato a tutti i livelli la nostra posizione, volta ad ottenere un accordo che mantenga costantemente al centro dell'attenzione la difesa delle nostre indicazioni geografiche e, per la prima volta, abbiamo ottenuto che le direttive negoziali date dal Consiglio dell'Unione europea alla Commissione per il TTIP fossero declassificate e rese pubbliche.

Faccio presente inoltre che in Europa, la posizione di difesa delle indicazioni geografiche è condivisa con molti altri Stati membri, in particolare con alcuni dei nostri *partner* mediterranei, quali Spagna e Francia, con cui siamo costantemente in contatto su questo tema.

Vorrei inoltre ricordare che la tematica delle indicazioni geografiche è seguita dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali anche nell'ambito degli accordi multilaterali nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio. Difatti, seguiamo costantemente l'evoluzione del negoziato, visto che nel 2015 è programmata la Ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio.

Assicuro, quindi, che le indicazioni geografiche rappresentano una priorità per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche nei negoziati multilaterali e bilaterali in corso e futuri, specie ora che l'internazionalizzazione delle imprese italiane rappresenta un elemento essenziale per la loro vitalità sui mercati internazionali.

Proprio per questo motivo uno degli appuntamenti centrali che organizzeremo in occasione dell'Esposizione Universale di Milano sarà un momento di confronto internazionale per un salto di qualità nella protezione delle denominazioni d'origine. Segnalo, peraltro, che, allo stesso tempo, a marzo, a Lodi ci sarà il forum sulla lotta alla contraffazione con gli organismi di controllo europei ed internazionali per rafforzare la tutela dei prodotti di qualità.

ALLEGATO 3

**Interrogazione 5-04458 Zaccagnini: Sul divieto
in Italia di ogni coltura OGM.**

TESTO DELLA RISPOSTA

Preciso che la nuova Direttiva, approvata dal Parlamento europeo il 13 gennaio scorso, modifica la Direttiva (CE) n. 18 del 12 marzo 2001 sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e consentirà a ciascuno Stato membro di limitare o vietare la coltivazione di OGM nel proprio territorio. Ciò rappresenta certamente uno strumento importante per l'intero sistema agro-alimentare italiano, fortemente impegnato nella tutela e nella valorizzazione della distintività del proprio modello agricolo e, più in generale, della qualità e della tipicità dei propri prodotti alimentari.

Per stabilire limitazioni o divieti di coltivazione, la procedura prevista dalla nuova Direttiva consente allo Stato membro di intervenire in due momenti distinti:

1) durante la procedura di autorizzazione, lo Stato membro chiede alla Commissione che l'ambito geografico dell'evento transgenico sia adeguato affinché la coltivazione sia limitata o vietata nel proprio territorio nazionale;

2) successivamente al rilascio dell'autorizzazione, lo Stato membro può adottare misure sulla base di motivi relativi a questioni ambientali, di pianificazione territoriale, di uso del territorio, di impatto socio-economico, di obiettivi di politica agricola e di interesse pubblico.

Pertanto, la nuova direttiva offre concrete possibilità di rispondere all'esigenza nazionale di decidere in modo autonomo sulla coltivazione degli OGM, in base alle peculiari caratteristiche del nostro territorio e dei diversi sistemi agroalimentari.

Relativamente alla questione della coesistenza, evidenzio che le misure volte a

evitare possibili contaminazioni involontarie non riguardano gli Stati membri che vietano la coltivazione degli OGM.

Invece, per ciò che concerne l'etichettatura, ricordo che i Regolamenti (CE) n. 1829 del 2003 e n. 1830 del 2003, che stabiliscono modalità di etichettatura e tracciabilità di alimenti e mangimi geneticamente modificati, non sono stati modificati. Sulla base di tali disposizioni, la soglia di tolleranza dello 0,9 per cento non risulta, allo stato, modificabile con normativa nazionale.

Per quanto riguarda le sementi, continuerà ad essere obbligatorio riportare la presenza di OGM anche in tracce, non essendo prevista alcuna soglia di tolleranza.

In tale contesto, pur ritenendo opportuno un rapido recepimento della nuova direttiva nella normativa nazionale, i tempi di attuazione potrebbero non essere compatibili con l'avvio della imminente stagione di semina. Infatti, la Direttiva dovrà ora essere approvata dal Consiglio e poi pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* prima di poter essere recepita dagli Stati membri.

Per tale ragione, sono da tempo in corso i necessari approfondimenti con i Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche per rinnovare tempestivamente il divieto di coltivazione del mais Mon810 sull'intero territorio nazionale.

Faccio infine presente che ulteriori questioni, quale quella posta dagli onorevoli interroganti, potranno essere utilmente affrontate in sede di definizione delle disposizioni nazionali di recepimento della nuova Direttiva europea.

ALLEGATO 4

Interrogazione 5-04459 Cova: Sull'applicazione di una sentenza definitiva da parte dell'AGEA.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione posta dall'Onorevole Cova, relativa alla sentenza n. 5 del 2009, emessa dal tribunale di Cassano D'Adda sul ricorso presentato da alcune aziende agricole, dalle informazioni in mio possesso, posso riferire che AGEA, nell'anno 2013, ha provveduto ad annullare nelle proprie banche dati i prelievi supplementari di latte imputati e notificati ai soggetti ricorrenti per le campagne lattiere oggetto del citato contenzioso; ovviamente tale decisione è riferita ai produttori ricorrenti e conferenti al primo acquirente «La Lombarda», unico acquirente coinvolto nel ricorso.

Preciso, inoltre, che contestualmente, si è provveduto ad aggiornare il registro dei debitori di cui alla legge n. 33 del 2009, eliminando dal totale dei debiti ascritti al produttore, in materia di prelievo supplementare latte, quelli relativi alle campagne lattiere oggetto del ricorso.

Con nota n. 411 del 2013, AGEA inoltre ha sollecitato le regioni e province autonome all'espletamento delle attività di recupero del prelievo non versato all'erario ma dichiarato accantonato o garantito dai primi acquirenti latte.

A tale riguardo risulta che per la questione in esame l'Agenzia non ha richiesto, per il tramite della regione interessata, l'escussione di alcuna fidejussione bancaria, stipulata tra conferente e primo acquirente «La Lombarda», emessa nel tempo a garanzia delle consegne latte effettuate per le campagne lattiere di interesse del ricorso.

Alla data della procedura di riscossione del prelievo trattenuto presso gli acquirenti, «La Lombarda», era in fallimento ed aveva già cessato le attività con atto di revoca della regione Lombardia emesso in data 5 giugno 2007, con effetto dal 30 aprile 2008.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, Giovanni Salvi (Svolgimento e rinvio)	180
---	-----

Giovedì 15 gennaio 2015. — Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 14.25.

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, Giovanni Salvi.

(Svolgimento e rinvio).

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, Giovanni Salvi, accompagnato dal sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, Raffaella Agata Vinciguerra.

Giovanni SALVI, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i senatori Mario Michele GIARRUSSO (M5S), Salvatore TORRISI (AP), Giuseppe LUMIA (PD) e i deputati Angelo ATTAGUILE (LNA), Claudio FAVA (Misto), Davide MATTIELLO (PD).

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	181
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Giovedì 15 gennaio 2015. – Presidenza
del presidente Lello DI GIOIA.*

L'ufficio di presidenza integrato dai
rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle
8.45 alle 9.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	182
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del presidente	182

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Giovedì 15 gennaio 2015. – Presidenza
del presidente Giuseppe FIORONI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi parlamentari, si è riunito dalle 14 alle 14.25.

COMMISSIONE PLENARIA

*Giovedì 15 gennaio 2015. – Presidenza
del presidente Giuseppe FIORONI.*

La seduta comincia alle 14.25.

Comunicazioni del presidente.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Comunica che presso il Consiglio superiore della magistratura è in corso l'istruttoria ai fini dell'autorizzazione all'incarico di collaboratori a tempo parziale per la dottoressa Antonietta Picardi, sostituto procuratore della Repubblica presso il

Tribunale dell'Aquila, la dottoressa Antonia Giammaria, magistrato distrettuale requirente della Procura generale presso la Corte di appello di Roma, il dottor Massimiliano Siddi, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo, nonché per l'incarico di collaboratore a tempo pieno per il dottor Gianfranco Donadio, già procuratore nazionale antimafia aggiunto e consulente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali.

Alla dottoressa Picardi sarà affidato il compito di seguire il filone fiorentino dell'inchiesta, con riferimento, tra l'altro, alle indagini svolte dalla Procura di Firenze in relazione al caso Moro. Nell'espletamento di tale incarico la dottoressa Picardi potrà avvalersi della collaborazione del colonnello Paolo Occhipinti.

Alla dottoressa Giammaria sarà affidato il compito di seguire il filone di inchiesta riguardante il covo di via Gradoli. Nell'espletamento di tale incarico la dottoressa Giammaria potrà avvalersi della collaborazione del colonnello Leonardo Pinnelli.

Al dottor Siddi sarà affidato l'incarico di seguire il filone d'inchiesta concernente la strage di via Fani e il ritrovamento del corpo di Aldo Moro in via Caetani. Nel-

l'espletamento di tale incarico il dottor Siddi potrà avvalersi della collaborazione della dottoressa Laura Tintisona.

Al dottor Donadio sarà affidato l'incarico di seguire il filone d'inchiesta relativo al ruolo svolto dalla VII Divisione del SISMI in relazione al caso Moro. Gli sarà inoltre affidato l'incarico di curare l'istruttoria delle audizioni previste presso la Commissione. Nell'espletamento di tali incarichi il dottor Donadio potrà avvalersi, previo assenso del presidente, della collaborazione dei tre ufficiali di collegamento.

Comunica che l'onorevole Gero Grassi con nota del 7 gennaio ha chiesto che la Commissione acquisisca alcuni rapporti del brigadiere dei Carabinieri Dario Covolo, che partecipò il 1° ottobre 1978 a Milano all'arresto di Bianca Amelia Sivieri, e in particolare di un rapporto del dicembre 1979 relativo a informazioni che il brigadiere Covolo ebbe da Rocco Ricciardi in merito al progetto di uccidere Walter Tobagi, che sarebbe stato a conoscenza di elementi informativi concernenti il caso Moro e i documenti ritrovati nel covo di via Monte Nevoso.

I rapporti redatti dal brigadiere Covolo, secondo quanto comunica l'onorevole Grassi, sono attualmente conservati in originale presso il comando dei Carabinieri in via Moscova a Milano e in copia presso il Comando generale dell'Arma.

L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi nella riunione odierna ha deliberato di procedere pertanto ad acquisire la documentazione richiesta.

Comunica che il senatore Flamigni ha fatto pervenire alla Commissione il 9 gennaio scorso le risposte ai quesiti formulati per iscritto dall'onorevole Grassi e dall'onorevole Bolognesi.

Le risposte inviate dal senatore Flamigni sono liberamente consultabili presso l'archivio della Commissione.

Comunica inoltre che, con lettere del 9 gennaio scorso, il responsabile dell'Archivio storico del Senato ha trasmesso la declassificazione di alcuni documenti dell'archivio della Commissione stragi dell'VIII legislatura, già trasmessi in copia

alla Commissione; si tratta, in particolare, di otto documenti prodotti dalla Guardia di finanza e di un elaborato prodotto dal SISDE.

Tale documentazione pertanto, già classificata segreta, è ora liberamente consultabile.

Comunica che, nel corso dell'audizione del procuratore generale Ciampoli, svoltasi il 12 e il 13 novembre 2014, è stato fatto riferimento alle indagini svolte dai procuratori militari di Padova dottori Benedetto Roberti e Sergio Dini con riferimento all'attività svolta dalla VII Divisione del SISMI e dalle strutture e dal personale in essa confluite. Al riguardo, l'onorevole Gero Grassi ha chiesto, per le vie brevi, che la Commissione proceda all'audizione dei due magistrati; tale audizione sarà programmata nelle prossime settimane.

L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi nella riunione odierna ha convenuto su tale richiesta.

Resta confermata l'audizione del Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, anticipata alle 13.45 di mercoledì 21 gennaio.

Nello stesso pomeriggio, a partire dalle ore 14.15, avrà luogo anche l'audizione del dottor Giovanni Salvi, che svolse indagini sul rinvenimento nel 1996 dell'archivio-deposito del Ministero dell'interno in circoscrizione Appia.

L'audizione del senatore Ferdinando Imposimato, già prevista per giovedì 29 gennaio alle 15, sarà invece rinviata ad altra data, considerata la concomitanza con le votazioni per l'elezione del Presidente della Repubblica.

Sono, infine, in via di programmazione le audizioni di Luciano Violante (componente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla strage di Via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia nell'VIII legislatura), Sergio Mattarella (vicepresidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi nella XII legislatura), Ignazio Francesco Caramazza (nel 1996-97 presidente della commissione amministrativa d'inchiesta nominata dal Ministro dell'in-

terno sull'archivio-deposito rinvenuto presso circoscrizione Appia), Antonio Marini (magistrato che indagò sul sequestro e sull'assassinio dell'on. Moro) e Carlo Mastelloni (magistrato che indagò sul traffico d'armi tra una componente della Brigate Rosse e l'OLP e sull'attività degli organismi di intelligence, con particolare riguardo alla VII Divisione del SISMI).

Tali audizioni avranno tutte luogo dopo l'elezione del Presidente della Repubblica.

Ricorda che per quanto concerne la citata audizione del ministro Orlando, verrà chiesto al ministro di fornire alla Commissione un quadro sullo stato delle rogatorie internazionali relative al caso Moro ed al relativo seguito.

Comunica, infine, che la dottoressa Tintisona, collaboratrice della Commissione, ha presentato una relazione sulla prima fase della propria attività, consultabile presso l'archivio della Commissione. Stanno inoltre proseguendo gli accertamenti sulle autovetture presenti sul luogo della strage e sono stati avviati contatti con la polizia scientifica per realizzare una ricostruzione della dinamica della strage.

La seduta termina alle 14.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2803 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i>)	3
---	---

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	10
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (V, X, XI e XIV Camera e 5^a, 10^a, 11^a e 14^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione del vicepresidente della Commissione europea, Jyrki Katainen, sulle politiche dell'Unione europea per la crescita e l'occupazione (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati e dell'articolo 144-quater, comma 2, del Regolamento del Senato della Repubblica, e conclusione</i>)	11
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

SEDE REFERENTE:

DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2803 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	12
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici. C. 106 Realacci (<i>Esame e rinvio</i>)	15
--	----

ERRATA CORRIGE	20
----------------------	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione. Emendamenti C. 2613-8-14-21-32-33-34-148-177-178-179-180-243-247-284-329-355-357-379-398-399-466-568-579-580-581-582-757-758-839-861-939-1002-1259-1273-1319-1439-1543-1660-1706-1748-1925-1953-2051-2147-2221-2227-2293-2329-2338-2378-2402-2423-2441-2458-2462-2499-A .	21
--	----

II Giustizia

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera <i>m</i>), della legge 28 aprile 2014, n. 67. Atto n. 130 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	22
---	----

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e delle direzioni distrettuali antiterrorismo. C. 1609 Dambruoso (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	23
--	----

INTERROGAZIONI:

5-04374 Rossomando: Sui progetti sperimentali per promozione dell'attività lavorativa in carcere.	
5-04409 Iori: Sui progetti sperimentali per promozione dell'attività lavorativa in carcere .	24
ALLEGATO (<i>Testo della risposta</i>)	26
AVVERTENZA	25

IV Difesa

SEDE REFERENTE:

Variazioni nella composizione della Commissione	28
Sui lavori della Commissione	28
Disposizioni in materia di rappresentanza militare. C. 1963 Scanu, C. 1993 Duranti, C. 2097 D'Arienzo, C. 2591 Corda, C. 2609 Cirielli, C. 2679- <i>novies</i> Governo e C. 2748 Petrenga (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	29

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente le modalità di utilizzo dei contributi pluriennali relativi al programma navale per la tutela della capacità marittima della Difesa. Atto n. 128 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	32
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	34
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente le modalità di utilizzo dei contributi pluriennali relativi al programma navale per la tutela della capacità marittima della Difesa. Atto n. 128 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	34
--	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2014, relativo all'acquisizione di veicoli blindati medi 8x8 « Freccia ». Atto n. 126 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	36
---	----

Schema di decreto ministeriale concernente le modalità di utilizzo dei contributi pluriennali relativi al programma navale per la tutela della capacità marittima della Difesa. Atto n. 128 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	38
--	----

ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	41
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	40
---	----

AVVERTENZA	40
------------------	----

VI Finanze

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04465 Ribaudò: Dati relativi ai rimborsi per detrazioni per carichi di famiglia di importo superiore a 4.000 euro sottoposti a controllo da parte dell'Agenzia delle entrate	43
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	63
5-04466 Paglia: Problematiche concernenti le procedure relative alla prestazione di garanzie creditizie pubbliche in favore della società Chil Srl	44
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	65
5-04467 Barbanti: Integrazione del collegio della CONSOB e nomina del nuovo Direttore generale	45
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	67

SEDE REFERENTE:

Proroga del termine per l'esercizio della delega legislativa di cui alla legge 11 marzo 2014, n. 23, in materia di delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. C. 2729 Capezzone e C. 2772 Causi (<i>Esame e rinvio</i>) ..	46
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/8/CE del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE sul luogo delle prestazioni di servizi. Atto n. 129 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	51
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	61
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla fiscalità nell'economia digitale.	
Audizione dei rappresentanti di Confindustria cultura Italia (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ..	62

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI:

5-03585 Di Benedetto: Sulla problematica situazione del cinema America di Roma	68
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	71
5-04047 Malisani: Sulla tutela artistica, culturale e urbanistica della città di Palmanova ..	69
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	72
5-04053 Vezzali: Sul Coordinamento nazionale conferenze AFAM	69
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	74
5-04056 Ascani: Su un episodio di presunta violenza a sfondo omofobo avvenuto presso l'istituto alberghiero di Assisi (Perugia)	69
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	75
5-00344 Bossa: Sull'integrazione delle « Indicazioni nazionali » relative all'insegnamento della letteratura italiana con autori del sud d'Italia e con autrici di tutte le regioni italiane ..	69
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	77

COMITATO RISTRETTO:

Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche. C. 1533 Mariani	70
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	70
---	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Presidente dell'ANAS Spa, Pietro Ciucci, in merito al cedimento della rampa di accesso al viadotto Scorciovacche sulla Palermo-Agrigento e sull'ipotesi di privatizzazione dell'ANAS Spa	78
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	78
Decreto-legge 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2803 Governo (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Esame e rinvio</i>)	79
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-04464 Micillo: Iniziative del Governo in merito all'impianto di termovalorizzazione situato nel comune di Acerra (NA)	82
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	84
5-04460 Castiello: Sulla procedura di individuazione del sito unico nazionale di stoccaggio delle scorie nucleari	82
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	86
5-04462 Pellegrino: Iniziative del Governo per garantire l'osservanza, da parte delle Regioni, della direttiva 2009/147/CE a tutela dell'avifauna.	
5-04463 Grimoldi: Su questioni connesse alla predisposizione del calendario venatorio da parte delle Regioni	83
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	87
5-04461 Realacci: Iniziative del Governo in merito all'affidamento del servizio antinquinamento indirizzato alla prevenzione e al contrasto degli inquinamenti marini	83
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	88

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	89
5-00787 Capone: Gravi e ripetuti disservizi negli uffici postali della provincia di Lecce ...	89
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	99
5-00851 Capone: Rischi per la salute dei lavoratori derivanti dai lavori del cantiere sito nel centro postale operativo di via Lequile a Lecce	90
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	100
5-00927 Venittelli: Disservizi nella ricezione dei canali Rai, conseguenti al passaggio dal sistema televisivo analogico a quello digitale, nel territorio della provincia di Campobasso	90
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	102
5-01309 Burtone: Disservizi nel recapito della corrispondenza nel territorio del comune di Vaglio di Basilicata (PZ)	90
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	103
5-01918 Senaldi: Gravi disservizi nel recapito della corrispondenza, in particolare nei comuni di piccole dimensioni	90
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	104
5-02537 Garavini: Iniziative per permettere agli italiani all'estero una migliore fruizione dei canali Rai, con particolare riguardo ai programmi sportivi	91
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	105

SEDE CONSULTIVA:

DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2803 Governo (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Esame e rinvio</i>)	91
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	98
AVVERTENZA	98

X Attività produttive, commercio e turismo

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente, prof. Franco Bassanini, e dell'amministratore delegato, dr. Giovanni Gorno Tempini, di Cassa depositi e prestiti sulle tematiche del sostegno e internaziona- lizzazione delle imprese, sulla recente cessione di una parte del pacchetto azionario di CdP Reti e sulle iniziative del Fondo Strategico Italiano nel settore turistico	107
---	-----

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI:

5-03456 Tripiedi: Situazioni di crisi nelle imprese del settore metalmeccanico del territorio della provincia di Monza e Brianza	108
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	114
5-03758 Incerti: Iniziative per consentire il regolare svolgimento delle funzioni delle consigliere di parità	109
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	116

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti lo svolgimento dei servizi ausiliari e di pulizia presso le scuole nonché la stabilizzazione dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili per lo svolgimento di mansioni amministrative, tecniche o ausiliarie nel settore scolastico. C. 2194 Marzana (<i>Esame e rinvio</i>)	109
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	113
---	-----

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. C. 2617 Governo, C. 2071 Maestri e C. 2095 Bobba (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	117
<i>ALLEGATO (Emendamenti ed articoli aggiuntivi)</i>	121
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	120

XIII Agricoltura

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04455 Gallinella: Sui profili di sussistenza, compatibilità o opportunità di incarichi del presidente dell'ISMEA	173
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	176
5-04456 Caon: Sulla tutela delle produzioni di qualità certificata	174
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	177
5-04458 Zaccagnini: Sul divieto in Italia di ogni coltura OGM	174
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	178
5-04459 Cova: Sull'applicazione di una sentenza definitiva da parte dell'AGEA	174
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	179

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle ricadute sul sistema agroalimentare italiano dell'Accordo di partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP).	
Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni agricole Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Alleanza delle cooperative italiane), Coldiretti, Copagri, UeCoop e UNCI (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	175

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, Giovanni Salvi (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	180
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 181

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 182

COMMISSIONE PLENARIA:

Comunicazioni del presidente 182

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.*

€ 10,40



17SMC0003740